

Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019

Ai sensi dell'art.21.1.f
del DM 4 luglio 2019



17 ottobre 2023

Indice

1	INQUADRAMENTO GENERALE	1
1.1	Schema di sintesi del DM2019	2
1.1.1	Impianti e interventi ammessi e modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione	2
1.1.2	Periodo di applicazione del DM2019	3
1.1.3	Tipologie di incentivi	4
1.1.4	Livello di incentivazione	4
1.1.5	Gruppi per l'iscrizione ai Registri o alle Aste	5
1.2	Precisazioni per l'applicazione del DM2019	10
1.2.1	Categorie di intervento	10
1.2.1.1	Nuovo impianto	10
1.2.1.2	Integrale ricostruzione	11
1.2.1.3	Riattivazione	11
1.2.1.4	Potenziamento	12
1.2.1.5	Rifacimento	12
1.2.2	Potenza dell'impianto ai sensi degli artt. 2 e 5 del DM2016 e dell'art.2 del DM2019	13
1.2.2.1	Potenza ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016 e dell'art.2.1.b del DM2019	14
1.2.2.2	Potenza ai sensi dell'art.5.2 del DM2016	17
1.2.2.3	Interventi di potenziamento	21
1.2.3	Aggregato di impianto	21
1.2.3.1	Applicazione dell'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM2016 per aggregati di impianti	23
1.2.4	DL 145/2013 e DM 6 novembre 2014 (c.d. "Spalma incentivi") come modificati dal DL 76/2020	23
2	PROCEDURE DI REGISTRO E ASTA	25
2.1	Modalità di presentazione delle richieste di iscrizione	25
2.1.1	Portale per l'iscrizione ai Registri e alle Aste	25
2.1.2	Richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste per impianto singolo	29
2.1.3	Richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste di un aggregato di impianti	30
2.1.3.1	Richiesta di iscrizione di un aggregato di impianti (Aggregatore)	31
2.1.3.2	Richiesta di inserimento di un impianto in un aggregato (Soggetto Responsabile del singolo impianto facente parte di un aggregato)	33
2.1.4	Contributo a copertura dei costi di istruttoria	36
2.1.5	Modifiche e variazioni delle richieste di iscrizione e, ove presenti, della riduzione percentuale della tariffa	37

2.1.6	Responsabilità del Soggetto Responsabile e dell'Aggregatore in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati e documenti non veritieri o contenenti informazioni non più rispondenti a verità.....	38
2.2	Date significative dei Registri e delle Aste e contingenti di potenza	39
2.3	Requisiti per l'iscrizione ai Registri e alle Aste	41
2.3.1	Requisiti di carattere generale necessari per tutti gli impianti	41
2.3.2	Ulteriore requisito per l'iscrizione al Registro per gli impianti dei Gruppi A, A-2 e B, con potenza superiore a 100 kW	47
2.3.3	Ulteriori requisiti per l'iscrizione alle Aste per gli impianti dei Gruppi A e B.....	47
2.3.4	Ulteriori requisiti per gli impianti appartenenti al Gruppo C (rifacimenti)	48
2.4	Riduzione percentuale offerta sulla Tariffa di riferimento e Tariffa offerta.....	49
2.4.1	Riduzione percentuale offerta e Tariffa offerta per i Registri	49
2.4.1.1	Riduzione percentuale offerta e Tariffa offerta per i Registri Gruppi A, A-2 e B che indicano il criterio di priorità di cui all'art.9.2.f.....	49
2.4.1.2	Tariffa offerta per i Registri Gruppi A e B diversi dai fotovoltaici che non indicano i criteri di priorità di cui all'art.9.2 lettere a), d), e) ed f)	50
2.4.2	Riduzione percentuale offerta per i Registri Gruppo C	51
2.4.3	Riduzione percentuale offerta per le Aste Gruppi A, B e C.....	51
2.5	Cauzione provvisoria e cauzione definitiva	52
2.5.1	Caratteristiche generali delle fideiussioni provvisoria e definitiva	52
2.5.2	Caratteristiche particolari delle fideiussioni in caso di iscrizione al Registro	54
2.5.3	Caratteristiche particolari delle fideiussioni in caso di iscrizione alle Aste	54
2.5.4	Tempistiche relative alle fideiussioni, provvisoria e definitiva	54
2.5.5	Cause di escussione della fideiussione.....	54
2.5.6	Caratteristiche generali del deposito cauzionale infruttifero	56
2.5.7	Caratteristiche particolari dei depositi cauzionali infruttiferi in caso di iscrizione al Registro	57
2.5.8	Caratteristiche particolari dei depositi cauzionali infruttiferi in caso di iscrizione alle Aste	57
2.5.9	Tempistiche relative alla costituzione del deposito cauzionale infruttifero	57
2.5.10	Cause di incameramento del deposito cauzionale	58
2.6	Formazione della graduatoria dei Registri – Criteri generali.....	59
2.6.1	Formazione della graduatoria dei Registri dei Gruppi A, A-2 e B	59
2.6.2	Formazione della graduatoria dei Registri del Gruppo C (Rifacimenti)	61
2.7	Formazione della graduatoria delle Aste – Criteri generali	62
2.7.1	Formazione della graduatoria delle Aste dei Gruppi A e B	63
2.7.2	Formazione della graduatoria delle Aste del Gruppo C (Rifacimenti)	64

2.8	Motivi di esclusione dalle graduatorie dei Registri o delle Aste	64
2.9	Rinuncia alla posizione utile in graduatoria	65
2.10	Conseguenze in caso di trasferimento a terzi di un impianto iscritto nei Registri o nelle Aste dei Gruppi A, A-2, e B.....	66
2.11	Decadenza dalla graduatoria	66
2.12	Processo di valutazione della richiesta d'iscrizione ai Registri e alle Aste	68
2.13	Verifiche e controlli	68
	MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE 2.3.....	70

Allegati

ALLEGATO A - Definizioni

ALLEGATO B - Schemi processo di valutazione delle richieste

ALLEGATO C - Criteri di priorità Artt.9.2.a, 9.2.b e 9.2.d

ALLEGATO D - Documentazione da trasmettere con la richiesta di iscrizione

ALLEGATO E - Modelli

1 INQUADRAMENTO GENERALE

Nel presente documento sono illustrate le regole operative delle disposizioni del DM 4 luglio 2019 *“Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”*, entrato in vigore il 10 agosto 2019 (nel seguito, *“DM2019”*), con riferimento alla partecipazione alle procedure competitive di Registro e Asta al ribasso (nel seguito, rispettivamente *“Registri”* e *“Aste”*) per la selezione dei progetti rientranti nei contingenti di potenza incentivabile previsti dallo stesso decreto.

Il documento, redatto ai sensi dell'art.21 del DM2019 e, con riferimento alla partecipazione ai Registri e alle Aste di aggregati di impianti, dell'art.7 della Deliberazione ARERA¹ 341/2019/r/efr, si articola nei seguenti capitoli:

- Capitolo 1 – *“INQUADRAMENTO GENERALE”*, nel quale sono sintetizzate in modo schematico le principali disposizioni del DM2019 e sono fornite alcune precisazioni ritenute necessarie alla partecipazione ai Registri e alle Aste;
- Capitolo 2 – *“PROCEDURE DI REGISTRO E ASTA”*, ove sono esplicitate le modalità per la partecipazione ai Registri e alle Aste e le regole del loro svolgimento.

Completano il documento una serie di allegati, contenenti le definizioni utili ai fini del DM2019 (All. A), gli schemi del processo di valutazione delle richieste di iscrizione ai Registri o alle Aste (All. B), specifiche delucidazioni sui criteri di priorità previsti (All. C), l'elenco dettagliato della documentazione da allegare alla predetta richiesta (All. D) e, infine, i modelli delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà scaricabili dal Portale dedicato alle FER elettriche (Portale FER-E, par.2.1) e da inviare tramite lo stesso per la richiesta di iscrizione ai Registri e alle Aste (All. D).

Tutte le modifiche rispetto alla precedente versione sono elencate al paragrafo *“MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE 2.3”*.

Ove ritenuto utile ai fini della trattazione, nel documento sono indicati tra parentesi i riferimenti normativi contenenti le disposizioni in argomento, attraverso l'uso di abbreviazioni (ad esempio, con la dicitura *“DM2019, art.2.1.a”* si intende fare riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 4 luglio 2019). A tale scopo, si precisa che il DM 6 luglio 2012 e il DM 23 giugno 2016 sono indicati rispettivamente come *“DM2012”* e *“DM2016”*, mentre il DL 76/2020, recante *“misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, coordinato con la Legge 120/2020 è indicato come *“DL 76/2020”*.

Più in generale, si precisa che i richiami normativi devono intendersi sempre riferiti ai testi aggiornati secondo eventuali modifiche e integrazioni al testo originario, come vigenti alla data di pubblicazione del presente Regolamento Operativo, pertanto per semplicità di lettura, verrà omessa nei richiami la specifica *“s.m.i.”* o l'equivalente *“ss.mm.ii.”*.

Il presente documento (composto, come detto, dai capitoli 1 e 2 e dai relativi Allegati) si completa con il *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi* (composto dai capitoli 3, 4 e 5 e dai relativi

¹ L'“Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” (ARERA) ha assunto tale denominazione, aggiornandola rispetto alle precedenti “Autorità per l'energia elettrica e il gas” (AEEG) e “Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico” (AEEGSI); nel presente Regolamento Operativo, si farà sempre riferimento all'acronimo “ARERA”, anche se le delibere citate o i relativi allegati sono stati emanati dall'Autorità con la denominazione e i relativi acronimi precedenti.

Allegati), contenente le informazioni necessarie alla presentazione delle richieste di accesso agli incentivi per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dei Registri e delle Aste, anch'esso pubblicato sul sito del GSE (www.gse.it/servizi-per-te/fonti-rinnovabili/fer-elettriche/documenti) e qui integralmente richiamato, insieme al quale costituisce genericamente il Regolamento Operativo del DM 4 luglio 2019.

Il GSE si riserva di aggiornare il presente Regolamento Operativo e il *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi* nel caso di mutamento del quadro normativo di riferimento, sulla base dell'esperienza acquisita nella gestione dei nuovi meccanismi e, se dovesse ritenersi utile, fornire indicazioni di maggior dettaglio su alcuni aspetti particolari.

Infine, si ricorda che il GSE mette a disposizione il Portale Supporto (<https://supportogse.service-now.com>), in cui è possibile consultare le FAQ (Frequently Asked Questions) relative all'applicazione del DM2019 o presentare richieste di chiarimenti su specifiche tematiche. Al riguardo si precisa che il GSE ha individuato quale esclusivo canale di supporto trasparente e non discriminatorio suddetto Portale, accessibile in via diretta a tutti i soggetti potenzialmente interessati, anche al fine di non incorrere nel divieto di ammissione agli incentivi per gli impianti per i quali il GSE abbia svolto o si sia impegnato a svolgere attività di supporto, previsto dall'art.3.12, del DM2019.

1.1 Schema di sintesi del DM2019

Nei sottoparagrafi successivi e nelle Tabelle 1, 2 e 3 sono sintetizzati i nuovi meccanismi di incentivazione previsti dal DM2019, con particolare riferimento a:

- gli impianti e gli interventi ammessi e le modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione;
- il periodo di applicazione del DM2019;
- le tipologie di incentivi;
- il livello di incentivazione in funzione della tipologia di fonte e di impianto;
- i gruppi per l'iscrizione ai Registri e alle Aste.

1.1.1 Impianti e interventi ammessi e modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione

Il DM2019 stabilisce le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti eolici on-shore, idroelettrici e alimentati da gas residui dei processi di depurazione, di potenza superiore a 1 kW, nuovi od oggetto di intervento di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento o rifacimento, oltre che da impianti fotovoltaici esclusivamente di nuova costruzione di potenza superiore a 20 kW (DM2019, art.3.5 e Tab.1.1 dell'All.1).

È possibile accedere agli incentivi, sulla base delle caratteristiche dell'impianto e dell'intervento, esclusivamente attraverso (DM2019, art.3):

- l'iscrizione ai Registri per impianti di potenza inferiore a 1.000 kW²;
- l'iscrizione alle Aste al ribasso per impianti di potenza uguale o superiore a 1.000kW².

Nel caso di impianti oggetto di potenziamento il valore che rileva ai fini della determinazione delle modalità di accesso agli incentivi corrisponde all'incremento di potenza a seguito dell'intervento.

Per i livelli di potenza ai fini della determinazione della modalità di accesso per impianti in aggregato si rimanda al paragrafo 1.2.3.

² Per la determinazione della potenza degli impianti, ai fini dell'individuazione della modalità di accesso, delle graduatorie, della tipologia di incentivo e del suo livello si rimanda a quanto dettagliato al paragrafo 1.2.2.

Gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dei Registri o delle Aste accedono agli incentivi previa presentazione dell'apposita richiesta, trasmessa esclusivamente secondo le modalità specificate nel *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi*.

1.1.2 Periodo di applicazione del DM2019

Come meglio precisato al Cap. 2, sono previste 7 successive procedure di Registri e Aste, secondo le tempistiche elencate nella tabella sottostante (DM2019, art.4.1).

Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti attuativi per la definizione di nuovi strumenti di incentivazione della produzione di energia elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili, il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (nel seguito, D.Lgs. 199/2021), ha disposto all'art.9.4 che il GSE organizzi ulteriori procedure mettendo a disposizione la potenza residua non assegnata, fino al suo esaurimento.

Nr. Procedura	Periodo di presentazione richieste di iscrizione	
	Data di apertura	Data di chiusura
1	30 settembre 2019	30 ottobre 2019
2	31 gennaio 2020	1 marzo 2020
3	31 maggio 2020	30 giugno 2020
4	30 settembre 2020	30 ottobre 2020
5	31 gennaio 2021	2 marzo 2021
6	31 maggio 2021	30 giugno 2021
7	30 settembre 2021	30 ottobre 2021
8	31 gennaio 2022	2 marzo 2022

Nel caso di ulteriori procedure, il GSE renderà note le date di apertura e chiusura sul proprio sito internet (www.gse.it).

Per impianti risultati in posizione utile sono inoltre previsti limiti temporali specifici per l'entrata in esercizio (DM2019, artt. 10.1, 15.5 e 17.6). Detti termini si applicano a partire dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria e sono ricompresi tra i 16 e i 51 mesi, ai quali sono aggiunti rispettivamente i periodi di proroga introdotti dai decreti governativi emanati in relazione allo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19, come comunicato dal GSE sul proprio sito internet, al quale si rimanda per verificare il termine ultimo aggiornato (www.gse.it/emergenza-covid-19), più un eventuale ritardo massimo di 6 o 8 mesi (DM2019, artt. 10.2 e 17.7), in funzione della fonte/tipologia di impianto, del Gruppo, della modalità di accesso (Registro o Asta). Per maggiori dettagli sull'entrata in esercizio, sui relativi termini e sulle riduzioni in caso di ritardo, si rimanda al *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi*.

Ai sensi degli artt.1.2 e 1.3 del DM2019, le richieste di iscrizione ai Registri e alle Aste non saranno comunque accettabili decorsi 30 giorni dalla data dell'eventuale raggiungimento di un costo indicativo massimo degli incentivi di 5,8 miliardi di euro all'anno, calcolato secondo le modalità di cui all'art.27.2 del DM2016 e comunicato con delibera dell'ARERA, considerando anche i costi dell'energia da impianti fotovoltaici incentivati ai sensi dello stesso DM2019. Nel caso pertanto il predetto termine di 30 giorni ricadesse nel periodo intercorrente tra la chiusura di una procedura e l'apertura di una successiva, quest'ultima e tutte le eventuali seguenti non sarebbero aperte; nel caso invece ricadesse nel corso del periodo di apertura di una procedura, la stessa sarebbe chiusa allo scadere del suddetto termine e tutte le eventuali procedure successive non sarebbero aperte.

1.1.3 Tipologie di incentivi

In continuità con i precedenti decreti, il DM2019 prevede che l'incentivazione sia riconosciuta in riferimento all'energia prodotta netta da impianti a fonti rinnovabili e immessa in rete, ovvero sia al minor valore fra la produzione netta e l'energia effettivamente immessa in rete³.

In particolare, sono previste due tipologie di incentivi (DM2019, artt. 7.6 e 7.7): una Tariffa incentivante omnicomprensiva (To) o un Incentivo (I), calcolato come differenza tra un valore fissato e il prezzo zonale orario dell'energia (riferito alla zona in cui è immessa in rete l'energia elettrica prodotta dall'impianto)⁴.

Gli impianti di potenza inferiore o uguale a 250 kW possono optare per l'una o per l'altra tipologia, con la facoltà di passare da un sistema all'altro non più di due volte durante l'intero periodo di incentivazione.

Per gli impianti di potenza superiore a 250 kW è previsto esclusivamente il riconoscimento dell'Incentivo.

Nel caso di Tariffa omnicomprensiva, il corrispettivo erogato comprende la remunerazione dell'energia prodotta e immessa in rete che viene ritirata dal GSE; nel caso di Incentivo, tale energia resta invece nella disponibilità del produttore.

1.1.4 Livello di incentivazione

Il valore riconosciuto all'energia incentivata, nel caso di Tariffa omnicomprensiva, o il valore sulla base del quale ricavare l'Incentivo per differenza con il prezzo zonale orario dell'energia, riferito alla zona in cui la stessa è immessa in rete, è individuato attraverso la definizione della Tariffa di riferimento, della Tariffa offerta e della Tariffa spettante (DM2019, art.7).

In particolare, la Tariffa di riferimento si determina applicando:

- (DM2019, art.7.1.a) la tariffa di cui all'Allegato 1 del DM2016;
- (DM2019, art.7.1.a) la tariffa di cui all'Allegato 1 del DM2016 decurtata del 10%;
- (DM2019, art.7.1.b) la tariffa di cui all'Allegato 1 del DM2019;

in funzione della fonte, della tipologia dell'impianto, della potenza e di quanto richiesto dal Soggetto Responsabile in fase di iscrizione, secondo le modalità dettagliate ai paragrafi 2.4.

Il DL 57/2023, recante "*Misure urgenti per il settore energetico*", coordinato con la Legge 95/2023 (nel seguito indicato come "DL 57/2023") ha previsto che, a partire dalla tredicesima procedura d'Asta, i valori delle tariffe di riferimento indicati nell'Allegato 1 del DM2019 per impianti di potenza uguale o superiore a 1.000 kW siano aggiornati da parte del GSE, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. I valori delle tariffe di riferimento saranno pertanto indicati, per ciascun gruppo, nel rispettivo bando pubblicato sul sito del GSE in occasione dell'apertura del periodo di iscrizione alla procedura.

La Tariffa offerta è calcolata applicando alla Tariffa di riferimento le eventuali riduzioni percentuali offerte dal Soggetto Responsabile in fase di iscrizione ai Registri o alle Aste, al fine di beneficiare

³ Per maggiori dettagli si rimanda alla definizione di "*Impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili*" riportata nell'Allegato A del presente Regolamento Operativo.

⁴ Nel caso in cui la differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al Soggetto Responsabile la restituzione o corresponsione dei relativi importi. Per maggiori dettagli si rimanda al *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi*.

dei relativi criteri di priorità, secondo le modalità precisate ai paragrafi 1.2.4, 2.4 del presente documento e al paragrafo 3.2.5 del *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi* (DL 76/2020, art. 56.4 e DM2019, art.7.2).

Per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dei Registri e delle Aste e successivamente ammessi agli incentivi, alla Tariffa offerta possono essere applicate ulteriori riduzioni previste dal DM2019 per determinare la Tariffa spettante (DM2019, art.7.3), per i cui dettagli si rimanda al *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi*.

Sono inoltre previsti due premi, eventualmente cumulabili tra loro, pari a:

- 12 €/MWh, da riconoscere all'energia prodotta, per gli impianti fotovoltaici iscritti in posizione utile nei Registri e installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto (DM2019, art.7.10);
- 10 €/MWh, da riconoscere all'energia prodotta e autoconsumata, a condizione che la stessa superi il 40% dell'energia prodotta netta, per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 100 kW realizzati su edifici (DM2019, art.7.12).

Nella Tabella 1, riportata a pag. 6, per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza, è individuata la Tariffa di riferimento del DM2019 (All.1) e gli eventuali premi.

Nella stessa tabella è indicata la vita media utile convenzionale, cui corrisponde il periodo di incentivazione.

Per un riepilogo delle tariffe previste dal DM2016 si rimanda alla Tabella 1 delle Procedure Applicative dello stesso decreto, disponibili sul sito del GSE.

1.1.5 Gruppi per l'iscrizione ai Registri o alle Aste

Ai fini dell'iscrizione ai Registri e alla Aste, il DM2019 individua, in funzione della fonte, della tipologia d'impianto e della categoria d'intervento, quattro distinti Gruppi (DM2019, art.8):

- Gruppo A, al quale appartengono gli impianti:
 - o eolici on-shore di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento;
 - o fotovoltaici di nuova costruzione;
- Gruppo A-2, al quale, in applicazione delle modifiche introdotte dal DL 76/2020 al D.Lgs. 28/2011, appartengono gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli sono installati su edifici e/o fabbricati rurali, e la cui installazione è avvenuta a seguito della completa rimozione dell'eternit o dell'amianto dalle coperture degli stessi edifici e/o fabbricati rurali o dalle coperture di edifici e/o fabbricati rurali catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto. Per tutti i dettagli sulle condizioni per l'appartenenza al Gruppo A-2, secondo la definizione del DM2019, tenuto conto delle modifiche introdotte dal DL 76/2020 al D.Lgs.28/2011, si rimanda all'Allegato C.2;
- Gruppo B, al quale appartengono gli impianti:
 - o idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento;
 - o a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento;
- Gruppo C, al quale appartengono gli impianti oggetto di rifacimento totale o parziale:
 - o eolici on-shore;
 - o idroelettrici;
 - o a gas residuati dei processi di depurazione.

Per maggiori dettagli sulle fonti e sulle categorie di intervento si rimanda al paragrafo 1.2.1 e al *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi*.

Tabella 1 – Tariffe incentivanti di riferimento, vita utile e premi stabiliti dal DM2019

Fonte rinnovabile Impianti	Gruppo di appartenenza	Tipologia	Potenza	VITA UTILE degli IMPIANTI	TARIFFA DI RIFERIMENTO (Tr)	PREMI (Pr)	
						Fotovoltaici appartenenti al Gruppo A-2 di P<1.000 kW	Impianti su edifici con autoconsumo di P≤100 kW
						art.7.10	art.7.12
			kW	anni	€/MWh	€/MWh	€/MWh
Eolici	Gruppo A Gruppo C	on-shore	1<P≤100	20	150		10
			100<P<1.000	20	90		
			P≥1.000	20	70		
Fotovoltaici	Gruppo A		20<P≤100	20	105		10
			100<P<1.000	20	90		
			P≥1.000	20	70		
	Gruppo A-2	installati in sostituzione di coperture con completa rimozione eternit e amianto	20<P≤100	20	105	12	10
			100<P<1.000	20	90	12	
Idroelettrici	Gruppo B Gruppo C	ad acqua fluente (compresi gli impianti su acquedotto)	1<P≤400	20	155		
			400<P<1.000	25	110		
			P≥1.000	30	80		
	a bacino o a serbatoio	1<P<1.000	25	90			
		P≥1.000	30	80			
Alimentati a gas residuati dei processi di depurazione	Gruppo B Gruppo C		1<P≤100	20	110		
			100<P<1.000	20	100		
			P≥1.000	20	80		

I valori della Tabella 1 sono ridotti (esclusi i premi), a decorrere dall'1 gennaio 2021, del 2% per gli impianti idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione e del 5% per gli impianti eolici e fotovoltaici del gruppo A (DM2019, All.1 Tabella 1.1). A partire dalla tredicesima procedura, i valori delle tariffe di riferimento per le procedure d'Asta sono aggiornati in applicazione del DL 57/2023 e saranno pertanto indicati, per ciascun gruppo, nel rispettivo bando pubblicato sul sito del GSE in occasione dell'apertura del periodo di iscrizione.


Per maggiori dettagli su livello di incentivazione, riduzioni e premi si rimanda al *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi*.

Tabella 2 – Schema delle modalità di accesso agli incentivi per impianti nuovi, riattivazioni, integrali ricostruzioni e potenziamenti (*)

Gruppo di appartenenza	Tipologia impiantistica	Categoria di intervento	Potenza (*)	
			1 kW	20 kW
Gruppo A	Eolico on-shore	Nuova costruzione Integrale ricostruzione Riattivazione Potenziamento	>1 kW	1.000 kW
	Fotovoltaico	Nuova costruzione	>20 kW	1.000 kW
Gruppo A-2	Fotovoltaico sostituzione di coperture con rimozione eternit e amianto	Nuova costruzione	>20 kW	<1.000 kW
Gruppo B	Idroelettrico	Nuova costruzione Integrale ricostruzione (esclusi impianti su acquedotto) Riattivazione Potenziamento	>1 kW	1.000 kW
	Impianti a gas residuati dei processi di depurazione	Nuova costruzione Riattivazione Potenziamento	>1 kW	1.000 kW
Gruppo C	Eolico on-shore	Rifacimento	>1 kW	1.000 kW
	Idroelettrico	Rifacimento	>1 kW	1.000 kW
	Impianti a gas residuati dei processi di depurazione	Rifacimento	>1 kW	1.000 kW

(*) Per interventi di potenziamento gli intervalli di potenza sono riferiti all'aumento della potenza dell'impianto al termine dell'intervento.

Tabella 3 – Flusso del processo di riconoscimento degli incentivi



1.2 Precisazioni per l'applicazione del DM2019

1.2.1 Categorie di intervento

Il DM2019 prevede, in continuità con i precedenti decreti, cinque possibili categorie di intervento, ammissibili in funzione della fonte, che sono: nuovo impianto (anche detta nuova costruzione), integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento e rifacimento. A ognuna di esse corrisponde uno specifico coefficiente di gradazione D dell'energia incentivabile compreso tra 0,07 e 1 (DM2019, art.7.5 e DM2016, All.2), per i cui dettagli si rimanda al *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi*. Nel seguito del paragrafo e negli specifici sottoparagrafi sono invece riepilogate le informazioni utili all'inquadramento della categoria dell'intervento ai fini dell'iscrizione ai Registri o alle Aste.

Gli impianti fotovoltaici possono accedere agli incentivi previsti dal DM2019 solo se di nuova costruzione.

Gli impianti eolici on-shore, idroelettrici e gli impianti alimentati da gas residuati dei processi di depurazione possono accedere agli incentivi previsti dal DM2019 per gli interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione (a esclusione degli impianti idroelettrici su acquedotto e degli impianti alimentati da gas residuati dei processi di depurazione), riattivazione, potenziamento o rifacimento.

Per maggiori dettagli sulle categorie d'intervento, si rimanda al *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi* (par.3.1.1).

1.2.1.1 Nuovo impianto

Un impianto alimentato a fonti rinnovabili è considerato nuovo/di nuova costruzione se realizzato in un sito sul quale, prima dell'inizio dei lavori, non era presente da almeno 5 anni un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso (DM2016, art.2.1.a). Gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione (DM2019, art.3.5) e pertanto mai impiegati in altri impianti. I nuovi impianti eolici on-shore, idroelettrici e alimentati da gas residuati dei processi di depurazione possono essere realizzati con componenti nuovi o rigenerati⁵. La condizione relativa al periodo minimo dei 5 anni deve essere verificata alla data di inizio dei lavori di costruzione del nuovo impianto, come riscontrabile dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'Amministrazione competente.

Un impianto fotovoltaico può essere identificato nella categoria "nuova costruzione" e, dunque, può accedere agli incentivi previsti dal DM2019, fermo restando il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti previsti dal medesimo decreto e dal presente documento, solo se:

- i moduli fotovoltaici e/o gli altri componenti di impianto considerati fino al punto di connessione/consegna (identificato dal POD) sono installati in aree del tetto e/o dei piani dell'edificio/fabbricato e/o a terra e/o su altre strutture comunque denominate su cui non erano presenti nei precedenti 5 anni (contati a partire dalla data di avvio dei lavori di realizzazione) i moduli e/o i componenti considerati fino al punto di connessione/consegna (identificato dal POD), di un preesistente impianto fotovoltaico;

⁵ Per maggiori dettagli sull'impiego di componenti rigenerati si rimanda al *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi*.

- è dotato di un punto di connessione/consegna (identificato dal POD) nel quale non risulta connesso un altro impianto fotovoltaico;
- non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti (per maggiori dettagli si rimanda all'Allegato A).

In merito al primo punto si precisa che, per verificare la “presenza” dei moduli e/o dei componenti considerati fino al punto di connessione/consegna (identificato dal POD) nelle aree sul tetto e/o sui piani dell'edificio/fabbricato, è necessario, in relazione all'impianto preesistente, considerare le aree che si ottengono dalla proiezione ortogonale dei moduli fotovoltaici e/o degli altri componenti sul piano orizzontale nonché le aree, anche non interessate da dette proiezioni ortogonali, ma comunque necessarie, per motivi tecnici, all'installazione dell'impianto secondo la Regola dell'arte (ad esempio aree necessarie a distanziare tra loro i moduli per evitare l'ombreggiamento).

In merito al secondo punto si precisa che, stando alle definizioni di impianto alimentato da fonti rinnovabili (art.2.1.a del DM2016), di impianto fotovoltaico e di potenza di un impianto fotovoltaico introdotte, rispettivamente, dall'art.2.1, lettere a e b, del DM2019, e in applicazione di quanto previsto dall'art.5.2.a del DM2016, integralmente richiamato dall'art.21.1.a, del DM2019, la condivisione del punto di connessione/consegna (identificato dal POD) tra un impianto fotovoltaico preesistente e dei nuovi moduli fotovoltaici non consente a quest'ultimi di essere considerati come un impianto fotovoltaico di “nuova costruzione”.

Infatti, l'installazione di moduli fotovoltaici connessi nel medesimo punto di connessione/consegna (identificato dal POD) di un impianto fotovoltaico preesistente, anche se quest'ultimo non percepisce incentivi, comporterebbe la realizzazione di un unico impianto, non identificabile nella categoria “nuova costruzione” ma nella categoria “potenziamento” non prevista per gli impianti fotovoltaici dal DM2019.

1.2.1.2 Integrale ricostruzione

Con integrale ricostruzione è definito l'intervento che prevede la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale possono essere riutilizzate le sole infrastrutture elettriche, le opere infrastrutturali interrato e gli edifici connessi al funzionamento del preesistente impianto (DM2016, art.2.1.b e All.2, par.2).

L'intervento di integrale ricostruzione è previsto esclusivamente per gli impianti eolici on-shore e per gli idroelettrici (esclusi quelli su acquedotto) e può essere effettuato impiegando componenti nuovi o rigenerati⁵.

1.2.1.3 Riattivazione

Per riattivazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili si intende la messa in servizio, anche attraverso l'impiego di componenti rigenerati⁵, di un impianto dismesso da oltre 10 anni, come attestato dalla denuncia di chiusura di officina elettrica, dalla dichiarazione di produzione nulla per almeno dieci anni consecutivi, precedenti l'intervento, presentata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o da altra documentazione rilasciata da altra Pubblica Amministrazione (DM2016, art.2.1.e, e All.2, par.5). La condizione deve essere verificata alla data di inizio lavori relativi all'intervento di riattivazione, come riscontrabile dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'Amministrazione competente.

1.2.1.4 Potenziamento

Il potenziamento è l'intervento che prevede la realizzazione di opere su un impianto alimentato da fonti rinnovabili allo scopo di ottenere un aumento di potenza e/o di producibilità. Per detto intervento è ammesso l'uso di componenti rigenerati⁵. Un intervento di potenziamento può essere ammesso agli incentivi solo se è concluso entro 12 mesi dalla data di inizio lavori e (esclusi gli impianti alimentati con gas residuati dei processi di depurazione) se realizzato su impianti entrati in esercizio da almeno 5 anni (DM2016, art.2.1.d e All.2, par.3). Nel caso in cui l'intervento di potenziamento sia effettuato su un impianto che già benefici o abbia beneficiato di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, il periodo di 5 anni deve essere calcolato a partire dalla data di entrata in esercizio a seguito dell'ultimo intervento precedentemente effettuato.

Non sono ammissibili ai Registri del DM2019 interventi di potenziamento di un impianto, che seguano ad altri interventi di potenziamento eseguiti sullo stesso impianto e incentivati ai sensi dello stesso decreto, qualora con l'ultimo intervento di potenziamento si pervenga a un incremento complessivo della potenza dell'impianto pari o superiore a 1.000 kW (DM2019, art.3.13). In caso di più interventi di potenziamento sullo stesso impianto, devono in ogni caso trascorrere almeno tre anni tra l'uno e l'altro intervento (DM2019, art.3.13).

I vincoli temporali dei 3 o 5 anni, ove applicabili, devono essere verificati con riferimento al periodo intercorso tra la data di entrata in esercizio a seguito del precedente intervento e la data di inizio lavori del potenziamento cui il vincolo si riferisce, come riscontrabile dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'Amministrazione competente.

L'intervento di potenziamento deve determinare un incremento della potenza pari ad almeno il 10% della potenza *ante operam*, come definita dall'art.2.1.p del DM2016. Fanno eccezione i soli impianti idroelettrici, per i quali l'intervento di potenziamento deve invece essere effettuato per consentire l'aumento della producibilità e deve comportare un costo specifico minimo non inferiore a 150 €/kW (DM2016, All.2, par.3.2). Per il dettaglio delle modalità di determinazione del costo specifico si rimanda al *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi*.

1.2.1.5 Rifacimento

Il rifacimento è l'intervento finalizzato al mantenimento della piena efficienza produttiva dell'impianto e può includere sostituzioni (anche mediante componenti rigenerati⁵), ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entità o natura, da effettuare sui macchinari e sulle opere costituenti l'impianto (DM2016, art.2.1.c e All.2, par.4).

L'intervento di rifacimento è ammesso esclusivamente su impianti che (DM2019, art.17.1.a):

- non beneficino, alla data di pubblicazione della procedura, di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali;
- siano entrati in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto riportata per ogni tipologia di fonte nella Tabella 1.1 dell'Allegato 1 al DM2019.

La seconda condizione deve essere verificata con riferimento al periodo intercorso tra la data di entrata in esercizio dell'impianto (o, nel caso l'intervento sia effettuato su un impianto che abbia beneficiato di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, dalla data di entrata in esercizio a seguito dell'ultimo intervento incentivato) e la data di inizio lavori relativi all'intervento di rifacimento, come riscontrabile dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'Amministrazione competente.

Un intervento di rifacimento è caratterizzato dal parametro R, definito come:

$$R = C_S / C_R = (C / P) / C_R$$

dove:

- C_S è il costo specifico dell'intervento che si ottiene dividendo il costo complessivo dell'intervento C , espresso in €, per la potenza dopo l'intervento di rifacimento P ;
- C è pari alla somma di tutte le spese sostenute esclusivamente per la progettazione e per la realizzazione degli interventi effettuati su opere e componenti d'impianto così come identificati all'Allegato 2 del DM2016 e come meglio precisato al paragrafo 3.1.1.5 del *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi*;
- P è:
 - o per gli impianti eolici o alimentati con gas residuati dei processi di depurazione, la potenza definita al paragrafo 1.2.2.1;
 - o per gli impianti idroelettrici, la somma delle potenze nominali delle turbine idrauliche appartenenti all'impianto (DM2016, All.2, par.4.2.1);
- C_R è il costo specifico di riferimento, convenzionalmente fissato pari al 90% dei costi indicati nella Tabella I dell'Allegato 2 al DM2016 (DM2019, art.17.9), per ciascuna fonte, tipologia e in funzione della potenza dell'impianto, per tutti gli impianti inclusi gli idroelettrici, definita al paragrafo 1.2.2.1.

Ai fini dell'iscrizione ai Registri o alle Aste e dell'eventuale accesso agli incentivi, il parametro R deve essere:

- maggiore di 0,07, per impianti idroelettrici di potenza superiore a 5.000 kW;
- maggiore di 0,15, per tutti gli altri impianti.

Per maggiori dettagli sulle modalità di determinazione del costo complessivo dell'intervento e sui livelli di incentivazione, si rimanda al *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi*.

1.2.2 Potenza dell'impianto ai sensi degli artt. 2 e 5 del DM2016 e dell'art.2 del DM2019

Il DM2019 prevede diverse definizioni di potenza in funzione della fonte o tipologia di impianto e della finalità di individuazione della potenza medesima.

In particolare, l'art.2.1 del DM2019 prevede l'applicazione (come meglio precisato al par.1.2.2.1):

- per gli impianti fotovoltaici, della definizione di potenza di cui allo stesso art.2.1.b del DM2019;
- gli impianti diversi dai fotovoltaici, della definizione di potenza di impianto di cui all'art.2.1.p del DM2016.

Secondo l'art.21.1.a del DM2019, continuano inoltre ad applicarsi le disposizioni di cui all'art.5.2 e all'art.29 del DM2016 (come meglio precisate al par.1.2.2.2).

Nel prosieguo del documento, ove non necessario precisare lo specifico riferimento, per semplicità di lettura saranno anche indicate:

- con "*potenza ai sensi dell'art.2.1*" la potenza come definita, a seconda dei casi, dall'art.2.1.p del DM2016 o dall'art.2.1.b del DM2019;
- con "*potenza ai sensi dell'art.5.2 del DM2016*" (o anche genericamente con "*potenza*", ove non esplicitato alcun riferimento), si intende la potenza ai sensi dell'art.5.2 del DM2016, tenuto conto dell'art.29 dello stesso decreto.

Nel caso di impianti per i quali non ricorrono le condizioni di applicazione dell'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM2016, la potenza ai sensi dell'art.5.2 del DM2016 coincide con la potenza ai sensi dell'art.2.1 del DM2019.

Per tutti i dettagli sulle diverse definizioni di potenza si rimanda ai sottoparagrafi successivi, precisando che le stesse sono applicate nei rispettivi ambiti come specificato in Tabella 4.

Tabella 4 –Potenza di riferimento e campo di applicazione

Campo di applicazione	Tipologia di impianti	Potenza di riferimento
Iscrizione ai Registri o alle Aste	Tutti	Potenza art.5.2 DM2016
Erosione del contingente	Impianti diversi dal FTV	Potenza art.2.1.p DM2016
	Impianti FTV	Potenza art.2.1.b DM2019
Calcolo della tariffa incentivante ed eventuale accesso al “premio autoconsumo”	Tutti	Potenza art.5.2 DM2016
Calcolo delle spese di istruttoria	Impianti diversi dal FTV	Potenza art.2.1.p DM2016
	Impianti FTV	Potenza art.2.1.b DM2019

1.2.2.1 Potenza ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016 e dell'art.2.1.b del DM2019

Secondo la definizione di cui all'art.2.1.p del DM2016, la potenza di un impianto è “*la somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034; valgono inoltre le seguenti eccezioni:*

- i. *per gli impianti eolici, la potenza è la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l'impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; laddove il singolo aerogeneratore abbia una potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui alla lettera p);*
- ii. *per gli impianti idroelettrici, la potenza è pari alla potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua”.*

Secondo la definizione di cui all'art.2.1.b del DM2019, la potenza di un impianto fotovoltaico è “*la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle pertinenti norme CEI*”.

Al riguardo, si precisa che:

- per gli impianti eolici, ai fini dell'applicazione della definizione di cui al precedente punto i., primo periodo, (“*la potenza è la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori*”) è necessario che il valore di potenza di ogni aerogeneratore superiore a 500 kW sia univocamente espresso sulla targa dell'aerogeneratore medesimo, in conformità alla normativa CEI EN 61400; per gli aerogeneratori sprovvisti di detta indicazione, indipendentemente dal valore di potenza degli stessi, la potenza che concorre alla determinazione del valore complessivo dell'impianto è quella dell'alternatore o del generatore⁶;

⁶ Pertanto, in caso di impianti costituiti da più aerogeneratori, la potenza dell'impianto è determinata come somma delle potenze degli aerogeneratori con potenze superiori a 500 kW, come documentato dalla targa dei medesimi in conformità alla CEI EN 61400, e delle potenze degli alternatori degli aerogeneratori la cui potenza non è univocamente espressa dalla targa in conformità alla CEI EN 61400 o la cui potenza è univocamente espressa dalla targa in conformità alla CEI EN 61400 ed è uguale o inferiore a 500 kW.

Vista la definizione di potenza di un impianto di cui all'art.2.1.p del DM2016, che fa riferimento esplicito alla norma CEI EN 60034 per gli alternatori e alla norma CEI EN 61400 per gli aerogeneratori, il GSE individua il valore della potenza dell'impianto realizzato a seguito di un intervento comunque denominato:

- o sulla base dei valori riportati sulle targhe del/degli alternatore/i installato/i, a tal fine si rimanda al paragrafo 10 "Targhe" della norma CEI EN 60034-1;
- o laddove ricorra il caso, sulla base dei valori riportati sulle targhe dell'/degli aerogeneratore/i installato/i, a tal fine si rimanda al paragrafo 5.5 "Marcatura di un aerogeneratore" della norma CEI EN 61400-1;
- per i soli impianti idroelettrici, la potenza dell'impianto è pari alla potenza nominale media annua indicata dalla concessione di derivazione di acqua a uso idroelettrico;
- per gli impianti fotovoltaici, la potenza di un impianto è determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle pertinenti norme CEI;
- per gli impianti per i quali la potenza è definita quale somma delle potenze nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori), l'eventuale utilizzo di gruppi depotenziati o interventi di regolazione e controllo effettuati sui motori primi e/o sugli alternatori non modificano il valore della potenza complessiva dell'impianto;
- in caso due o più sezioni d'impianto presentino interconnessioni funzionali⁷, sono da considerarsi un unico impianto e, come tale, la potenza ai sensi dell'art.2.1 è determinata dalla somma delle potenze delle singole sezioni individuate secondo le definizioni di cui al medesimo articolo;
- più impianti che condividono le opere di connessione nei termini di cui all'art.20.9 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA ARG/elt 99/08 – Testo Integrato delle Connessioni Attive (nel seguito, "TICA") sono considerati ai fini dell'incentivo come impianti distinti e non funzionalmente interconnessi, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore e dal Codice di Rete di Terna S.p.A.;
- in caso di interventi di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento o rifacimento, la potenza dell'impianto deve intendersi come potenza risultante a seguito dell'intervento;
- in caso di interventi di rifacimento su impianti idroelettrici articolati con diverse sezioni produttive, dotate di autonomia di esercizio e di misuratori dedicati dell'energia generata, ai fini dell'iscrizione al Registro o all'Asta di una singola sezione, questa deve essere identificata da una propria potenza nominale media annua, come indicata dalla concessione di derivazione a uso idroelettrico;
- in caso di una coppia di alternatori azionabili alternativamente da un unico motore primo, ai fini del calcolo della potenza dell'impianto, si considera il solo alternatore di potenza maggiore.

Nella tabella successiva sono riepilogate le definizioni di potenza introdotte dall'art.2.1.b del DM2019 o dall'art.2.1.p del DM2016, in funzione delle differenti tipologie d'impianto.

⁷ Per interconnessione funzionale si intende l'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli stessi (per maggiori dettagli si rimanda alla definizione di "Impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili" fornita nell'Allegato A del presente Regolamento Operativo).

Tabella 5 – Definizioni della Potenza dell'impianto ai sensi dell'art.2.1.b del DM2019 o dell'art.2.1.p del DM2016.

TIPOLOGIA IMPIANTI	POTENZA AI SENSI DELL'ART.2.1.p DEL DM2016 E ART.2.1.b DEL DM2019	
EOLICI ON-SHORE	$P_{imp.art.2} = (\sum P_{aerogen} + \sum P_{gen})$	<p>$P_{aerogen}$ è la potenza nominale di ogni aerogeneratore superiore a 0,500 MW, se riportata sulla targa in conformità alla CEI EN 61400.</p> <p>P_{gen} è la potenza nominale di ogni alternatore/generatore installato su un aerogeneratore la cui potenza $P_{aerogen}$ è inferiore o uguale a 0,500 MW o è non riportata sulla targa in conformità alla CEI EN 61400.</p> <p>P_{gen} è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034.</p>
IDROELETTRICI	$P_{imp.art.2} = P_{concess}$	$P_{concess}$ è la potenza nominale media annua di concessione.
FOTOVOLTAICI	$P_{imp.art.2} = \sum P_{moduli}$	P_{moduli} è la potenza nominale di ciascun modulo fotovoltaico facente parte dell'impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle pertinenti norme CEI.
ALIMENTATI DA GAS RESIDUATI DEI PROCESSI DI DEPURAZIONE	$P_{imp.art.2} = \sum P_{gen}$	P_{gen} è potenza nominale di ciascun alternatore/generatore installato, determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034.

Nella domanda di iscrizione ai Registri o alle Aste, il Soggetto Responsabile dovrà indicare la potenza ai sensi dell'art.2.1 dell'intervento che intende realizzare⁸.

Per l'individuazione della potenza ai sensi dell'art.2.1 è necessario fare riferimento:

- per gli impianti idroelettrici, a quanto indicato nel titolo concessorio in forza del quale è effettuata la derivazione della risorsa idraulica;
- per gli altri impianti, a quanto indicato nel titolo autorizzativo o, qualora quest'ultimo non rechi indicazione in merito, nella copia del progetto autorizzato approvato con il titolo stesso (documentazione da trasmettere in allegato alla domanda di iscrizione, come meglio precisato nell'All. D).

Per gli impianti diversi dagli idroelettrici, qualora né il titolo autorizzativo né il progetto autorizzato indichino la potenza ai sensi dell'art.2.1, il Soggetto Responsabile dovrà procedere alla richiesta di integrazione del titolo o al rilascio dell'attestazione del dato da parte dell'Ente competente.

In alternativa, il Soggetto Responsabile potrà procedere all'iscrizione indicando la potenza del titolo autorizzativo e/o del progetto autorizzato, tenendo presente che, nel caso in cui l'intervento

⁸ Si ricorda che, nel caso di applicazione delle condizioni previste dall'art.5.2 e dall'art.29 del DM2016, il Soggetto Responsabile è tenuto altresì a indicare il valore di potenza ai sensi del suddetto articolo.

fosse ammesso in posizione utile e ferma restando la sussistenza della conformità di quanto realizzato al progetto autorizzato:

- se la potenza ai sensi dell'art.2.1 dell'impianto risultasse minore della potenza ammessa in graduatoria, il Soggetto Responsabile si intenderà rinunciatario della potenza non installata e il GSE erogherà l'Incentivo o la Tariffa omnicomprensiva sulla energia prodotta netta e immessa in rete, determinati a partire dalla Tariffa di riferimento prevista per la potenza ammessa in graduatoria;
- se la potenza ai sensi dell'art.2.1 dell'impianto risultasse maggiore della potenza ammessa in graduatoria, il GSE erogherà l'Incentivo o la Tariffa omnicomprensiva sulla sola quota di energia prodotta netta e immessa in rete imputabile alla potenza ammessa in graduatoria, ma determinati a partire dalla Tariffa di riferimento corrispondente alla potenza ai sensi dell'art.2.1 effettivamente installata⁹.

Ad esempio, per un impianto eolico on-shore ammesso in posizione utile al Registro per una potenza pari a 100 kW, in virtù di un titolo che autorizza l'installazione di un aerogeneratore di analoga potenza nominale, senza specificare la potenza dell'alternatore/generatore elettrico su questo installato, nel caso in cui il Soggetto Responsabile installi:

- un aerogeneratore conforme al progetto autorizzato, ma equipaggiato con un generatore/alternatore elettrico di potenza nominale pari a 90 kW, l'Incentivo o la Tariffa omnicomprensiva per l'intervento realizzato saranno definiti a partire dalla Tariffa di riferimento prevista per impianti eolici on-shore di potenza pari a 100 kW e corrisposta per l'energia prodotta netta e immessa in rete dall'impianto;
- un aerogeneratore conforme al progetto autorizzato, ma equipaggiato con un generatore/alternatore elettrico di potenza nominale pari a 110 kW, l'Incentivo o la Tariffa omnicomprensiva per l'intervento realizzato saranno definiti a partire dalla Tariffa di riferimento prevista per impianti eolici on-shore di potenza pari a 110 kW e corrisposta per la sola quota dell'energia prodotta netta e immessa in rete pari al rapporto tra la potenza ammessa in graduatoria e la potenza nominale del generatore/alternatore elettrico (ossia: $100/110=0,91$).

Quanto sopra rappresentato non si applica nel caso di interventi ammessi in posizione utile nel relativo Registro e successivamente realizzati con una potenza ai sensi dell'art.2.1 maggiore o uguale a 1.000 kW, in quanto il superamento del valore di soglia previsto per l'iscrizione ai Registri determina la decadenza dalla posizione utile conseguita. Parimenti, determina la decadenza dalla posizione utile conseguita l'installazione di una potenza ai sensi dell'art.2.1 maggiore di 500 kW per impianti facenti parte di un aggregato risultato aggiudicatario di un'Asta (par.1.2.3).

Nel caso di interventi ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM2016, come meglio precisato al sottoparagrafo successivo, quanto sopra specificato si applica anche ai fini della determinazione delle singole potenze ai sensi dell'art.2.1, da sommare per l'individuazione della potenza ai sensi dell'art.5.2 del DM2016.

1.2.2.2 Potenza ai sensi dell'art.5.2 del DM2016

L'art.5.2 del DM2016 prevede che, *“fermo restando l'articolo 29, ai fini della determinazione della potenza dell'impianto e dei valori di potenza di soglia:*

⁹ Per maggiori dettagli sulla determinazione dell'energia incentivabile e dei livelli di incentivazione si rimanda al *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi*.

- a) *la potenza di un impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica [come di seguito definito]; per i soli impianti idroelettrici si considera unico impianto l'impianto realizzato a seguito di specifica concessione di derivazione d'acqua, a prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso punto di connessione;*
- b) *più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.”.*

L'art.29 del DM2016 prevede che:

“1. Il GSE, nell'applicare le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, verifica, inoltre, la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell'equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare delle dimensioni degli impianti. In tale ambito, il GSE può valutare anche, come possibile elemento indicativo di un artato frazionamento, l'unicità del nodo di raccolta dell'energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto, identificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione.

2. Il GSE applica i principi generali di cui al comma 1 anche nell'ambito dello svolgimento delle attività di verifica e controllo svolte, ai sensi del DM 31 gennaio 2014, su tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi tariffari.

3. In presenza di casi di frazionamento di cui ai commi 1 e 2, il GSE considera gli impianti riconducibili ad un'unica iniziativa imprenditoriale come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti e, verificato il rispetto delle regole di accesso agli incentivi, ridetermina la Tariffa spettante. Nel caso in cui l'artato frazionamento abbia comportato anche la violazione delle norme per l'accesso agli incentivi, il GSE dispone la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate. Restano fermi gli eventuali ulteriori profili di rilevanza penale o amministrativa.”.

Al riguardo si precisa che:

- le disposizioni dell'art.5.2 e dell'art.29 del DM2016 si applicano esclusivamente qualora ricorrano le condizioni tra impianti della stessa fonte, incentivati ai sensi del DM2019 e/o per i quali sia stata presentata richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste dello stesso decreto. Ne deriva che ai fini dell'applicazione di quanto disposto dai suddetti articoli non sono da considerare gli impianti incentivati ai sensi dei decreti *“Conto Energia”*, del DM2012 o del DM2016¹⁰;
- si definiscono contigue le particelle catastali fisicamente confinanti o separate da strade, altre infrastrutture lineari o corsi d'acqua;

¹⁰ Resta fermo che per interventi i cui lavori di realizzazione sono stati avviati prima dell'eventuale inserimento in posizione utile nella relativa graduatoria dei Registri o delle Aste del DM2019 (si veda in proposito il par.2.3.1), per la verifica del possesso delle caratteristiche per l'accesso diretto agli incentivi del DM2016 o dell'idoneità dell'iscrizione in posizione non utile nelle graduatorie dei Registri e delle Aste del medesimo decreto, la potenza è individuata secondo le disposizioni dell'art.5.2 e dell'art.29 del DM2016, tenendo conto anche di eventuali altri impianti incentivati ai sensi del DM2012 e/o del DM2016. Ne deriva che, per impianti i cui lavori di realizzazione sono stati avviati, l'eventuale mancato possesso delle caratteristiche per l'accesso diretto agli incentivi del DM2016 o la non idoneità dell'iscrizione in posizione non utile per effetto del ricorrere delle condizioni dell'art.5.2 e dell'art.29 del DM2016, tenendo conto anche di eventuali altri impianti incentivati ai sensi del DM2012 e/o del DM2016, determina l'impossibilità di iscrizione ai Registri o alle Aste del DM2019.

- per la valutazione dell'eventuale contiguità delle particelle fa fede lo stato identificativo catastale alla data del 1° gennaio 2018 (DM2019, art.21.1.a). Qualora l'impianto fosse già in esercizio alla suddetta data, occorre fare riferimento alla situazione catastale esistente alla data di entrata in esercizio;
- per la valutazione dell'eventuale contiguità sono da considerarsi le particelle catastali interessate da uno o più componenti dell'impianto, come definiti dall'Allegato 2 del DM2016 e dall'art.2.1.a del DM2019, con la sola esclusione delle particelle interessate unicamente dai cavidotti;
- si intendono soggetti riconducibili a un unico Soggetto Responsabile le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché le persone giuridiche che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 c.c., o nei confronti delle quali sia ravvisabile, dall'analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario. Si precisa che *"un sostanziale collegamento societario"* può rinvenirsi anche in presenza di elementi che dimostrano l'esistenza di un medesimo centro decisionale facente capo a differenti società;
- la valutazione dell'eventuale riconducibilità tra soggetti è effettuata alla data di iscrizione al relativo Registro o Asta, alla data di entrata in esercizio e alla data di presentazione della richiesta di accesso agli incentivi;
- l'art.5.2 del DM2016, non si applica a impianti idroelettrici dotati di distinte concessioni di derivazione d'acqua o di un'unica concessione, sempre che la stessa preveda potenze medie annue distinte;
- ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art.5.2 del DM2016, non è da considerare la potenza degli impianti che non accedono ad alcun meccanismo di incentivazione e per i quali non sia stata presentata richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste del DM2019;
- interventi che presentino interconnessioni funzionali o riconducibili, sulla base del titolo autorizzativo, a un unico impianto, sono da considerarsi un unico impianto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1.1.ee e dall'art.5.1 del TICA:

- *il "punto di connessione (detto anche punto di consegna) è il confine fisico tra la rete di distribuzione o la rete di trasmissione e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica. Nel caso di connessioni a reti elettriche gestite da soggetti diversi ed utilizzate dai gestori di rete, sulla base di apposite convenzioni, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il punto di connessione è il confine fisico tra la predetta rete gestita da soggetti diversi e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica";*
- *"ai soli ed esclusivi fini di identificare il punto di connessione con il corredo delle proprie informazioni tecniche (in termini di potenza, livello di tensione, ecc.), tutti i punti di connessione sono identificati con il codice POD (Point of Delivery) di cui all'articolo 14 del Testo Integrato Settlement. Nel caso di connessioni alla rete di trasmissione nazionale (RTN), Terna richiede all'impresa distributrice competente il codice POD da attribuire al nuovo punto di connessione e lo comunica al richiedente ai sensi del comma 19.1".*

Nel caso di più impianti ricadenti nel campo di applicazione dell'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM2016 (nel seguito *"sotto-impianti"*), non ancora incentivati ai sensi del DM2019 che formulano ciascuno richiesta d'iscrizione al Registro o all'Asta di pertinenza, ai fini dell'individuazione del meccanismo

di accesso (Registri o Aste), è necessario considerare la somma delle potenze di tutti i sotto-impianti ai sensi dell'art.2.1.

A tal riguardo, dovrà essere presentata una domanda per ciascun sotto-impianto, avendo cura di riportare nel campo *"Potenza dell'impianto così come definita dall'art. 5.2 del DM2016"* della sezione *"Dati Instradamento"* del Portale FER-E il valore della potenza complessiva di tutti i sotto-impianti. Dovranno inoltre essere indicati, nella sezione *"Scheda tecnica"* del Portale FER-E, i codici CENSIMP, necessari all'individuazione di detti sotto-impianti e dei relativi Soggetti Responsabili.

Parimenti, nel caso di un sotto-impianto la cui realizzazione determini il ricorrere delle condizioni di cui all'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM2016, con uno o più impianti già ammessi in posizione utile nelle graduatorie del DM2019 o incentivati ai sensi dello stesso DM2019, la domanda di iscrizione al Registro/Asta dovrà essere presentata indicando nel campo *"Potenza dell'impianto così come definita dall'art. 5.2 del DM2016"* il valore della potenza complessiva di tutti i sotto-impianti. Anche in tal caso dovranno inoltre essere indicati i codici CENSIMP necessari all'individuazione di detti sotto-impianti e dei relativi Soggetti Responsabili.

In proposito, si precisa che il ricorrere delle condizioni di cui all'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM2016 determina per il nuovo sotto-impianto l'applicazione della modalità di accesso (Registro/Asta) per la potenza pari alla somma delle potenze ai sensi dell'art.2.1 di tutti i sotto-impianti in parola. In detto caso, l'eventuale ammissione in posizione utile nella graduatoria del nuovo sotto-impianto, determina per tutti i sotto-impianti l'attribuzione della Tariffa di riferimento e del meccanismo di incentivazione (Incentivo o To), per la potenza pari alla somma delle potenze ai sensi dell'art.2.1 di tutti i sotto-impianti. Quanto sopra si applica anche in caso di iscrizione all'Asta di un impianto per il quale ricorrano le condizioni di cui all'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM2016 con uno o più impianti già ammessi ai precedenti Registri del DM2019. Nella predetta ipotesi, qualora l'impianto iscritto all'Asta risulti ammesso in posizione utile, ai sotto-impianti già ammessi nelle graduatorie dei precedenti Registri sarà attribuita la Tariffa di riferimento prevista dal DM2019 per la fascia di potenza uguale o superiore 1.000 kW, alla quale sarà applicata l'eventuale riduzione percentuale offerta in fase di iscrizione al Registro, ai fini della determinazione della Tariffa offerta e, quindi, della Tariffa spettante.

L'attribuzione del livello di incentivazione per tutti gli impianti coinvolti decorrerà a partire dalla data di ammissione in posizione utile dell'impianto la cui iscrizione al Registro o all'Asta ha determinato il ricorrere delle condizioni di cui all'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM2016.

Al riguardo si precisa che il Soggetto Responsabile o il soggetto a esso riconducibile a livello societario, prima della richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste, ha la facoltà di presentare rinuncia alla posizione utile o al diritto agli incentivi per uno o più impianti, al fine di non incorrere nell'applicazione dell'art.5.2 e/o del dell'art.29 del DM2016 e nelle conseguenze derivanti.

Per quanto attiene all'applicazione dell'art.29 del DM2016, il GSE valuta la riconducibilità di più impianti a un'unica iniziativa imprenditoriale sulla base di plurimi elementi indiziari o sintomatici, oggettivi e soggettivi, da cui sia possibile desumere l'artato frazionamento degli impianti.

In presenza di riconducibilità societaria tra Soggetti Responsabili e di unicità del nodo di raccolta dell'energia prodotta da due o più impianti, identificato con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione, il GSE considera come indici sintomatici dell'artato frazionamento il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- la prossimità delle date di richiesta del titolo autorizzativo, dei provvedimenti di voltura, se presenti, o delle date di inizio dei lavori;

- la prossimità delle date di entrata in esercizio;
- la prossimità delle date di accettazione dei preventivi di connessione o unicità del preventivo di connessione per lotto di impianti.

L'istruttoria del GSE è condotta tenendo conto, se presenti, di procedimenti penali o provvedimenti amministrativi da cui emergano le responsabilità del Soggetto Responsabile, o di coloro dai quali sia stata acquisita la disponibilità dell'impianto, di condotte violative o elusive del divieto di frazionamento degli impianti. A eccezione dei casi in cui siano riscontrate vicende giuridiche e/o fattuali inerenti la violazione o l'elusione del divieto di frazionamento di un impianto, l'accertamento delle circostanze sopraelencate, svolto ai sensi dell'art.29 del DM2016, è compiuto con riferimento esclusivamente agli impianti ammessi ai meccanismi di incentivazione previsti e disciplinati dal DM2019¹¹.

1.2.2.3 Interventi di potenziamento

Nel caso di interventi di potenziamento è da considerare:

- l'incremento di potenza a seguito dell'intervento (differenza tra le potenze *ante* e *post operam* determinate ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016), ai fini:
 - della determinazione della modalità di accesso agli incentivi (Registri o Aste);
 - della saturazione del contingente;
 - della soglia di 100 kW per la necessità di presentazione della cauzione all'atto dell'iscrizione;
 - del valore per il quale moltiplicare il costo specifico di riferimento di cui alla Tabella I dell'Allegato 2 del DM2016 ai fini del calcolo del costo convenzionale dell'investimento;
- la potenza complessiva *post operam* dell'impianto, ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016, ai fini della quantificazione del contributo a copertura dei costi di istruttoria e dell'individuazione del costo specifico di riferimento nella Tabella I dell'Allegato 2 del DM2016;
- la potenza complessiva *post operam* dell'impianto, ai sensi dell'art.5.2 del DM2016, ai fini dell'applicazione della Tariffa di riferimento.

1.2.3 Aggregato di impianto

Il DM2019 consente l'iscrizione ai Registri o alle Aste a impianti che si presentano in forma aggregata.

Con aggregato di impianti (nel seguito, anche "*aggregato*") si intende un insieme di due o più impianti di nuova costruzione, localizzati sull'intero territorio nazionale, che è iscritto ai Registri o alle Aste come unico impianto, sulla base della potenza complessiva dell'aggregato medesimo (DM2019, art.2.1.d). La potenza complessiva di un aggregato si determina sommando le potenze, ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016 e dell'art.2.1.b del DM2019, di ciascun impianto facente parte dell'aggregato.

Possono essere iscritti ai Registri gli aggregati di più impianti di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell'aggregato sia inferiore al valore di soglia fissato a 1.000 kW (DM2019, art.3.10).

Possono essere iscritti alle Aste gli aggregati di più impianti di potenza unitaria superiore a 20 kW e inferiore o uguale a 500 kW, purché la potenza complessiva dell'aggregato sia uguale o superiore al valore di soglia fissato a 1.000 kW (DM2019, art.3.11).

Si specifica, inoltre, che con le modalità nel seguito descritte, il GSE dà attuazione alla previsione contenuta nella deliberazione 341/2019/R/efr, secondo cui ARERA attribuisce al GSE il mandato di adottare *“contestualmente alla definizione delle procedure per la partecipazione alle aste e ai registri di cui al decreto interministeriale 4 luglio 2019, [...] le disposizioni necessarie per permettere la partecipazione alle procedure a registro anche di aggregati costituiti da più impianti di produzione”*.

Come meglio specificato al paragrafo 2.1.3, per presentare le richieste di iscrizione ai Registri o alle Aste per aggregati è necessario individuare un unico soggetto definito *“Aggregatore”*.

L'Aggregatore, designato dai Soggetti Responsabili degli impianti facenti parte dell'aggregato, può essere un qualsiasi operatore preliminarmente registratosi sul sito del GSE nella sezione Area Clienti (<https://areaclienti.gse.it/>), non necessariamente scelto tra gli stessi Soggetti Responsabili degli impianti facenti parte dell'aggregato.

L'Aggregatore riceve mandato, da ciascun Soggetto Responsabile degli impianti facenti parte dell'aggregato, a:

1. indicare le caratteristiche dell'Aggregato: l'iscrizione ai Registri o alle Aste, il Gruppo di appartenenza (A, A-2 o B) e i criteri di priorità previsti dal DM2019 di cui ci si intende avvalere per l'aggregato di impianti ai fini della formazione della graduatoria;
2. consolidare l'aggregato accettando o escludendo le richieste presentate dai Soggetti Responsabili per l'inserimento dei singoli impianti nell'aggregato stesso;
3. inviare l'eventuale offerta di riduzione percentuale della Tariffa di riferimento;
4. inviare la richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste dell'aggregato.

Ai fini dell'iscrizione ai Registri o alla Aste, tutti gli impianti facenti parte di un stesso aggregato, devono, pena l'esclusione o la decadenza dell'intero aggregato, possedere tutti i requisiti generali previsti per i singoli impianti e far parte dello stesso Gruppo di appartenenza: A, A-2 o B (DM2019, art.2.1.d e art.8.1).

Inoltre, ai fini della formazione della graduatoria, per un aggregato ciascun criterio di priorità si applica solo qualora ricorra per tutti gli impianti dell'aggregato (DM2019, art.9.7). Per tale ragione, potranno essere iscritti in un aggregato per il quale sia stato dichiarato uno o più criteri di priorità dall'Aggregatore all'atto della definizione delle caratteristiche dell'aggregato, solo impianti che posseggono tutti i criteri di priorità dichiarati.

Gli impianti iscritti ai Registri o alle Aste in forma aggregata, partecipano con la stessa riduzione percentuale (DM2019, 9.7.a). A tale fine, l'offerta di riduzione è presentata dall'Aggregatore, in forza del mandato ricevuto da ciascun Soggetto Responsabile, all'atto dell'invio della richiesta di iscrizione dell'aggregato, ed è unica per tutti gli impianti facenti parte dello stesso.

Al pari dell'offerta, anche la richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste è unica ed è presentata dall'Aggregatore, in forza del mandato ricevuto da ciascun Soggetto Responsabile degli impianti facenti parte dell'aggregato.

Prima della pubblicazione della graduatoria, l'Aggregatore può presentare un'unica richiesta di rinuncia per l'aggregato e quindi per tutti gli impianti che ne fanno parte.

In caso di ammissione in posizione utile nella graduatoria del Registro o dell'Asta di riferimento, a seguito dell'entrata in esercizio, ciascun Soggetto Responsabile presenta invece autonoma istanza di accesso agli incentivi per il singolo impianto (DM2019, art.2.1.d), fermo restando che la Tariffa di riferimento, alla quale sarà applicata l'eventuale riduzione offerta, per la determinazione della Tariffa offerta e quindi della Tariffa spettante a ciascun impianto, sarà individuata nella Tabella 1.1

dell'Allegato 1 al DM2019 sulla base della fonte del singolo impianto, ma in funzione dalla potenza complessiva dell'aggregato¹¹.

Per maggiori dettagli sulle modalità di presentazione della richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste, sui requisiti di partecipazione e sulla formazione della graduatoria, si rimanda rispettivamente ai parr. 2.1.3, 2.3 e 2.6.

1.2.3.1 Applicazione dell'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM2016 per aggregati di impianti

Ai fini della costituzione di un aggregato, gli impianti che ricadano nelle condizioni di cui all'art.5.2 e/o all'art.29 del DM2016 (*"sotto-impianti"*), sono considerati come un unico impianto (DM2019, art.21.1.a).

Pertanto, nel caso di più sotto-impianti, ricadenti nel campo di applicazione dell'art.5.2 e/o dall'art.29 del DM2016, ai fini della formazione dell'aggregato è necessario che tutti i sotto-impianti siano iscritti al Registro o all'Asta come parte dell'aggregato, congiuntamente a uno o più impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'art.5.2 e/o dall'art.29 del DM2016 con alcuno dei sotto-impianti succitati.

Per maggiori dettagli in merito alle modalità di presentazione delle richieste di iscrizione ai Registri o alle Aste per impianti in forma aggregata e ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM2016, si rimanda al paragrafo 2.1.3.

1.2.4 DL 145/2013 e DM 6 novembre 2014 (c.d. *"Spalma incentivi"*) come modificati dal DL 76/2020

Il DL 145/2013, coordinato con la Legge 9/2014, prevedeva, per gli impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio, i cui Soggetti Responsabili non hanno optato per la rimodulazione dell'incentivo spettante, di cui all'art.1.3.b del medesimo DL (come definita dal DM 6 novembre 2014, c.d. *"Spalma incentivi"*), che per un periodo di 10 anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo, realizzati sullo stesso sito, non avessero diritto di accesso a ulteriori incentivi a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica, inclusi ritiro dedicato e scambio sul posto.

Il DM 6 novembre 2014 aveva inoltre disposto che, nel caso invece di adesione alla succitata rimodulazione, gli interventi di qualunque tipo, realizzati sullo stesso sito dell'impianto, fino al termine del periodo di incentivazione prolungato a seguito della rimodulazione, non potessero accedere a ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica, anche qualora l'esercente avesse rinunciato all'incentivo rimodulato, fatta eccezione per il ritiro dedicato e lo scambio sul posto (sempreché compatibili con il meccanismo di incentivazione in godimento) e per:

- a. interventi di potenziamento, in relazione alla maggiore produzione derivante dall'intervento di potenziamento;
- b. interventi di integrale ricostruzione, effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all'incentivo originario; in tal caso, l'eventuale nuovo incentivo sostituisce il preesistente incentivo rimodulato.

Il DL 76/2020, successivamente modificato dal DL 152/2021, ha rimosso i predetti divieti, disponendo all'art.56, commi da 3 a 6, che:

¹¹ Ai fini della soglia massima, pari a 250 kW, prevista per l'accesso alla Tariffa omnicomprensiva in luogo dell'Incentivo, rileva invece comunque la potenza ai sensi dell'art.5.2 DM2016, del singolo impianto.

“3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano o che hanno beneficiato degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) , del decreto-legge 23 dicembre 2013 , n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3, sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza prevista in ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.

5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito, ai bandi di cui al comma 3, senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4.

6. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5, il rispetto delle altre condizioni di partecipazione ai bandi e di formazione delle graduatorie stabilite nei provvedimenti attuativi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28”.

A partire dalla quarta delle 7 procedure previste dal DM2019, gli interventi ai quali era in precedenza impedito l'accesso agli incentivi dal DL 145/2013 (ovverosia, interventi su impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del c.d. “*Spalma incentivi*”, il cui titolare non ha aderito alla rimodulazione delle tariffe, nel seguito “*interventi di cui all'art.56.3 del DL 76/2020*”) e/o dal DM 6 novembre 2014 (ovverosia, interventi su impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del c.d. “*Spalma incentivi*”, il cui titolare ha aderito alla rimodulazione delle tariffe, nel seguito “*interventi di cui all'art.56.5 del DL 76/2020*”) possono pertanto essere iscritti ai Registri o alle Aste del DM2019 alle condizioni specificate dal DL 76/2020. Per tutti gli ulteriori dettagli sulla determinazione della Tariffa spettante, si rimanda ai paragrafi 2.6 e 2.7 del presente documento e al paragrafo 3.2.5 del *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi*.

2 PROCEDURE DI REGISTRO E ASTA

2.1 Modalità di presentazione delle richieste di iscrizione

Le richieste di iscrizione ai Registri o alle Aste e la documentazione da allegare, ivi incluse le Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante l'applicazione informatica, denominata Portale FER-E, per il cui utilizzo si rimanda, oltre a quanto riportato nel presente capitolo, alla *Guida all'utilizzo del Portale FER-E per l'iscrizione ai Registri e alle Aste previsti dal DM 4 luglio 2019* (nel seguito, "*Guida all'utilizzo del Portale FER-E*")¹². Eventuali richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi dal Portale FER-E, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), email, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.

L'invio della richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste implica, nel caso di impianto singolo, da parte del Soggetto Responsabile e, nel caso di impianti che partecipino come aggregato (par.1.2.3), da parte dei Soggetti Responsabili e dell'Aggregatore, l'integrale conoscenza e accettazione del presente Regolamento Operativo, del Bando e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

All'atto della presentazione della richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste o, per impianti in aggregato, all'atto della presentazione della richiesta di inserimento dell'impianto nell'aggregato, dovrà essere allegata l'attestazione di avvenuto versamento del contributo per le spese di istruttoria (a esempio, contabile bancaria rilasciata dall'istituto di Credito a conferma dell'effettuazione del pagamento - DM2019, art.21.1.d e DM2016, art.24.3). Il versamento deve essere effettuato solo dopo aver ottenuto tramite il Portale FER-E il Codice FER, identificativo della richiesta di iscrizione, da inserire nella causale di pagamento.

Il caricamento delle richieste deve avvenire necessariamente, a pena di esclusione, durante il periodo di apertura delle procedure, individuato dai relativi Bandi; a tutela della parità di trattamento, le richieste pervenute successivamente alla chiusura del suddetto periodo non saranno per nessun motivo tenute in considerazione. Sarà considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancata o ritardata ricezione della richiesta di iscrizione; a tal fine faranno fede esclusivamente la data e l'orario come registrati nel Portale FER-E.

L'invio della richiesta di iscrizione entro il termine di chiusura dei Registri e delle Aste è nell'esclusiva responsabilità del Soggetto Responsabile o, se del caso, dell'Aggregatore.

Il GSE si riserva di interrompere, per il tempo strettamente necessario, l'accesso al Portale FER-E, qualora intervengano esigenze straordinarie, senza che da ciò possa derivare una pretesa di differimento del termine di chiusura dei Registri e delle Aste.

Si raccomanda, pertanto, ai Soggetti Responsabili e agli Aggregatori di prendere visione del presente Regolamento Operativo e di collegarsi al Portale FER-E con il dovuto anticipo.

2.1.1 Portale per l'iscrizione ai Registri e alle Aste

Le richieste di iscrizione ai Registri o alle Aste, devono essere trasmesse attraverso il Portale FER-E, esclusivamente secondo le modalità illustrate nel presente capitolo e dettagliate nella apposita *Guida all'utilizzo del Portale FER-E*.

¹² La *Guida all'utilizzo del Portale FER-E per l'iscrizione ai Registri e alle Aste previsti dal DM 4 luglio 2019* è disponibile sul sito del GSE.

Il Portale FER-E è interoperabile con il sistema GAUDÌ, gestito dalla Società Terna S.p.a. (nel seguito, "Terna") ai sensi della Delibera AEEG ARG/elt 124/10 del 4/8/2010, al fine di consentire un'interazione quanto più efficace tra i due sistemi. Prima di inoltrare la richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste al GSE, il Soggetto Responsabile è tenuto a effettuare la registrazione dell'impianto su GAUDÌ, validata dal Gestore di Rete (DM2019, art.5.a). Per tale motivo sarà possibile inviare la richiesta di iscrizione solo dopo che l'impianto sia passato su GAUDÌ nello stato "Impianto Validato", indicativo della validazione del Gestore di Rete.

In coerenza con il sistema GAUDÌ, l'inserimento nei campi specifici del Portale FER-E della potenza dell'impianto ai sensi dell'art.2.1 e della potenza ai sensi dell'art.5.2 del DM2016, deve essere effettuato indicando i valori in kW.

A titolo esemplificativo, nel caso di un impianto fotovoltaico costituito da 315 moduli, ciascuno di potenza nominale pari a 225 W, il valore di potenza deve essere convertito in kW e indicato come pari a 70,875 kW.

Per poter accedere al Portale FER-E il Soggetto Responsabile o l'Aggregatore deve preliminarmente registrarsi come Utente sul sito del GSE nella sezione *Area Clienti* (<https://areaclienti.gse.it/>) e, solo dopo, richiedere l'accesso al Portale FER-E. I dati anagrafici richiesti comprendono anche il codice fiscale e/o la partita IVA, necessari ai fini dell'individuazione del corretto regime fiscale al quale assoggettare gli incentivi. Per maggiori dettagli relativi alla fiscalità si rimanda all'apposito paragrafo del *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi*.

Il sito del GSE, nella sezione *Area Clienti*, rilascia all'Utente le credenziali personali di accesso (*User ID* e *Password*) e, tramite email inviata all'indirizzo indicato in fase di registrazione, un portafoglio PIN da utilizzare per la registrazione di eventuali ulteriori utenti che l'Aggregatore (ove presente) e/o il Soggetto Responsabile intendano autorizzare a operare per suo conto sul Portale FER-E.

Gli utenti autorizzati a operare sul Portale FER-E sono tenuti a conservare le credenziali e i codici PIN così ottenuti con la massima diligenza, a mantenerli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare danni al GSE o a terzi. L'Aggregatore (ove presente), il Soggetto Responsabile e gli eventuali utenti autorizzati, consapevoli che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili all'Aggregatore e/o al Soggetto Responsabile, esonerano il GSE da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati a causa dell'utilizzo delle credenziali e, in generale, dell'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole, obbligandosi a risarcire il GSE per qualsiasi eventuale danno che dovesse sopportare a seguito di tali eventi.

Il Portale FER-E, così come previsto dal DM2019, prevede la possibilità di presentare tre diverse tipologie di richieste ai fini della partecipazione ai Registri o alle Aste:

- *iscrizione di un singolo impianto* (nel caso in cui il Soggetto Responsabile non voglia avvalersi del criterio di priorità definito all'art.9.2.e, DM2019 per aggregati di impianti);
- *iscrizione di un aggregato di impianti* (nel caso in cui, volendo usufruire del criterio di priorità definito all'art.9.2.e, DM2019, l'Operatore si presenta come Aggregatore, così come definito al par.1.2.3);

- *inserimento di un impianto in un aggregato* (nel caso in cui il Soggetto Responsabile, avvalendosi del criterio di priorità definito all'art.9.2.e, DM2019, voglia presentare richiesta di iscrizione a un aggregato di impianti).

Nella Figura 1 è schematicamente rappresentato il diagramma di flusso per la presentazione delle richieste per le tre tipologie sopra riportate. Le modalità di presentazione e invio delle richieste sono descritte in dettaglio nei sottoparagrafi successivi (parr. 2.1.2 e 2.1.3).

Il Portale FER-E è unico per Registri e Aste. Il Soggetto Responsabile non può scegliere la modalità di accesso, ma è il sistema informatico che, sulla base dei dati preliminari inseriti (Fonte/Tipologia dell'impianto, Categoria d'intervento e Potenza), indirizza verso la corretta sezione del Portale dedicata alla specifica modalità di accesso (Registri o Asta e Gruppo). Nel solo caso di richieste di iscrizione per aggregato di impianti, come meglio precisato al paragrafo 2.1.3.1 l'Aggregatore dovrà indicare preliminarmente la modalità di accesso (Registro o Asta e Gruppo).


Si specifica che alcuni dati da indicare sul Portale FER-E, quali ad esempio le potenze di targa degli alternatori ai fini della determinazione della potenza ai sensi dell'art.2.1, nel caso di un impianto eolico di potenza fino a 500 kW, potrebbero non essere disponibili in forma definitiva all'atto dell'iscrizione ai Registri o alle Aste.

In tali casi, è necessario indicare i dati coerentemente a quanto riportato nel progetto autorizzato, come meglio specificato al paragrafo 1.2.2.1.

Si rappresenta che, al fine di garantire la propria terzietà, il GSE non può fornire specifica assistenza ai fini dell'iscrizione, potendo eventualmente dare risposta solamente ai quesiti di carattere generale mediante la pubblicazione, sul proprio sito internet (<https://supportogse.service-now.com>), di specifiche FAQ.

Si invitano pertanto i Soggetti Responsabili ad assumere, nella compilazione della Dichiarazione sostitutiva, l'atteggiamento eventualmente più "conservativo", caricando sul Portale FER-E, ove ritenuto utile, unitamente alla dichiarazione per l'iscrizione, una breve nota riportante le assunzioni in base alle quali la dichiarazione stessa è stata resa. Tale nota avrà lo scopo di evidenziare il "ragionamento" seguito dal Soggetto Responsabile nel dichiarare un determinato dato o una determinata circostanza, così da circoscrivere le eventuali contestazioni e le relative conseguenze in caso di accertata dichiarazione non veritiera.

Figura 1 – Diagramma di flusso per la presentazione delle richieste di iscrizione ai Registri o alle Aste



2.1.2 Richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste per impianto singolo

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile non intenda avvalersi del criterio di priorità definito all'art.9.2.e del DM2019 per aggregati di impianti, è necessario presentare *richiesta di iscrizione di un singolo impianto*.

In particolare è necessario:

- inserire nella sezione *Dati Instradamento* le informazioni relative all'impianto obbligatorie per l'indirizzamento automatico alla sezione del Portale FER-E dedicata ai Registri o alle Aste:
 - o il Codice CENSIMP dell'impianto e il Codice richiesta, attribuiti da Terna (nel caso in cui il sistema non riconosca i codici inseriti, è posta in capo al Soggetto Responsabile la verifica della loro correttezza e l'aggiornamento nel sistema GAUDI)¹³;
 - o la tipologia di fonte dell'impianto;
 - o la categoria di intervento;
 - o la potenza dell'impianto ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016 o dell'art.2.1.b del DM2019 e dell'art.5.2 del DM2016;
 - o altri dati utili al fine di instradare correttamente la richiesta;
- completare, a seguito della conferma dei dati di instradamento, la sezione *Costi istruttoria*. In tale sezione devono essere inseriti i dati amministrativi/fiscali del Soggetto Responsabile secondo le modalità indicate al paragrafo 2.1.4. Successivamente al salvataggio dei dati, il sistema informatico assegna automaticamente un codice richiesta (Codice FER) che identifica univocamente la singola richiesta (una richiesta per ciascun impianto, relativa a una determinata categoria di intervento);
- completare i dati relativi alle seguenti altre sezioni del Portale FER-E:
 - a. *Dati Preliminari*: in cui devono essere inseriti gli estremi della connessione elettrica e i dati relativi all'ubicazione dell'impianto;
 - b. *Riferimenti*: in cui è necessario indicare la modalità di comunicazione con la quale ricevere eventuale corrispondenza del GSE (PEC o Raccomandata A/R), specificando l'indirizzo, e, solo nel caso il Soggetto Responsabile sia una persona giuridica, se il firmatario delle dichiarazioni previste è il Legale Rappresentante o un suo Procuratore (nel qual caso è necessario indicare i riferimenti);
 - c. *Scheda Tecnica*: in cui occorre indicare le caratteristiche generali dell'impianto necessarie alla verifica della rispondenza ai requisiti del DM2019 e, laddove applicabili, quelli del DM2016, nonché all'applicazione dei criteri di priorità previsti dal DM2019 per la formazione delle graduatorie. Il Soggetto Responsabile è inoltre tenuto a indicare i dati richiesti dal sistema, necessari al calcolo del Costo indicativo cumulato degli incentivi (DM2019, art.2.1 e DM2016, art.2.1.ac);
 - d. *Offerta*: in tale sezione, editabile solo se previsto o indicato dal Soggetto Responsabile affinché possa usufruire dello specifico criterio di priorità (come chiarito nel par.2.4 del presente Regolamento), deve essere inserito il valore della riduzione percentuale offerta sulla Tariffa di riferimento e deve essere caricata l'apposita dichiarazione di offerta firmata (con firma autografa o digitale);
 - e. *Cauzioni*: sezione presente solo se è prevista la presentazione della cauzione (fideiussione/deposito infruttifero) provvisoria, in cui devono essere inseriti i dati relativi

¹³ Per gli impianti che partecipano alle Aste e risultano situati in territorio estero, i campi devono essere compilati secondo le modalità illustrate nell'apposita *Guida all'utilizzo del Portale FER-E*.

alla suddetta cauzione (fideiussione/deposito infruttifero), così come specificato nel paragrafo 2.5;

- f. *Allegati*: in cui il Soggetto Responsabile deve caricare tutti i documenti obbligatori previsti dall'Allegato D per la specifica tipologia d'impianto e per l'attestazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di priorità previsti dal DM2019 per la formazione delle graduatorie.

Solo dopo aver completato l'inserimento di tutti i dati richiesti e aver caricato tutti i documenti obbligatori nella sezione *Allegati*, nella sezione *Conferma* sarà possibile scaricare la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile e attestante la richiesta di iscrizione al Registro o all'Asta. Una volta verificata la correttezza, la completezza e la leggibilità di tutti i dati e di tutte le informazioni in essa contenute, il Soggetto Responsabile è tenuto, a pena di esclusione, a firmarla (con firma autografa o digitale) e caricarla sul Portale FER-E nella sezione *Conferma*, corredandola del documento di identità in corso di validità del firmatario (i modelli delle richieste di iscrizione ai Registri e alle Aste, generati automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti, sono riportati a titolo puramente esemplificativo negli Allegati E del presente Regolamento Operativo).

L'invio della richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste è possibile solo a seguito dell'avvenuto caricamento della dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76, debitamente sottoscritta e, ove previsti, dell'offerta di riduzione percentuale, della copia della cauzione (fideiussione/deposito infruttifero) provvisoria, dei documenti attestanti la solidità finanziaria del Soggetto Responsabile e della documentazione relativa alla specifica tipologia di impianto per l'attestazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di priorità previsti dal DM2019 (come dettagliata nell'All. D).

Il Soggetto Responsabile, dopo aver caricato sul Portale FER-E la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dovrà inviare la richiesta al GSE, utilizzando l'apposita funzionalità *Invio Richiesta* della sezione *Conferma*. La richiesta si intende trasmessa e acquisita dal Portale FER-E solo a seguito di tale adempimento. È possibile scaricare dal Portale FER-E, nella sezione *Conferma*, la ricevuta di avvenuto invio della richiesta di iscrizione.

Si sottolinea che non sono considerate ammissibili le richieste corredate di Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà difformi dal format reso disponibile dal sistema o riportanti modifiche o correzioni.

Il Soggetto Responsabile è inoltre tenuto a conservare, per l'intero periodo di incentivazione, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul Portale FER-E e asseriti mediante la succitata Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

2.1.3 Richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste di un aggregato di impianti

Per poter usufruire del criterio di priorità di cui all'art.9.2.e, del DM2019, gli impianti dell'aggregato devono essere iscritti come un unico impianto.

A tale fine, come anticipato al paragrafo 1.2.3, deve essere individuato dagli interessati un soggetto definito Aggregatore, che può essere un Soggetto Responsabile di uno degli impianti dell'aggregato oppure un soggetto diverso¹⁴.

Accedendo al Portale FER-E è possibile selezionare la tipologia di richiesta che si vuole presentare al fine di poter usufruire del criterio di priorità "aggregato di impianti", e in particolare:

- *iscrizione di un aggregato di impianti* (presentata dall'Aggregatore), per iscrivere ai Registri o alle Aste un aggregato di impianti;
- *inserimento di un impianto in un aggregato* (presentata da ciascuno dei Soggetti Responsabili), per iscrivere un singolo impianto all'aggregato.

Nei sottoparagrafi che seguono sono indicate nel dettaglio le modalità di invio delle predette richieste.

2.1.3.1 Richiesta di iscrizione di un aggregato di impianti (Aggregatore)

Per presentare una richiesta di iscrizione per un aggregato di impianti, l'Aggregatore deve, accedendo al Portale FER-E, selezionare la tipologia di richiesta *iscrizione di un aggregato di impianti*.

In particolare, per la creazione di un aggregato di impianti, l'Aggregatore deve inserire nella sezione *Instradamento* le informazioni che definiscono:

- la modalità di accesso mediante iscrizione ai Registri o alle Aste;
- il Gruppo di appartenenza dell'aggregato (A, A-2 o B);
- i criteri di priorità previsti dal DM2019 di cui si intende avvalere, ai fini della formazione della graduatoria, per l'intero aggregato.

A seguito della conferma dei dati di instradamento, il Portale FER-E assegna automaticamente un codice identificativo dell'aggregato (nel seguito, "*Codice Aggregato*"), che è consultabile, insieme a tutte le informazioni relative all'aggregato nella sezione *aggregato*.

In tale sezione viene rilasciato anche un *Codice Token* che l'Aggregatore deve comunicare, insieme al *Codice aggregato*, a tutti i Soggetti Responsabili degli impianti facenti parte dell'aggregato, per permettere agli stessi di presentare la richiesta di inserimento nell'aggregato medesimo (come illustrato nel successivo par.2.1.3.2).

Il Portale FER-E rilascia all'Aggregatore i codici identificativi dell'aggregato, *Codice aggregato* e *Codice Token*, da comunicare esclusivamente a ciascuno dei Soggetti Responsabili interessati per permettere a questi ultimi di inserire il proprio impianto nell'aggregato costituito e identificato da tali codici.

L'Aggregatore e i Soggetti Responsabili sono tenuti a conservare i codici così ottenuti con la massima diligenza, a mantenerli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE o a terzi. L'Aggregatore e i Soggetti Responsabili, consapevoli che la conoscenza dei codici da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi di presentare domanda di inserimento di un impianto nell'aggregato, esonerano il GSE da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i

¹⁴ Come meglio precisato al paragrafo 1.2.3, i Soggetti Responsabili degli impianti che intendono presentare l'iscrizione in forma aggregata sono tenuti a conferire mandato all'Aggregatore a: indicare le caratteristiche generali e i criteri di priorità dell'aggregato, accettare o escludere le richieste di inserimento dei singoli impianti nell'aggregato, indicare l'eventuale offerta di riduzione percentuale della tariffa e, infine, inviare la richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste dell'aggregato.

danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati a causa dell'utilizzo dei codici e, in generale, dell'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole, obbligandosi a risarcire il GSE per qualsiasi eventuale danno che dovesse sopportare a seguito di tali eventi.

L'Aggregatore, una volta comunicati i codici di cui sopra ai Soggetti Responsabili, riceverà le richieste di inserimento nell'aggregato da parte di ciascun Soggetto Responsabile interessato a far parte dell'aggregato medesimo (par.2.1.3.2).

Per consolidare l'aggregato di impianti e poter procedere all'invio della richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste, l'Aggregatore nella sezione *aggregato* deve in alternativa:

- accettare tutte le richieste di iscrizione per gli impianti che intende inserire quali parte dell'aggregato;
- escludere, se del caso, tutte le richieste di iscrizione per gli impianti che non intende inserire quali parte dell'aggregato.

Come precisato al paragrafo 1.2.3, ai fini della costituzione di un aggregato, gli impianti che ricadano nelle condizioni di cui all'art.5.2 e/o all'art.29 del DM2016 sono considerati come un unico impianto (DM2019, art.21.1.a). Ne deriva che, nel caso di più sotto-impianti, ricadenti nel campo di applicazione dell'art.5.2 e/o dall'art.29 del DM2016, ai fini della formazione di un aggregato è necessario che tutti i sotto-impianti siano iscritti al Registro o all'Asta come parte del medesimo aggregato (in aggiunta a uno o più impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'art.5.2 e/o dall'art.29 del DM2016 con alcuno dei sotto-impianti succitati).

Per tale ragione, l'Aggregatore, all'atto del consolidamento, è tenuto ad accettare o escludere tutti gli eventuali sotto-impianti ricadenti nelle condizioni di cui all'art.5.2 e/o all'art.29 del DM2016, pena l'esclusione dalla graduatoria dell'aggregato e di tutti gli impianti facenti parte del medesimo.

La potenza complessiva dell'aggregato, come indicato al paragrafo 1.2.3, è individuata dalla somma delle potenze ai sensi dell'art.2.1 di ciascun impianto accettato nell'aggregato.

La partecipazione di un aggregato di impianti ai Registri o alle Aste è indicata dall'Aggregatore all'avvio della richiesta di iscrizione dell'aggregato stesso.

Durante la fase di consolidamento dell'aggregato, nell'accettare o escludere i singoli impianti, per i quali i Soggetti Responsabili hanno presentato richiesta di inserimento, l'Aggregatore dovrà in ogni caso rispettare le soglie di potenza definite al paragrafo 1.2.3 per la modalità di accesso (Registro o Asta) indicata nella fase preliminare di presentazione della richiesta di iscrizione. In particolare, in fase di consolidamento di un aggregato per il quale nella fase preliminare è stata selezionata l'iscrizione a:

- un Registro, la potenza complessiva dell'aggregato, calcolata come somma delle potenze ai sensi dell'art.2.1 degli impianti accettati dall'Aggregatore, dovrà risultare inferiore al valore di 1.000 kW;
- un'Asta, la potenza complessiva dell'aggregato, calcolata come somma delle potenze ai sensi dell'art.2.1 degli impianti accettati dall'Aggregatore, non dovrà risultare inferiore al valore di 1.000 kW.

Nel caso in cui in fase di consolidamento l'Aggregatore non intenda rispettare le predette soglie, dovendo di conseguenza modificare la modalità di accesso (da Registro a Asta o viceversa), dovrà presentare una nuova *richiesta di iscrizione di un aggregato di impianti*, attraverso la

modalità di accesso compatibile con la potenza complessiva dell'aggregato, avendo prima annullato la precedente, secondo le modalità indicate al paragrafo 2.1.5.

Successivamente al consolidamento dell'aggregato, per procedere all'invio della richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste, l'Aggregatore deve:

- indicare nella sezione *Riferimenti* del Portale FER-E, solo nel caso in cui l'Aggregatore sia una persona giuridica, se il firmatario delle dichiarazioni previste è il Legale Rappresentante o un suo Procuratore (nel qual caso è necessario indicare i riferimenti);
- compilare, se prevista, la sezione *Offerta*, con cui, come specificato nel paragrafo 2.4, presentare l'offerta di riduzione percentuale della Tariffa di riferimento caricando l'apposita dichiarazione.

Solo dopo aver completato l'inserimento di tutti i dati richiesti e aver caricato nell'apposita sezione, se previsto, il documento firmato di offerta di riduzione percentuale della Tariffa di riferimento, nella sezione *Conferma* sarà possibile scaricare la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dall'Aggregatore e dai Soggetti Responsabili e attestante la richiesta di iscrizione dell'aggregato al Registro o all'Asta. Una volta verificata la correttezza, la completezza e la leggibilità di tutti i dati e di tutte le informazioni in essa contenuti, l'Aggregatore è tenuto, a pena di esclusione, a firmarla (con firma autografa o digitale) e caricarla sul Portale FER-E nella sezione *Conferma*, corredandola del documento di identità in corso di validità del firmatario (i modelli delle richieste di iscrizione ai Registri e alle Aste, generati automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti, sono riportati a titolo puramente esemplificativo negli Allegati E del presente Regolamento Operativo).

L'invio della richiesta di iscrizione dell'aggregato di impianti ai Registri o alle Aste è possibile solo a seguito dell'avvenuto caricamento della dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76, debitamente sottoscritta e, ove previsto, dell'offerta di riduzione percentuale.

L'Aggregatore, dopo aver caricato sul Portale FER-E la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dovrà inviare la richiesta al GSE, utilizzando l'apposita funzionalità *Invio Richiesta* della sezione *Conferma*.

La richiesta si intende trasmessa e acquisita dal Portale FER-E solo a seguito di tale adempimento. È possibile scaricare dal Portale FER-E, nella sezione *Conferma*, la ricevuta di avvenuto invio della richiesta di iscrizione.

Si sottolinea che non sono considerate ammissibili le richieste corredate di Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà difformi dal format reso disponibile dal sistema o riportanti modifiche o correzioni.

2.1.3.2 Richiesta di inserimento di un impianto in un aggregato (Soggetto Responsabile del singolo impianto facente parte di un aggregato)

Il Soggetto Responsabile di un impianto, per avvalersi del criterio di priorità definito all'art.9.2.e DM2019 "aggregato di impianti", deve presentare richiesta di inserimento del singolo impianto nell'aggregato generato dall'Aggregatore, selezionando la tipologia di richiesta *inserimento di un impianto in un aggregato*.

In particolare, per la richiesta di inserimento dell'impianto in un aggregato, è necessario:

- inserire i codici identificativi dell'aggregato di impianti in cui si intende richiedere l'inserimento, *Codice aggregato* e *Codice Token*, (comunicati dall'Aggregatore al Soggetto Responsabile) e prendere visione delle caratteristiche dell'aggregato definite

- dall'Aggregatore: procedura di partecipazione (Registro o Asta), Gruppo di appartenenza e criteri di priorità;
- inserire i dati di instradamento della richiesta:
 - o il Codice CENSIMP dell'impianto e il Codice richiesta, attribuiti da Terna (nel caso in cui il sistema non riconosca i codici inseriti, è posta in capo al Soggetto Responsabile la verifica della loro correttezza e aggiornamento nel sistema GAUDI);
 - o la tipologia di fonte dell'impianto;
 - o la potenza ai sensi dell'art.2.1 e dell'art.5.2 del DM2016;
 - o altri dati utili al fine di instradare correttamente la richiesta;
 - completare, a seguito della conferma dei dati di instradamento, la sezione *Costi istruttoria*. In tale sezione devono essere inseriti i dati amministrativi/fiscali del Soggetto Responsabile secondo le modalità indicate al paragrafo 2.1.4. Successivamente al salvataggio dei dati, il Portale FER-E assegna automaticamente un codice richiesta (Codice FER) che identifica univocamente la singola richiesta (una richiesta per ciascun impianto);
 - completare i dati relativi alle seguenti altre sezioni del Portale FER-E:
 - a. *Dati Preliminari*: in cui devono essere inseriti gli estremi della connessione elettrica e i dati relativi all'ubicazione dell'impianto;
 - b. *Riferimenti*: in cui è necessario indicare la modalità di comunicazione con la quale ricevere eventuale corrispondenza del GSE (PEC o Raccomandata A/R), specificando l'indirizzo, e, solo nel caso il Soggetto Responsabile sia una persona giuridica, deve essere indicato se il firmatario delle dichiarazioni previste è il Legale Rappresentante o un suo Procuratore (nel qual caso è necessario indicare i riferimenti);
 - c. *Scheda Tecnica*: in cui occorre indicare le caratteristiche generali dell'impianto necessarie alla verifica della rispondenza ai requisiti del DM2019 e, laddove applicabili, quelli del DM2016. I criteri di priorità per la formazione delle graduatorie non sono editabili in quanto definiti dall'Aggregatore all'atto della creazione dell'aggregato. Il Soggetto Responsabile è inoltre tenuto a indicare i dati richiesti dal sistema, necessari al calcolo del Costo indicativo cumulato degli incentivi (DM2019, art.2.1 e DM2016, art.2.1.ac);
 - d. *Cauzioni*: sezione presente solo se è prevista la presentazione della cauzione (fideiussione/deposito infruttifero) provvisoria, in cui devono essere inseriti i dati relativi alla suddetta cauzione (fideiussione/deposito infruttifero), così come specificato nel paragrafo 2.5;
 - e. *Allegati*: in cui il Soggetto Responsabile deve caricare tutti i documenti obbligatori previsti dall'Allegato D per la specifica tipologia d'impianto e per l'attestazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di priorità previsti dal DM2019 per la formazione delle graduatorie.

È inoltre disponibile la sezione *Aggregato*: tale sezione è in sola visualizzazione e permette di monitorare lo stato dell'aggregato e delle altre pratiche collegate allo stesso.

Come previsto nell'art.21.1.a del DM2019, ai fini della costituzione di un aggregato, gli impianti che ricadono nelle condizioni di cui all'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM2016, sono da considerarsi come un unico impianto. Per tale ragione, i Soggetti Responsabili che intendono inserire in un aggregato impianti ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM2016 (c.d. "sotto-impianti"), devono iscrivere tutti i suddetti sotto-impianti al medesimo aggregato.

Il mancato inserimento di tutti i sotto-impianti nel medesimo aggregato e la successiva accettazione degli stessi da parte dell'Aggregatore determina l'esclusione dalla graduatoria di tutti gli impianti facenti parte dell'aggregato, come ulteriormente precisato al paragrafo 1.2.3.1. Non è quindi possibile usufruire del criterio di priorità definito all'art.9.2.e del DM2019 "aggregato di impianti", e quindi richiedere l'inserimento di un impianto in un aggregato, nel caso in cui l'impianto ricada nell'ambito di applicazione dell'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM2016, con impianti già incentivati ai sensi del DM2019 o ammessi in posizione utile nelle graduatorie dei Registri o delle Aste dello stesso Decreto.

Solo dopo aver completato l'inserimento di tutti i dati richiesti e aver caricato tutti i documenti obbligatori nella sezione *Allegati*, nella sezione *Conferma* sarà possibile stampare la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile e dall'Aggregatore e attestante la richiesta di inserimento dell'impianto nell'aggregato da costituire. Inoltre con la Dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà il Soggetto Responsabile conferisce mandato all'Aggregatore a:

- accettare o escludere l'impianto dall'aggregato;
- presentare l'eventuale offerta di riduzione percentuale della tariffa;
- inviare la richiesta di iscrizione (al Registro o all'Asta) per l'intero aggregato.

Una volta verificata la correttezza, la completezza e la leggibilità di tutti i dati e di tutte le informazioni contenuti nella predetta Dichiarazione sostitutiva, il Soggetto Responsabile è tenuto, a pena di esclusione, a firmarla (con firma autografa o digitale) e caricarla sul Portale FER-E nella sezione *Conferma*, corredandola del documento di identità in corso di validità del firmatario (i modelli delle richieste di iscrizione ai Registri e alle Aste, generati automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti, sono riportati a titolo puramente esemplificativo negli Allegati E del presente Regolamento Operativo).

L'invio della richiesta di inserimento in un aggregato è possibile solo a seguito dell'avvenuto caricamento della dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76, debitamente sottoscritta, e della documentazione prevista per la specifica tipologia di impianto per l'attestazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di priorità previsti dal DM2019 (come dettagliata nell'All. D).

Il Soggetto Responsabile, dopo aver caricato sul Portale FER-E la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dovrà inviare la richiesta all'Aggregatore, utilizzando l'apposita funzionalità *Invio Richiesta* della sezione *Conferma*. La richiesta si intende trasmessa all'Aggregatore solo a seguito di tale adempimento. È possibile scaricare dal Portale FER-E, nella sezione *Conferma*, la ricevuta di avvenuto invio della richiesta di inserimento dell'impianto nell'aggregato.

Si sottolinea che non sono considerate ammissibili le richieste corredate di Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà difformi dal format reso disponibile dal sistema o riportanti modifiche o correzioni.

Il Soggetto Responsabile è inoltre tenuto a conservare, per l'intero periodo di incentivazione, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul Portale FER-E e asseriti mediante la succitata Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Lo stato della richiesta di inserimento dell'impianto nell'aggregato e dell'invio della richiesta di iscrizione dell'aggregato sono monitorabili dal Soggetto Responsabile di ciascun impianto, consultando la sezione *Aggregato* della singola richiesta.

In merito all'offerta di riduzione della Tariffa di riferimento, se l'Aggregatore, in forza del mandato ricevuto dal Soggetto Responsabile, ha presentato l'offerta di riduzione percentuale all'atto dell'invio

della richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste dell'aggregato di impianti, il Soggetto Responsabile visualizza la specifica sezione *Offerta* sul Portale FER-E in cui è scaricabile il documento di offerta sottoscritto dall'Aggregatore.

L'accettazione o l'esclusione della singola richiesta di inserimento nell'aggregato e l'invio della richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste dell'aggregato sono comunicati ai Soggetti Responsabili mediante email automatica del Portale FER-E agli indirizzi dagli stessi indicati.

La richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste si intende trasmessa e acquisita dal Portale FER-E solo a seguito dell'invio della richiesta da parte dell'Aggregatore per l'intero aggregato di impianti (così come rappresentato nel par.2.1.3.1). A seguito di tale adempimento da parte di quest'ultimo, il Soggetto Responsabile del singolo impianto facente parte di un aggregato può scaricare dal Portale FER-E la ricevuta di avvenuto invio della richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste e la Dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà sottoscritta dall'Aggregatore.

2.1.4 Contributo a copertura dei costi di istruttoria

I Soggetti Responsabili che richiedono l'iscrizione ai Registri o alle Aste sono tenuti a corrispondere al GSE, a pena di esclusione, un contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dal DM 24 dicembre 2014.

Il contributo, da versare secondo le modalità di seguito riportate, è pari a un importo di 100 €, incrementato di:

- 80 € per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
- 500 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
- 1320 € per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;
- 2200 € per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.

Si precisa che le spese di istruttoria sono calcolate in riferimento alla potenza ai sensi dell'art.2.1. Per le categorie d'intervento diverse dal nuovo impianto, inclusi i potenziamenti, occorre fare riferimento alla potenza totale dell'impianto, calcolata ai sensi dei sopra citati articoli, come risultante a seguito dell'intervento.

Si specifica che per gli impianti aggregati la potenza da considerare al fine del calcolo dei costi di istruttoria è pari alla potenza ai sensi dell'art.2.1 del singolo impianto.

I Soggetti Responsabili devono versare il contributo sopra indicato maggiorato, ove prevista, dell'IVA (pari al 22% al momento della pubblicazione del presente Regolamento Operativo), secondo le modalità illustrate nell'apposita *Guida all'utilizzo del Portale FER-E*.

Al fine di consentire al GSE l'emissione della fattura elettronica i Soggetti Responsabili sono tenuti a:

- selezionare il codice destinatario o l'indirizzo PEC di fatturazione elettronica, presenti nella sezione *Costi istruttoria*, precedentemente dichiarati nell'*Area Clienti*;
- compilare le informazioni relative al regime di *split payment*, art.17-ter DPR 633/72, presente nella sezione regime fiscale dell'*Area Clienti* al fine di consentire la corretta individuazione dei casi soggetti a tale regime.

Al salvataggio dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile il GSE emetterà la fattura elettronica in base al regime fiscale dichiarato.

Si precisa che il Soggetto Responsabile è tenuto, a pena di esclusione:

- a effettuare il pagamento esclusivamente a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie indicate nel Portale FER-E nella sezione *Costi Istruttoria*;
- a effettuare il pagamento con data valuta beneficiario non successiva al terzo giorno lavorativo dalla data del versamento;
- a effettuare un singolo bonifico per ogni richiesta FER (non sono ammessi versamenti cumulativi per più richieste), indicando nella causale il Codice FER senza l'aggiunta di spazi o altri caratteri;
- non ridurre l'importo del bonifico neanche di eventuali spese bancarie;
- allegare, sul Portale FER-E nella sezione *Costi istruttoria*, l'attestazione di avvenuto versamento (ad esempio contabile bancaria rilasciata dall'Istituto di Credito a conferma dell'effettuazione del pagamento).

2.1.5 Modifiche e variazioni delle richieste di iscrizione e, ove presenti, della riduzione percentuale della tariffa

La richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste e la richiesta di inserimento in un aggregato, in forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sono generate automaticamente dal Portale FER-E sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile e, nel caso di aggregato di impianti, dall'Aggregatore. Il Soggetto Responsabile, qualora apporti modifiche ai dati caricati, prima di procedere alla sottoscrizione della richiesta di iscrizione (nel caso di impianto singolo) o di inserimento nell'aggregato (nel caso di Aggregato), del caricamento sul Portale FER-E e del suo successivo invio, è tenuto a verificare la congruità tra i nuovi dati inseriti e quelli risultanti nella dichiarazione generata a seguito delle rettifiche operate.

Nei casi in cui, successivamente all'invio della richiesta di iscrizione:

- dovessero intervenire variazioni che comportino modifiche rispetto a quanto dichiarato, quali, a titolo esemplificativo, revoca, annullamento, sospensione, scadenza dell'efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi/concessori;
- il Soggetto Responsabile e/o l'Aggregatore dovesse rendersi conto di aver indicato dati inesatti o incompleti;
- il Soggetto Responsabile dovesse rendersi conto di non aver trasmesso tutta la documentazione richiesta atta a dare evidenza del possesso dei requisiti per l'iscrizione e la sussistenza dei criteri di priorità dichiarati;
- si intenda modificare l'eventuale offerta di riduzione percentuale della tariffa presentata;

il Soggetto Responsabile (nel caso di iscrizione di un singolo impianto) o l'Aggregatore (nel caso di iscrizione di un Aggregato) dovrà, esclusivamente durante il periodo di apertura dei Registri e delle Aste, annullare la richiesta di iscrizione al Registro o alle Aste, contenente dati non più rispondenti a verità o dati inesatti o incompleti, collegandosi al Portale FER-E e seguendo le istruzioni per la funzionalità di *Rinuncia* riportate nell'apposita *Guida all'utilizzo del Portale FER-E*.

Qualora, nonostante le variazioni intervenute, sussistano comunque i requisiti per presentare una nuova richiesta, il Soggetto Responsabile o l'Aggregatore potrà inoltrare la stessa, ripetendo le operazioni descritte nei parr.2.1.2 e 2.1.3, entro e non oltre il periodo di apertura dei Registri o delle Aste.

Per le sole richieste di iscrizione di impianto singolo, nei soli casi in cui si renda necessario annullare la richiesta successivamente al salvataggio della sezione *Instradamento*, ma prima dell'invio della richiesta stessa, è possibile avvalersi della funzionalità *Sostituzione pratica* disponibile sul Portale FER-E quale opzione all'atto della creazione di una nuova istanza. In tale caso, dovrà essere

indicato il Codice FER della richiesta da sostituire che sarà automaticamente annullata all'avvenuto invio della nuova istanza. Per maggiori informazioni si rimanda all'apposita *Guida all'utilizzo del Portale FER-E*.

La nuova domanda, inviata in sostituzione della precedente, sarà la sola a essere considerata dal GSE ai fini della formazione della graduatoria.

In caso di divergenza o di non coerenza dei dati, sarà l'ultima richiesta di iscrizione sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 dal Soggetto Responsabile a prevalere e a far fede ai fini della formazione della graduatoria. Ne deriva che nessuna eventuale contestazione o reclamo in tal senso sarà tenuto in considerazione.

In caso di rinuncia e successivo caricamento di una nuova richiesta o in caso di annullamento e sostituzione, il Soggetto Responsabile è obbligatoriamente tenuto al versamento di un nuovo contributo a copertura delle spese di istruttoria di cui al paragrafo 2.1.4.

Il GSE provvederà a restituire gli importi riferiti alle richieste non inviate o annullate mediante la funzionalità *Sostituzione pratica*, accreditando tali somme sulle coordinate bancarie compilate dal Soggetto responsabile nella sezione "*Costi Istruttoria*".

2.1.6 Responsabilità del Soggetto Responsabile e dell'Aggregatore in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati e documenti non veritieri o contenenti informazioni non più rispondenti a verità

La richiesta di iscrizione al Registro o all'Asta (e, nel caso di aggregato, la richiesta di inserimento del singolo impianto) può essere effettuata, esclusivamente mediante il modello generato automaticamente dal Portale FER-E, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, nella consapevolezza da parte del Soggetto Responsabile (e dell'Aggregatore, nel caso di Aggregato) delle sanzioni penali e amministrative previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri o non più rispondenti a verità (a mero titolo esemplificativo copie dei modelli sono riportate negli Allegati E del presente Regolamento Operativo).

Il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l'utilizzo di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità è sanzionato, come previsto dall'art.76 del DPR 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Nel corso della procedura di iscrizione al Registro o all'Asta, il Soggetto Responsabile o l'Aggregatore è chiamato a verificare i dati e i documenti inseriti e, nella consapevolezza della loro rilevanza anche ai fini della formazione della graduatoria e delle sanzioni previste dal DPR 445/2000, a confermarne la correttezza e la veridicità.

La richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste dà avvio al processo di incentivazione di cui è elemento costitutivo e parte integrante. Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'art.11 del DM 31 gennaio 2014 cd. "*DM Controlli*".

Il Soggetto Responsabile e l'Aggregatore sono pienamente consapevoli che:

- il DM2019 non consente, successivamente alla chiusura dei Registri e delle Aste, l'integrazione dei documenti e delle informazioni fornite (art.9.1, art.14.3 e art.17.2);
- sulla base del presente Regolamento Operativo è consentito modificare i dati e le informazioni fornite esclusivamente entro il periodo di apertura dei Registri e delle Aste e secondo le modalità previste al paragrafo 2.1.5;

- le richieste d'iscrizione ai Registri e alle Aste sono basate su autodichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 sulla base delle quali sono formate le graduatorie;
- sulla base dell'art.4.2 del DM2019, il Soggetto Responsabile deve inviare, a pena di esclusione, tramite il Portale FER-E la documentazione descritta nell'Allegato D, atta a comprovare il rispetto dei requisiti generali (DM2019, art.3) e il possesso delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di priorità (DM2019, artt.9, 14 e 17);
- il GSE verifica la corrispondenza tra i dati e le informazioni dichiarati dal Soggetto Responsabile e quanto riscontrabile nella documentazione obbligatoria trasmessa all'atto dell'iscrizione e, laddove rilevi l'assenza o la mancata evidenza del possesso dei requisiti e/o dei criteri di priorità dichiarati in fase di iscrizione, determina l'esclusione dalla graduatoria (DM2019, art.4.4). Con riferimento ai soli criteri di priorità, quanto sopra non si applica nel caso il contingente non sia saturato, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti (art.20 DM2019 e art.9.5 D.Lgs. 199/2021);
- nel caso di aggregato di impianti, il ricorrere di uno o più motivi di esclusione anche per un solo impianto determina l'esclusione dell'intero aggregato. Nel solo caso di assenza o di mancata evidenza del possesso di uno o più criteri di priorità dichiarati, l'esclusione è limitata al/ai solo/i impianto/i per cui non ricorra il possesso del criterio, a condizione che l'aggregato resti costituito da almeno due impianti. Resta fermo che, ai fini della individuazione della modalità di accesso (Registro/Asta) e della Tariffa di riferimento, farà fede la potenza complessiva dell'aggregato (comprensiva degli impianti esclusi) come dichiarata all'atto di iscrizione.

Nessuna responsabilità può essere attribuita al GSE in ordine ad asseriti errori commessi all'atto della richiesta di iscrizione ai Registri e alle Aste o di errata trasmissione della documentazione obbligatoria da parte del Soggetto Responsabile e/o, nel caso di aggregato di impianti, dell'Aggregatore e/o di uno o più Soggetti Responsabili di altri impianti costituenti l'aggregato, visti i principi stabiliti dal DM2019, la natura concorsuale delle procedure e la possibilità, offerta dal Portale FER-E, di:

- rivedere i dati già inseriti e gli allegati già caricati;
- provvedere alla relativa modifica e sostituzione, nonché di annullare la richiesta originaria.

2.2 Date significative dei Registri e delle Aste e contingenti di potenza

Il GSE pubblica i bandi recanti i termini, i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste di iscrizione ai Registri e alle Aste, nonché l'indicazione del contingente di potenza da assegnare secondo le scadenze indicate nella Tabella 1 dell'art.4.1 del DM2019, sotto riportata e integrata secondo le disposizioni dell'art.9.4 del D.Lgs. 199/2021.

I Registri e le Aste restano aperti per un periodo di 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del bando e le relative graduatorie sono pubblicate entro 90 giorni dalla data di chiusura.

Tabella 6 –Tempistiche procedure di Registro e Asta

Nr. Procedura	Periodo di presentazione richieste di iscrizione		Data ultima di pubblicazione della graduatoria
	Data di apertura	Data di chiusura	
1	30 settembre 2019	30 ottobre 2019	28 gennaio 2020
2	31 gennaio 2020	1 marzo 2020	30 maggio 2020
3	31 maggio 2020	30 giugno 2020	28 settembre 2020
4	30 settembre 2020	30 ottobre 2020	28 gennaio 2021
5	31 gennaio 2021	2 marzo 2021	31 maggio 2021
6	31 maggio 2021	30 giugno 2021	28 settembre 2021
7	30 settembre 2021	30 ottobre 2021	28 gennaio 2022
8	31 gennaio 2022	2 marzo 2022	31 maggio 2022

Le risorse disponibili in termini di contingenti di potenza, stabiliti dal DM2019 per i Registri, sono riportate nella tabella seguente (DM2019, art.8).

Tabella 7 – Contingenti di potenza relativi ai Registri

Nr. Procedura	GRUPPO A [MW]	GRUPPO A-2 [MW]	GRUPPO B [MW]	GRUPPO C [MW]
1	45	100	10	10
2	45	100	10	10
3	100	100	10	10
4	100	100	10	10
5	120	100	10	20
6	120	100	10	20
7	240	200	20	40

Le risorse disponibili in termini di contingenti di potenza, stabiliti dal DM2019 per le Aste, sono riportate nella tabella seguente.

Tabella 8 – Contingenti di potenza relativi alle Aste

Nr. Procedura	GRUPPO A [MW]	GRUPPO B [MW]	GRUPPO C [MW]
1	500	5	60
2	500	5	60
3	700	10	60
4	700	15	60
5	700	15	80
6	800	20	100
7	1600	40	200

In base a quanto previsto dell'art. 9.4 e 9.5 del D.Lgs. 199/2021, il GSE mette a disposizione nell'ottava procedura tutta la potenza non assegnata nelle precedenti 7 procedure. Nel caso di

ulteriori procedure, il GSE renderà note le date di apertura e chiusura e i contingenti disponibili attraverso la pubblicazione dei relativi bandi sul proprio sito internet (www.gse.it).

2.3 Requisiti per l'iscrizione ai Registri e alle Aste

I requisiti possono essere suddivisi in quattro categorie:

- requisiti di carattere generale necessari per tutti gli impianti;
- ulteriori requisiti per gli impianti dei Gruppi A, A-2 e B che si iscrivono ai Registri con potenza superiore a 100 kW (con incremento di potenza superiore a 100 kW, nel caso di interventi di potenziamento);
- ulteriori requisiti necessari per gli impianti che richiedono l'iscrizione alle Aste;
- ulteriori requisiti necessari per gli impianti appartenenti al Gruppo C (Rifacimenti).

Fatti salvi gli eventuali successivi controlli di cui all'art.42 del D.Lgs. 28/2011, ai fini della pubblicazione della graduatoria, il GSE accerta il possesso dei requisiti attraverso l'esame della documentazione che il Soggetto Responsabile, a pena di esclusione, è tenuto a trasmettere all'atto dell'iscrizione (DM2019, art.4.2). Al riguardo si ribadisce che, la mancata evidenza del possesso dei requisiti necessari all'iscrizione è equiparata all'assenza dei medesimi e pertanto determina l'esclusione dalla graduatoria.

Per tutti i dettagli sulla documentazione da trasmettere all'atto dell'iscrizione di rimanda all'Allegato D.

2.3.1 Requisiti di carattere generale necessari per tutti gli impianti

È possibile richiedere l'iscrizione ai Registri e alle Aste, qualora siano verificati e dimostrabili i seguenti requisiti (DM2019, art.3.5):

- per tutti gli impianti, il Soggetto Responsabile:
 - o è titolare del titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, di cui all'art.4 del D.Lgs. 28/2011, ivi inclusi i titoli concessori ove previsti, anche a seguito di voltura;
 - o è titolare del preventivo di connessione del Gestore di Rete accettato in via definitiva o nei casi in cui l'intervento previsto non comporti alcuna modifica della connessione alla rete esistente (per interventi diversi dalla nuova costruzione) titolare della pratica di connessione;
 - o ha registrato l'impianto su GAUDI e la registrazione è stata validata dal Gestore di Rete;
- per gli impianti fotovoltaici:
 - o sono di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione, pertanto mai impiegati in altri impianti;
 - o rispettano le disposizioni di cui all'art.65 del DL 1/2012, convertito con Legge 27/2012, circa il divieto di accesso agli incentivi statali per impianti con moduli collocati a terra in aree agricole. Per i dettagli sulle modifiche introdotte dal DL 76/2020 e dal DL 77/2021 al suddetto art.65, si rimanda al paragrafo 3.1.7 del Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi e all'ALLEGATO D - Documentazione da trasmettere con la richiesta di iscrizione. Al riguardo, si precisa, come meglio specificato al suddetto paragrafo 3.1.7, che la deroga al divieto generale di accesso agli incentivi per impianti fotovoltaici collocati su aree agricole, contenuta nel DL 77/2021, sarà applicabile solo a seguito della pubblicazione dei provvedimenti del Ministero della Transizione Ecologica, previsti dal D.Lgs. 199/2021, con cui verranno definite le possibili opzioni

- tecniche di dettaglio necessarie per declinare i criteri generali fissati per gli impianti “agrovoltaici” dal richiamato decreto legge;
- per gli impianti idroelettrici, fatti salvi i casi di rifacimento che non comportano un aumento della potenza media di concessione, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - o è rispettata una delle caratteristiche costruttive di cui all'art.4.3.b, punti i., ii., iii. e iv., del DM2016¹⁵, segnatamente:
 - (i) realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
 - (ii) che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
 - (iii) che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
 - (iv) che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
 - o la concessione di derivazione è conforme alle:
 - *“Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante da effettuare per le domande di derivazione idrica, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali [...]”*, approvate con DD del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (cd. STA), n. 29/STA del 13/2/2017, in particolare alle tabelle dell’Allegato 1 del medesimo DD:
 - 11 – *“matrice del rischio ambientale, con note specifiche”*
 - 13 – *“significato della classe di rischio ambientale, con note specifiche”*
 - *“Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000”*, approvate con DD del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (cd. STA), n. 30/STA del 13/2/2017;
 - condizioni di cui all’articolo 4.7 della Direttiva 2000/60/CE, come recepite dall’articolo 77.10 bis del D.Lgs. 152/06 (come previsto nel DD n. 29/STA del 13/2/2017 in considerazione delle modifiche fisiche del corpo idrico conseguenti la concessione medesima).

Nel caso di impianti idroelettrici su canali e cavi di Consorzi di bonifica e irrigazione, ai fini dell'iscrizione ai Registri e alle Aste, il titolo concessorio può essere sostituito dall'autorizzazione prevista dall'art.166 del D.Lgs. 152/2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua.

In detti casi o per impianti dotati di titolo concessorio nella titolarità del Consorzio di bonifica e irrigazione, qualora la richiesta di iscrizione al Registro o all'Asta sia presentata da un soggetto diverso dal Consorzio di bonifica e irrigazione, è necessario che alla data di presentazione, sia stato

¹⁵ Il requisito dovrà essere dimostrato mediante specifica attestazione dell'Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitata nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare da allegare alla richiesta di iscrizione al Registro o all'Asta (per maggiori dettagli si rimanda all'All. D).

sottoscritto e registrato l'atto redatto ai sensi del RD 368/1904, con il quale sono regolati i rapporti tra il Consorzio e il soggetto richiedente (DM2016, art.22.1).

Per gli impianti idroelettrici che vengono iscritti ai Registri o alle Aste in forza di una delle caratteristiche costruttive di cui all'art.4.3.b, punti i., ii., iii. e iv., del DM2016, il rispetto della caratteristica dichiarata deve essere dimostrato mediante specifica attestazione rilasciata dall'Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitato nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare. Al riguardo si raccomandano i Soggetti Responsabili di verificare con attenzione l'eventuale presenza del riferimento esplicito al rispetto, da parte dell'impianto, della caratteristica dichiarata ai fini dell'applicazione del criterio e, in caso di non acclarata evidenza o indicazione parziale, richiedere cautelativamente l'attestazione completa ed esplicita dal parte dell'Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione del possesso della caratteristica costruttiva di cui all'art.4.3.b, punti i., ii., iii. e iv. del DM2016.

Per gli impianti idroelettrici che vengono iscritti ai Registri o alle Aste in forza della conformità alle DD n. 29 e 30 del MATTM Direzione Generale STA, come meglio specificato nei sopra riportati punti elenco, l'art.3.5.c.2 del DM2019 prevede che la conformità è verificata e dichiarata dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), istituito con la Legge 132/2016 (www.snambiente.it), su richiesta del concessionario e ai soli fini dell'accesso alle tariffe di cui al medesimo DM2019, a supporto dell'Autorità concedente, sulla base di una apposita istruttoria. A tale scopo, il DM2019 specifica altresì che:

- l'Autorità concedente è tenuta a fornire al SNPA ogni dato utile per l'espletamento della verifica alla documentazione da trasmettere al GSE ai fini della partecipazione ai Registri o alle Aste;
- sulla base delle richieste pervenute, entro l'8 settembre 2019 (30 giorni dalla pubblicazione del DM2019), il SNPA pubblica il calendario dell'avvio delle istruttorie;
- il calendario di cui al precedente alinea deve essere aggiornato semestralmente sulla base delle domande eventualmente pervenute successivamente;
- l'istruttoria su ciascuna richiesta si completa entro 90 giorni dalla data in cui tutti i sopra richiamati dati utili risultano regolarmente pervenuti;
- i costi dell'istruttoria del SNPA per la verifica della conformità sono a carico del richiedente, secondo le regole già previste per l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 124.11 D.Lgs. 152/06 e precisate da SNPA sul proprio sito internet entro il 25 agosto 2019 (15 giorni dalla data di entrata in vigore del DM2019).

Attese le sopra riportate previsioni del DM2019, si specifica che in sede di iscrizione ai Registri o alle Aste, i Soggetti Responsabili degli impianti ricadenti nella casistica in parola dovranno allegare alla richiesta d'iscrizione l'atto espresso del SNPA di dichiarazione della verifica positiva della conformità della concessione di derivazione alle sopra menzionate Linee Guida e condizioni (per ulteriori dettagli si rimanda all'Allegato D, riportante la documentazione da allegare alle richieste d'iscrizione).

Nel riquadro di approfondimento seguente, sono riportate alcune indicazioni sul titolo autorizzativo/concessorio, sull'accettazione del preventivo di connessione e sugli adempimenti in caso di trasferimento di titolarità di un impianto prima dell'iscrizione ai Registri o alle Aste.

Il titolo autorizzativo/abilitativo e il titolo concessorio (in caso di impianto idroelettrico) devono essere stati conseguiti e devono risultare validi ed efficaci alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

È pertanto opportuno che il Soggetto Responsabile, in caso di titoli autorizzativi/abilitativi conseguiti per “*silenzio assenso*”, ponga particolare attenzione alla verifica del conseguimento di detti titoli in data antecedente all'iscrizione ai Registri o alle Aste.

Per esempio, nell'ipotesi di Procedura Abilitativa Semplificata (nel seguito, PAS) ai sensi dell'art.6 D.Lgs. 28/2011 o Segnalazione Certificata di Inizio Attività in alternativa al Permesso di costruire ai sensi dell'art.23 del DPR 380/2001 (nel seguito, SCIA-art.23), il titolo abilitativo PAS/SCIA-art.23 si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all'Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di Conferenza di servizi, atti di Amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo.

Prima della data di conseguimento per “*silenzio assenso*” il Soggetto Responsabile non può ritenersi titolare del titolo abilitativo e, pertanto, non può formulare iscrizione ai Registri o alle Aste prima di tale data.

Ad esempio, in caso di PAS/SCIA-art.23 presentata il giorno 15/9/2019 la stessa può intendersi conseguita solo a partire dalla data che si ottiene sommando 30 giorni al 15/9/2019 (sempre che non si siano verificate cause di sospensione di detto termine). In tal caso l'impianto può essere iscritto al Registro o all'Asta dal 15/10/2019 incluso.

Ai fini dell'iscrizione ai Registri o alle Aste, il titolo abilitativo potrà intendersi conseguito in data antecedente al termine sopra indicato, esclusivamente in presenza di un atto esplicito emesso dall'Ente comunale competente che attesti la data di conseguimento del titolo. Tale atto dovrà in ogni caso essere stato emesso e acquisito dal Soggetto Responsabile prima dell'iscrizione ai Registri o alle Aste.

In tutti i casi in cui il Titolo autorizzativo/abilitativo si sia perfezionato per silenzio assenso, ovvero senza specifico riscontro dell'Ente competente, è necessario fornire evidenza della data di avvenuta ricezione da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.).

Nel caso l'intervento possa essere realizzato in forza della sola Comunicazione all'Ente competente (ad esempio, in caso di Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs. 28/2011, c.d. DILA o Comunicazione Inizio Lavori Asseverata ai sensi dell'art.6-bis del DPR 380/2001, c.d. CILA o Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art.22 del DPR 380/2001, detta anche generalmente SCIA, ma da non confondere con al SCIA-art.23 di cui sopra), detta comunicazione dovrà essere stata trasmessa alla data di iscrizione e dovrà contenere l'indicazione della data di inizio dei lavori di realizzazione, la quale, con la sola eccezione degli impianti di cui alle lett. a) e b) dell'art.3.4 del DM2019, dovrà essere successiva alla data ultima di pubblicazione della relativa graduatoria¹⁶. La predetta comunicazione, insieme all'evidenza dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di consegna della PEC o della raccomandata, ecc.), dovrà essere inclusa nella documentazione da trasmettere all'atto di iscrizione.

¹⁶ A titolo esemplificativo, per un impianto da iscrivere alla prima procedura di Registro, la comunicazione/notifica da inviare all'Ente competente/Comune prima della presentazione della richiesta di iscrizione dovrà indicare una data di inizio lavori successiva al 28 gennaio 2020 o comunque specificare che “*i lavori di realizzazione dell'impianto/dell'intervento non saranno avviati prima dell'eventuale pubblicazione della graduatoria redatta ai sensi dell'art.4 del DM 4 luglio 2019*”.

Nel caso di intervento non soggetto a titolo autorizzativo/abilitativo né a specifica comunicazione, ai fini dell'iscrizione al Registro o all'Asta, il Soggetto Responsabile dovrà in ogni caso notificare al Comune di competenza l'intenzione di realizzare l'intervento in regime di "edilizia libera", specificando che la data di inizio dei lavori sarà in ogni caso successiva alla data ultima di pubblicazione della relativa graduatoria¹⁷. La predetta notifica, insieme all'evidenza dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ente (avvenuta protocollazione, ricevuta di consegna della PEC o della raccomandata, ecc.), dovrà essere inclusa nella documentazione da trasmettere all'atto di iscrizione.

Con riferimento al requisito del possesso del preventivo di connessione accettato in via definitiva, si rappresenta che le modalità di accettazione sono definite dal TICA il cui testo integrale aggiornato è disponibile sul sito internet dell'ARERA (www.arera.it).

Ai sensi dell'art. 1.1.e del TICA, la data di accettazione del preventivo per la connessione è definita come "la data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione". Lo stesso TICA definisce le modalità di gestione delle modifiche ai preventivi.

Ai fini dell'iscrizione ai Registri o alle Aste e dell'eventuale successiva ammissione agli incentivi a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, ferme restando la validità e l'avvenuta accettazione alla data di iscrizione, sono ammesse modifiche al preventivo di connessione accettato in via definitiva di cui il Soggetto Responsabile ha dichiarato gli estremi, unicamente se previste e avvenute con le modalità del TICA.

Con riferimento al requisito della registrazione dell'impianto sul sistema GAUDÌ e della validazione da parte del Gestore di Rete, si precisa che è possibile presentare la richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste di DM2019 solo dopo che l'impianto sia risultato su GAUDÌ nello stato "Impianto Validato". Per tale ragione si invitano i Soggetti Responsabili a effettuare la registrazione dell'impianto con il dovuto anticipo, tenendo in considerazione i tempi tecnici di validazione, al fine di rispettare la scadenza della chiusura del bando. Per impianti già registrati e validati si raccomanda di verificare sullo stesso sistema GAUDÌ che la validazione risulti in essere alla data di iscrizione e che non siano pertanto intervenuti annullamenti decadenze della stessa.

Caso di trasferimento di titolarità di un impianto - Volture

Nel caso di trasferimento di titolarità di un impianto, anche se a progetto, prima dell'iscrizione al Registro o alle Aste, è necessario che all'atto dell'iscrizione, siano stati volturati a favore del soggetto che richiede l'iscrizione:

- il titolo autorizzativo/abilitativo e il titolo concessorio (in caso di impianto idroelettrico);
- il preventivo di connessione.

In riferimento alla voltura del titolo autorizzativo/abilitativo o del titolo concessorio, in caso di impianto idroelettrico, il cui procedimento è culminato nell'espressione da parte dell'Amministrazione competente con un atto autorizzativo/abilitativo (ad esempio, "Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003" o "Derivazione di concessione d'acqua a scopo idroelettrico ai sensi del RD 1775/1933"), è necessario che l'Amministrazione competente, con proprio provvedimento espresso, abbia preso atto della voltura, avendo accertato il possesso in capo al soggetto subentrante dei requisiti soggettivi e oggettivi che hanno consentito il rilascio del titolo nei confronti del soggetto precedentemente autorizzato e sia, pertanto, stata messa in condizioni di esercitare le proprie funzioni di carattere tecnico-amministrativo tendenti alla ricognizione degli elementi legittimanti l'esercizio dell'attività autorizzata.

In riferimento alla voltura del preventivo di connessione è necessario che alla data di iscrizione ai Registri o alle Aste il Gestore di Rete abbia preso atto della voltura, in conformità a quanto previsto dal TICA al Titolo II BIS “*VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE*”.

Si specifica che nei casi d'impianti o interventi con la connessione alla rete già esistente per i quali:

- è possibile ai sensi del DM2019 l'iscrizione ai Registri o alle Aste;
- non è necessario richiedere un preventivo di connessione al Gestore di Rete;

ipotesi applicabile per esempio a interventi diversi dalla nuova costruzione, è necessario che all'atto dell'iscrizione ai Registri o alle Aste sia stata volturata, a favore del nuovo titolare, la pratica di connessione (vale a dire che il soggetto subentrante deve essere identificato dal Gestore di Rete come “*produttore*”), ai sensi di quanto previsto dal summenzionato Titolo II BIS del TICA.

Non è possibile richiedere l'iscrizione ai Registri o alle Aste, in caso di:

- progetti e impianti per i quali il GSE abbia svolto o si sia impegnato a svolgere attività di supporto¹⁷, anche in termini di analisi di impatti ambientali e socio-economici, fatti salvi i progetti e gli impianti (DM2019, art.3.12):
 - o per i quali le attività di supporto del GSE sono rese disponibili in maniera trasparente e non discriminatoria a tutte le categorie di soggetti potenzialmente interessati;
 - o di Pubbliche Amministrazioni, limitatamente a quelli ammissibili ai Registri;
- impianti per i quali i lavori di realizzazione risultano avviati, così come verificabile dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'Amministrazione competente, prima dell'iscrizione ai Registri o alle Aste (DM2019, art.3.4)¹⁸; tale previsione non si applica¹⁹:
 - o agli impianti aventi le caratteristiche per accesso diretto agli incentivi di cui all'art.4.3 del DM2016;
 - o agli impianti iscritti ai Registri o alle Aste del DM2016 e risultati idonei²⁰, ma in posizione non utile nella relativa graduatoria (cosiddetta Tabella C), sempreché entrino in

¹⁷ Per ulteriori dettagli si rimanda alla Deliberazione 16/2020/R/efr, con cui l'ARERA ha disposto l'“*Approvazione, ai sensi del decreto interministeriale 4 luglio 2019, della procedura per la verifica di trasparenza e non discriminazione delle attività svolte dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. nei confronti di progetti per i quali svolge attività di supporto*”.

¹⁸ Ai fini del predetto vincolo, fa fede la comunicazione di inizio lavori relativa al titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto o, in caso di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento o rifacimento, al titolo autorizzativo/abilitativo per la realizzazione dell'intervento.

Nel caso di un progetto autorizzato che abbia successivamente subito varianti, il titolo autorizzativo/abilitativo di riferimento rimane il titolo originario. Resta fermo che, con esclusione delle fattispecie per le quali è possibile l'iscrizione ai Registri o alle Aste anche a seguito dell'avvenuto avvio dei lavori, ai fini dell'accesso agli incentivi i lavori non possono comunque essere avviati prima dell'eventuale pubblicazione della graduatoria in cui l'impianto è risultato in posizione utile.

¹⁹ Per la verifica delle caratteristiche citate nel caso di impianti ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM2016, si rimanda a quanto specificato al paragrafo 1.2.2.2. Si ricorda inoltre che sono comunque ammessi agli incentivi esclusivamente gli impianti o interventi per i quali l'entrata in esercizio è avvenuta in data successiva al 31 dicembre 2012 (DM2019, art.21.1.d che rimanda al DM2016, art.24).

²⁰ Ai fini della conferma dell'idoneità è necessario che, alla data di iscrizione al Registro o all'Asta del DM2016, nel quale l'impianto è risultato in posizione non utile, fosse verificato il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione e la sussistenza dei criteri rilevanti per formazione della graduatoria, come dichiarati all'atto della stessa iscrizione. È altresì necessario che, nel caso il progetto abbia subito modifiche rispetto a quello relativo al titolo in forza del quale è avvenuta l'iscrizione al Registro o all'Asta del DM2016, tali modifiche siano state riconosciute come non sostanziali dall'Amministrazione competente. Non possono avvalersi della deroga in parola gli impianti ammessi in posizione non utile (Tabella C) decaduti a seguito di verifica documentale e/o oggetto di rinuncia da parte del Soggetto Responsabile.

esercizio successivamente all'ammissione in posizione utile nelle graduatorie redatte ai sensi del DM2019;

- impianti per i quali non siano rispettati i limiti di cumulo con altri incentivi pubblici comunque denominati di cui all'art. 26 del D.Lgs.28/2011 (DM2019, art.21.1.h, che rimanda al DM2016, art.28).

Non possono inoltre essere iscritti ai Registri o alle Aste dal DM2019 gli impianti ammessi in posizione utile in una graduatoria del DM 23 giugno 2016 o di una precedente procedura del DM2019 senza che siano decorsi i termini massimi per l'entrata in esercizio o sia intervenuta rinuncia. A tal fine si precisa che con l'iscrizione alla nuova procedura si intende presentata rinuncia alla posizione utile precedentemente acquisita.

2.3.2 Ulteriore requisito per l'iscrizione al Registro per gli impianti dei Gruppi A, A-2 e B, con potenza superiore a 100 kW

Per gli impianti dei Gruppi A, A-2 e B, con potenza superiore a 100 kW (con incremento di potenza superiore a 100 kW, nel caso di interventi di potenziamento), ai fini dell'iscrizione ai Registri, oltre ai requisiti di carattere generale indicati a paragrafo 2.3.1, è necessario prestare una cauzione (fideiussione/deposito infruttifero) provvisoria, a garanzia della reale qualità del progetto, e l'impegno a prestare una cauzione (fideiussione/deposito infruttifero) definitiva entro 90 giorni dalla comunicazione di esito positivo (DM2019, art.9.6), aventi le caratteristiche descritte al paragrafo 2.5.

2.3.3 Ulteriori requisiti per l'iscrizione alle Aste per gli impianti dei Gruppi A e B

È possibile richiedere l'iscrizione alle Aste qualora, oltre ai requisiti di carattere generale indicati a paragrafo 2.3, siano verificati:

- il possesso di solidità finanziaria ed economica adeguata alle iniziative per le quali si chiede l'accesso ai meccanismi di incentivazione, dimostrata attraverso la presentazione di uno dei seguenti requisiti (DM2019, art.12.1):
 - a) dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto a finanziare l'intervento;
 - b) capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto nella seguente misura:
 - il 10% sulla parte dell'investimento fino a 100.000.000 €;
 - il 5% sulla parte dell'investimento eccedente 100.000 € e fino a 200.000.000 €;
 - il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i 200.000.000 €;dove l'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto è convenzionalmente determinato come segue:
 - per gli impianti fotovoltaici, moltiplicando la potenza dell'impianto ai sensi dell'art.2.1.b del DM2019 per 1.000 €/kW (DM2019, art.12.3);
 - per gli impianti diversi dai fotovoltaici (esclusi gli interventi di potenziamento), moltiplicando la potenza dell'impianto ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016 per il

- 90% del costo specifico di riferimento di cui alla Tabella I dell'Allegato 2 del DM2016 (DM2019, art.12.1.b uniformato all'art.9.6 e all'art.15.3);
- per gli interventi di potenziamento, moltiplicando l'incremento di potenza a seguito dell'intervento (differenza tra le potenze *ante* e *post operam* determinate ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016) per il 90% del costo specifico di riferimento di cui alla Tabella I dell'Allegato 2 del DM2016, individuato sulla base della potenza complessiva dell'impianto a seguito del potenziamento, ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016 (DM2019, art.12.1.b uniformato all'art.9.6 e all'art.15.3);
- la costituzione di una cauzione provvisoria, a garanzia della reale qualità del progetto, da prestarsi sotto forma di fideiussione o di deposito cauzionale infruttifero, e l'impegno a costituire una cauzione definitiva entro 90 giorni dalla comunicazione di esito positivo (DM2019, art.12.2), da prestarsi sotto forma di fideiussione o di deposito cauzionale infruttifero, aventi le caratteristiche descritte al paragrafo 2.5.

Non è invece possibile richiedere l'iscrizione alle Aste per i soggetti per i quali ricorre una o più delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 (DM2019, art.12.4).

In relazione ai sopra riportati requisiti specifici, si precisa che, per gli impianti iscritti quale parte di un aggregato, la misura della capitalizzazione (lettera b) e l'importo della fideiussione o del deposito cauzionale infruttifero è dimezzato (DM2019, art.12.5).

Si precisa che ai fini dell'attestazione della solidità finanziaria ed economica di cui all'art.12.1 del DM2019, la capitalizzazione di cui alla lettera b) non è estendibile al gruppo societario di appartenenza, come invece previsto per la dichiarazione dell'Istituto bancario di cui alla lettera a).

2.3.4 Ulteriori requisiti per gli impianti appartenenti al Gruppo C (rifacimenti)

Per gli impianti appartenenti al Gruppo C (Rifacimenti) è possibile richiedere l'iscrizione ai Registri o alle Aste qualora, oltre ai requisiti di carattere generale indicati al paragrafo 2.3, gli stessi (DM2019, art.17.1):

- a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto indicata alla Tabella 1.1, dell'Allegato 1 del DM2019;
- b) non beneficiano, alla data di pubblicazione e avvio della procedura, di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali.

Ai fini del rispetto dei requisiti succitati, si precisa quanto segue:

- **con riferimento alla lettera a):**
 - o nel caso di intervento effettuato su un impianto che già benefici o abbia beneficiato di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, la condizione dei due terzi della vita utile deve essere calcolata a partire dalla data di entrata in esercizio a seguito dell'ultimo intervento precedentemente incentivato;
 - o la condizione dei due terzi della vita utile deve in tutti i casi essere verificata alla data di avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento, come attestata dalla relativa comunicazione all'Ente competente;
- **con riferimento alla lettera b),** il Soggetto Responsabile è tenuto, a pena di esclusione, a comunicare al GSE, prima della presentazione della richiesta di iscrizione al Registro o all'Asta, la disdetta delle eventuali convenzioni in essere, regolanti la cessione di energia elettrica in conformità a quanto previsto dal DM 25 settembre 1992 e dall'art.3.12 del D.Lgs. 79/1999 (convenzione CIP 6) e/o delle eventuali convenzioni per il ritiro dell'energia elettrica

di cui all'art.16 del DM 18 dicembre 2008 (convenzione TO) o all'art.19 del DM2012 (convenzione GRIN). Per impianti titolari di qualifica IAFR, il Soggetto Responsabile è altresì tenuto, a pena di esclusione, a comunicare al GSE, con le tempistiche sopra indicate, la rinuncia alla qualifica stessa e ai suoi effetti a decorrere dalla data di presentazione della stessa.

2.4 Riduzione percentuale offerta sulla Tariffa di riferimento e Tariffa offerta

Il DM2019 prevede per i Soggetti Responsabili o, nel caso di aggregati di impianti, per gli Aggregatori, la possibilità (in fase di iscrizione ai Registri per i Gruppi A, A-2 e B e C) o l'obbligo (in fase di iscrizione alle Aste) di formulare un'offerta di riduzione percentuale (nel seguito, "*riduzione percentuale offerta*") della Tariffa di riferimento.

Considerate le previsioni del DM2019, ai fini della formazione delle graduatorie dei Registri e delle Aste, la riduzione percentuale offerta assume un'importanza rilevante, infatti ove presente costituisce uno dei criteri di priorità, detto "*della maggiore riduzione percentuale offerta*", per il posizionamento degli impianti. Inoltre, nel caso dei Registri per i Gruppi A, A-2 e B anche la Tariffa offerta, che si ottiene per definizione applicando alla Tariffa di riferimento la riduzione percentuale offerta, rileva ai fini della graduatoria in quanto ulteriore criterio di priorità detto "*della minore Tariffa offerta*".

L'individuazione della Tariffa di riferimento, dei valori possibili per la riduzione percentuale offerta e, pertanto, il conseguente calcolo della Tariffa offerta, sono strettamente connessi e dipendenti dalle varie distinte casistiche che possono individuarsi.

Nei sottoparagrafi successivi vengono forniti chiarimenti e indicazioni ai fini della presentazione dell'eventuale offerta di riduzione percentuale, anche in riferimento all'impatto sulla Tariffa di riferimento e sulla Tariffa offerta.

2.4.1 Riduzione percentuale offerta e Tariffa offerta per i Registri

2.4.1.1 Riduzione percentuale offerta e Tariffa offerta per i Registri Gruppi A, A-2 e B che indicano il criterio di priorità di cui all'art.9.2.f

I Soggetti Responsabili o, nel caso di aggregati di impianti, gli Aggregatori, che, in fase di iscrizione ai Registri dei Gruppi A, A-2 e B, indichino il criterio di priorità della "*maggiore riduzione percentuale offerta*" devono formulare la propria offerta di riduzione percentuale da applicare alla Tariffa di riferimento per il calcolo della Tariffa offerta, effettuato secondo le modalità descritte al paragrafo 1.1.4.

La offerta di riduzione percentuale deve essere:

- espressa in percentuale e arrotondata alla seconda cifra decimale (es: 20,15%);
- non superiore al 30,00% (DM2019, art.9.1); al riguardo si precisa che il Portale FER-E, pertanto, consente di inserire soltanto valori inclusi nell'intervallo tra lo 0,01% e il 30,00% estremi inclusi;
- comunicata dal Soggetto Responsabile o dall'Aggregatore, nel caso di aggregati, attraverso l'apposita sezione *Offerta* del Portale FER-E, secondo le modalità descritte nella *Guida all'utilizzo del Portale FER-E*; al riguardo si precisa che il Soggetto Responsabile o l'Aggregatore dovrà stampare l'offerta di riduzione percentuale, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti (in conformità, rispettivamente, ai format riportati

nell'All. E.9 o nell'All. E.11) e, una volta verificata la correttezza, sottoscriverla (con firma autografa o digitale), a pena di esclusione, e caricarla sul Portale FER-E.

Per gli impianti in aggregato si rimanda anche a quanto precisato al punto g) del box al paragrafo 2.6.1.

2.4.1.2 Tariffa offerta per i Registri Gruppi A e B diversi dai fotovoltaici che non indicano i criteri di priorità di cui all'art.9.2 lettere a), d), e) ed f)

I Soggetti Responsabili che, in fase di iscrizione ai Registri dei Gruppi A o B, non indichino alcuno dei criteri di priorità di cui all'art.9.2 lettere:

- a), c.d. "*impianti installati su discariche, cave, aree bonificate ecc*". (valevole per il solo gruppo A);
- d), c.d. "*colonnine di ricarica*";
- e), c.d. "*aggregato*";
- f), c.d. "*riduzione percentuale*";

devono dichiarare se, per il calcolo della Tariffa offerta (DM2019, art.7.1 e 7.2) ai fini della formazione della graduatoria (DM2019, art.9.2.g), intendono applicare la Tariffa di riferimento prevista dal:

- DM2019 (All.1, Tab.1.1), nel qual caso, avendo applicato tale tariffa ai fini della formazione della graduatoria, la stessa sarà adottata per il calcolo della Tariffa spettante anche per gli impianti entrati in esercizio entro un anno dall'entrata in vigore del DM2019 (il termine è stato prorogato in applicazione dei decreti governativi, emanati in relazione allo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19, come comunicato dal GSE sul proprio sito internet, al quale si rimanda per verificare il termine ultimo aggiornato: www.gse.it/emergenza-covid-19);
- DM2016 (All.1, Tab.1.1), senza la richiesta di decurtazione percentuale pari al 10% (o, in altre parole, senza la richiesta dell'applicazione della tariffa pari al 90% di quella prevista dall'Allegato 1 del DM2016, (DM2016, art.10.3.c, richiamato dal DM2019, art.7.1.a)), nel qual caso, si applica tale tariffa ai fini della formazione della graduatoria, ma la stessa sarà adottata per il calcolo della Tariffa spettante esclusivamente per gli impianti entrati in esercizio entro un anno dall'entrata in vigore del DM2019 (il termine è stato prorogato in applicazione dei decreti governativi, emanati in relazione allo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19, come comunicato dal GSE sul proprio sito internet, al quale si rimanda per verificare il termine ultimo aggiornato: www.gse.it/emergenza-covid-19), diversamente sarà applicata la tariffa del DM2019 (All.1, Tab.1.1);
- DM2016 (All.1, Tab.1.1), con la richiesta di decurtazione percentuale pari al 10% (o in altre parole con la richiesta dell'applicazione della tariffa pari al 90% di quella prevista dall'Allegato 1 del DM2016, (DM2016, art.10.3.c, richiamato dal DM2019, art.7.1.a)), nel qual caso, si applica tale tariffa ai fini della formazione della graduatoria, ma la stessa sarà adottata per il calcolo della Tariffa spettante esclusivamente per gli impianti entrati in esercizio entro un anno dall'entrata in vigore del DM2019 (il termine è stato prorogato in applicazione dei decreti governativi, emanati in relazione allo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19, come comunicato dal GSE sul proprio sito internet, al quale si rimanda per verificare il termine ultimo aggiornato: www.gse.it/emergenza-covid-19), diversamente sarà applicata la tariffa del DM2019 (All.1, Tab.1.1) senza la di riduzione percentuale pari al 10% ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del DM2019.

Si precisa che la scelta di decurtazione percentuale pari al 10% della Tariffa del DM2016 ai sensi dell'art. 7.1.a del DM2019, non viene considerata come riduzione ai fini dell'applicazione del criterio di priorità "*maggiore riduzione percentuale offerta*" (DM2019, art.9.2.f).

2.4.2 Riduzione percentuale offerta per i Registri Gruppo C

I Soggetti Responsabili, in fase di iscrizione ai Registri del Gruppo C, devono indicare se intendono formulare l'offerta di riduzione percentuale ai fini dell'applicazione del criterio *“della maggiore riduzione percentuale offerta”* (DM2019, art.17.2)²¹.

L'eventuale offerta di riduzione deve essere:

- espressa in percentuale e arrotondata alla seconda cifra decimale (es: 20,15%);
- compresa nell'intervallo tra lo 0,01% e il 30,00%, estremi inclusi (DM2019, art.9.1);
- comunicata dal Soggetto Responsabile attraverso l'apposita sezione *Offerta* del Portale FER-E, secondo le modalità descritte nella *Guida all'utilizzo del Portale FER-E*; al riguardo si precisa che il Soggetto Responsabile dovrà stampare l'offerta di riduzione percentuale, generata automaticamente dal Portale FER-E sulla base dei dati inseriti (in conformità al format riportato nell'All. E.9) e, una volta verificata la correttezza, sottoscriverla (con firma autografa o digitale), a pena di esclusione, e caricarla sul Portale FER-E.

L'eventuale offerta di riduzione percentuale si applica alla Tariffa di riferimento per il calcolo della Tariffa offerta e della Tariffa spettante, effettuato secondo le modalità descritte al paragrafo 1.1.4. A tale scopo la Tariffa di riferimento adottata è quella prevista dal DM2016 (All.1, Tab.1.1), per gli impianti entrati in esercizio entro un anno dall'entrata in vigore del DM2019 (il termine è stato prorogato in applicazione dei decreti governativi, emanati in relazione allo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19, come comunicato dal GSE sul proprio sito internet, al quale si rimanda per verificare il termine ultimo aggiornato: www.gse.it/emergenza-covid-19), o dal DM2019 (All.1, Tab.1.1), per gli impianti entrati in esercizio in data successiva.

2.4.3 Riduzione percentuale offerta per le Aste Gruppi A, B e C

I Soggetti Responsabili degli impianti (o gli Aggregatori, nel caso di aggregati di impianti, escluso il Gruppo C) in fase di iscrizione alle Aste Gruppi A, B e C devono formulare la propria offerta di riduzione percentuale ai fini dell'applicazione del criterio della maggiore riduzione percentuale sulla Tariffa di riferimento (DM2019, art.13 e art.14.3).

L'offerta di riduzione percentuale deve essere:

- espressa in cifre in percento e arrotondata alla seconda cifra decimale (es: 20,15%);
- compresa nell'intervallo di valori che va dal 2,00% al 70,00%²², estremi inclusi (DM2019, art.13.2);
- comunicata dal Soggetto Responsabile o dall'Aggregatore, nel caso di aggregati, attraverso l'apposita sezione *Offerta* del Portale FER-E, secondo le modalità descritte nella *Guida all'utilizzo del Portale FER-E*; al riguardo si precisa che il Soggetto Responsabile o

²¹ Per maggior dettagli sui criteri di priorità ai fini della formazione della graduatoria dei Registri del Gruppo C, si rimanda a quanto dettagliato al paragrafo 2.6.2.

²² Secondo quanto previsto dal DM2019, art.13.3, nel caso in cui in un'Asta, ad esempio quella relativa al secondo bando, siano formulate da parte di uno o più Soggetti Responsabili una o più offerte di riduzione percentuale pari al valore massimo dell'intervallo (70,00%), nella successiva procedura, per l'esempio fatto, quella relativa al terzo bando, sarà possibile formulare offerte di riduzione percentuale comprese nell'intervallo di valori che va dal 2,00% all'80,00%, estremi inclusi. Allo stesso modo, nel caso in cui nell'Asta per la quale è stato ampliato l'intervallo di valori possibili per la riduzione percentuale (fino all'80,00%), ad esempio quella relativa al terzo bando, sono formulate da parte di uno o più Soggetti Responsabili una o più offerte di riduzione percentuale pari al valore massimo dell'intervallo (80,00%), nella successiva procedura, per l'esempio fatto, quella relativa al quarto bando, sarà possibile formulare offerte di riduzione percentuale comprese nell'intervallo di valori che va dal 2,00% al 90,00%, estremi inclusi.

l'Aggregatore dovrà stampare l'offerta di riduzione percentuale, generata automaticamente dal Portale FER-E sulla base dei dati inseriti (in conformità, rispettivamente, ai format riportati nell'All. E.10 o nell'All. E.11) e, una volta verificata la correttezza, sottoscriverla (con firma autografa o digitale), a pena di esclusione, e caricarla sul Portale FER-E.

L'offerta di riduzione percentuale si applica alla Tariffa di riferimento per il calcolo della Tariffa offerta e della Tariffa spettante, effettuato secondo le modalità descritte al paragrafo 1.1.4. A tale scopo la Tariffa di riferimento adottata è quella prevista DM2019 (All.1, Tab.1.1).

2.5 Cauzione provvisoria e cauzione definitiva

Nei paragrafi successivi sono specificate le caratteristiche della cauzione provvisoria e definitiva nei casi in cui le stesse siano costituite rispettivamente sotto forma di fideiussione o di deposito cauzionale infruttifero.

2.5.1 Caratteristiche generali delle fideiussioni provvisoria e definitiva

Le cauzioni, provvisoria e definitiva, che i Soggetti Responsabili:

- degli impianti iscritti ai Registri, dei Gruppi A, A-2 e B e con potenza superiore a 100 kW (con incremento di potenza superiore a 100 kW, nel caso di interventi di potenziamento);
- degli impianti iscritti alle Aste e dei Gruppi A e B;

devono essere rese sotto forma di fideiussione²³ (DM2019, art.15.3), aventi le caratteristiche di seguito descritte e trasmesse al GSE secondo le tempistiche previste dal DM2019, come nel seguito precisato.

Per impianti appartenenti al Gruppo C (Rifacimenti) non è necessaria la presentazione di fideiussioni.

Le fideiussioni provvisoria e definitiva devono:

- essere rilasciate da istituti bancari;
- essere costituite a favore del GSE a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto;
- essere incondizionate ed escutibili a prima richiesta, con pagamento entro 30 giorni a semplice richiesta del GSE;
- contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Nel caso di fideiussione definitiva di durata inferiore all'intero periodo previsto per l'entrata in esercizio degli impianti (DM2019, art.10.1 e 15.5), la stessa deve essere rinnovata dal Soggetto Responsabile entro i 90 giorni antecedenti la scadenza.

Ai fini dell'emissione della fideiussione provvisoria, il costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto è convenzionalmente determinato come segue:

- per gli impianti fotovoltaici, moltiplicando la potenza dell'impianto ai sensi dell'art.2.1.b del DM2019 per 1.000 €/kW (DM2019, art.12.3);
- per gli impianti diversi dai fotovoltaici (esclusi gli interventi di potenziamento), moltiplicando la potenza dell'impianto ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016 per il 90% del costo specifico di riferimento di cui alla Tabella I dell'Allegato 2 del DM2016 (DM2019, art.15.3);

²³ Nel seguito si farà pertanto riferimento alla "fideiussione provvisoria" o alla "fideiussione definitiva", in quanto è questo lo strumento che il Soggetto Responsabile deve utilizzare al fine della presentazione delle rispettive cauzioni.

- per gli interventi di potenziamento, moltiplicando l'incremento di potenza a seguito dell'intervento (differenza tra le potenze *ante* e *post operam* determinate ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016) per il 90% del costo specifico di riferimento di cui alla Tabella I dell'Allegato 2 del DM2016, individuato sulla base della potenza complessiva dell'impianto a seguito del potenziamento, ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016 (DM2019, art.12.1.b uniformato all'art.9.6 e all'art.15.3).

La fideiussione provvisoria deve inoltre:

- avere una durata non inferiore a 120 giorni dalla data di comunicazione di esito della procedura del Registro o dell'Asta, coincidente con la data ultima di pubblicazione della graduatoria, ovvero non inferiore a 210 giorni dalla data di chiusura del periodo di presentazione delle richieste di iscrizione;
- essere redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato E.15 del presente Regolamento Operativo.

Ai fini dell'emissione della fideiussione definitiva, il costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto è convenzionalmente determinato come segue:

- per gli impianti fotovoltaici, moltiplicando la potenza conteggiata ai fini del contingente del Registro/Asta in cui l'impianto è risultato in posizione utile (Tabella A) per 1.000 €/kW (DM2019, art.12.3);
- per gli impianti diversi dai fotovoltaici (esclusi gli interventi di potenziamento), moltiplicando la potenza conteggiata ai fini del contingente del Registro/Asta in cui l'impianto è risultato in posizione utile (Tabella A) per il 90% del costo specifico di riferimento di cui alla Tabella I dell'Allegato 2 del DM2016 (DM2019, art.15.3));
- per gli interventi di potenziamento, moltiplicando l'incremento di potenza a seguito dell'intervento conteggiato ai fini del contingente del Registro/Asta in cui l'impianto è risultato in posizione utile (Tabella A) per il 90% del costo specifico di riferimento di cui alla Tabella I dell'Allegato 2 del DM2016, individuato sulla base della potenza complessiva dell'impianto a seguito del potenziamento, ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016 (DM2019, art.12.1.b uniformato all'art.9.6 e all'art.15.3).

La fideiussione definitiva deve inoltre:

- essere di durata annuale automaticamente rinnovabile;
- redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato E.16 del presente Regolamento Operativo.

Si precisa che:

- le eventuali fideiussioni rilasciate a terzi in ottemperanza a prescrizioni di tipo autorizzativo non possono considerarsi *“forme di garanzia in attuazione di leggi speciali o normative di settore”* e non determinano, pertanto, l'esonero dagli obblighi previsti dal DM2019 in termini di presentazione di cauzioni (provvisoria e definitiva);
- la restituzione della fideiussione provvisoria è prevista nel caso di impianti che abbiano partecipato ai Registri e alle Aste che non siano risultati in posizione utile (DM2019, art.15.1), che siano stati esclusi dalla graduatoria per carenze o vizi di forma della domanda di partecipazione o i cui soggetti responsabili abbiano rinunciato prima della pubblicazione della stessa graduatoria;
- per le richieste di iscrizione annullate per rinuncia da parte del Soggetto Responsabile presentata prima della pubblicazione della graduatoria o per le richieste non inviate, la restituzione della fideiussione provvisoria avverrà entro 15 giorni dalla pubblicazione stessa;

- la restituzione della fideiussione definitiva è prevista solo a seguito della stipula del contratto ai sensi dell'art.24.2.d del D.Lgs. 28/2011, in seguito all'entrata in esercizio dell'impianto nei termini previsti dal DM2019, come verificato nel corso dell'attività di istruttoria per l'ammissione agli incentivi da parte del GSE.

2.5.2 Caratteristiche particolari delle fideiussioni in caso di iscrizione al Registro

Per gli impianti dei Gruppi A, A-2 e B, con potenza superiore a 100 kW (con incremento di potenza superiore a 100 kW, nel caso di interventi di potenziamento), iscritti ai Registri, oltre alle caratteristiche generali descritte al paragrafo 2.5.1:

- la fideiussione provvisoria deve essere prestata in misura pari all'1% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto;
- la fideiussione definitiva deve essere prestata in misura pari al 2% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto.

2.5.3 Caratteristiche particolari delle fideiussioni in caso di iscrizione alle Aste

Per gli impianti iscritti alle Aste, oltre alle caratteristiche generali descritte al paragrafo 2.5.1:

- la fideiussione provvisoria deve essere prestata in misura pari al 5% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto;
- la fideiussione definitiva deve essere prestata in misura pari al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto.

2.5.4 Tempistiche relative alle fideiussioni, provvisoria e definitiva

La fideiussione provvisoria deve essere:

- caricata in formato elettronico nel Portale FER-E al momento dell'iscrizione ai Registri o alle Aste;
- recapitata in originale al GSE entro 15 giorni successivi alla chiusura del periodo di presentazione delle domande d'iscrizione ai Registri o alle Aste;
- restituita dal GSE entro 15 giorni:
 - o dalla data di pubblicazione della graduatoria ai soggetti che, in esito della procedura dei Registri o delle Aste, non sono risultati aggiudicatari;
 - o dalla data di ricevimento della fideiussione definitiva ai soggetti che, in esito della procedura dei Registri o delle Aste, sono risultati aggiudicatari.

La fideiussione definitiva deve essere:

- recapitata in originale al GSE entro 90 dalla data di pubblicazione della graduatoria, dai soggetti che sono risultati aggiudicatari;
- è svincolata dal GSE alla data di stipula del contratto di diritto privato con il GSE ai sensi dell'art.24. 2.d del D.Lgs. 28/2011.

Ai fini del rispetto dei precedenti termini, fa fede la data del timbro postale di ricevimento o del protocollo GSE, nel caso di consegna *brevi manu*.

2.5.5 Cause di escussione della fideiussione

Fermo restando quanto indicato al paragrafo 2.9, il GSE procede a escutere la fideiussione provvisoria nei seguenti casi:

- rinuncia da parte del Soggetto Responsabile ammesso in graduatoria in posizione utile, nel caso non sia ancora stata presentata la fideiussione definitiva/stato versato il deposito cauzionale costituito a titolo di garanzia definitiva;
- mancata costituzione della fideiussione definitiva/versamento del deposito cauzionale costituito a titolo di garanzia definitiva entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria;
- comunicazione di riduzione della potenza dell'impianto successivamente al posizionamento in graduatoria e conseguente rinuncia alla realizzazione della quota parte di potenza che non verrà installata, in data precedente alla presentazione della fideiussione definitiva. In detto caso l'escussione avverrà per il valore, fino al limite della escussione totale, calcolato in riferimento all'ammontare della cauzione definitiva. Detta comunicazione deve essere effettuata tramite PEC all'indirizzo ferelettriche@pec.gse.it con oggetto "*FERXXXXXX²⁴ - Comunicazione riduzione della potenza dell'impianto precedentemente alla costituzione della cauzione definitiva*", prima della scadenza dei 90 giorni per la costituzione della cauzione definitiva.

In questa ipotesi la cauzione definitiva deve essere costituita per l'importo calcolato facendo riferimento alla potenza a seguito della riduzione oggetto della comunicazione in argomento e non per l'intera potenza originariamente iscritta in posizione utile in graduatoria.

Si precisa che, per gli impianti ammessi in posizione utile solo per una quota parte della potenza iscritta in quanto ultimo impianto in graduatoria (Tabella A), in caso di rinuncia non è prevista l'escussione della fideiussione provvisoria.

Il GSE procede a escutere la fideiussione definitiva, indipendentemente dal tipo di iscrizione (Registro o Asta) nei seguenti casi:

- rinuncia da parte del Soggetto Responsabile ammesso in graduatoria, nelle seguenti misure:
 - o 30% della fideiussione, in caso di rinuncia comunicata entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria;
 - o 50% della fideiussione, in caso di rinuncia comunicata fra 6 e 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria;
 - o 100% della fideiussione, in caso di rinuncia comunicata oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria;
- comunicazione di riduzione della potenza dell'impianto successivamente al posizionamento in graduatoria e conseguente rinuncia alla realizzazione della quota parte di potenza che non verrà installata, in data successiva alla presentazione della cauzione definitiva ma precedente alla richiesta di accesso agli incentivi. In detto caso l'escussione avverrà per il valore, fino al limite della escussione totale, calcolato in riferimento all'ammontare della fideiussione definitiva. Detta comunicazione deve essere effettuata tramite PEC all'indirizzo ferelettriche@pec.gse.it con oggetto "*FERXXXXXX²⁵ - Comunicazione riduzione della potenza dell'impianto*";
- mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini massimi previsti dal DM2019, per impianti in posizione utile nella graduatoria dei Registri o delle Aste;
- decadenza dalla ammissione in graduatoria;
- realizzazione di un impianto di potenza inferiore a quella indicata all'atto di presentazione della richiesta d'iscrizione al Registro o all'Asta, per la parte di potenza non realizzata; in tal caso, il Soggetto Responsabile si intende rinunciatario della quota parte di potenza

²⁴ In cui in luogo di FERXXXXXX deve essere inserito lo specifico codice pratica dell'impianto in argomento.

eventualmente non installata e la tariffa da riconoscere all'intervento sarà quella spettante alla potenza dichiarata nella richiesta d'iscrizione al Registro o all'Asta.

2.5.6 Caratteristiche generali del deposito cauzionale infruttifero

In alternativa alle fidejussioni provvisoria e definitiva, i Soggetti Responsabili:

- degli impianti iscritti ai Registri, dei Gruppi A, A-2 e B e con potenza superiore a 100 kW (con incremento di potenza superiore a 100 kW, nel caso di interventi di potenziamento);
- degli impianti iscritti alle Aste e dei Gruppi A e B;

possono costituire un deposito cauzionale infruttifero secondo le modalità di seguito descritte e le tempistiche, in linea con il DM2019, e nel seguito indicate.

Per impianti appartenenti al Gruppo C (Rifacimenti) non è necessaria la costituzione del deposito cauzionale infruttifero.

I depositi cauzionali:

- devono essere costituiti mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato al GSE (IBAN: IT43N0200805351000500092151; Banca: Unicredit S.p.a.; BIC: UNCRITMMCS) a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per la costituzione della cauzione definitiva e in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto;
- devono essere effettuati al netto delle spese bancarie.

Ai fini del calcolo dell'importo del deposito cauzionale da costituire a titolo di cauzione provvisoria, valgono le medesime modalità previste dal DM2019 per le fidejussioni. In particolare, il costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto è convenzionalmente determinato come segue:

- per gli impianti fotovoltaici, moltiplicando la potenza dell'impianto ai sensi dell'art.2.1.b del DM2019 per 1.000 €/kW (DM2019, art.12.3);
- per gli impianti diversi dai fotovoltaici (esclusi gli interventi di potenziamento), moltiplicando la potenza dell'impianto ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016 per il 90% del costo specifico di riferimento di cui alla Tabella I dell'Allegato 2 del DM2016 (DM2019, art.15.3);
- per gli interventi di potenziamento, moltiplicando l'incremento di potenza a seguito dell'intervento (differenza tra le potenze *ante* e *post operam* determinate ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016) per il 90% del costo specifico di riferimento di cui alla Tabella I dell'Allegato 2 del DM2016, individuato sulla base della potenza complessiva dell'impianto a seguito del potenziamento, ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016 (DM2019, art.12.1.b uniformato all'art.9.6 e all'art.15.3).

Ai fini del calcolo dell'importo del deposito cauzionale da costituire a titolo di cauzione definitiva, valgono le medesime modalità previste dal DM2019 per le fidejussioni. In particolare il costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto è convenzionalmente determinato come segue:

- per gli impianti fotovoltaici, moltiplicando la potenza conteggiata ai fini del contingente del Registro/Asta in cui l'impianto è risultato in posizione utile (Tabella A) per 1.000 €/kW (DM2019, art.12.3);
- per gli impianti diversi dai fotovoltaici (esclusi gli interventi di potenziamento), moltiplicando la potenza conteggiata ai fini del contingente del Registro/Asta in cui l'impianto è risultato in posizione utile (Tabella A) per il 90% del costo specifico di riferimento di cui alla Tabella I dell'Allegato 2 del DM2016 (DM2019, art.15.3);

- per gli interventi di potenziamento, moltiplicando l'incremento di potenza a seguito dell'intervento conteggiato ai fini del contingente del Registro/Asta in cui l'impianto è risultato in posizione utile (Tabella A) per il 90% del costo specifico di riferimento di cui alla Tabella I dell'Allegato 2 del DM2016, individuato sulla base della potenza complessiva dell'impianto a seguito del potenziamento, ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016 (DM2019, art.12.1.b uniformato all'art.9.6 e all'art.15.3).

Si precisa che:

- la restituzione del deposito cauzionale infruttifero costituito a titolo di cauzione provvisoria è prevista nel caso di impianti che abbiano partecipato ai Registri e alle Aste che non siano risultati in posizione utile (DM2019, art.15.1), oppure che siano stati esclusi dalla graduatoria per carenze o vizi di forma della domanda di partecipazione;
- per le richieste di iscrizione annullate per rinuncia da parte del Soggetto Responsabile presentata prima della pubblicazione della graduatoria o per le richieste non inviate, la restituzione del deposito cauzionale infruttifero costituito a titolo di cauzione provvisoria avverrà entro 15 giorni dalla pubblicazione stessa;
- la restituzione del deposito cauzionale infruttifero costituito a titolo di cauzione definitiva è prevista solo a seguito della stipula del contratto ai sensi dell'art.24.2.d del D.Lgs. 28/2011, in seguito all'entrata in esercizio dell'impianto nei termini previsti dal DM2019, come verificato nel corso dell'attività di istruttoria per l'ammissione agli incentivi da parte del GSE.

2.5.7 Caratteristiche particolari dei depositi cauzionali infruttiferi in caso di iscrizione al Registro

Per gli impianti dei Gruppi A, A-2 e B, con potenza superiore a 100 kW (con incremento di potenza superiore a 100 kW, nel caso di interventi di potenziamento), iscritti ai Registri, oltre alle caratteristiche generali descritte al paragrafo 2.5.6:

- il deposito cauzionale costituito a titolo di cauzione provvisoria deve avere un importo pari all'1% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto;
- il deposito cauzionale costituito a titolo di cauzione definitiva deve aver un importo pari al 2% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto.

2.5.8 Caratteristiche particolari dei depositi cauzionali infruttiferi in caso di iscrizione alle Aste

Per gli impianti iscritti alle Aste, oltre alle caratteristiche generali descritte al paragrafo 2.5.6:

- il deposito cauzionale costituito a titolo di cauzione provvisoria deve avere un importo pari al 5% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto;
- il deposito cauzionale costituito a titolo di cauzione definitiva deve aver un importo pari al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto.

2.5.9 Tempistiche relative alla costituzione del deposito cauzionale infruttifero

Ove fosse costituito, a titolo di cauzione provvisoria, il deposito cauzionale infruttifero:

- Il Soggetto Responsabile deve caricare, nel Portale FER-E, la contabile del bonifico eseguito, con data valuta beneficiario non successiva alla data di chiusura del bando;
- Il deposito cauzionale è restituito dal GSE entro 15 giorni:
 - o dalla data di pubblicazione della graduatoria ai soggetti che, in esito della procedura dei Registri o delle Aste, non sono risultati aggiudicatari;

- o dalla data di ricevimento della fideiussione definitiva ai soggetti che, in esito della procedura dei Registri o delle Aste, sono risultati aggiudicatari, ove i Soggetti Responsabili abbiano optato per tale forma di cauzione definitiva.

Il deposito cauzionale infruttifero, prestato a titolo di cauzione definitiva:

- deve essere costituito entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, dai soggetti che sono risultati aggiudicatari, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato al GSE, anche tramite integrazione, sino a concorrenza dell'importo dovuto, del deposito cauzionale laddove eventualmente costituito a titolo provvisorio;
- è restituito dal GSE alla data di stipula del contratto di diritto privato con il GSE ai sensi dell'art.24. 2.d del D.Lgs. 28/2011.

Ai fini del rispetto dei precedenti termini, la valuta beneficiario non deve avere una data successiva al termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

2.5.10 Cause di incameramento del deposito cauzionale

Fermo restando quanto indicato ai precedenti paragrafi, il GSE procede a incamerare il deposito cauzionale, presentato come cauzione provvisoria, nei seguenti casi:

- mancata o incompleta integrazione del deposito versato a titolo di garanzia provvisoria fino al valore del deposito da versarsi a titolo di garanzia definitiva/mancata costituzione della fideiussione definitiva entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria;
- comunicazione di riduzione della potenza dell'impianto successivamente al posizionamento in graduatoria e conseguente rinuncia alla realizzazione della quota parte di potenza che non verrà installata, in data precedente alla presentazione della cauzione definitiva. In detto caso l'incameramento avverrà per il valore, fino al limite del valore totale, calcolato in riferimento all'ammontare della cauzione definitiva. Detta comunicazione deve essere effettuata tramite PEC all'indirizzo fer elettriche@pec.gse.it con oggetto "*FERXXXXXX*²⁵ - Comunicazione riduzione della potenza dell'impianto precedentemente alla costituzione della cauzione definitiva", prima della scadenza dei 90 giorni per la costituzione della cauzione definitiva. In questa ipotesi la cauzione definitiva deve essere costituita, tramite integrazione del deposito residuo o presentazione della fideiussione definitiva, per un importo calcolato facendo riferimento alla potenza a seguito della riduzione oggetto della comunicazione in argomento e non per l'intera potenza originariamente iscritta in posizione utile in graduatoria.

Si precisa che, per gli impianti ammessi in posizione utile solo per una quota parte della potenza iscritta in quanto ultimo impianto in graduatoria (Tabella A), in caso di rinuncia non è previsto l'incameramento del deposito cauzionale costituito a titolo di garanzia provvisoria.

Il GSE procede a incamerare il deposito presentato come cauzione definitiva, indipendentemente dal tipo di iscrizione (Registro o Asta), nei seguenti casi:

- comunicazione di riduzione della potenza dell'impianto successivamente al posizionamento in graduatoria e conseguente rinuncia alla realizzazione della quota parte di potenza che non verrà installata, in data successiva alla presentazione della cauzione definitiva. In detto caso l'escussione avverrà per il valore, fino al limite del valore totale, calcolato in riferimento all'ammontare della cauzione definitiva. Detta comunicazione deve essere effettuata tramite PEC all'indirizzo fer elettriche@pec.gse.it con oggetto "*FERXXXXXX*²⁵ - Comunicazione riduzione della potenza dell'impianto".
- rinuncia da parte del Soggetto Responsabile ammesso in graduatoria, nelle seguenti misure

- nella misura del 30% del deposito versato, in caso di rinuncia comunicata entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria;
- nella misura del 50% del deposito versato, in caso di rinuncia comunicata fra 6 e 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria;
- nella misura del 100% del deposito versato, in caso di rinuncia comunicata oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria;
- mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini massimi previsti dal DM2019, per impianti in posizione utile nella graduatoria dei Registri o delle Aste;
- decadenza dalla ammissione in graduatoria;
- realizzazione di un impianto di potenza inferiore a quella indicata all'atto di presentazione della richiesta d'iscrizione al Registro o all'Asta, per la parte di potenza non realizzata; in tal caso il Soggetto Responsabile si intende rinunciatario della quota parte di potenza eventualmente non installata e la tariffa da riconoscere all'intervento sarà quella spettante alla potenza dichiarata nella richiesta d'iscrizione al Registro o all'Asta.

2.6 Formazione della graduatoria dei Registri – Criteri generali

La graduatoria, pubblicata entro 90 giorni dalla data di chiusura dei Registri, è formata sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Responsabili, ai sensi del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative ivi previste, in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati o documenti non veritieri, anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità e fermo restando quanto rappresentato al paragrafo 2.3 in merito al possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione.

Fatti salvi gli eventuali successivi controlli di cui all'art.42 del D.Lgs. 28/2011, ai fini della pubblicazione della graduatoria, il GSE accerta il possesso delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di priorità dichiarati dal Soggetto Responsabile o dall'Aggregatore, attraverso l'esame della documentazione che il Soggetto Responsabile, a pena di esclusione, è tenuto a trasmettere all'atto dell'iscrizione (DM2019, art.4.2). Al riguardo si ribadisce che la mancata evidenza del possesso dei criteri di priorità dichiarati all'atto dell'iscrizione, è equiparata all'assenza dei medesimi e pertanto, nel caso di contingente saturato anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti (art.20 DM2019 e art.9.5 D.Lgs. 199/2021), determina l'esclusione dalla graduatoria.

Per tutti i dettagli sulla documentazione da trasmettere all'atto dell'iscrizione di rimanda all'Allegato D.

Qualora le risorse di cui al contingente di potenza non siano sufficienti a coprire l'intera potenza dell'ultimo impianto ammesso, il Soggetto Responsabile di tale impianto potrà accedere agli incentivi solo per la quota parte di potenza rientrante nel contingente disponibile.

Le graduatorie formate a seguito dell'iscrizione ai Registri non sono soggette a scorrimento (DM2019, art.9.4 e art.17.5).

2.6.1 Formazione della graduatoria dei Registri dei Gruppi A, A-2 e B

La graduatoria per gli impianti iscritti ai Registri dei Gruppi A, A-2 e B è redatta applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità di seguito elencati (DM2019, art.9.2):

- a) per il Gruppo A: impianti realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'Autorità competente al rilascio

- dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art.242.13, del D.Lgs. 152/2006, ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art.242.2, del medesimo D.Lgs.;
- b) per il Gruppo A-2: impianti realizzati, nell'ordine, su scuole, ospedali, edifici pubblici;
- c) per il Gruppo B:
- i. impianti idroelettrici: impianti che rispettano nell'ordine le caratteristiche costruttive di cui all'art.4.3.b, punti i., ii., iii. e iv. del DM2016, rispettivamente:
 - (i) realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
 - (ii) che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
 - (iii) che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
 - (iv) che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
 - ii. impianti alimentati da gas residuati dei processi di depurazione: impianti che prevedono la copertura delle vasche del digestato;
- d) impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche, a condizione che la potenza complessiva di ricarica sia non inferiore al 15% della potenza dell'impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza non inferiore a 15 kW;
- e) aggregati di impianti, di cui all'art.3.10 del DM2019;
- f) maggiore riduzione percentuale offerta sulla Tariffa di riferimento di cui all'Allegato 1 del DM2019;
- g) minor valore della Tariffa offerta, calcolata tenendo conto della riduzione percentuale offerta;
- h) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione al Registro.

Ai fini dell'applicazione dei criteri elencati, si precisa quanto segue:

- **con riferimento al punto a)**, l'appartenenza del sito su cui è installato l'impianto alla specifica categoria prevista per il criterio di priorità dovrà essere dimostrata:
 - o nel caso di discariche e i lotti di discarica chiusi e ripristinati, dalla documentazione rilasciata dall'Ente competente, attestante l'avvenuto ripristino dell'area interessata dalla discarica o dal lotto di discarica, così come previsto dal Piano di ripristino approvato con l'autorizzazione alla realizzazione della discarica. Per la definizione di "*discariche e i lotti di discarica chiusi e ripristinati*", e per maggiori dettagli sulla documentazione succitata, si rimanda a quanto specificato nell'Allegato C.1;
 - o nel caso di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, dall'attestazione dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti;
 - o nel caso di aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art.242.13, del D.Lgs. 152/2006, dalla certificazione in parola, rilasciata dalla Provincia o, se del caso, dalla Regione o, nel caso di aree per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art.242.2, del D.Lgs. 152/2006, dall'autocertificazione trasmessa dal Responsabile

- dell'inquinamento, corredata dalla evidenza della trasmissione al Comune e alla Provincia competenti per territorio;
- **con riferimento al punto b)**, l'impianto deve essere installato su un edificio o fabbricato con le caratteristiche specificate nell'Allegato C.2;
 - **con riferimento al punto c), sub i.**, il rispetto delle caratteristiche dichiarate deve essere dimostrato mediante specifica attestazione rilasciata dall'Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitato nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare. Al riguardo si raccomandano i Soggetti Responsabili di verificare con attenzione l'eventuale presenza del riferimento esplicito al rispetto, da parte dell'impianto, della caratteristica dichiarata ai fini dell'applicazione del criterio e, in caso di non acclarata evidenza o indicazione parziale, richiedere cautelativamente l'attestazione completa ed esplicita dal parte dell'Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione del possesso della caratteristica costruttiva di cui all'art.4.3.b, punti i., ii., iii. e iv. del DM2016;
 - **con riferimento al punto c), sub ii.**, la copertura dovrà essere realizzata in materiale impermeabile e su tutta la superficie delle vasche del digestato presenti in impianto;
 - **con riferimento al punto d)**, si rimanda a quanto specificato nell'Allegato C.3;
 - **con riferimento al punto e)**, si rimanda ai paragrafi 1.2.3 e 2.1.3;
 - **con riferimento al punto f):**
 - o in relazione alla riduzione percentuale offerta, si rimanda a quanto specificato ai paragrafi 2.4.1.1 e 2.4.1.2;
 - o nel caso di aggregato di impianti, dovrà essere presentata un'unica offerta di riduzione percentuale da applicarsi a tutti gli impianti dell'aggregato (parr.1.2.3 e 2.1.3.);
 - **con riferimento al punto g):** si rimanda a quanto specificato al paragrafo 2.4.1.1.
- In caso di aggregato di impianti, sarà considerato il valore massimo tra le Tariffe di riferimento dei singoli impianti che costituiscono l'aggregato, decurtate della riduzione percentuale offerta (DM2019, art.9.7.b). Resta fermo che, in caso di ammissione in posizione utile nella graduatoria, la Tariffa di riferimento di ciascun impianto, alla quale sarà applicata l'eventuale riduzione offerta e le eventuali ulteriori riduzioni previste nel paragrafo 3.2.5 per la determinazione della Tariffa spettante, sarà individuata nella Tabella 1.1 dell'Allegato 1 al DM2019, sulla base della fonte del singolo impianto, ma in funzione dalla potenza complessiva dell'aggregato.

Si ricorda che la richiesta di uno o più criteri di cui ai precedenti punti a), d) e) e f) comporta, in caso di ammissione in posizione utile, l'applicazione di una Tariffa di riferimento pari alla tariffa di cui all'Allegato 1 del DM2019, indipendentemente dalla entrata in esercizio dell'impianto.

2.6.2 Formazione della graduatoria dei Registri del Gruppo C (Rifacimenti)

La graduatoria è redatta sulla base del criterio della maggiore riduzione percentuale offerta rispetto alla Tariffa di riferimento (DM2019, art.17.2), per i cui dettagli si rimanda al paragrafo 2.4.

A parità di riduzione percentuale offerta, si applicano i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorità (DM2019, art.17.3):

- a) anzianità della data di prima entrata in esercizio dell'impianto;
- b) maggiore estensione del periodo di esercizio in assenza di incentivo;
- c) per impianti eolici, minore entità dell'energia elettrica non prodotta nell'ultimo anno solare di produzione dell'impianto a seguito dell'attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da

Terna (si farà riferimento alla Mancata Produzione Eolica calcolata ai sensi della Deliberazione ARERA ARG/elt 05/2010);

d) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione al Registro.

Ai fini dell'applicazione dei criteri elencati si precisa quanto segue:

- **con riferimento al punto a)**, la prima data di entrata in esercizio deve essere documentata dal Processo Verbale di verifica di primo impianto rilasciato da UTF/UTIF/Agenzia delle Dogane. In caso di indisponibilità dello stesso, la prima data di entrata in esercizio è attestata dalla Dichiarazione di conferma di allacciamento sottoscritta dal Gestore di Rete o da altra documentazione rilasciata o validata dall'Agenzia delle Dogane (quali, a titolo d'esempio: Licenza di officina elettrica, Processo Verbale di sopralluogo, Dichiarazione di consumo timbrata, Registri di produzione timbrati). Il GSE si riserva di verificare caso per caso se ulteriore documentazione in possesso del Soggetto Responsabile possa essere sufficiente a comprovare la prima data di entrata in esercizio dell'impianto.
- **con riferimento al punto b)**, il periodo di esercizio in assenza di incentivo è calcolato per ciascun Bando alla data di apertura del medesimo a partire:
 - o nel caso di impianti che non abbiano mai beneficiato di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, dalla prima data di entrata in esercizio dell'impianto;
 - o nel caso di impianti che abbiano beneficiato di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, dalla data estinzione della convenzione per il riconoscimento dell'ultimo di incentivo percepito.

2.7 Formazione della graduatoria delle Aste – Criteri generali

La graduatoria, pubblicata entro 90 giorni dalla data di chiusura delle Aste, è formata sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Responsabili, ai sensi del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative ivi previste, in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati o documenti non veritieri, anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità e fermo restando quanto rappresentato al paragrafo 2.3 in merito al possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione.

Fatti salvi gli eventuali successivi controlli di cui all'art.42 del D.Lgs. 28/2011, ai fini della pubblicazione della graduatoria, il GSE accerta il possesso delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di priorità dichiarati dal Soggetto Responsabile o dall'Aggregatore, attraverso l'esame della documentazione che il Soggetto Responsabile, a pena di esclusione, è tenuto a trasmettere all'atto dell'iscrizione (DM2019, art.4.2). Al riguardo si ribadisce che la mancata evidenza del possesso dei criteri di priorità dichiarati all'atto dell'iscrizione, è equiparata all'assenza dei medesimi e pertanto determina l'esclusione dalla graduatoria. Per tutti i dettagli sulla documentazione da trasmettere all'atto dell'iscrizione di rimanda all'Allegato D.

Qualora le risorse di cui al contingente di potenza non siano sufficienti a coprire l'intera potenza dell'ultimo impianto ammesso, il Soggetto Responsabile di tale impianto potrà accedere agli incentivi solo per la quota parte di potenza rientrante nel contingente disponibile.

Le graduatorie formate a seguito dell'iscrizione alle Aste non sono soggette a scorrimento (DM2019, art.14.6 e art.17.5).

2.7.1 Formazione della graduatoria delle Aste dei Gruppi A e B

La graduatoria è redatta sulla base del criterio della maggiore riduzione percentuale offerta rispetto alla Tariffa di riferimento (DM2019, art.13), per i cui dettagli si rimanda al paragrafo 2.4.

Gli aggregati di impianti partecipano con la stessa riduzione percentuale, riferita a tutti gli impianti che lo compongono (parr. 1.2.3 e 2.1.3.).

A parità di riduzione percentuale offerta, si applicano i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorità (DM2019, art.14.4):

- a) possesso di un rating di legalità, di cui all'art.5-ter del DL 1/2012, convertito dalla Legge 27/2012, pari ad almeno due "stellette";
- b) per il Gruppo A: impianti realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art.242, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art.242, comma 2, del medesimo D.Lgs.;
- c) per il Gruppo B:
 - i. impianti idroelettrici: impianti che rispettano nell'ordine le caratteristiche costruttive di cui all'art.4.3.b, punti i., ii., iii. e iv. del DM2016;
 - ii. impianti alimentati da gas residuati dei processi di depurazione: impianti che prevedono la copertura delle vasche del digestato;
- d) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

Ai fini dell'applicazione dei criteri elencati, si precisa quanto segue:

- **con riferimento al punto a)**, si specifica che, come specificato sul sito istituzione (www.agcm.it) dell'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato (nel seguito, "AGCM"), il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta, attribuito dall'AGCM, che prende la veste di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre "stellette".

L'impresa richiedente ottiene il punteggio base di una "stelletta", qualora rispetti tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità (Delibera AGCM del 15 maggio 2018, n. 27165 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità).

Il punteggio base potrà essere incrementato sulla base di quanto previsto nel predetto regolamento.

Possono richiedere l'attribuzione del rating di legalità le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

- o hanno sede operativa in Italia;
- o hanno un fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della domanda;
- o sono iscritte al registro imprese da almeno due anni alla data della domanda;
- o rispettano i requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento attuativo.

Le aziende interessate dovranno presentare una domanda, per via telematica, utilizzando l'apposito Formulario pubblicato sul sito dell'AGCM seguendo le istruzioni ivi indicate.

Non ci sono costi per le imprese che vogliono ottenere il rating di legalità. È sufficiente inoltrare la domanda all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato seguendo le predette istruzioni.

Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

Si rammenta che nel medesimo sito www.agcm.it è altresì possibile verificare il possesso da parte del singolo Soggetto Responsabile di un rating di legalità pari ad almeno due "stellette".

- **con riferimento al punto b)**, si rimanda a quanto rappresentato in merito all'omologo criterio al paragrafo 2.6.1;
- **con riferimento al punto c), sub i.**, si rimanda a quanto rappresentato in merito all'omologo criterio al paragrafo 2.6.1;
- **con riferimento al punto c), sub ii.**, si rimanda a quanto rappresentato in merito all'omologo criterio al paragrafo 2.6.1.

2.7.2 Formazione della graduatoria delle Aste del Gruppo C (Rifacimenti)

La graduatoria è redatta sulla base del criterio della maggiore riduzione percentuale offerta rispetto alla Tariffa di riferimento (DM2019, art.17.2), per i cui dettagli si rimanda al paragrafo 2.4.

A parità di riduzione percentuale offerta, si applicano i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorità (DM2019, art.17.3):

- a) anzianità della data di prima entrata in esercizio dell'impianto;
- b) maggiore estensione del periodo di esercizio in assenza di incentivo;
- c) per impianti eolici, minore entità dell'energia elettrica non prodotta nell'ultimo anno solare di produzione dell'impianto a seguito dell'attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna (si farà riferimento alla Mancata Produzione Eolica calcolata ai sensi della Deliberazione ARERA ARG/elt 05/2010);
- d) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione all'Asta.

Ai fini dell'applicazione dei criteri da a) a d) sopra elencati, si rimanda a quanto rappresentato in merito agli omologhi criteri al paragrafo 2.6.2.

2.8 Motivi di esclusione dalle graduatorie dei Registri o delle Aste

Si riporta nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di circostanze che, se accertate dal GSE, comportano l'esclusione dell'impianto dalla graduatoria:

- mancato adempimento alle prescrizioni o dei termini previste dalle norme di riferimento, dal DM2019, dal presente Regolamento Operativo, dai Bandi, anche nei casi in cui la relativa violazione non sia stata espressamente prevista quale motivo di esclusione;
- assenza o mancata evidenza, come desumibile dalla documentazione trasmessa in allegato alla richiesta di iscrizione secondo quanto prescritto dall'Allegato D, del possesso dei requisiti di iscrizione ai Registri o alle Aste;
- qualora risulti saturato il relativo contingente, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti (art.20 DM2019 e art.9.5 D.Lgs. 199/2021), assenza o mancata evidenza del possesso di uno o più dei criteri di priorità dichiarati all'atto dell'iscrizione ai Registri o alle Aste;
- mancata sottoscrizione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, oppure incertezza sul contenuto o sulla provenienza della richiesta di iscrizione, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (quali, ad esempio, l'illeggibilità, o l'allegazione di dichiarazione

- non completa in tutte le pagine, non sottoscritta o sottoscritta con firma non autografa né digitale);
- modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 - mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 - mancato o tardivo versamento o in misura inferiore al dovuto del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
 - mancata allegazione della documentazione attestante l'avvenuto versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
 - mancata allegazione della documentazione obbligatoria prevista dall'Allegato D al presente Regolamento Operativo per la specifica fattispecie;
 - sussistenza di impedimenti *ex lege* all'iscrizione ai Registri o alle Aste e/o all'ammissione ai meccanismi incentivanti, ove conosciuti dal GSE;
 - mancata presentazione della documentazione attestante la capacità finanziaria ed economica (ove richiesta);
 - mancata costituzione e/o allegazione della fideiussione provvisoria rispondente ai requisiti previsti dal DM2019 e dal Regolamento Operativo e mancato versamento del deposito cauzionale infruttifero e/o mancata allegazione della documentazione attestante l'avvenuto versamento secondo le modalità indicate nel Regolamento Operativo e nel presente bando (ove richiesta/o);
 - mancata consegna in originale della fideiussione provvisoria nei termini previsti al paragrafo 2.5 (ove richiesta);
 - costituzione e/o allegazione della fideiussione provvisoria non conforme ai requisiti previsti dal DM2019 e dal Regolamento Operativo o versamento, in alternativa alla fideiussione, del deposito cauzionale infruttifero parziale rispetto a quanto indicato nel Regolamento Operativo (ove richiesta/o);
 - sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 (ove applicabile);
 - sussistenza delle cause di esclusione di cui al D.Lgs. 159/2011.

Nel caso di aggregato di impianti, il ricorrere di uno o più motivi di esclusione per uno o più impianti determina l'esclusione dell'intero aggregato. Nel solo caso di assenza o di mancata evidenza del possesso di uno o più dei criteri di priorità dichiarati all'atto dell'iscrizione, l'esclusione è limitata al/ai solo/i impianto/i per cui non ricorra il possesso del criterio, a condizione che l'aggregato permanga costituito da almeno due impianti. Resta fermo che, ai fini della individuazione della modalità di accesso (Registro/Asta) e della Tariffa di riferimento, farà fede la potenza complessiva dell'aggregato (comprensiva degli impianti esclusi) come dichiarata all'atto di iscrizione.

Il Soggetto Responsabile, con la sottoscrizione della dichiarazione, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze, in termini di esclusione, derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

2.9 Rinuncia alla posizione utile in graduatoria

L'eventuale rinuncia alla posizione utile conseguita in graduatoria può essere comunicata al GSE esclusivamente mediante l'apposita funzionalità presente sul Portale FER-E, per i cui dettagli si rimanda alla specifica *Guida all'utilizzo del Portale FER-E*.

Per gli impianti di potenza superiore a 100 kW (con incremento di potenza superiore a 100 kW, nel caso di interventi di potenziamento) risultati in posizione utile nei Registri di cui ai Gruppi A, A-2 e B o nelle Aste di cui ai Gruppi A e B, la rinuncia determina l'escussione della fideiussione o l'incameramento del deposito cauzionale con le modalità precisate ai paragrafi 2.5.5 e 2.5.10 (DM2019, art.15.4, applicato per uniformità anche ai Registri).

La presentazione della rinuncia, avvenuta a seguito dell'avvio di un procedimento di controllo, non esime il Soggetto Responsabile dalla presentazione della documentazione richiesta, configurandosi la mancata presentazione violazione rilevante ai sensi dell'art.11.1.e del DM 31 gennaio 2014.

In caso di aggregato d'impianti l'eventuale rinuncia alla posizione utile conseguita in graduatoria deve essere presentata dai singoli Soggetti Responsabili appartenenti all'aggregato.

2.10 Conseguenze in caso di trasferimento a terzi di un impianto iscritto nei Registri o nelle Aste dei Gruppi A, A-2, e B

Il trasferimento a terzi di un impianto iscritto nei Registri o nelle Aste dei Gruppi A, A-2, e B, prima della sua entrata in esercizio e della stipula della convenzione con il GSE ai sensi dell'art.24.2.d del D.Lgs. 28/2011, comporta la riduzione del 50% della Tariffa offerta, ai fini della determinazione della Tariffa spettante (DM2019, art.9.5 e art.14.7).

La riduzione del 50% della Tariffa offerta ai fini della determinazione della Tariffa spettante si applica in caso di trasferimento a terzi di un impianto iscritto nei Registri o nelle Aste, in qualsiasi forma, ad altre società, anche appartenenti al medesimo gruppo, ivi incluse operazioni di fusione, scissione, conferimento o trasferimento di azienda o ramo di azienda, che abbiano l'effetto di modificare la titolarità dell'impianto.

Non rientra nell'ambito del divieto il trasferimento a terzi del capitale sociale, parziale o totale, della società intestataria dell'iscrizione. La società, infatti, mantiene inalterata la propria soggettività giuridica e la titolarità del complesso dei beni aziendali, ivi inclusi l'iscrizione al Registro o all'Asta e l'impianto oggetto dell'iscrizione.

2.11 Decadenza dalla graduatoria

A – Superamento del termine di entrata in esercizio

La mancata entrata in esercizio entro:

- I. il termine massimo di ritardo di 6 mesi per i Registri dei Gruppi A, A-2 e B (DM2019, art.10.2);
- II. il termine massimo di ritardo di 8 mesi per i Registri e le Aste del Gruppo C (DM2019, art.17.7);
- III. i termini indicati all'art.15.5 del DM2019 per le Aste dei Gruppi A e B;

comporta la decadenza dalla graduatoria.

I termini previsti dal DM2019 per l'entrata in esercizio degli impianti iscritti al Registro o alle Aste sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'Autorità competente, con provvedimento che rechi espresso differimento dei termini legali e amministrativi dei procedimenti, e attestati da documenti comprovanti il nesso di causalità tra l'evento e il mancato rispetto del termine, o da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE (DM2019, artt. 10.2, 15.6, 17.7).

B – Assenza dei requisiti, dei criteri di priorità, difformità e false dichiarazioni

L'impianto decade dalla graduatoria nel caso in cui a seguito delle verifiche della documentazione che il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere, sulla base di quanto disposto dall'art.4.2 del

DM2019 e sulla base di quanto indicato nel presente Regolamento Operativo e relativi allegati, dovesse emergere la non sussistenza e/o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al pertinente Registro o alla pertinente Asta e, nel caso in cui i contingenti risultino saturati, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti (art.20 DM2019 e art.9.4 D.Lgs. 199/2021), dei criteri di priorità rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, come dichiarati al momento dell'iscrizione, ovvero al ricorrere di una o più violazioni rilevanti così come previsto dall'art.11 del DM 31 gennaio 2014.

In caso di dichiarazioni false o mendaci si applicano le sanzioni e conseguenze previste dal DPR 445/2000.

Il DM2019 ha definito l'entità delle risorse destinabili all'incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili in termini di contingenti di potenza per complessive 7 procedure (artt. 8.2 e 11.2 del DM2019), prevedendo un sistema di prenotazione dell'incentivo mediante l'iscrizione ai Registri o alle Aste, che sono procedure di carattere selettivo-concorsuale basate sulle dichiarazioni rese all'atto della presentazione delle richieste di iscrizione.

“Le dichiarazioni sostitutive rese in tali procedure, [attestanti il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione e rilevanti per l'applicazione dei criteri di priorità nella formazione della graduatoria], vincolano i Soggetti concorrenti in base all'elementare principio dell'autoresponsabilità e devono essere rese con diligenza e veridicità. [...] la completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire perché consente, anche in ossequio al principio di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all'ammissione di un Soggetto alla selezione” (Sentenza Consiglio di Stato – Sezione Quarta n. 03014/2016).

Nei casi in cui i contingenti annuali previsti dal DM2019 per le diverse fonti risultino saturati, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti (art.20 DM2019 e art.9.5 D.Lgs. 199/2021), l'indebita occupazione di una posizione in graduatoria, generata dalla dichiarazione di dati falsi e/o non veritieri, si traduce in un'alterazione nella corretta assegnazione dei contingenti di potenza, che ha precluso ad altri impianti la possibilità di ammissione, secondo l'ordine gerarchico dettato dai criteri di priorità di cui al DM2019. Nei casi in cui contingenti non risultino saturati, deve comunque essere condotta la verifica della completezza e veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti concorrenti per attestare il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure.

C – Inizio lavori in data antecedente a quella di ammissione in graduatoria

Ai sensi dell'art.3.4 del DM2019, con la sola esclusione degli impianti:

- aventi le caratteristiche per accesso diretto agli incentivi ai sensi dell'art.4.3 del DM2016;
- iscritti ai Registri o alle Aste del DM2016 e risultati idonei²¹, ma in posizione non utile nella relativa graduatoria (cosiddetta Tabella C), sempreché entrino in esercizio successivamente all'ammissione in posizione utile nelle graduatorie redatte ai sensi del presente decreto;

l'avvio dei lavori di costruzione del nuovo impianto o per l'intervento di integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento, in data antecedente a quella di ammissione in posizione utile nella rispettiva graduatoria, determina la decadenza dalla graduatoria stessa.

Al riguardo si precisa che, al fine della determinazione della data di avvio dei lavori, farà fede la data indicata nella comunicazione di inizio lavori trasmessa all'Amministrazione competente, con riferimento al titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto o all'esecuzione dell'intervento.

Qualora suddetta comunicazione non rechi esplicito riferimento alla data di avvio dei lavori, sarà assunta come data di inizio lavori convenzionale quella di ricezione della comunicazione all'Ente competente, come attestata dalla relativa ricevuta o dal timbro di ricezione.

In caso di varianti, occorre comunque fare riferimento alla comunicazione di inizio lavori relativa al titolo autorizzativo originariamente conseguito per l'impianto.

D – Mancata costituzione della cauzione definitiva (ove applicabile)

Il Soggetto Responsabile decade altresì dalla graduatoria nel caso in cui non costituisca la fideiussione definitiva o il deposito cauzionale infruttifero entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

E – Accertamento cause di esclusione art.80, D.Lgs. 50/2016 (ove applicabile)

Sono esclusi dalle Aste i soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 (ove applicabile).

2.12 Processo di valutazione della richiesta d'iscrizione ai Registri e alle Aste

Il processo di valutazione della richiesta d'iscrizione ai Registri e alle Aste, sintetizzato nell'Allegato B, si articola nelle seguenti fasi:

- I. la verifica della corrispondenza tra i dati e le informazioni dichiarati dal Soggetto Responsabile e quanto riscontrabile nella documentazione obbligatoria trasmessa, così come descritta nell'Allegato D, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici ovvero delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di priorità;
- II. pubblicazione delle graduatorie, suddivise in 4 distinte tabelle:
 - a. Tabella A, impianti ammessi in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza;
 - b. Tabella B, impianti esclusi;
 - c. Tabella C, impianti ammessi in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza;
 - d. Tabella D, impianti oggetto di rinuncia presentata dal Soggetto Responsabile successivamente alla chiusura del periodo di presentazione delle richieste.

Nel caso in cui si accerti che, in relazione alla richiesta degli incentivi, il Soggetto Responsabile abbia fornito dati o documenti non veritieri ovvero abbia reso dichiarazioni false o mendaci, fermo restando il recupero di quanto eventualmente già indebitamente percepito, il GSE applica quanto previsto in tali fattispecie dal DPR 445/2000.

2.13 Verifiche e controlli

Il GSE effettua controlli in ordine al possesso dei requisiti previsti e alla veridicità delle Dichiarazioni sostitutive rese dai Soggetti Responsabili all'atto della richiesta di iscrizione ai Registri e alle Aste e/o della richiesta di incentivazione ai sensi del DM 31 gennaio 2014, dell'art. 71 del DPR 445/2000, dell'art.42 del D.Lgs. 28/2011 e dell'art.26 del DM2016.

Il GSE si riserva di verificare la veridicità delle informazioni e dei dati resi con le Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che avviano la procedura di incentivazione di cui sono elemento costitutivo e parte integrante. Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'art.11 del DM 31 gennaio 2014.

A tal fine, il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare per l'intero periodo di incentivazione tutta la documentazione necessaria alla verifica della veridicità dei dati e delle informazioni fornite, con particolare riferimento a quella trasmessa attraverso il Portale FER-E. Tale documentazione dovrà essere resa disponibile al GSE in caso di controlli effettuati ai sensi dell'art.26.3 del DM2016.

Al riguardo, fatte salve le sanzioni penali di cui all'art.76 del DPR 445/2000 e quanto previsto dall'art.11 del DM 31 gennaio 2014, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'impianto per il quale le stesse siano state rese decade dalla posizione utile conseguita in graduatoria.

L'ammissione in graduatoria, infatti, non determina il riconoscimento incondizionato da parte del GSE degli incentivi, né vincola il GSE alla concessione degli stessi, né dà diritto alla formalizzazione di alcun contratto, né ad alcuna pretesa o aspettativa da parte dei Soggetti Responsabili degli impianti ammessi in graduatoria ma successivamente non ammessi agli incentivi per mancanza dei requisiti previsti dal DM2019 e del presente Regolamento Operativo, come accertati nell'ambito delle istruttorie della richieste d'accesso agli incentivi.

MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE 2.3

▪

Capitolo 1

- par. 1: ventitreesimo rigo, sostituito "VERSIONE 2.2" con "VERSIONE 2.3";
- par. 1.1.4: undicesimo rigo, aggiunto "Il DL 57/2023, recante... in occasione dell'apertura del periodo di iscrizione alla procedura";
- Tabella 1: didascalia, secondo rigo, aggiunto "A partire dalla tredicesima procedura, ... in occasione dell'apertura del periodo di iscrizione.";
- par. 1.2.1: sedicesimo rigo, aggiunto "Per maggiori dettagli ... l'accesso agli incentivi (par.3.1.1).";
- Tabella 4: quarto rigo, prima colonna, dopo "Calcolo della tariffa incentivante" aggiunto "ed eventuale accesso al "premio autoconsumo";
- par. 1.2.2.2: pagina 20, primo rigo (pagina 21, secondo rigo nella versione aggiornata), sostituito "concessione" con "connessione".

Capitolo 2

- par. 2.1.6: pag.38 (pagina 39 nella versione aggiornata), tredicesimo rigo, dopo "art.20 DM2019" aggiunto "e art.9.5 D.Lgs. 199/2021";
- par. 2.1.6: pag.38 (pagina 39 nella versione aggiornata), venticinquesimo rigo, eliminato "non potendosi invocare il principio del "soccorso amministrativo";";
- par. 2.3.1, box a pag.44 (pagina 45 nella versione aggiornata), ventesimo rigo, aggiunto "Con riferimento al requisito della registrazione dell'impianto sul sistema GAUD] [...] decadenze della stessa.";
- par. 2.6, box a pag.58 (pagina 59 nella versione aggiornata), ottavo rigo, dopo "art.20 DM2019" aggiunto "e art.9.5 D.Lgs. 199/2021";
- par. 2.8, decimo rigo, dopo "art.20 DM2019" aggiunto "e art.9.5 D.Lgs. 199/2021";
- par. 2.11, punto B, settimo rigo, e box successivo, sedicesimo rigo, dopo "art.20 DM2019" aggiunto "e art.9.5 D.Lgs. 199/2021";
- par. 2.12: quattordicesimo rigo, eliminato "Si ritiene opportuno [...] il principio del "soccorso amministrativo".".

Allegati

- Allegato C.2: trentunesimo rigo, aggiunto "Nel caso la struttura edilizia oggetto dell'intervento non risponda [...] adeguamento della struttura alla definizione di edificio contenuta nel DPR 412/1993.";
- Allegato D: par. "DOCUMENTI D'INTERESSE PER GRUPPO A-2", box ID A20, Descrizione, ottavo rigo, aggiunto "Nel caso la struttura edilizia oggetto dell'intervento non risponda [...] da caricare sul Portale FER-E nello slot a quest'ultima dedicato." e ventesimo rigo (ventisettesimo nella versione aggiornata), aggiunto "Tale documentazione deve essere inclusa con unico file pdf [...] nello slot a quest'ultima dedicato.".

Allegato A

DEFINIZIONI

Regolamento Operativo
per l'iscrizione ai Registri
e alle Aste del
DM 4 luglio 2019

Ai sensi dell'art.21.1.f
del DM 4 luglio 2019



17 ottobre 2023

Allegato A – Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del DM2019 valgono, oltre alle definizioni dell'articolo 2 dello stesso Decreto e alle definizioni dell'articolo 2 del DM2016, le ulteriori definizioni di seguito riportate.

Apparecchiatura di misura o Contatore

Per Apparecchiatura di misura (AdM) o contatore si intende il complesso di misura dell'energia prodotta o immessa in rete costituito dal misuratore e dai TA e TV.

Apparecchiatura di misura (o contatore) della fonte primaria

Per Apparecchiatura di Misura (AdM) (o contatore) della fonte primaria si intende il complesso di misura della fonte primaria di produzione dell'energia, quale ad esempio l'anemometro d'impianto eolico per la misurazione dell'intensità e direzione del vento, la misurazione della portata idraulica del canale nel caso di impianti idroelettrici ad acqua fluente, ecc..

Codice CENSIMP

Per Codice CENSIMP si intende il codice dell'impianto rilasciato da Terna tramite GAUDÌ (identificato ad esempio con IM_0123456).

Codice FER

È il codice che identifica univocamente la richiesta di ammissione agli incentivi (una richiesta per ciascun impianto). È rilasciato dal GSE al Soggetto Responsabile in fase di iscrizione ai Registri o alle Aste ed è utilizzato per tutte le comunicazioni relative alla gestione delle richieste e all'eventuale erogazione degli incentivi.

Codice di rintracciabilità

È il codice comunicato dal Gestore di Rete al richiedente in occasione della richiesta di connessione, che consente di rintracciare univocamente la richiesta stessa durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati, come definito dalla Deliberazione dell'ARERA ARG/elt 99/08 (cd. TICA).

Codice Sezione

Per Codice Sezione si intende il codice delle sezioni d'impianto (identificate ad esempio con SZ_0123456_01, SZ_0123456_02, ecc.) costituenti l'unità di produzione creata su GAUDÌ e validata dal Gestore di Rete.

Codice SAPR

Per Codice SAPR si intende il codice numerico riportato all'interno del codice CENSIMP (identificato ad esempio con 0123456) creato su GAUDÌ e validato dal Gestore di Rete.

Codice UP

Per Codice UP si intende il codice delle unità di produzione che costituiscono l'impianto (identificate ad esempio con UP_0123456_01, UP_0123456_02 ecc., se rilevanti, e UPN_0123456_01, UPN_0123456_02 ecc., se non rilevanti) create su GAUDÌ e validate dal Gestore di Rete.

Energia elettrica effettivamente immessa in rete

È l'energia elettrica prodotta ed immessa dall'impianto (attraverso le sue UP) nel punto di connessione alla rete, il cui valore è determinato dal Gestore di Rete, successivamente trasmesso al GSE.

Energia elettrica immessa in rete

È l'energia elettrica effettivamente immessa in rete, aumentata ai fini del settlement, di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione e in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 1 lettera a) del Testo Integrato Settlement.

Energia prodotta netta / Produzione netta

È la produzione lorda dell'unità di produzione diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di connessione dell'energia alla rete elettrica. Essa è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 25 del DM2016.

Energia prodotta netta immessa in rete / Produzione netta immessa in rete

È il minor valore fra la Produzione netta e l'Energia elettrica effettivamente immessa in rete.

GAUDÌ

È il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna, in ottemperanza all'articolo 9, comma 9.3, lettera c), della Deliberazione ARG/elt 205/08 e alla Deliberazione ARG/elt 124/10 dell'ARERA.

Unità di Produzione

È identificata in GAUDÌ dal Codice UP ed è costituita da una o più sezioni d'impianto così come aggregate in GAUDÌ (ad ogni impianto con un determinato Codice CENSIMP possono corrispondere più Unità di Produzione).

Impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili

È l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica. Esso comprende in particolare:

- a. le opere, compresi eventuali edifici, e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
- b. i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi.

Interconnessione funzionale

Per interconnessione funzionale si intende l'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli stessi (ad esempio, la presenza di sistemi comuni per la captazione e il trattamento del gas residuo dei processi di depurazione costituisce un'interconnessione funzionale dal punto di vista operativo di utilizzo della fonte, così come la presenza di un unico sistema di accumulo della risorsa idrica a monte di due impianti di produzione dell'energia nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore, ecc.).

L'impianto è identificato dal codice CENSIMP (a ogni impianto con un determinato Codice CENSIMP possono corrispondere più Unità di Produzione, e al medesimo impianto dovrà corrispondere un'unica richiesta d'incentivo).

Particella catastale

Detta anche mappale o numero di mappa, rappresenta, all'interno del foglio catastale, una porzione di terreno o il fabbricato e l'eventuale area di pertinenza ed è contrassegnata, tranne rare eccezioni, da un numero. Il dato deve essere sempre indicato.

Portale FER-E

È la componente del sistema informatico utilizzata dai Soggetti Responsabili o dagli Utenti dell'applicazione per inserire informazioni, caricare documentazione e presentare richiesta di incentivazione e/o di iscrizione ai Registri e alle Aste.

Punto di connessione (detto anche punto di consegna)

Per Punto di connessione si intende il punto della rete elettrica come definito dall'art.1.1.ee dalla Deliberazione dell'ARERA ARG/elt 99/08 (cd. TICA).

Punto di misura

È il punto fisico (identificato ad esempio con i codici PM_0123456_01, PM_0123456_02, ecc.) dell'impianto per identificare dove è stata installata l'Apparecchiatura di misura dell'energia elettrica prodotta o immessa in rete.

Sezione d'impianto

È la porzione di impianto, identificata dal Codice Sezione in GAUDÌ, costituita da uno o più generatori e dalla relativa apparecchiatura di misura installata per la misurazione dell'energia elettrica prodotta dalla sezione stessa.

Soggetto Responsabile

Per Soggetto Responsabile si deve intendere il soggetto che richiede l'iscrizione ai Registri e alle Aste e che richiede l'accesso agli incentivi a seguito dell'eventuale inserimento dell'impianto in posizione utile in graduatoria.

Al riguardo si ricorda che, hanno diritto a richiedere e ottenere gli incentivi i produttori di energia elettrica dalle fonti per le quali sono previsti gli incentivi, vale a dire la persona fisica o giuridica che ai sensi dell'articolo 2, comma 18, del decreto legislativo n. 79/99 produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione.

In tal senso il produttore, in riferimento a uno specifico impianto di produzione, è il soggetto titolare:

- delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, comunque denominate;
- del titolo concessorio nel caso di impianti idroelettrici, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 del DM2016;
- della richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione dell'impianto di produzione di energia elettrica (nel seguito, richiesta di connessione); in caso di richiesta di connessione effettuata per il tramite di un mandatario con rappresentanza, è il soggetto mandante, vale a dire il soggetto che intende realizzare ed esercire l'impianto di produzione e che conferisce mandato con rappresentanza a un altro soggetto, a effettuare la richiesta di connessione;
- dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente.

Allegato B

SCHEMI PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE

Regolamento Operativo
per l'iscrizione ai Registri
e alle Aste del
DM 4 luglio 2019


Ai sensi dell'art.21.1.f
del DM 4 luglio 2019




17 ottobre 2023

ALLEGATO B - Schemi del processo di valutazione delle richieste di iscrizione ai Registri o alle Aste

Richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste per impianto singolo



Richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste per impianto parte di aggregato



Allegato C

CRITERI DI PRIORITÀ Artt.9.2.a, 9.2.b e 9.2.d

**Regolamento Operativo
per l'iscrizione ai Registri
e alle Aste del
DM 4 luglio 2019**

**Ai sensi dell'articolo 21.1.f
del DM 4 luglio 2019**



17 ottobre 2023

Indice

Allegato C.1 – Impianti realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati appartenenti al Gruppo A (ai fini del criterio di priorità art.9.2.a e art.14.4.b del DM2019)	1
Allegato C.2 – Impianti fotovoltaici appartenenti al Gruppo A-2 (Requisiti di accesso art.8.1 e criterio di priorità art.9.2.b del DM2019).....	4
Allegato C.3 – Impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche (ai fini del criterio di priorità art.9.2.d del DM2019)	7

Allegato C.1 – Impianti realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati appartenenti al Gruppo A (ai fini del criterio di priorità art.9.2.a e art.14.4.b del DM2019)

Ai fini dell'iscrizione ai Registri e alle Aste, il DM2019 individua una serie di criteri di priorità tra i quali quello indicato dall'art.9.2.a e all'art.14.4.b, per gli impianti appartenenti al Gruppo A (eolici e fotovoltaici), realizzati:

“su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art.242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art.242, comma 2, del medesimo decreto legislativo”.

Il presente Allegato fornisce chiarimenti sulla definizione di “discariche e i lotti di discarica chiusi e ripristinati”, ai fini dell'applicazione del criterio di priorità in argomento, e sulla documentazione da trasmettere per attestarne l'eventuale possesso all'atto dell'iscrizione ai Registri e le Aste del DM2019.

Al comma 5 dell'articolo 182 “Smaltimento dei rifiuti”, del D.Lgs. 152/2006 cd. Testo Unico Ambientale, è specificato che:

“Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.”.

Il D.Lgs. 36/2003 è il decreto di attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, attualmente in vigore.

Nel presente Allegato si ritiene utile, senza pretesa di esaustività, riportare alcuni stralci di più articoli del D.Lgs. 36/2003, vigenti alla data di pubblicazione del presente Regolamento Operativo, utili alla corretta identificazione di una discarica “chiusa” e “ripristinata”.

Articolo 8 (Domanda di autorizzazione) – D.Lgs. 36/2003

1. La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica è presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, completa di tutte le informazioni richieste dagli articoli medesimi e deve altresì contenere almeno i seguenti dati e informazioni:

[...]

l) il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla destinazione d'uso prevista dell'area stessa.

Articolo 9 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche) – D.Lgs. 36/2003

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una discarica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

[...]

f) il progetto di discarica preveda il ripristino ambientale dopo la chiusura;

Articolo 10 Contenuto dell'autorizzazione – D.Lgs. 36/2003

2. Ove non previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 [gli articoli citati sono stati abrogati e sostituiti da quanto previsto nel D.Lgs. 152/2006, all'art.264, comma 1, lettera i) “abrogazione di norme”], il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica indica almeno:

[...]

m) l'obbligo del gestore di eseguire il piano di ripristino ambientale alla chiusura anche di singoli lotti della discarica, con le modalità previste nell'allegato 2;

Articolo 12 (Procedura di chiusura) – D.Lgs. 36/2003

1. La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è avviata:

- a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione;
- b) nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione della regione competente per territorio;
- c) sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provocare danni all'ambiente e alla salute, ad iniziativa dell'Ente competente per territorio.

2. La procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).

3. La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione.

Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.

Si riporta inoltre nel seguito uno stralcio dell'Allegato 2 al D.Lgs. 36/2003 nel quale si rinvencono informazioni d'interesse relative al Piano di ripristino ambientale.

ALLEGATO 2 PIANI DI GESTIONE OPERATIVA, DI RIPRISTINO AMBIENTALE, DI GESTIONE POST-OPERATIVA, DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO, FINANZIARIO – Allegato 2 al D.Lgs. 36/2003

[...] I piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di sorveglianza e controllo sono lo strumento con il quale l'autorità responsabile per il rilascio dell'autorizzazione verifica che:

- le operazioni condotte siano conformi all'autorizzazione;
- la discarica non comporti nel tempo effetti negativi sull'ambiente;
- il sito sia sottoposto ad adeguati interventi di ripristino ambientale al termine delle attività.

I piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di sorveglianza e controllo, che rappresentano uno dei contenuti essenziali dell'autorizzazione e devono essere approvati dall'Autorità procedente, definiscono compiutamente le fasi di gestione operativa, di ripristino ambientale e di gestione post-operativa della discarica affinché: [...]

- il sito sia sottoposto ad interventi di ripristino ambientale.

3. PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE – Allegato 2 al D.Lgs. 36/2003

Il piano di ripristino ambientale individua gli interventi che il gestore deve effettuare per il recupero e la sistemazione dell'area della discarica a chiusura della stessa.

Il piano di ripristino ambientale deve prevedere la destinazione d'uso dell'area tenendo conto:

- dei fenomeni di assestamento della massa dei rifiuti;
- dell'eventuale formazione di percolato e di biogas;
- del monitoraggio da eseguire sulle matrici ambientali e sulle emissioni fino alla conclusione della fase post-operativa;
- della necessità di favorire il naturale deflusso delle acque meteoriche dell'area stessa.

Visti il D.Lgs. 152/2006 e il D.Lgs. 36/2003, con specifico riferimento agli stralci sopra riportati, si rileva che la normativa vigente individua per le discariche la fase di chiusura e la fase di ripristino; in particolare:

- una discarica, o parte di essa (lotto di discarica), può considerarsi "chiusa", secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 36/2003 "solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), e comunicato a

quest'ultimo l'approvazione della chiusura. L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione";

- una discarica, o parte di essa (lotto di discarica), può considerarsi "ripristinata", solo dopo essere stata chiusa, e solo dopo che sia stato realizzato e completato il "piano di ripristino ambientale":
 - o che è stato (D.Lgs. 36/2003 art.8.1.1):
 - allegato alla domanda di autorizzazione alla realizzazione della discarica da parte del richiedente;
 - redatto secondo i criteri stabiliti dall'Allegato 2 del D.Lgs. 36/2003;
 - o il cui obbligo di esecuzione alla chiusura anche di singoli lotti della discarica è posto in capo al Gestore della discarica nell'Autorizzazione alla realizzazione della discarica con le modalità previste nell'allegato 2 (D.Lgs. 36/2003 art.10.2.m).

In sede di iscrizione ai Registri o alle Aste, il Soggetto Responsabile di un impianto appartenente al Gruppo A (eolico o fotovoltaico) che abbia indicato il possesso del criterio di priorità di cui all'art.9.2.a, in caso di Registro, o di cui all'art.14.4.b, in caso di Asta, dovrà trasmettere la documentazione rilasciata dall'Ente competente, attestante l'avvenuto ripristino dell'area interessata dalla discarica o dal lotto di discarica, così come previsto dal Piano di ripristino approvato con l'autorizzazione alla realizzazione della discarica, secondo quanto specificato nell'Allegato D al Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019.

Allegato C.2 – Impianti fotovoltaici appartenenti al Gruppo A-2 (Requisiti di accesso art.8.1 e criterio di priorità art.9.2.b del DM2019)

Ai fini dell'iscrizione ai Registri, il DM2019 individua, in funzione della fonte, della tipologia d'impianto e categoria d'intervento, quattro distinti gruppi (DM2019, art.8.1), tra i quali il GRUPPO A-2, cui hanno accesso gli *"impianti fotovoltaici i cui moduli fotovoltaici sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. La superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa"*.

Il DL 76/2020 coordinato con Legge 120/2020 (nel seguito anche "DL 76/2020") ha integrato il D.Lgs. 28/2011, di cui il DM2019 è decreto attuativo, prevedendo all'art.56.6-bis che:

- 1) *non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;*
- 2) *gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto;*

Dette previsioni trovano applicazione a partire dall'entrata in vigore del DL 76/2020 coordinato con Legge 120/2020 e pertanto, a partire dalla quarta delle 7 procedure previste dal DM2019, possono accedere allo specifico Registro del Gruppo A-2, gli impianti fotovoltaici installati su edifici e/o fabbricati rurali, per i quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

- a. dalle coperture degli stessi edifici e/o fabbricati rurali è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- b. sono catastalmente confinanti con edifici e/o fabbricati rurali nella disponibilità dello stesso soggetto dalle cui coperture è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.

Secondo la definizione contenuta nel DPR 412/1993, per *"edificio"* si intende un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici e arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici. Non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate, anche se accatastate nel catasto dei fabbricati. Per le applicazioni su coperture di edifici, è considerata superficie utile per l'installazione anche l'eventuale porzione di tetto che si estende a protezione di volumi non chiusi, purché questa non sia stata realizzata con interventi di retrofit appositamente progettati per ospitare la superficie fotovoltaica.

Nel caso la struttura edilizia oggetto dell'intervento non risponda alla definizione di edificio di cui sopra alla data di iscrizione al registro, ma sia prevista la sua rispondenza a seguito di intervento di riqualificazione da effettuarsi prima dell'installazione dell'impianto fotovoltaico, ai fini dell'iscrizione al registro dovrà essere fornita evidenza della futura conformità alla definizione mediante il titolo autorizzativo all'intervento edilizio e il relativo progetto. Si precisa al riguardo che, in tale evenienza, l'impianto sarà considerato in esercizio, ai fini del DM2019, solo a seguito dell'avvenuto adeguamento della struttura alla definizione di edificio contenuta nel DPR 412/1993. Un fabbricato rurale, per essere riconosciuto tale, deve invece essere accatastato secondo le categorie catastali A/6 (abitazioni di tipo rurale), o D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), prima della data di iscrizione al Registro (da attestare allegando la visura catastale alla richiesta di iscrizione). Per fabbricati censiti in categorie diverse dalle precedenti, la sussistenza del requisito di ruralità deve essere indicata nell'atto catastale attraverso la specifica annotazione così come definito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012 *"Individuazione delle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralità"*.

Per edifici o fabbricati rurali catastalmente confinanti si intendono due o più immobili, rispondenti alla definizione di edificio o di fabbricato rurale sopra riportata, i cui sedimi insistono sulla medesima particella o su particelle tra loro contigue, ovvero sia fisicamente confinanti o separate da strade, altre infrastrutture lineari o corsi d'acqua.

Le Figure I e II a seguire forniscono degli esempi, rispettivamente, di edifici o fabbricati rurali catastalmente confinanti e di edifici o fabbricati rurali catastalmente non confinanti:




Figura I: Esempi di edifici o fabbricati rurali catastalmente confinanti



Figura II: Esempi di edifici o fabbricati rurali catastalmente non confinanti

In aggiunta a quanto sopra, per accedere al Gruppo A-2, gli impianti fotovoltaici devono rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- l'intervento di rimozione dell'eternit e/o dell'amianto deve essere effettuato contestualmente all'installazione dell'impianto fotovoltaico o comunque avviato successivamente alla data di entrata in vigore del DM2019 (10 agosto 2019);
- l'intervento deve comportare la rimozione della totale superficie di eternit e/o amianto esistente sulla copertura dell'edificio/fabbricato rurale su cui si intende installare l'impianto fotovoltaico o dell'/degli altri edificio/edifici catastalmente confinante/i nella disponibilità dello stesso soggetto;
- la rimozione della copertura in eternit o contenente amianto deve essere effettuata completamente, anche per l'area eventualmente non interessata dall'impianto.

Per la formazione delle graduatorie degli impianti appartenenti al Gruppo A-2, è prevista l'applicazione del criterio di priorità (DM2019, art.9.2.b) riservato a *“impianti realizzati, nell'ordine, su scuole, ospedali, edifici pubblici”*. In particolare per *“pubblico”* si intende un edificio che sia sede delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 o ricomprese nell' *“Elenco ISTAT delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche”*, nel quale si svolge qualsiasi attività di carattere pubblico o servizio di pubblica utilità.

L'accatastamento dell'edificio, nelle specifiche categorie catastali (B/5 per scuole, B/2 o D/4 per gli ospedali) consentirà di beneficiare del previsto criterio di priorità.

Il Soggetto Responsabile che intende iscrivere un impianto al Registro per il Gruppo A-2, dovrà allegare alla richiesta di iscrizione la documentazione attestante il rispetto dei requisiti sopra descritti e, nel caso intenda avvalersi del criterio di priorità di cui all'art.9.2.b del DM2019, delle relative caratteristiche, come specificata nell'Allegato D al Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019.

Allegato C.3 – Impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche (ai fini del criterio di priorità art.9.2.d del DM2019)

Il DM2019 prevede, per tutte le tipologie di impianti appartenenti ai Gruppi A/A-2/B che si iscrivono ai Registri, l'individuazione del criterio di priorità previsto all'art.9.2.d:

Ai fini dell'iscrizione ai Registri, il DM individua una serie di criteri di priorità tra i quali quello indicato dall'art.9.2.d, per gli impianti appartenenti Gruppi A, A-2 e B: *“connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche, a condizione che la potenza complessiva di ricarica sia non inferiore al 15% della potenza dell'impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza non inferiore a 15 kW”*.

Il presente Allegato fornisce chiarimenti sulle definizioni applicabili, sulle caratteristiche richieste e sulla documentazione da trasmettere all'atto dell'iscrizione ai Registri del DM2019, ai fini del beneficio del criterio di priorità in argomento.

Per *“colonnina di ricarica di auto elettriche”* si intende un punto di ricarica come definito all'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 257/2016: *“punto di ricarica: un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico alla volta”*.

Al fine dell'applicazione del criterio di priorità, dovranno essere installati o collegati all'impianto, qualora già esistenti, uno o più punti di ricarica e rispettate le seguenti condizioni:

- la potenza di ciascun punto di ricarica dovrà essere non inferiore a 15 kW;
- la potenza complessiva di ricarica (pari alla somma delle potenze di ciascun punto di ricarica installato) dovrà essere pari ad almeno il 15% della potenza complessiva dell'impianto definita ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016 o dell'art.2.1.b del DM2019;
- il/i punto/i di ricarica potrà/potranno essere connesso/i alla Rete elettrica esclusivamente mediante il punto di connessione dell'impianto.

Si precisa che, nel caso in cui il Soggetto Responsabile abbia richiesto di usufruire del criterio di priorità in argomento, l'impianto sarà considerato in esercizio, ai fini del DM2019, solo a seguito dell'avvenuta attivazione della connessione dello stesso al/ai punto/i di ricarica, con una potenza di questo/i pari ad almeno il 15% della potenza complessiva dell'impianto realizzato, come definita ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016 o dell'art.2.1.b del DM2019.

Allegato D

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE CON LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE

Regolamento Operativo
per l'iscrizione ai Registri
e alle Aste del
DM 4 luglio 2019

Ai sensi dell'articolo 21.1.f
del DM 4 luglio 2019



17 ottobre 2023

Indice

PREMESSA	1
DOCUMENTI D'INTERESSE PER IMPIANTO SINGOLO	2
DOCUMENTI D'INTERESSE PER AGGREGATO D'IMPIANTI	3
DOCUMENTI D'INTERESSE GENERALE	4
DOCUMENTI D'INTERESSE PER GRUPPO A	8
DOCUMENTI D'INTERESSE PER GRUPPO A-2	10
DOCUMENTI D'INTERESSE PER GRUPPO B o C	12
DOCUMENTI D'INTERESSE PER GRUPPO C	13
DOCUMENTI D'INTERESSE PER FONTE IDRAULICA	14
DOCUMENTI D'INTERESSE IN CASO LAVORI AVVIATI PRIMA DELL'ISCRIZIONE	16
DOCUMENTI D'INTERESSE PER CATEGORIE DIVERSE DA "NUOVA COSTRUZIONE"	18
DOCUMENTI D'INTERESSE PER ASTE	20

PREMESSA

Il presente allegato riporta l'elenco e la descrizione della documentazione da trasmettere mediante il Portale FER-E, con la richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste.

Con l'obiettivo di facilitare la consultazione dell'Allegato, sono state individuate diverse aree d'interesse:

1. Impianto singolo;
2. Aggregato d'impianti;
3. Generale;
4. Gruppo A;
5. Gruppo A-2;
6. Gruppo B o C;
7. Gruppo C;
8. fonte Idraulica;
9. lavori avviati prima dell'iscrizione;
10. per categorie diverse da "nuova costruzione";
11. Aste.

Tali aree sono state formate individuando una caratteristica comune ai documenti ivi descritti e sono da intendersi come *guida e non esclusive*; ad esempio un Soggetto Responsabile di un impianto fotovoltaico, appartenente al Gruppo A-2, facente parte di un aggregato d'impianti, potrà fare riferimento alle sole aree d'interesse 2, 3 e 10, tralasciando le restanti otto, parimenti un Soggetto Responsabile di un impianto eolico con lavori non avviati, appartenente al Gruppo A, non facente parte di un aggregato d'impianti, con potenza minore di 1.000 kW, potrà fare riferimento alle sole aree d'interesse 1, 3 e 4, tralasciando le restanti otto.

All'interno delle aree è presente una tabella per ogni singolo documento con le seguenti informazioni:

- un codice alfanumerico "ID" (*identificativo*) per facilitare la lettura e la rapida individuazione del documento;
- la sezione del Portale FER-E in cui è necessario caricare il documento;
- il nome sintetico del documento;
- il Gruppo, le Fonti e la Casistica per le quali è necessario caricare il documento sul Portale FER-E;
- la descrizione dettagliata;
- laddove necessarie, note esplicative.

Tutta la documentazione deve essere trasmessa in lingua italiana, qualora la documentazione da trasmettere sia disponibile esclusivamente in lingua diversa da quella italiana, è necessario, a pena di esclusione, accompagnare la stessa da opportuna traduzione giurata in lingua italiana.

Nel presente Allegato D, qualora non diversamente specificato, i richiami a paragrafi e allegati s'intendono implicitamente riferiti al Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019.

NB: il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare gli originali della documentazione trasmessa in formato elettronico tramite il Portale FER-E, per tutto il periodo di incentivazione, ed esibire gli stessi in caso di verifiche o controlli svolti dal GSE.

DOCUMENTI D'INTERESSE PER IMPIANTO SINGOLO

<i>ID</i>	A01	Portale FER-E: Sezione "CONFERMA"
<i>Nome</i>	Richiesta di iscrizione per impianto singolo ai Registri o alle Aste	
<i>Gruppi</i>	Tutti	
<i>Fonte</i>	Tutte	
<i>Casistica</i>	In caso di richiesta di iscrizione per impianto singolo ai Registri o alle Aste.	
<i>Descrizione</i>	Richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, completa di data e firma del Soggetto Responsabile o, se presente, del Procuratore.	

<i>ID</i>	A02	Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"
<i>Nome</i>	Documento d'identità del Soggetto Responsabile che richiede l'iscrizione ai Registri o alle Aste	
<i>Gruppi</i>	Tutti	
<i>Fonte</i>	Tutte	
<i>Casistica</i>	In caso di richiesta di iscrizione per impianto singolo ai Registri o alle Aste.	
<i>Descrizione</i>	Documento d'identità in corso di validità del Legale Rappresentante/Soggetto Responsabile (coincidenti in caso di persona fisica) o, se presente, del Procuratore.	

DOCUMENTI D'INTERESSE PER AGGREGATO D'IMPIANTI

ID	A03	Portale FER-E: Sezione "CONFERMA"
Nome	Richiesta di inserimento di un impianto in un aggregato comprensiva del mandato all'Aggregatore	
Gruppi	A, A-2 e B	
Fonte	Tutte	
Casistica	Nei caso di Soggetti Responsabili che richiedono l'inserimento in un aggregato.	
Descrizione	<p>Richiesta di inserimento in un aggregato d'impianti sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, completa di data e firma del Soggetto Responsabile o, se presente, del Procuratore, comprensiva del mandato conferito all'Aggregatore a inviare, entro il termine di chiusura dei Registri o delle Aste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'offerta di riduzione percentuale della Tariffa di riferimento, unica per l'intero aggregato, definita dall'Aggregatore a propria discrezione; - la richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste, unica per l'intero aggregato, nelle tempistiche definite dall'Aggregatore; <p>autorizzando, nel contempo l'Aggregatore, a suo insindacabile giudizio, a presentare, eventualmente, richiesta di rinuncia dell'iscrizione al Registro o alle Aste prima della pubblicazione delle graduatorie da parte del GSE.</p>	

ID	A04	Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"
Nome	Documento d'identità del Soggetto Responsabile che richiede l'inserimento in un aggregato	
Gruppi	Tutti	
Fonte	Tutte	
Casistica	Nei caso di Soggetti Responsabili che richiedono l'inserimento in un aggregato.	
Descrizione	Documento d'identità in corso di validità del Legale Rappresentante/Soggetto Responsabile (coincidenti in caso di persona fisica) o, se presente, del Procuratore.	

ID	A05	Portale FER-E: Sezione "CONFERMA"
Nome	Richiesta di iscrizione per un aggregato di impianti ai Registri o alle Aste	
Gruppi	A, A-2 e B	
Fonte	Tutte	
Casistica	In caso di aggregato d'impianti.	
Descrizione	Richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, completa di data e firma dell'Aggregatore o, se presente, del Procuratore.	

ID	A06	Portale FER-E: Sezione "CONFERMA"
Nome	Documento d'identità dell'Aggregatore	
Gruppi	Tutti	
Fonte	Tutte	
Casistica	In caso di aggregato d'impianti.	
Descrizione	Documento d'identità in corso di validità dell'Aggregatore o, se presente, del Procuratore.	

DOCUMENTI D'INTERESSE GENERALE

ID	A07	Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"
Nome	Titolo autorizzativo	
Gruppi	Tutti	
Fonte	Tutte	
Casistica	In tutti i casi.	
Descrizione	<p>Titolo autorizzativo o abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, incluse eventuali varianti, di cui all'art. 4 del D.Lgs. 28/2011 in forza del quale il Soggetto Responsabile formula la richiesta d'iscrizione o Comunicazione all'Ente competente, nel caso l'intervento non preveda un titolo autorizzativo/abilitativo ma possa essere realizzato in forza di quest'ultima.</p> <p>Nel caso di intervento non soggetto a titolo autorizzativo/abilitativo né a specifica comunicazione, ai fini dell'iscrizione al Registro o all'Asta, il Soggetto Responsabile dovrà in ogni caso notificare al Comune di competenza l'intenzione di realizzare l'intervento in regime di "edilizia libera" e caricare quale "Titolo autorizzativo" copia della predetta notifica.</p> <p>In tutti i casi in cui il Titolo autorizzativo/abilitativo si sia perfezionato per silenzio assenso, ovvero senza specifico riscontro dell'Ente competente (PAS/SCIA/CILA ecc., inclusa la notifica al Comune di cui sopra), è necessario fornire evidenza dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ente del Titolo medesimo (avvenuta protocollazione, ricevuta di consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.).</p> <p>Si ricorda che, come precisato nel paragrafo 2.3.1 del Regolamento Operativo, con esclusione delle fattispecie per le quali è possibile l'iscrizione ai Registri o alle Aste anche a seguito dell'avvenuto avvio dei lavori, la data di inizio dei lavori, comunicata all'Ente competente o al Comune, dovrà in ogni caso essere successiva alla data ultima di pubblicazione della relativa graduatoria. Pertanto, <u>nel caso di interventi realizzati con titoli che si consolidano all'atto della presentazione</u> (SCIA ai sensi dell'art.22 del DPR 380/2001, DILA, CILA, notifica di intervento di "edilizia libera" ecc.), <u>è necessario fornire evidenza di aver specificato al Comune, contestualmente alla presentazione o con comunicazione separata, che i lavori di realizzazione dell'impianto/dell'intervento non saranno avviati prima della pubblicazione della graduatoria redatta ai sensi dell'art.4 del DM 4 luglio 2019.</u></p> <p>N.B.1: Nel caso di trasferimento di titolarità, anche per impianti a progetto, è necessario trasmettere evidenza dell'avvenuta voltura del Titolo autorizzativo/abilitativo in favore del Soggetto Responsabile che richiede l'iscrizione ai Registri o alle Aste. In particolare, nel caso di voltura di un titolo che abbia previsto un atto espresso da parte dell'Ente competente, il GSE riterrà il trasferimento di titolarità perfezionato solo in presenza di altro provvedimento espresso riferito a detto trasferimento, qualora invece, il titolo si sia perfezionato per silenzio assenso, il GSE riterrà anche il trasferimento di titolarità perfezionato per silenzio assenso senza specifico pronunciamento dell'Ente. In questo secondo caso è comunque necessario fornire evidenza dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ente della richiesta di trasferimento (avvenuta protocollazione, ricevuta di consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.) debitamente sottoscritta da cedente e cessionario.</p> <p>N.B.2: nel caso di impianti fotovoltaici per i quali non si applichi il divieto di accesso agli incentivi statali per impianti con moduli collocati a terra in aree agricole (previsto dall'art.65.1 del DL 1/2012, convertito con Legge 27/2012), in quanto impianti da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale (SIN) e autorizzati ai sensi dell'art.4.2, del D.Lgs. 28/2011 (per effetto della deroga introdotta dal comma 1-bis aggiunto allo stesso art.65 dal DL 76/2020), qualora l'evidenza che l'area su cui sarà realizzato l'impianto sia un SIN non sia riscontrabile dal titolo autorizzativo, è necessario trasmettere ulteriore documentazione rilasciata dall'Ente competente che attesti che l'area è un SIN caricandola sul Portale FER-E nello slot A18 (vedi box specifico a pag.9).</p>	

ID	A08	Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"
Nome	Progetto autorizzato	
Gruppi	Tutti	
Fonte	Tutte	
Casistica	In tutti i casi.	
Descrizione	<p>Copia, conforme all'originale trasmesso all'Amministrazione competente, del Progetto autorizzato con il Titolo autorizzativo o abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, inclusa la documentazione relativa a eventuali varianti, costituita dai principali elaborati tecnici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Relazione tecnica, elaborati planimetrici, piante e prospetti, schema elettrico unifilare ecc.</p> <p>NB: se il peso degli allegati è superiore al limite massimo consentito è possibile inserire parte degli elaborati nel file pdf relativo al Titolo autorizzativo o abilitativo nell'apposito slot del Portale FER-E.</p>	
Note	<p>Salvo i casi in cui nella documentazione di seguito elencata vi siano elementi tali da dimostrare il possesso di specifici requisiti o criteri di priorità, nella Copia del progetto autorizzato non è necessario trasmettere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relazioni paesaggistiche; - relazioni geologiche; - relazioni idrauliche; - documentazione relativa ai calcoli statici/strutturali. 	

ID	A09	Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"
Nome	Inquadramento catastale con opere di connessione	
Gruppi	Tutti	
Fonte	Tutte	
Casistica	In tutti i casi, esclusi gli impianti idroelettrici.	
Descrizione	<p>Inquadramento catastale dell'impianto conforme all'originale trasmesso all'Amministrazione competente del Progetto autorizzato con il Titolo autorizzativo o abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, al quale, se non presenti, sono aggiunte le opere di connessione alla rete elettrica come da soluzione predisposta dal Gestore di Rete, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - punto di connessione (detto anche punto di consegna), così come definito all'art. 1, comma 1.1, lettera ee) del TICA, generalmente identificato dal codice POD; - per le sole connessioni in MT: <ul style="list-style-type: none"> o punto di inserimento sulla rete esistente, così come definito all'art. 1, comma 1.1, lettera ff) del TICA; o percorsi delle linee elettriche; o cabina/e di trasformazione della tensione, anche se situate a valle del punto di connessione (detto anche punto di consegna) e fino al punto di inserimento sulla rete esistente. <p>In caso di procedure autorizzative/abilitative per le quali non è prevista la trasmissione di un inquadramento catastale, il documento è elaborato sulla base di un estratto di mappa catastale aggiornato.</p>	
Note	<p>Ferme restando le caratteristiche dell'inquadramento castale dell'impianto soprariportate, per gli interventi che prevedono la rimozione della copertura in eternit/amianto di un edificio o fabbricato rurale e l'installazione di un impianto fotovoltaico su uno o più edificio/i o fabbricato/i rurale/i, tutti nella disponibilità del Soggetto Responsabile e che insistono sulla medesima particella o su particelle catastalmente confinanti (per maggiori dettagli vedere Allegato C), è necessario riportare nell'inquadramento catastale dell'impianto sia l'indicazione dell'edificio o del fabbricato rurale su cui è/sarà effettuata la rimozione della copertura in eternit/amianto sia l'indicazione dell'/degli edificio/i o del/dei fabbricato/i rurale/i su cui sarà installato l'impianto fotovoltaico.</p>	

ID	A10	Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"
Nome	Preventivo di connessione	
Gruppi	Tutti	
Fonte	Tutte	
Casistica	In tutti i casi.	
Descrizione	<p>È richiesta la seguente documentazione, costituita da 4 distinti documenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Preventivo di connessione; Dichiarazione di accettazione definitiva del Preventivo di connessione; Documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del corrispettivo previsto per l'accettazione del preventivo, in conformità con quanto previsto dal TICA o con le Modalità e Condizioni Contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (MCC) adottate dal Gestore di Rete e verificate dall'ARERA. Nel caso in cui le MCC non prevedano il pagamento del corrispettivo per l'accettazione del preventivo, deve essere allegata relativa attestazione in tal senso del Gestore di Rete; Documentazione attestante l'avvenuto invio della dichiarazione di accettazione al Gestore di Rete. <p>Per attestare l'avvenuto invio è possibile inviare lo screenshot (fotografia dello schermo) del Portale del Gestore di Rete a condizione che in detto screenshot siano ricompresi il nominativo del Gestore di Rete (o l'evidenza che si tratti in effetti del Portale del Gestore di Rete), il nominativo del Soggetto Responsabile, il codice di rintracciabilità della pratica di connessione e la data di invio della Dichiarazione di accettazione.</p> <p>Nel caso di impianti in esercizio e per le categorie d'intervento diverse dal "nuovo impianto" in cui l'intervento non abbia comportato alcuna modifica della connessione alla rete esistente, in luogo del preventivo di connessione, documentazione comunque denominata attestante la titolarità da parte del Soggetto Responsabile del contratto di connessione alla rete esistente dell'impianto, quale ad esempio Regolamento di esercizio e Dichiarazione di messa in tensione dell'impianto rilasciata dal Gestore di Rete.</p>	

ID	A11	Portale FER-E: Sez. "COSTI ISTRUTTORIA"
Nome	Attestazione costi di istruttoria GSE	
Gruppi	Tutti	
Fonte	Tutte	
Casistica	In tutti i casi.	
Descrizione	Attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo a copertura dei costi di istruttoria.	
Note	Per maggiori dettagli in merito all'importo dei costi di istruttoria si rimanda al par. 2.1.4 del Regolamento Operativo.	

ID	A12	Portale FER-E: Sezione "OFFERTA"
Nome	Offerta di riduzione percentuale	
Gruppi	Tutti	
Fonte	Tutte	
Casistica	In tutti i casi, esclusi gli impianti iscritti a Registro Gruppi A, A-2 e B per cui i Soggetti Responsabili o Aggregatori <u>non</u> intendono offrire una riduzione percentuale rispetto alla tariffa di riferimento.	
Descrizione	Offerta riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento per impianti iscritti ai Registri o alle Aste, attraverso il documento generato automaticamente dal Portale FER-E sulla base dei dati inseriti.	

ID	A13	Portale FER-E: Sezione "CAUZIONI"
Nome	Cauzione provvisoria	
Gruppi	A, A-2 e B	
Fonte	Tutte	
Casistica	In tutti casi di impianti con potenza maggiore di 100 kW (per il suddetto valore di potenza, occorre fare riferimento alla potenza ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016 o, in caso di fotovoltaico, dell'art.2.1.b, all'incremento di potenza ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016, nel caso di interventi di potenziamento, nel caso di singolo impianto, o alla potenza complessiva di aggregato, nel caso di impianto iscritto quale parte di un aggregato).	
Descrizione	Cauzione provvisoria, rilasciata da un istituto bancario sulla base del modello riportato all'Allegato E.15 (per un importo determinato come descritto al Paragrafo 2.5), o, in alternativa, un deposito cauzionale infruttifero con le modalità indicate al par. 2.5 del Regolamento operativo.	
Note	<p>Nell'apposita sezione del Portale FER-E il Soggetto Responsabile, dopo aver selezionato il pulsante AGGIUNGI NUOVA CAUZIONE, deve selezionare la tipologia di cauzione emessa: Fideiussione o Deposito Cauzionale.</p> <p>Nel caso in cui la cauzione provvisoria sia costituita sotto forma di fideiussione, è necessario:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. scaricare dal portale FER-E il modello parzialmente precompilato sulla base delle informazioni indicate dal Soggetto Responsabile (uno schema è riportato all'Allegato E.15); 2. richiederne la compilazione e sottoscrizione (senza apportare modifica alcuna al testo scaricato) al Dichiarante (Istituto bancario); 3. caricare copia digitale del modello sottoscritto dal Dichiarante sul Portale FER-E all'atto dell'iscrizione; 4. recapitare in originale al GSE entro 15 giorni successivi alla chiusura del periodo di presentazione delle domande di iscrizione ai Registri o alle Aste. <p>Nel caso in cui la cauzione provvisoria sia costituita sotto forma di deposito cauzionale infruttifero, nell'apposita sezione sul Portale FER-E dovrà essere allegata la ricevuta del bonifico attestante l'avvenuto versamento. In proposito si rappresenta che nella causale del bonifico è necessario indicare il Codice FER senza l'aggiunta di spazi o altri caratteri (es: FER234567). Per le modalità di compilazione della sezione si rimanda al paragrafo 5.3.1.8 della Guida all'utilizzo del Portale FER-E per l'iscrizione ai Registri e alle Aste, e per l'accesso agli incentivi previsti dal DM 4 luglio 2019.</p>	

DOCUMENTI D'INTERESSE PER GRUPPO A

ID	A14	Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"
Nome	Documentazione attestante la chiusura e il ripristino della discarica o del lotto di discarica	
Gruppi	A	
Fonte	Solare fotovoltaica ed Eolica on-shore	
Casistica	Impianti su realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati.	
Descrizione	<p>È richiesta la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazione di approvazione della chiusura della discarica o del lotto di discarica da parte dell'Ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione della discarica, effettuata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 36/2003 in seguito alle procedure ivi descritte. 2. Documentazione attestante l'avvenuto ripristino dell'area interessata dalla discarica o dal lotto di discarica, così come previsto dal Piano di ripristino approvato con l'autorizzazione alla realizzazione della discarica, rilasciata dall'Ente territoriale competente ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D.Lgs. 36/2003. 	

ID	A15	Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"
Nome	Documentazione attestante il recupero e ripristino ambientale della cava	
Gruppi	A	
Fonte	Solare fotovoltaica ed Eolica on-shore	
Casistica	Impianti su cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo.	
Descrizione	<p>Attestazione dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione della cava, di avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti.</p> <p>Tale attestazione deve essere rilasciata dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione della cava, come preposta dalla normativa nazionale e locale vigente.</p> <p>Nel caso tale Autorità non possa attestare che il completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale è avvenuto in conformità a quanto previsto nel titolo autorizzativo per l'attività di estrazione, è sufficiente che attesti il completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale nel rispetto delle norme di riferimento vigenti, specificando le cause dell'impossibilità di attestare anche la conformità a quanto eventualmente previsto dal titolo autorizzativo per l'attività di estrazione (ad esempio in quanto il titolo originario non conteneva prescrizioni per il ripristino).</p>	

ID	A16	Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"
Nome	Certificato di destinazione urbanistica e documentazione attestante l'avvenuta bonifica dell'area	
Gruppi	A	
Fonte	Solare fotovoltaica ed Eolica on-shore	
Casistica	Impianti su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale (SIN), per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del D.Lgs. 152/2006.	
Descrizione	<p>È richiesta la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Certificato di destinazione urbanistica (non necessario per impianti in area SIN); 2. Certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 rilasciata dalla Provincia competente o, nei casi previsti dal medesimo comma 13, dalla Regione competente. 	

ID	A17	Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"
Nome	Certificato di destinazione urbanistica e documentazione attestante la chiusura del procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del D.Lgs. 152/2006	
Gruppi	A	
Fonte	Solare fotovoltaica ed Eolica on-shore	
Casistica	Impianti su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale (SIN), per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.	
Descrizione	<p>È richiesta la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Certificato di destinazione urbanistica (non necessario per impianti in area SIN); 2. Evidenza di avvenuta ricezione da parte del Comune e della Provincia competenti, dell'autocertificazione di cui all'art. 242, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, da inviarsi solo e soltanto nelle fattispecie e in seguito alle attività ivi descritte, incluso il ripristino della zona contaminata. 	

ID	A18	Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"
Nome	Documentazione per verifica rispetto divieto di accesso agli incentivi per impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole	
Gruppi	A	
Fonte	Solare fotovoltaica	
Casistica	Impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, diversi dalle casistiche di cui agli ID A14, A15, A16 e A17	
Descrizione	<p>È richiesta la seguente documentazione:</p> <p><u>Nel caso di impianto a terra i cui moduli sono installati in ZONE NON AGRICOLE:</u> Certificato di Destinazione Urbanistica in corso di validità (rilasciato cioè da al più un anno dalla data di iscrizione) relativo a <u>tutte le aree/particelle catastali interessate dall'installazione dei moduli</u> secondo il layout impiantistico del progetto autorizzato con il titolo in forza del quale l'impianto è iscritto al Registro/all'Asta; nel caso di impianto per il quale le sole opere o componenti diversi dai moduli sono realizzate in aree agricole, assicurarsi che la condizione che i <u>moduli non interessano le aree agricole</u> sia riscontrabile dalla documentazione progettuale trasmessa (disegni planimetrici e/o relazione tecnica) o includere una specifica dichiarazione del Soggetto Responsabile in merito.</p> <p><u>Nel caso di impianto a terra i cui moduli sono installati in ZONE AGRICOLE</u> in forza delle deroghe al comma 1 dell'art. 65 del Decreto Legge 1/2012, come previste dei commi da 1-bis a 1-ter dello stesso articolo: Documentazione attestante che l'impianto possiede le caratteristiche richieste per l'applicazione delle deroghe; a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di applicazione della deroga prevista dal comma 1-bis, ovvero sia di impianto da realizzare su aree dichiarate come <u>Siti di Interesse Nazionale (SIN)</u> e autorizzati ai sensi dell'art.4.2, del D.Lgs. 28/2011, qualora l'evidenza che l'area su cui sarà realizzato l'impianto è un SIN non sia riscontrabile dal titolo autorizzativo, è necessario trasmettere ulteriore documentazione rilasciata dall'Ente competente che attesti che l'area è un SIN; - nel caso di applicazione della deroga prevista dal comma 1-ter, ovvero sia di impianto da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'art.4.2, del D.Lgs. 28/2011, la stessa documentazione identificata con "ID A14-Documentazione attestante la chiusura e il ripristino della discarica o del lotto di discarica" o "ID A15-Documentazione attestante il recupero e ripristino ambientale della cava". 	

DOCUMENTI D'INTERESSE PER GRUPPO A-2

ID	A19	Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"
Nome	Visura catastale edificio o fabbricato rurale	
Gruppi	A-2	
Fonte	Solare fotovoltaica	
Casistica	In tutti i casi.	
Descrizione	Visura dal "Catasto fabbricati" dell'edificio o del fabbricato rurale.	
Note	<p>Per gli interventi che prevedono la rimozione della copertura in eternit/amianto di un edificio fabbricato rurale e l'installazione di un impianto fotovoltaico su uno o più edificio/i o fabbricato/i rurale/i, tutti nella disponibilità del Soggetto Responsabile e che insistono sulla medesima particella o su particelle catastalmente confinanti (per maggiori dettagli vedere Allegato C), è necessario trasmettere la visura catastale di tutti gli edifici o fabbricati rurali interessati dall'intervento di rimozione dell'eternit/amianto e dall'installazione dell'impianto fotovoltaico.</p> <p>Nel caso la struttura edilizia sulla quale è installato l'impianto risulti accatastata con categoria non direttamente riconducibile a un "edificio" o "fabbricato rurale" (es. F/5 "Lastrico solare"), è necessario trasmettere la/e visura/e della/e particella/e e l'ulteriore documentazione atta a comprovare l'installazione su edificio o fabbricato rurale (es. Visura dal "Catasto fabbricati" dell'edificio o del fabbricato rurale sottostante).</p>	

ID	A20	Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"
Nome	Dossier fotografico ante operam edificio o fabbricato rurale	
Gruppi	A-2	
Fonte	Solare fotovoltaica	
Casistica	In tutti i casi.	
Descrizione	<p>Fotografie di dettaglio ante operam dell'edificio o fabbricato rurale destinato a ospitare l'impianto fotovoltaico comprovanti la presenza di eternit o amianto in copertura e, in caso di edificio, la rispondenza dello stesso alla definizione del DPR 412/1993 (sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici e arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici).</p> <p>Nel caso la struttura edilizia oggetto dell'intervento non risponda alla definizione di edificio di cui sopra alla data di iscrizione al registro, ma sia prevista la sua rispondenza a seguito di intervento di riqualificazione da effettuarsi prima dell'installazione dell'impianto fotovoltaico, dovrà essere fornita evidenza della futura conformità alla definizione mediante il titolo autorizzativo all'intervento edilizio e il relativo progetto. Tale documentazione deve essere inclusa con unico file pdf a quella descritta all'ID A19 (Visura catastale edificio o fabbricato rurale) da caricare sul Portale FER-E nello slot a quest'ultima dedicato.</p> <p>Per gli interventi che prevedono la rimozione della copertura in eternit/amianto di un edificio fabbricato rurale e l'installazione di un impianto fotovoltaico su uno o più edificio/i o fabbricato/i rurale/i, tutti nella disponibilità del Soggetto Responsabile e che insistono sulla medesima particella o su particelle catastalmente confinanti (per maggiori dettagli vedere Allegato C), è necessario trasmettere le fotografie di dettaglio ante operam di tutti gli edifici o fabbricati rurali interessati dall'intervento di rimozione dell'eternit/amianto e dall'installazione dell'impianto fotovoltaico.</p> <p>Qualora alla data di iscrizione a Registro l'edificio/i o fabbricato/i rurale/i su cui è prevista l'installazione dell'impianto fotovoltaico sia/siano in corso di costruzione o nel caso in cui l'impianto fotovoltaico sarà realizzato contestualmente alla costruzione dell'immobile, in luogo delle fotografie di dettaglio ante operam, è necessario trasmettere gli elaborati grafici di progetto dell'immobile (es. disegni planimetrici, prospetti notevoli), atti ad attestare il rispetto della definizione di edificio o di fabbricato rurale. Tale documentazione deve essere inclusa con unico file pdf a quella descritta all'ID A19 (Visura catastale edificio o fabbricato rurale) da caricare sul Portale FER-E nello slot a quest'ultima dedicato.</p>	

<i>Note</i>	<p>Nota 1: si rimanda all'Allegato C.2 per le prescrizioni adempimenti da rispettare per l'inquadramento dell'impianto all'interno del Gruppo A-2.</p> <p>Nota 2: considerato che per le fotografie in argomento sono disponibili 5 slot in cui è possibile caricare file formato .jpeg, per caricare un numero maggiore di fotografie si richiede di comporre 1 file .jpeg con 2 o più fotografie. È possibile inoltre inviare ulteriori fotografie tramite un file pdf da allegare in aggiunta ad altro/i documento/i pdf previsti in altri slot del Portale FER-E.</p>
-------------	---

<i>ID</i>	A21	Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"
<i>Nome</i>	Documentazione atta a fornire evidenza dell'avvio dei lavori di rimozione dell'eternit e/o amianto successivamente al 10 agosto 2019, data di entrata in vigore del DM 4 luglio 2019	
<i>Gruppi</i>	A-2	
<i>Fonte</i>	Solare fotovoltaica	
<i>Casistica</i>	In caso di intervento di rimozione dell'eternit e/o dell'amianto avviato prima dell'iscrizione al Registro.	
<i>Descrizione</i>	<p>Documentazione atta a dimostrare che l'intervento di rimozione dell'eternit e/o dell'amianto è stato avviato in data successiva al 10 agosto 2019, data di entrata in vigore del DM2019, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo la Comunicazione di avvio dei lavori di rimozione trasmessa all'Ente competente.</p> <p>NB: qualora i lavori di rimozione dell'eternit e/o amianto non sono stati avviati prima dell'iscrizione al Registro, non è necessaria la trasmissione della documentazione descritta nel presente box relativo all'allegato A21. Nel caso invece i lavori di rimozione dell'eternit e/o amianto sono stati avviati prima dell'iscrizione al Registro, la documentazione deve essere inclusa con unico file pdf a quella descritta all'ID A19 (Visura catastale edificio o fabbricato rurale) da caricare sul Portale FER-E nello slot a quest'ultima dedicato.</p>	
<i>Note</i>	Si rimanda all'Allegato C.2 per le prescrizioni adempimenti da rispettare per l'inquadramento dell'impianto all'interno del Gruppo A-2, tra i quali è specificato che <i>"l'intervento di rimozione dell'eternit e/o dell'amianto deve essere stato effettuato contestualmente all'installazione dell'impianto fotovoltaico o comunque avviato successivamente alla data di entrata in vigore del DM2019 (10 agosto 2019)"</i> .	

<i>ID</i>	A22	Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"
<i>Nome</i>	Documentazione atta all'identificazione dell'edificio	
<i>Gruppi</i>	A-2	
<i>Fonte</i>	Solare fotovoltaica	
<i>Casistica</i>	In caso di indicazione dell'installazione su <i>"Scuola"</i> oppure <i>"Ospedale"</i> oppure <i>"Edificio pubblico"</i> .	
<i>Descrizione</i>	Visura catastale dell'edificio ed eventuale ulteriore documentazione utile a comprovare il possesso delle caratteristiche per l'applicazione del criterio atta all'identificazione dell'edificio quale <i>"Scuola"</i> oppure <i>"Ospedale"</i> oppure <i>"Edificio pubblico"</i> (a titolo esemplificativo e non esaustivo l'atto in forza del quale il Soggetto Responsabile è stato autorizzato dalla Pubblica Amministrazione che ha sede nell'edificio e dal Proprietario, se terzo, all'installazione dell'impianto, il certificato di agibilità dell'edificio, ecc.).	

DOCUMENTI D'INTERESSE PER GRUPPO B o C

<i>ID</i>	A23	<i>Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"</i>
<i>Nome</i>	Dossier fotografico ante-operam	
<i>Gruppi</i>	B e C	
<i>Fonte</i>	Eolica on-shore, Idraulica e Gas residuati dai processi di depurazione	
<i>Casistica</i>	In tutti i casi.	
<i>Descrizione</i>	Dossier fotografico ante-operam del sito nel quale è prevista la realizzazione dell'impianto.	

DOCUMENTI D'INTERESSE PER GRUPPO C

ID	A24	Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"
Nome	Documentazione per verifica esercizio impianto oltre i 2/3 della vita utile	
Gruppi	C	
Fonte	Eolica on-shore, Idraulica e Gas residuati dai processi di depurazione	
Casistica	In tutti i casi.	
Descrizione	<p>Licenza di Officina elettrica o altra documentazione sottoscritta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli/UTF o altra documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione ai fini della verifica dell'esistenza in esercizio dell'impianto da un periodo superiore ai 2/3 della vita utile.</p> <p>In alternativa, nei soli casi di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi alluvionali di eccezionale gravità o da altri eventi naturali distruttivi, riconosciuti dalle competenti autorità, per i quali, secondo quanto previsto dal Paragrafo 4.2.2, dell'Allegato 2 del DM2016, non viene considerata la condizione sugli anni di funzionamento dell'impianto (2/3 della vita utile) precedenti alla realizzazione dell'intervento di rifacimento, è necessario trasmettere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atto pubblico della competente autorità con il quale viene riconosciuto l'evento alluvionale di eccezionale gravità o l'evento naturale distruttivo, da cui si evinca l'interessamento del Comune dell'impianto; 2. Relazione sintetica firmata e timbrata da un Tecnico Abilitato comprovante il nesso di causalità tra l'evento alluvionale di eccezionale gravità o tra l'altro evento naturale distruttivo e il grave danneggiamento o la distruzione dell'impianto. 	
Note	<p>Nel caso di intervento effettuato su un impianto che già benefici o abbia beneficiato di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, la condizione dei due terzi della vita utile deve essere calcolata a partire dalla data di entrata in esercizio a seguito dell'ultimo intervento precedentemente incentivato.</p> <p>La condizione dei due terzi della vita utile deve in tutti i casi essere verificata alla data di avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento, come attestata dalla relativa comunicazione all'Ente competente.</p> <p>Nel caso la condizione non ricorra alla data di iscrizione al Registro o all'Asta, il GSE verificherà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in fase di formazione della graduatoria, la possibilità che la stessa risulti soddisfatta compatibilmente con i termini massimi previsti dal DM2019 per l'entrata in esercizio a seguito dell'intervento. In caso contrario procederà all'esclusione dalla graduatoria; - in fase di valutazione dell'eventuale richiesta di accesso agli incentivi, il ricorrere della stessa alla data effettiva di inizio lavori per la realizzazione dell'intervento. In caso contrario procederà a dichiarare decaduto dalla graduatoria l'intervento. 	

ID	A25	Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"
Nome	Documentazione per verifica prima data di entrata in esercizio impianto	
Gruppi	C	
Fonte	Eolica on-shore, Idraulica e Gas residuati dai processi di depurazione	
Casistica	In tutti i casi.	
Descrizione	<p>Licenza di Officina elettrica o altra documentazione sottoscritta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli/UTF o altra documentazione rilasciata da Pubblica Amministrazione attestante la prima e originaria data di entrata in esercizio dell'impianto, prima dell'intervento di rifacimento, così come dichiarata nella richiesta d'iscrizione ai Registri o alle Aste.</p>	

DOCUMENTI D'INTERESSE PER FONTE IDRAULICA

ID	A26	Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"
Nome	Titolo concessorio per la derivazione a scopo idroelettrico	
Gruppi	B e C	
Fonte	Idraulica	
Casistica	In tutti i casi.	
Descrizione	<p>Titolo concessorio per la derivazione a scopo idroelettrico oppure, nel caso di impianto idroelettrico su canale o cavo di un Consorzio di bonifica e irrigazione e in assenza del Titolo concessorio, l'Autorizzazione prevista dall'art. 166 del D.Lgs. 152/2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua.</p> <p>Nel caso di impianto idroelettrico su canale o cavo di un Consorzio di bonifica e irrigazione, se il Soggetto Responsabile non coincide con il Consorzio medesimo, l'atto redatto ai sensi del RD 368/1904, debitamente registrato, con il quale sono regolati i rapporti tra il Consorzio e il Soggetto Responsabile, attestante il titolo a costruire ed esercire l'impianto e l'assenso del consorzio medesimo.</p>	

ID	A27	Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"
Nome	Attestazione rilasciata dall'Ente su caratteristiche impianto idroelettrico	
Gruppi	B e C	
Fonte	Idraulica	
Casistica	<p>Nel caso di impianti idroelettrici aventi una delle caratteristiche costruttive di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del DM2016, <u>esclusi</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli impianti idroelettrici aventi una delle caratteristiche costruttive di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del DM2016 il cui il rispetto, a seconda dello specifico caso, è già esplicitato nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare; - gli interventi di rifacimento che non comportano un aumento della potenza media di concessione. 	
Descrizione	<p>Attestazione rilasciata dall'Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione con cui è attestato il rispetto, a seconda dello specifico caso, di una delle summenzionate caratteristiche, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo; - che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico; - che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa; - che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo. <p>Per gli interventi di rifacimento che non comportano un aumento della potenza media di concessione, attestazione rilasciata dall'Ente preposto che certifichi il requisito di cui sopra.</p>	

ID	A28	Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"
Nome	Stralcio del titolo concessorio o del relativo disciplinare su caratteristiche impianto idroelettrico	
Gruppi	B e C	
Fonte	Idraulica	
Casistica	Nel caso di impianti idroelettrici aventi una delle caratteristiche costruttive di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del DM2016, il cui il rispetto, a seconda dello specifico caso è già esplicitato nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare, <u>esclusi gli interventi di rifacimento che non comportano un aumento della potenza media di concessione.</u>	
Descrizione	Stralcio del titolo concessorio o del relativo disciplinare da cui desumere il rispetto delle summenzionate caratteristiche costruttive.	

ID	A29	Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"
Nome	Attestazione del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA)	
Gruppi	B e C	
Fonte	Idraulica	
Casistica	Nel caso di impianti per i quali la concessione di derivazione è conforme a quanto previsto dall'art. 3.5.c del DM2019, e in particolare alle: <ul style="list-style-type: none"> - Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, approvate con DD n. 29/STA del 13.02.2017, in particolare alle tabelle 11 e 13 dell'allegato 1 del medesimo DD; - Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, approvate con il DD n. 30/STA del 13.02.2017; - condizioni di cui all'art. 4, comma 7 della Direttiva 2000/60/CE, come recepite dall'art. 77, comma 10 bis del D.Lgs. 152/06 (come prescritto dal suddetto D.D. 29/STA del 13.02.2017 in considerazione delle modifiche fisiche del corpo idrico conseguenti la concessione medesima). <u>Sono esclusi</u> gli interventi di rifacimento che non comportano un aumento della potenza media di concessione.	
Descrizione	Attestazione della conformità verificata e dichiarata dal Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA) su richiesta del concessionario, ai soli fini dell'accesso alle tariffe di cui al DM2019, sulla base di un'apposita istruttoria, come previsto all'art. 3, comma 5, lettera c) del DM2019.	

ID	A30	Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"
Nome	Nota descrittiva su assenza aumento potenza media di concessione	
Gruppi	C	
Fonte	Idraulica	
Casistica	Nel caso di impianti idroelettrici interessati da un intervento di rifacimento che non comporta un aumento della potenza media di concessione.	
Descrizione	Nota descrittiva dimostrativa dell'assenza dell'aumento della potenza media di concessione.	

DOCUMENTI D'INTERESSE IN CASO LAVORI AVVIATI PRIMA DELL'ISCRIZIONE

ID	A31	Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"
Nome	Nota per verifica compatibilità con accesso diretto DM2016	
Gruppi	Tutti	
Fonte	Tutte, esclusa la Solare fotovoltaica	
Casistica	Impianti: - per i quali i lavori risultano avviati prima dell'iscrizione ai Registri; - aventi le caratteristiche per accesso diretto agli incentivi di cui all'art. 4.3 del DM2016.	
Descrizione	Nota descrittiva relativa alle caratteristiche dell'impianto che lo rendono compatibile con l'accesso diretto agli incentivi ai sensi dell'art. 4 del DM2016.	

ID	A32	Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"
Nome	Documentazione per verifica idoneità iscrizione ai Registri e alle Aste del DM2016	
Gruppi	Tutti	
Fonte	Tutte, esclusa la Solare fotovoltaica	
Casistica	Impianti: - per i quali i lavori risultano avviati prima dell'iscrizione ai Registri o alle Aste; - iscritti ai Registri o alle Aste del DM2016 e risultati idonei, ma in posizione non utile nella relativa graduatoria (cosiddetta Tabella C), sempreché entrino in esercizio successivamente all'ammissione in posizione utile nelle graduatorie redatte ai sensi del DM2019.	
Descrizione	<p>È richiesta la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> documentazione necessaria alla verifica dell'effettiva iscrizione ai Registri o alle Aste del DM2016 (richiesta d'iscrizione o ricevuta d'iscrizione); documentazione necessaria alla verifica dell'idoneità dell'iscrizione ai Registri o alle Aste del DM2016, ovverosia del possesso dei requisiti (DM2016, artt. 10.1 Registri, 13 Aste, 17.2 Registri Rifacimenti) e dei criteri di priorità (DM2016, artt. 10.3 Registri, 15.2 Aste, 15.3 Aste e 17.3 Rifacimenti), solo se diversa dalla documentazione obbligatoria prevista dal Regolamento Operativo del DM2019; nel caso la documentazione obbligatoria prevista dal Regolamento Operativo del DM2019, già trasmessa in altri slot del Portale FER-E, sia sufficiente, non è necessaria una nuova trasmissione nello slot dedicato; in tal caso deve essere trasmessa una nota con i rimandi, ai fini della verifica in argomento, alla documentazione d'interesse da verificare e presente in altri slot. 	
Note	<p>Ai fini della conferma dell'idoneità è necessario che, alla data di iscrizione al Registro o all'Asta del DM2016, nel quale l'impianto è risultato in posizione non utile, fosse verificato il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione e la sussistenza dei criteri rilevanti per formazione della graduatoria, come dichiarati all'atto della stessa iscrizione. È altresì necessario che, nel caso il progetto abbia subito modifiche rispetto a quello relativo al titolo in forza del quale è avvenuta l'iscrizione al Registro o all'Asta del DM2016, tali modifiche siano state riconosciute come non sostanziali dall'Amministrazione competente.</p> <p>Per attestare quanto sopra il Soggetto Responsabile deve trasmettere con la richiesta d'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM2019, la documentazione necessaria, solo se diversa dalla documentazione già prevista dal presente Allegato D.</p> <p>Senza pretesa di esaustività nel seguito si forniscono alcuni esempi.</p> <p>Nel caso di un impianto eolico che si è posizionato in Tabella C nel Registro EOLN_RG2016, il Soggetto Responsabile dovrà trasmettere, per dimostrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> il possesso del titolo autorizzativo/abilitativo e criterio di priorità dell'antiorità del titolo autorizzativo/abilitativo (presente nel DM2016, ma non nel DM2019): copia del titolo autorizzativo/abilitativo in forza del quale ha formulato l'iscrizione al Registro EOLN_RG2016, solo se diverso dal titolo autorizzativo/abilitativo in forza del quale sta effettuando la richiesta d'iscrizione al Registro svolto ai sensi del DM2019; 	

- il possesso del preventivo di connessione accettato in via definitiva: documentazione attestante il possesso di tale requisito, così come descritta nel presente allegato per il documento "preventivo di connessione" in forza del quale ha formulato l'iscrizione al Registro RG_EOLN2016, solo se diverso dal preventivo di connessione in forza del quale sta effettuando la richiesta d'iscrizione al Registro svolto ai sensi del DM2019.

In caso di impianto che ha dichiarato uno specifico titolo autorizzativo/abilitativo in sede di iscrizione al Registro o all'Asta del DM2016 e successivamente al posizionamento in Tabella C, ha ottenuto una variante non sostanziale al suddetto titolo, dovrà trasmettere con la richiesta d'iscrizione al Registro o all'Asta ai sensi del DM2019 l'attestazione di non sostanzialità della variante al titolo autorizzativo/abilitativo in argomento.

Per ulteriori chiarimenti e indicazioni circa l'idoneità di una richiesta d'iscrizione ai Registri o alle Aste ai sensi del DM2016 si rimanda alle Procedure Applicative di detto DM, disponibili sul sito internet del GSE.

DOCUMENTI D'INTERESSE PER CATEGORIE DIVERSE DA "NUOVA COSTRUZIONE"

ID	A33	Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"
Nome	Computo metrico a preventivo	
Gruppi	B	
Fonte	Idraulica	
Casistica	In caso di categoria d'intervento " <i>Integrale Ricostruzione</i> ".	
Descrizione	<p>Computo metrico a preventivo, debitamente datato e sottoscritto da un Tecnico Abilitato, dal quale possa evincersi che nell'intervento è prevista l'integrale ricostruzione di tutte le opere idrauliche così come previsto all'Allegato 2, Paragrafo 2 del DM2016.</p> <p>Nel caso in cui l'impianto idroelettrico utilizzi opere idrauliche consortili, che risultano esclusivamente nella disponibilità di un soggetto terzo, queste opere potranno non essere interessate dall'intervento. In caso di impianto in esercizio, il computo metrico sopra descritto deve essere a consuntivo.</p>	

ID	A34	Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"
Nome	Documentazione per verifica dismissione impianto da oltre 10 anni	
Gruppi	A e B	
Fonte	Eolica on-shore, Idraulica e Gas residuati dai processi di depurazione	
Casistica	In caso di categoria d'intervento " <i>Riattivazione</i> ".	
Descrizione	<p>Denuncia di chiusura di officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per almeno dieci anni consecutivi precedenti l'intervento presentate all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o altra documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione o, ove previsto, documentazione relativa alla dismissione ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 1, della Legge 290/2003 ai fini della verifica della dismissione dell'impianto da un periodo superiore ai 10 anni.</p> <p>Nel caso la condizione non ricorra alla data di iscrizione al Registro o all'Asta, il GSE verificherà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in fase di formazione della graduatoria, la possibilità che la stessa risulti soddisfatta compatibilmente con i termini massimi previsti dal DM2019 per l'entrata in esercizio a seguito dell'intervento. In caso contrario procederà all'esclusione dalla graduatoria; - in fase di valutazione dell'eventuale richiesta di accesso agli incentivi, il ricorrere della stessa alla data effettiva di inizio lavori per la realizzazione dell'intervento. In caso contrario procederà a dichiarare decaduto dalla graduatoria l'intervento. 	

ID	A35	Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"
Nome	Documentazione per verifica esercizio impianto da oltre 5 anni	
Gruppi	A e B	
Fonte	Eolica on-shore e Idraulica	
Casistica	In caso di categoria d'intervento " <i>Potenziamento</i> ".	
Descrizione	<p>Dichiarazioni di consumo presentate all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei 5 anni precedenti l'intervento o altra documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione o dal Gestore di Rete competente ai fini della verifica dell'esistenza in esercizio dell'impianto da un periodo superiore ai 5 anni.</p>	
Note	<p>Nel caso in cui l'intervento di potenziamento sia effettuato su un impianto che già benefici o abbia beneficiato di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, il periodo di 5 anni deve essere calcolato a partire dalla data di entrata in esercizio a seguito dell'ultimo intervento precedentemente effettuato.</p> <p>Nel caso la condizione non ricorra alla data di iscrizione al Registro o all'Asta, il GSE verificherà:</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - in fase di formazione della graduatoria, la possibilità che la stessa risulti soddisfatta compatibilmente con i termini massimi previsti dal DM2019 per l'entrata in esercizio a seguito dell'intervento. In caso contrario procederà all'esclusione dalla graduatoria; - in fase di valutazione dell'eventuale richiesta di accesso agli incentivi, il ricorrere della stessa alla data effettiva di inizio lavori per la realizzazione dell'intervento. In caso contrario procederà a dichiarare decaduto dalla graduatoria l'intervento.
--	--

<i>ID</i>	A36	Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"
<i>Nome</i>	Documentazione per verifica esercizio impianto	
<i>Gruppi</i>	B	
<i>Fonte</i>	Gas residuati dai processi di depurazione	
<i>Casistica</i>	In caso di categoria d'intervento " Potenziamento ".	
<i>Descrizione</i>	Documentazione comunque denominata (Verbale di attivazione della connessione del Gestore di Rete o Verbale dell'Agenzia delle Dogane e di Monopoli o Dichiarazione di consumo ecc.) attestante l'esistenza in esercizio dell'impianto oggetto di potenziamento (per tali impianti non è necessario il requisito di esercizio da oltre 5 anni, cfr. Allegato 2, Paragrafo 3, DM2016).	

DOCUMENTI D'INTERESSE PER ASTE

ID	A37	Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"
Nome	Dichiarazione capacità finanziaria ed economica o Dichiarazione d'impegno a finanziare	
Gruppi	A e B	
Fonte	Tutte	
Casistica	In caso di iscrizione alle Aste e possesso del requisito di cui all'art. 12.1.a del DM2019.	
Descrizione	<p>È richiesta la trasmissione di almeno uno dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del Soggetto Responsabile che si iscrive all'Asta in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza; - Dichiarazione d'impegno di un istituto bancario a finanziare l'intervento oggetto d'iscrizione all'Asta. 	

ID	A38	Portale FER-E: Sezione "ALLEGATI"
Nome	Dichiarazione capitalizzazione	
Gruppi	A e B	
Fonte	Tutte	
Casistica	In caso di iscrizione alle Aste e possesso del requisito di cui all'art. 12.1.b del DM2019.	
Descrizione	Dichiarazione di capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto, da rilasciarsi sulla base del modello riportato nell'Allegato E.14 del presente Regolamento Operativo.	

Allegato E

MODELLI

Regolamento Operativo
per l'iscrizione ai Registri
e alle Aste del
DM 4 luglio 2019

Ai sensi dell'art.21.1.f
del DM 4 luglio 2019



17 ottobre 2023

Indice

Allegato E.1 - Modello di richiesta di iscrizione ai Registri A/A-2/B per impianto singolo	1
Allegato E.2 - Modello di richiesta di iscrizione ai Registri C per impianto singolo	7
Allegato E.3 - Modello di richiesta di iscrizione alle Aste A/B per impianto singolo	12
Allegato E.4 - Modello di richiesta di iscrizione alle Aste C per impianto singolo	17
Allegato E.5 - Modello di richiesta di inserimento di un impianto in un aggregato ai Registri A/A-2/B ...	22
Allegato E.6 - Modello di richiesta di inserimento di un impianto in un aggregato alle Aste A/B	29
Allegato E.7 - Modello di richiesta di iscrizione ai Registri A/A-2/B per un aggregato di impianti.....	36
Allegato E.8 - Modello di richiesta di iscrizione alle Aste A/B per un aggregato di impianti.....	39
Allegato E.9 - Modello di offerta economica ai sensi dell'art.9 del DM 4 luglio 2019 per impianto singolo 42	42
Allegato E.10 - Modello di offerta economica ai sensi dell'art.13 del DM 4 luglio 2019 per impianto singolo 44	44
Allegato E.11 - Modello di offerta economica ai sensi degli artt.9 e 13 del DM 4 luglio 2019 per aggregati di impianti.....	46
Allegato E.12 - Modello di dichiarazione di capacità finanziaria.....	48
Allegato E.13 - Modello di dichiarazione su impegno a finanziare l'investimento	49
Allegato E.14 - Modello di dichiarazione capitalizzazione adeguata.....	50
Allegato E.15 – Modello di garanzia provvisoria.....	51
Allegato E.16 – Modello di garanzia definitiva	53
Allegato E.17 – Modello di rinuncia per impianto singolo.....	55
Allegato E.18 – Modello di rinuncia per aggregato di impianti	57

Allegato E.1 - Modello di richiesta di iscrizione ai Registri A/A-2/B per impianto singolo

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche.

Il sistema genererà in modo automatico il modello da utilizzare per la richiesta di iscrizione sulla base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o indicate dal Soggetto Responsabile sul Portale FER-E.

Richiesta di Iscrizione al Registro per impianto singolo

Codice FER:

Codice CENSIMP:

Codice di Salvataggio:

Richiesta di iscrizione al Registro per impianto singolo alimentato da fonte rinnovabile per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione e potenziamenti

Codice identificativo del bando:

Tipo di iscrizione: REGISTRO

Gruppo: A / A-2 / B

Numero procedura: XX

Anno 20XX

(ai sensi del Titolo II del DM 4 luglio 2019 e del DPR n.445/2000)

La presente richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l'apposita applicazione informatica (Portale FER-E) secondo le indicazioni riportate nel "Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019" (nel seguito, Regolamento Operativo) e nel "Bando pubblico per l'iscrizione al Registro per gli impianti alimentati da fonte eolica, fotovoltaica, idroelettrica e a gas residuati dei processi di depurazione" (nel seguito, Bando), pubblicati sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a, il,
residente a, in via, Comune di, codice fiscale
....., partita IVA, nella qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per le persone giuridiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a, il,
in qualità di legale rappresentante del/della..... con sede in via Comune di,
codice fiscale, Partita IVA, Soggetto Responsabile dell'impianto,

RICHIEDE

di iscrivere l'impianto, i cui dati sono specificati nel seguito, al Registro di cui all'art. 9 del DM 4 luglio 2019 (nel seguito, DM2019), riferito ai contingenti di potenza per impianti appartenenti al Gruppo A/A-2/B

E DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o nell'ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 e ai sensi del DM 31 gennaio 2014 (c.d. Decreto Controlli),

- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel DM2019, nel Regolamento Operativo e nel Bando;

- che il Soggetto Responsabile dell'impianto è una persona fisica/una persona giuridica/un'Amministrazione Pubblica;
- di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo autorizzativo/abilitativoⁱ per l'intervento die per l'esercizio dell'impianto e che il titolo è tuttora valido ed efficace;
- che l'impianto è stato autorizzato con i seguenti titoli:
 - rilasciato da in data
 - rilasciato da in data
 -
- di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo concessorioⁱⁱ, tuttora valido ed efficace, e che lo stesso si riferisce all'impianto in oggetto;
- che la concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico (titolo concessorio) è stata rilasciata con i seguenti titoli:
 - rilasciato da in data
 - rilasciato da in data
 -
- di essere titolare del preventivo di connessione redatto dal Gestore di Rete e accettato in via definitivaⁱⁱⁱ o, nei casi in cui l'intervento previsto non comporti alcuna modifica della connessione alla rete esistente (per interventi diversi dalla nuova costruzione), titolare della pratica di connessione;
- che l'impianto è registrato sul sistema GAUDÌ e la registrazione è stata validata dal Gestore di Rete;
- che l'impianto oggetto della presente richiesta è ubicato nel Comune di, (...), in, n., Località (non obbligatoria), coordinate geografiche

Elemento	Coordinate geografiche
componente 1	
componente 2	

- che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, come indicato nel titolo autorizzativo/progetto autorizzato, sono:

Elemento	Provincia	Comune	Foglio	Particella
componente 1				
componente 2				

- che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, secondo la situazione catastale vigente al 1 gennaio 2018 sono:

Elemento	Provincia	Comune	Foglio	Particella
componente 1				
componente 2				

- che in relazione alle definizioni di cui alla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 al DM2019, la fonte rinnovabile/tipologia dell'impianto è
- che l'impianto appartiene al Gruppo
- che la categoria dell'intervento è
- che l'impianto risponde/risponderà alla definizione di impianto ibrido di cui all'art. 2, comma 1, lettere g) e h), del DM 23 giugno 2016;
- che l'intervento rispetta le disposizioni del DL 145/2013, convertito con modifiche dalla Legge n. 9/2014 e del DM 6 novembre 2014, recante "Rimodulazione degli incentivi per impianti a fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico" (cd. "Spalma incentivi"), tenuto conto di quanto previsto dall'art. 56 del DL 76/2020 recante "Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi" (cd. "DL semplificazioni");
- che la potenza dell'impianto, debitamente autorizzata, come definita all'art. 2, comma 1, lettera p), del DM 23 giugno 2016 / all'art. 2, comma 1, lettera b), del DM2019 è pari a kW e che l'intervento determinerà un aumento di potenza, come definita all'art. 2, comma 1, lettera p), del DM 23 giugno 2016 pari a kW;

- che l'impianto non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti di produzione di energia elettrica e risponde alla definizione di impianto di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del DM 23 giugno 2016 / all'art. 2, comma 1, lettera a), del DM2019;
- che la potenza dell'impianto, come definita all'art. 5, comma 2, del DM 23 giugno 2016, nella disponibilità del Soggetto Responsabile o di soggetti a esso riconducibili è pari a kW^{iv};
- che il/i codice/i CENSIMP degli altri impianti ricadenti nelle condizioni di applicazione dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 29 del DM 23 giugno 2016 è/sono:;
- che non sono iniziati i lavori di realizzazione dell'impianto/intervento / sono iniziati i lavori di realizzazione dell'impianto/intervento ma l'impianto/intervento risponde ai requisiti per l'accesso diretto agli incentivi ai sensi dell'articolo 4 del DM 23 giugno 2016 / sono iniziati i lavori di realizzazione dell'impianto/intervento ma l'impianto/intervento è risultato idoneo e iscritto in posizione non utile nel registro aperto ai sensi del DM 23 giugno 2016;
- che il codice CENSIMP dell'impianto, secondo la registrazione validata sul sistema GAUDI è
- che il codice di rintracciabilità associato dal Gestore di Rete alla richiesta di connessione è
- che l'impianto oggetto della presente richiesta è/non è realizzato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 28/2011 e che la potenza necessaria al rispetto del medesimo obbligo è pari a kW;
- di non incorrere nelle condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con i meccanismi incentivanti di cui al DM2019 e di non superare i vincoli di cumulo degli incentivi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 28/2011 (anche in riferimento all'utilizzo dei componenti rigenerati, come individuati nel Regolamento Operativo);
- che, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale e per l'intera durata del periodo incentivante, l'impianto non usufruirà del meccanismo dello scambio sul posto, né del regime di ritiro dedicato dell'energia immessa in rete;
- che l'intervento risponde alla definizione di di cui all'art. 2 e all'Allegato 2 del DM 23 giugno 2016, come precisato nel Regolamento Operativo;
- che l'intervento di potenziamento rispetta quanto previsto dall'art. 3, comma 13 del DM2019, come specificato nel Regolamento Operativo;
- che la media annua della produzione elettrica netta immessa in rete negli ultimi cinque anni utili di esercizio è pari a kWh;
- che l'impianto sarà di nuova costruzione e realizzato con componenti di nuova costruzione e pertanto mai impiegati in altri impianti, secondo la definizione dell'art. 2, comma 1, lettera a), del DM2019;
- che l'impianto fotovoltaico sarà realizzato con moduli collocati a terra, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del DM2019 e rispetta le disposizioni di cui all'art. 65 del Decreto Legge 1/2012, convertito con Legge 27/2012, come modificato con Legge 11 settembre 2020 n. 120, circa il divieto di accesso agli incentivi per impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole;
- che l'impianto fotovoltaico sarà realizzato con moduli installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui sarà operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- che l'impianto possiede, come documentato dalla specifica attestazione, le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 5, lettera c) del DM2019;
- che la produzione prevista di energia elettrica imputabile eventualmente a fonte fossile sarà inferiore al 5% della produzione elettrica totale;
- che l'impianto è/sarà realizzato su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati oppure cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, oppure su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 oppure per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
- che l'impianto sarà realizzato su scuole/ospedali/edifici pubblici/altri edifici/fabbricato rurale;
- che l'impianto è/sarà realizzato su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
- che l'impianto utilizza/utilizzerà acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
- che l'impianto utilizza/utilizzerà salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
- che l'impianto utilizza/utilizzerà parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;

- che l'impianto prevede/prevedrà la copertura delle vasche di digestato;
- che l'impianto è/sarà connesso in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche con una potenza di ricarica maggiore del 15% della potenza dell'impianto e che ciascuna colonnina avrà una potenza maggiore di 15 kW; di impegnarsi pertanto, a pena di decadenza dall'eventuale posizione utile conseguita, a installare almeno una colonnina, in conformità con quanto specificato nell'Allegato C.3 del Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alla Aste del DM2019 e di essere consapevole che, in caso di ammissione in posizione utile, ai fini dell'accesso agli incentivi e del rispetto dei termini prescritti dall'art. 10, commi 1 e 2 del DM2019 l'impianto sarà considerato in esercizio solo a seguito dell'avvenuta attivazione della connessione dello stesso al/ai punto/i di ricarica;
- che l'impianto non sarà iscritto al presente Registro quale parte di un aggregato di impianti;
- che il valore della Tariffa offerta, rilevante ai fini della definizione della graduatoria, è calcolato a partire dalla Tariffa di riferimento di cui all'Allegato 1 del DM2019, senza applicare la riduzione percentuale ai sensi dell'art. 9, comma 1, del DM2019 e che, qualora l'impianto risulti in posizione utile, tale valore sarà applicato anche nel caso l'impianto entri in esercizio entro un anno dall'entrata in vigore del DM2019;
- di richiedere una riduzione percentuale offerta sulla Tariffa di riferimento, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del DM2019, pari a: __, __ %;
- che il valore della Tariffa offerta, rilevante ai fini della definizione della graduatoria, è calcolato a partire dalla Tariffa di riferimento di cui all'Allegato 1 del DM2019, applicando la riduzione percentuale offerta, e che, qualora l'impianto risulti in posizione utile, tale valore sarà applicato, ai fini del calcolo della Tariffa spettante, anche nel caso l'impianto entri in esercizio entro un anno dall'entrata in vigore del DM2019;
- che il valore della Tariffa offerta, rilevante ai fini della definizione della graduatoria, è calcolato a partire dalla Tariffa di riferimento di cui all'Allegato 1 del DM 23 giugno 2016, senza applicare la riduzione percentuale pari al 10% ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del DM2019, fermo restando che, qualora l'impianto risulti in posizione utile, tale valore sarà applicato, ai fini del calcolo della Tariffa spettante, solo nel caso l'impianto entri in esercizio entro un anno dall'entrata in vigore del DM2019 e diversamente sarà applicata quale Tariffa di riferimento quella di cui all'Allegato 1 del DM2019;
- che il valore della Tariffa offerta, rilevante ai fini della definizione della graduatoria, è calcolato a partire dalla Tariffa di riferimento di cui all'Allegato 1 del DM 23 giugno 2016, applicando la riduzione percentuale pari al 10% ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del DM2019, fermo restando che, qualora l'impianto risulti in posizione utile, tale valore sarà applicato, ai fini del calcolo della Tariffa spettante, solo nel caso l'impianto entri in esercizio entro un anno dall'entrata in vigore del DM2019 e diversamente sarà applicata quale Tariffa di riferimento quella di cui all'Allegato 1 del DM2019;
- di essere consapevole che qualora l'impianto/intervento ricada nel perimetro di applicazione dell'art.56 comma 3 del D.L. 76/2020, ai sensi del comma 4 del suddetto articolo, il valore della Tariffa offerta, rilevante ai fini della formazione della graduatoria e della definizione dell'eventuale Tariffa spettante in caso di ammissione in posizione utile, sarà calcolato sommando alla riduzione offerta un'ulteriore riduzione pari al 3% nel caso di iscrizione ai Registri o al 5% nel caso di iscrizione alle Aste;
- di aver presentato la cauzione (fideiussione) provvisoria di cui agli artt. 12, 14 e 15 del DM2019;
- di impegnarsi a presentare la cauzione (fideiussione) definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti secondo le modalità definite agli artt. 12,14 e 15 del DM2019 e a trasmettere al GSE la medesima cauzione (fideiussione) entro 90 giorni dalla comunicazione di esito positivo dell'iscrizione al Registro;
- di essere consapevole che, qualora l'impianto risulti ammesso in posizione utile in una graduatoria del DM 23 giugno 2016 o di una precedente procedura del DM2019, con la presente iscrizione si intende presentata rinuncia alla posizione utile precedentemente acquisita;
- di essere consapevole che, qualora l'impianto sia stato ammesso in posizione utile nella precedente graduatoria di un Registro del DM 23 giugno 2016 e abbia presentato rinuncia oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della medesima graduatoria o sia decaduto perché non entrato in esercizio entro i termini previsti dall'art. 11, comma 2, dello stesso decreto, in caso di ammissione agli incentivi ai sensi del DM2019, ai fini delle determinazioni della Tariffa spettante, alla Tariffa offerta sarà applicata una riduzione del 15% ai sensi del l'art. 11, comma 3, del DM 23 giugno 2016;
- di essere consapevole che, qualora l'impianto sia stato ammesso in posizione utile in una delle precedenti graduatorie del DM2019 e abbia presentato rinuncia oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della medesima graduatoria o sia decaduto perché non entrato in esercizio entro i termini previsti dall'art. 10, comma 2, dello stesso decreto, in caso di ammissione agli incentivi ai sensi del DM2019, beneficerà della Tariffa spettante decurtata del 5%;

- di essere consapevole che, qualora l'impianto risulti ammesso in graduatoria in posizione utile, l'eventuale trasferimento di titolarità a terzi comporta la riduzione del 50% della Tariffa offerta;
- che il GSE non ha svolto attività di supporto allo sviluppo dell'impianto in oggetto o di rientrare in una delle esclusioni previste dall'art. 3, comma 12, del DM2019;
- di essere consapevole che eventuali modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla Dichiarazione generata dal Portale FER-E costituiscono causa di esclusione dell'impianto dalla graduatoria;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato. Qualora queste intervengano durante il periodo di apertura dei Registri, di impegnarsi ad annullare sul sistema informatico (Portale FER-E), la richiesta contenente dati non più rispondenti a verità secondo le relative modalità indicate nel Regolamento Operativo;
- che l'indirizzo PEC al quale il GSE S.p.A. deve inviare le comunicazioni è
- che l'indirizzo del Soggetto Responsabile al quale inviare le comunicazioni è: ViaCAP, Comune, Provincia, telefono, email
- che la presente richiesta annulla e sostituisce integralmente quella identificata con il Codice FER ed è la sola da considerare ai fini della formazione della graduatoria;
- di aver versato il contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dal DM 24 dicembre 2014 (c.d. "Decreto Tariffe"), secondo le modalità indicate nel Regolamento Operativo;
- di allegare alla presente domanda, per la verifica dei requisiti tecnici e documentali, la documentazione prevista nell'Allegato D del Regolamento Operativo, assumendo la responsabilità di quanto ivi contenuto e indicato, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del DM2019;
- di essere consapevole che, qualora l'analisi condotta dal GSE sulla documentazione trasmessa rilevi l'assenza o la mancata evidenza del possesso dei requisiti per l'iscrizione al Registro e/o dei criteri di priorità dichiarati, l'impianto sarà escluso dalla graduatoria;
- che la copia del progetto autorizzato caricata nel Portale FER-E corrisponde all'originale approvato dall'Amministrazione competente, anche con silenzio assenso in caso ad esempio di PAS o SCIA, e allegato al Titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto inclusivo di tutte le eventuali varianti autorizzate;
- di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel Portale FER-E, sulla base dei quali il GSE provvederà a formare la graduatoria;
- di aver verificato che la presente Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporti tutti i dati e le informazioni inserite, mediante upload informatico, dal sottoscritto sul Portale FER-E e sia completa in ogni sua parte;
- di aver preso visione ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") dell'Informativa Privacy pubblicata sul sito del GSE ed in particolare delle modalità di trattamento dei dati personali, nonché di essere consapevole delle finalità istituzionali perseguite dal GSE per il tramite delle fonti normative e regolamentari che consentono al GSE di erogare i servizi specificamente richiesti attraverso il presente procedimento, dei dati personali che ne sono direttamente o indirettamente oggetto, del fatto che tali dati possono essere raccolti e comunicati per finalità di interesse generale e/o pubblico ai seguenti soggetti, elencati a titolo esemplificativo: Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di regolazione, Concessionari di pubblico servizio elettrico, Istituti di Credito e Assicurativi, Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.).

Data ___/___/____

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale _____

ⁱ Il titolo autorizzativo/abilitativo si intende conseguito alla data in cui l'Amministrazione competente ha rilasciato l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione. Il titolo autorizzativo/abilitativo non sarà pertanto ritenuto conseguito in presenza di un atto endoprocedimentale, quale, in via esemplificativa, il verbale della conferenza dei servizi, seppur di contenuto positivo, in caso di Autorizzazione Unica. Nell'ipotesi di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all'Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di conferenza di servizi, atti di amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo (articolo 23 DPR 380/2001 e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 28/2011).. Nell'ipotesi di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), il titolo abilitativo si intende conseguito il giorno del deposito della relativa documentazione all'Ente comunale competente salvo che nei successivi sessanta giorni tale Ente non ne sospenda l'efficacia ovvero chiedi documentazione integrativa.

ⁱⁱ Il titolo concessorio si intende conseguito alla data di rilascio della concessione, oppure, se oggetto di rinnovo, alla data del relativo provvedimento. Nel caso di impianti idroelettrici su canali e cavi dei Consorzi di bonifica e irrigazione il titolo concessorio può essere sostituito dall'Autorizzazione prevista dall'art. 166 del D.Lgs. 152/2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua. Qualora in detti casi il titolo concessorio o l'autorizzazione che lo sostituisce siano nella titolarità del Consorzio di bonifica e irrigazione e la domanda di iscrizione al Registro sia presentata da un soggetto diverso, ai fini dell'iscrizione al Registro, è necessario che alla data di presentazione della domanda sia stato sottoscritto e registrato l'atto redatto ai sensi del RD 368/1904 con il quale sono regolati i rapporti tra il Consorzio e il soggetto richiedente.

ⁱⁱⁱ Con riferimento al requisito del possesso del preventivo di connessione accettato in via definitiva, si rappresenta che le modalità di accettazione sono definite dall'Allegato A alla Deliberazione ARERA ARG/elt 99/08 e s.m.i. – Testo Integrato delle Connessioni Attive (nel seguito TICA).

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), del TICA, la data di accettazione del preventivo per la connessione è definita come *“la data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione”*. Lo stesso TICA definisce le modalità di gestione delle modifiche ai preventivi.

Ai fini dell'iscrizione ai Registri e dell'eventuale successiva ammissione agli incentivi a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, ferme restando la validità e l'avvenuta accettazione alla data di iscrizione, sono ammesse modifiche al preventivo di connessione accettato in via definitiva di cui il Soggetto Responsabile ha dichiarato gli estremi, unicamente se previste e avvenute con le modalità del TICA.

Nel caso di voltura della pratica di connessione, che include il preventivo accettato in via definitiva, è necessario che alla data di iscrizione al Registro il Gestore di Rete abbia preso atto della voltura, in conformità a quanto previsto dal TICA al Titolo II BIS *“VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE”*.

^{iv} La potenza ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DM 23 giugno 2016 rileva ai fini della modalità di accesso, della formazione delle graduatorie, della tipologia di incentivo e del relativo livello.

^v Con riferimento ai soli criteri di priorità, quanto sopra non si applica nel caso il contingente non sia saturato, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti (art.20 DM2019).

Allegato E.2 - Modello di richiesta di iscrizione ai Registri C per impianto singolo

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche.

Il sistema genererà in modo automatico il modello da utilizzare per la richiesta di iscrizione sulla base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o indicate dal Soggetto Responsabile sul Portale FER-E.

Richiesta di Iscrizione al Registro per impianto singolo

Codice FER:

Codice CENSIMP:

Codice di Salvataggio:

***Richiesta di iscrizione al Registro per impianto singolo alimentato da fonte rinnovabile
oggetto di un intervento di rifacimento***

Codice identificativo del bando:

Tipo di iscrizione: REGISTRO

Gruppo: C

Numero procedura: XX

Anno 20XX

(ai sensi del Titolo IV del DM 4 luglio 2019 e del DPR n.445/2000)

La presente richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l'apposita applicazione informatica (Portale FER-E) secondo le indicazioni riportate nel "Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019" (nel seguito, Regolamento Operativo) e nel "Bando pubblico per l'iscrizione al Registro per gli impianti alimentati da fonte eolica, fotovoltaica, idroelettrica e a gas residuati dei processi di depurazione" (nel seguito, Bando), pubblicati sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a, il,
residente a, in via, Comune di, codice fiscale
....., partita IVA, nella qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per le persone giuridiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a, il,
in qualità di legale rappresentante del/della..... con sede in via, Comune di
....., codice fiscale, Partita IVA, Soggetto Responsabile dell'impianto,

RICHIEDE

di iscrivere l'impianto, i cui dati sono specificati nel seguito, al Registro di cui all'art. 17 del DM 4 luglio 2019 (nel seguito, DM2019), riferito ai contingenti di potenza per impianti appartenenti al Gruppo C

E DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o nell'ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 e ai sensi del DM 31 gennaio 2014 (c.d. Decreto Controlli),

- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel DM2019, nel Regolamento Operativo e nel Bando;

- che il Soggetto Responsabile dell'impianto è una persona fisica/una persona giuridica/un'Amministrazione Pubblica;
- di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo autorizzativo/abilitativoⁱ per l'intervento di e per l'esercizio dell'impianto e che il titolo è tuttora valido ed efficace;
- che l'impianto è stato autorizzato con i seguenti titoli:
 - rilasciato da in data
 - rilasciato da in data
 -
- di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo concessorioⁱⁱ, tuttora valido ed efficace, e che lo stesso si riferisce all'impianto in oggetto;
- che la concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico (titolo concessorio) è stata rilasciata con i seguenti titoli:
 - rilasciato da in data
 - rilasciato da in data
 -
- di essere titolare del preventivo di connessione redatto dal Gestore di Rete ed accettato in via definitivaⁱⁱⁱ o, nei casi in cui l'intervento previsto non comporti alcuna modifica della connessione alla rete esistente, titolare della pratica di connessione;
- che l'impianto è registrato sul sistema GAUDIⁱ e la registrazione è stata validata dal Gestore di Rete;
- che l'impianto oggetto della presente richiesta è ubicato nel Comune di, (...), in, n. ..., Località (non obbligatoria), coordinate geografiche

Elemento	Coordinate geografiche
componente 1	
componente 2	

- che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, come indicato nel titolo autorizzativo/progetto autorizzato, sono:

Elemento	Provincia	Comune	Foglio	Particella
componente 1				
componente 2				

- che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, secondo la situazione catastale vigente al 1 gennaio 2018 sono:

Elemento	Provincia	Comune	Foglio	Particella
componente 1				
componente 2				

- che in relazione alle definizioni di cui alla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 al DM2019, la fonte rinnovabile/tipologia dell'impianto è
- che l'impianto appartiene al Gruppo C;
- che la categoria dell'intervento è un rifacimento;
- che l'impianto risponde/risponderà alla definizione di impianto ibrido di cui all'art. 2, comma 1, lettere g) e h), del DM 23 giugno 2016;
- che l'intervento rispetta le disposizioni del DL 145/2013, convertito con modifiche dalla Legge n. 9/2014 e del DM 6 novembre 2014, recante "Rimodulazione degli incentivi per impianti a fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico" (cd. "Spalma Incentivi"), tenuto conto di quanto previsto dall'art.56 del DL 76/2020 recante "Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi" (cd. "DL semplificazioni");
- che la potenza dell'impianto, debitamente autorizzata, come definita all'art. 2, comma 1, lettera p), del DM 23 giugno 2016 è pari akW;
- che l'impianto anche successivamente all'intervento di rifacimento, non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti di produzione di energia elettrica e risponde alla definizione di impianto di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del DM 23 giugno 2016;

- che la potenza dell'impianto, come definita all'art. 5, comma 2, del DM 23 giugno 2016, nella disponibilità del Soggetto Responsabile o di soggetti a esso riconducibili è pari a kW^{iv};
- che il/i codice/i CENSIMP degli altri impianti ricadenti nelle condizioni di applicazione dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 29 del DM 23 giugno 2016 è/sono:,
- che non sono iniziati i lavori di realizzazione dell'impianto/intervento / sono iniziati i lavori di realizzazione dell'impianto/intervento ma l'impianto/intervento risponde ai requisiti per l'accesso diretto agli incentivi ai sensi dell'articolo 4 del DM 23 giugno 2016 / sono iniziati i lavori di realizzazione dell'impianto/intervento ma l'impianto/intervento è risultato idoneo in posizione non utile nel registro aperto ai sensi del DM 23 giugno 2016;
- che il codice CENSIMP dell'impianto, secondo la registrazione validata sul sistema GAUDI è
- che il codice di rintracciabilità associato dal Gestore di Rete alla richiesta di connessione è
- che l'intervento di rifacimento e le relative spese non comprendono opere di manutenzione ordinaria e opere effettuate per adeguare l'impianto a prescrizioni di legge, ivi incluse, per gli impianti idroelettrici, le eventuali opere indicate come obbligatorie nella concessione per l'utilizzo della risorsa;
- che l'impianto rispetta/rispetterà la condizione prevista dall'art. 17, comma 1, lettera a) del DM2019 e che i lavori di realizzazione sono iniziati/inizieranno dopo un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto, come definita nella Tabella 1.1 dell'Allegato 1 del DM 23 giugno 2016, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4.2.2 dell'Allegato 2 del DM 23 giugno 2016;
- che l'impianto non beneficia di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali;
- che l'impianto ha/non ha usufruito dell'incentivo CIP6/92, dal ___/___ al ___/___;
- che l'impianto ha/non ha usufruito dei Certificati Verdi, dal ___/___ al ___/___;
- che l'impianto ha/non ha usufruito della Tariffa omnicomprensiva (TO), dal ___/___ al ___/___;
- che l'impianto oggetto della presente richiesta è/non è realizzato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 28/2011 e che la potenza necessaria al rispetto del medesimo obbligo è pari a kW;
- di non incorrere nelle condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con i meccanismi incentivanti di cui al DM2019 e di non ricadere nel divieto di cumulo degli incentivi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 28/2011 (anche in riferimento all'utilizzo dei componenti rigenerati, come individuati nel Regolamento Operativo);
- che, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale e per l'intera durata del periodo incentivante, l'impianto non usufruirà del meccanismo dello scambio sul posto, né del regime di ritiro dedicato dell'energia immessa in rete;
- che l'intervento risponde alla definizione di rifacimento di cui all'art. 2 e al par. 4 dell'Allegato 2 del DM 23 giugno 2016, tenuto conto degli artt. 17 e 21 del DM2019, come precisato nel Regolamento Operativo;
- che la produzione prevista di energia elettrica imputabile eventualmente a fonte fossile sarà inferiore al 5% della produzione elettrica totale;
- che la data di prima entrata in esercizio dell'impianto, così come definita nel Regolamento Operativo, è avvenuta il ___/___/___;
- la data dell'ultimo giorno in cui si sono percepiti incentivi è il ___/___/___
- che l'entità di energia elettrica non prodotta nell'ultimo anno solare di produzione dell'impianto a seguito dell'attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna èkWh;
- che l'impianto possiede, come documentato dalla specifica attestazione, le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 5, lettera c) del DM2019, fatto salvo i casi di rifacimento che non comportano un aumento della potenza media di concessione;
- di richiedere una riduzione percentuale offerta sulla Tariffa di riferimento, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del DM2019, pari a: __, __ %;
- di essere consapevole che qualora l'impianto/intervento ricada nel perimetro di applicazione dell'art.56 comma 3 del D.L. 76/2020, ai sensi del comma 4 del suddetto articolo, il valore della Tariffa offerta, rilevante ai fini della formazione della graduatoria e della definizione dell'eventuale Tariffa spettante in caso di ammissione in posizione utile, sarà calcolato sommando alla riduzione offerta un'ulteriore riduzione pari al 3% nel caso di iscrizione ai Registri o al 5% nel caso di iscrizione alle Aste;
- di essere consapevole che, qualora l'impianto risulti ammesso in posizione utile in una graduatoria del DM 23 giugno 2016 o di una precedente procedura del DM2019, con la presente iscrizione si intende presentata rinuncia alla posizione utile precedentemente acquisita;
- di essere consapevole che, qualora l'impianto sia stato ammesso in posizione utile nella precedente graduatoria di un Registro per interventi di rifacimento del DM 23 giugno 2016 e abbia presentato rinuncia oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della medesima graduatoria o sia decaduto perché non entrato in esercizio entro i termini previsti dall'art. 17, comma 4, dello stesso decreto, in caso di ammissione agli incentivi ai sensi del DM2019, ai

fini delle determinazioni della Tariffa spettante, alla Tariffa offerta sarà applicata una riduzione del 15% ai sensi de dell'art. 17, comma 5, del DM 23 giugno 2016;

- che il GSE non ha svolto attività di supporto allo sviluppo dell'impianto in oggetto o di rientrare in una delle esclusioni previste dall'art. 3, comma 12, del DM2019;
- di essere consapevole che eventuali modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla Dichiarazione generata dal Portale FER-E costituiscono causa di esclusione dell'impianto dalla graduatoria;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato. Qualora queste intervengano durante il periodo di apertura dei Registri, di impegnarsi ad annullare sul sistema informatico (Portale FER-E), la richiesta contenente dati non più rispondenti a verità secondo le relative modalità indicate nel Regolamento Operativo;
- che l'indirizzo PEC al quale il GSE S.p.A. deve inviare le comunicazioni è
- che l'indirizzo del Soggetto Responsabile al quale inviare le comunicazioni è: ViaCAP , Comune , Provincia ... , telefono , email
- che la presente richiesta annulla e sostituisce integralmente quella identificata con il Codice FER ed è la sola da considerare ai fini della formazione della graduatoria;
- di aver versato il contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dal DM 24 dicembre 2014 (c.d. "Decreto Tariffe"), secondo le modalità indicate nel Regolamento Operativo;
- di allegare alla presente domanda, per la verifica dei requisiti tecnici e documentali, la documentazione prevista nell'Allegato D del Regolamento Operativo, assumendo la responsabilità di quanto ivi contenuto e indicato, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del DM2019;
- di essere consapevole che, qualora l'analisi condotta dal GSE sulla documentazione trasmessa rilevi l'assenza o la mancata evidenza del possesso dei requisiti per l'iscrizione al Registro e/o dei criteri di priorità dichiarati, l'impianto sarà escluso dalla graduatoria;
- che la copia del progetto autorizzato caricata nel Portale FER-E corrisponde all'originale approvato dall'Amministrazione competente, anche con silenzio assenso in caso ad esempio di PAS o SCIA, e allegato al Titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto inclusivo di tutte le eventuali varianti autorizzate;
- di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel Portale FER-E, sulla base dei quali il GSE provvederà a formare la graduatoria;
- di aver verificato che la presente Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporti tutti i dati e le informazioni inserite, mediante upload informatico, dal sottoscritto sul Portale FER-E e sia completa in ogni sua parte;
- di aver preso visione ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") dell'Informativa Privacy pubblicata sul sito del GSE ed in particolare delle modalità di trattamento dei dati personali, nonché di essere consapevole delle finalità istituzionali perseguite dal GSE per il tramite delle fonti normative e regolamentari che consentono al GSE di erogare i servizi specificamente richiesti attraverso il presente procedimento, dei dati personali che ne sono direttamente o indirettamente oggetto, del fatto che tali dati possono essere raccolti e comunicati per finalità di interesse generale e/o pubblico ai seguenti soggetti, elencati a titolo esemplificativo: Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di regolazione, Concessionari di pubblico servizio elettrico, Istituti di Credito e Assicurativi, Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.).

Data ___/___/_____

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale _____

¹ Il titolo autorizzativo/abilitativo si intende conseguito alla data in cui l'Amministrazione competente ha rilasciato l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione. Il titolo autorizzativo/abilitativo non sarà pertanto ritenuto conseguito in presenza di un atto endoprocedimentale, quale, in via esemplificativa, il verbale della conferenza dei servizi, seppur di contenuto positivo, in caso di Autorizzazione Unica. Nell'ipotesi di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all'Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di conferenza di servizi, atti di amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo (articolo 23 DPR 380/2001 e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 28/2011). Nell'ipotesi di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), il titolo abilitativo si intende conseguito il giorno del deposito della relativa documentazione all'Ente comunale competente salvo che nei successivi sessanta giorni tale Ente non ne sospenda l'efficacia ovvero chiedi documentazione integrativa.

ⁱⁱ Il titolo concessorio si intende conseguito alla data di rilascio della concessione, oppure, se oggetto di rinnovo, alla data del relativo provvedimento. Nel caso di impianti idroelettrici su canali e cavi dei Consorzi di bonifica e irrigazione il titolo concessorio può essere sostituito dall'Autorizzazione prevista dall'art. 166 del D.Lgs. 152/2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua. Qualora in detti casi il titolo concessorio o l'autorizzazione che lo sostituisce siano nella titolarità del Consorzio di bonifica e irrigazione e la domanda di iscrizione al Registro sia presentata da un soggetto diverso, ai fini dell'iscrizione al Registro, è necessario che alla data di presentazione della domanda sia stato sottoscritto e registrato l'atto redatto ai sensi del RD 368/1904 con il quale sono regolati i rapporti tra il Consorzio e il soggetto richiedente.

ⁱⁱⁱ Con riferimento al requisito del possesso del preventivo di connessione accettato in via definitiva, si rappresenta che le modalità di accettazione sono definite dall'Allegato A alla Deliberazione ARERA ARG/elt 99/08 e s.m.i. – Testo Integrato delle Connessioni Attive (nel seguito TICA).

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), del TICA, la data di accettazione del preventivo per la connessione è definita come *“la data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione”*. Lo stesso TICA definisce le modalità di gestione delle modifiche ai preventivi.

Ai fini dell'iscrizione ai Registri e dell'eventuale successiva ammissione agli incentivi a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, ferme restando la validità e l'avvenuta accettazione alla data di iscrizione, sono ammesse modifiche al preventivo di connessione accettato in via definitiva di cui il Soggetto Responsabile ha dichiarato gli estremi, unicamente se previste e avvenute con le modalità del TICA.

Nel caso di voltura della pratica di connessione, che include il preventivo accettato in via definitiva, è necessario che alla data di iscrizione al Registro il Gestore di Rete abbia preso atto della voltura, in conformità a quanto previsto dal TICA al Titolo II BIS *“VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE”*.

^{iv} La potenza ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DM 23 giugno 2016, rileva ai fini della modalità di accesso, della formazione delle graduatorie, della tipologia di incentivo e del relativo livello.

^v Con riferimento ai soli criteri di priorità, quanto sopra non si applica nel caso il contingente non sia saturato, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti (art.20 DM2019).

Allegato E.3 - Modello di richiesta di iscrizione alle Aste A/B per impianto singolo

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche.

Il sistema genererà in modo automatico il modello da utilizzare per la richiesta di iscrizione sulla base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o indicate dal Soggetto Responsabile sul Portale FER-E.

Richiesta di Iscrizione all'Asta per impianto singolo

Codice FER:

Codice CENSIMP:

Codice di Salvataggio:

Richiesta di iscrizione all'Asta per impianto singolo alimentata da fonte rinnovabile per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione e potenziamenti

Codice identificativo del bando:

Tipo di iscrizione: ASTA

Gruppo: A / B

Numero procedura: XX

Anno 20XX

(ai sensi del Titolo III del DM 4 luglio 2019 e del DPR n.445/2000)

La presente richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l'apposita applicazione informatica (Portale FER-E) secondo le indicazioni riportate nel "Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019" (nel seguito, Regolamento Operativo) e nel "Bando pubblico per la partecipazione all'Asta per gli impianti alimentati da fonte eolica, fotovoltaica, idroelettrica e a gas residuati dei processi di depurazione" (nel seguito, Bando), pubblicati sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a, il,
residente a, in via, Comune di, codice fiscale
....., partita IVA, nella qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per le persone giuridiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a, il, in
qualità di legale rappresentante del/della..... con sede in, codice fiscale,
Partita IVA, Soggetto Responsabile dell'impianto,

RICHIEDE

di partecipare all'Asta per l'impianto, i cui dati sono specificati nel seguito, di cui all'art. 14 del DM 4 luglio 2019 (nel seguito, DM2019), riferito ai contingenti di potenza per impianti appartenenti al Gruppo A/B

E DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o nell'ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 e ai sensi del DM 31 gennaio 2014 (c.d. Decreto Controlli),

- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel DM2019, nel Regolamento Operativo e nel Bando;

- che il Soggetto Responsabile dell'impianto è una persona fisica/una persona giuridica/un'Amministrazione Pubblica;
- di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo autorizzativo/abilitativoⁱ per l'intervento di e per l'esercizio dell'impianto e che il titolo è tuttora valido ed efficace;
- che l'impianto è stato autorizzato con i seguenti titoli:
 - rilasciato da in data
 - rilasciato da in data
 -
- di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo concessorioⁱⁱ, tuttora valido ed efficace, e che lo stesso si riferisce all'impianto in oggetto;
- che la concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico (titolo concessorio) è stata rilasciata con i seguenti titoli:
 - rilasciato da in data
 - rilasciato da in data
 -
- di essere titolare del preventivo di connessione redatto dal Gestore di Rete e accettato in via definitivaⁱⁱⁱ o, nei casi in cui l'intervento previsto non comporti alcuna modifica della connessione alla rete esistente (per interventi diversi dalla nuova costruzione), titolare della pratica di connessione;
- che l'impianto è registrato sul sistema GAUDI e la registrazione è stata validata dal Gestore di Rete;
- che l'impianto oggetto della presente richiesta è ubicato nel Comune di, (...), in, n. ..., Località (non obbligatoria), coordinate geografiche

Elemento	Coordinate geografiche
componente 1	
componente 2	

- che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, come indicato nel titolo autorizzativo/progetto autorizzato, sono:

Elemento	Provincia	Comune	Foglio	Particella
componente 1				
componente 2				

- che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, secondo la situazione catastale vigente al 1 gennaio 2018 sono:

Elemento	Provincia	Comune	Foglio	Particella
componente 1				
componente 2				

- che in relazione alle definizioni di cui alla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 al DM2019, la fonte rinnovabile/tipologia dell'impianto è
- che l'impianto appartiene al Gruppo
- che la categoria dell'intervento è
- che l'impianto risponde/risponderà alla definizione di impianto ibrido di cui all'art. 2, comma 1, lettere g) e h), del DM 23 giugno 2016;
- che l'intervento rispetta le disposizioni del DL 145/2013, convertito con modifiche dalla Legge n. 9/2014 e del DM 6 novembre 2014, recante "Rimodulazione degli incentivi per impianti a fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico" (cd. "Spalma Incentivi"), tenuto conto di quanto previsto dall'art.56 del DL 76/2020 recante "Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi" (cd. "DL semplificazioni");
- che la potenza dell'impianto, debitamente autorizzata, come definita all'art. 2, comma 1, lettera p), del DM 23 giugno 2016 / all'art. 2, comma 1, lettera b), del DM2019 è pari akW e che l'intervento determinerà un aumento di potenza, come definita all'art. 2, comma 1, lettera p), del DM 23 giugno 2016 pari a kW;

- che l'impianto non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti di produzione di energia elettrica e risponde alla definizione di impianto di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del DM 23 giugno 2016 / all'art. 2, comma 1, lettera a), del DM2019;
- che la potenza dell'impianto, come definita all'art. 5, comma 2, del DM 23 giugno 2016, nella disponibilità del Soggetto Responsabile o di soggetti a esso riconducibili è pari akW^{iv};
- che il/i codice/i CENSIMP degli altri impianti ricadenti nelle condizioni di applicazione dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 29 del DM 23 giugno 2016 è/sono:;
- che non sono iniziati i lavori di realizzazione dell'impianto/intervento / sono iniziati i lavori di realizzazione dell'impianto/intervento ma l'impianto/intervento risponde ai requisiti per l'accesso diretto agli incentivi ai sensi dell'articolo 4 del DM 23 giugno 2016 / sono iniziati i lavori di realizzazione dell'impianto/intervento ma l'impianto/intervento è risultato idoneo in posizione non utile nel registro aperto ai sensi del DM 23 giugno 2016;
- che il codice CENSIMP dell'impianto, secondo la registrazione validata sul sistema GAUDI è
- che il codice di rintracciabilità associato dal Gestore di Rete alla richiesta di connessione è
- che l'impianto oggetto della presente richiesta è/non è realizzato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 28/2011 e che la potenza necessaria al rispetto del medesimo obbligo è pari akW;
- di non incorrere nelle condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con i meccanismi incentivanti di cui al DM2019 e di non superare i vincoli di cumulo degli incentivi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 28/2011 (anche in riferimento all'utilizzo dei componenti rigenerati, come individuati nel Regolamento Operativo);
- che, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale e per l'intera durata del periodo incentivante, l'impianto non usufruirà del meccanismo dello scambio sul posto, né del regime di ritiro dedicato dell'energia immessa in rete;
- che l'intervento risponde alla definizione di di cui all'art. 2 e all'Allegato 2 del DM 23 giugno 2016, come precisato nel Regolamento Operativo;
- che l'intervento di potenziamento rispetta quanto previsto dall'art. 3, comma 13 del DM2019, come specificato nel Regolamento Operativo;
- che la media annua della produzione elettrica netta immessa in rete negli ultimi cinque anni utili di esercizio è pari akWh;
- che l'impianto sarà di nuova costruzione e realizzato con componenti di nuova costruzione e pertanto mai impiegati in altri impianti, secondo la definizione dell'art. 2, comma 1, lettera a), del DM2019;
- che l'impianto fotovoltaico sarà realizzato con moduli collocati a terra, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del DM2019, e rispetta le disposizioni di cui all'art. 65 del Decreto Legge 1/2012, convertito con Legge 27/2012, come modificato con Legge 11 settembre 2020 n. 120, circa il divieto di accesso agli incentivi per impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole;
- che l'impianto possiede, come documentato dalla specifica attestazione, le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 5, lettera c) del DM2019;
- che la produzione prevista di energia elettrica imputabile eventualmente a fonte fossile sarà inferiore al 5% della produzione elettrica totale;
- di essere in possesso dei rating di legalità, di cui all'art. 5-ter del decreto legge n. 1 del 2012, convertito dalla Legge 27/2012, pari ad almeno due "stellette";
- che l'impianto è/sarà realizzato su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati oppure cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, oppure su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 oppure per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
- che l'impianto è/sarà realizzato su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
- che l'impianto utilizza/utilizzerà acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
- che l'impianto utilizza/utilizzerà salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
- che l'impianto utilizza/utilizzerà parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
- che l'impianto prevede/prevedrà la copertura delle vasche di digestato;
- che l'impianto non sarà iscritto alla presente Asta quale parte di un aggregato di impianti;

- che, ai fini della definizione della Tariffa offerta, la Tariffa di riferimento è quella di cui all'Allegato 1 del DM2019;
- di richiedere una riduzione percentuale offerta sulla Tariffa di riferimento, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del DM2019, pari a: __, __ %;
- di essere consapevole che qualora l'impianto/intervento ricada nel perimetro di applicazione dell'art.56 comma 3 del D.L. 76/2020, ai sensi del comma 4 del suddetto articolo, il valore della Tariffa offerta, rilevante ai fini della formazione della graduatoria e della definizione dell'eventuale Tariffa spettante in caso di ammissione in posizione utile, sarà calcolato sommando alla riduzione offerta un'ulteriore riduzione pari al 3% nel caso di iscrizione ai Registri o al 5% nel caso di iscrizione alle Aste;
- che sono rispettate tutte le condizioni previste all'art. 16, comma 2 del DM2019;
- di aver presentato la cauzione (fideiussione) provvisoria di cui agli artt. 14 e 15 del DM2019;
- di rispondere ai requisiti in termini di solidità finanziaria ed economica adeguata alle iniziative per cui si chiede l'accesso ai meccanismi di incentivazione, come risultante dalla documentazione allegata redatta ai sensi dell'art. 12 del DM2019;
- di impegnarsi a presentare la cauzione (fideiussione) definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti secondo le modalità definite agli artt. 14 e 15 del DM2019 e a trasmettere al GSE la medesima cauzione (fideiussione) entro 90 giorni dall'espletamento positivo dell'Asta;
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di essere consapevole che, qualora l'impianto risulti ammesso in posizione utile in una graduatoria del DM 23 giugno 2016 o di una precedente procedura del DM2019, con la presente iscrizione si intende presentata rinuncia alla posizione utile precedentemente acquisita;
- di essere consapevole che, qualora l'impianto sia stato ammesso in posizione utile nella precedente graduatoria di un Registro del DM 23 giugno 2016 e abbia presentato rinuncia oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della medesima graduatoria o sia decaduto perché non entrato in esercizio entro i termini previsti dall'art. 11, comma 2, dello stesso decreto, in caso di ammissione agli incentivi ai sensi del DM2019, ai fini delle determinazioni della Tariffa spettante, alla Tariffa offerta sarà applicata una riduzione del 15% ai sensi de del l'art. 11, comma 3, del DM 23 giugno 2016;
- di essere consapevole che, qualora l'impianto risulti ammesso in graduatoria in posizione utile, l'eventuale trasferimento di titolarità a terzi comporta la riduzione del 50% della Tariffa offerta;
- che il GSE non ha svolto attività di supporto allo sviluppo dell'impianto in oggetto o di rientrare in una delle esclusioni previste dall'art. 3, comma 12, del DM2019;
- di essere consapevole che eventuali modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla Dichiarazione generata dal Portale FER-E costituiscono causa di esclusione dell'impianto dalla graduatoria;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato. Qualora queste intervengano durante il periodo di apertura delle Aste, di impegnarsi ad annullare sul sistema informatico (Portale FER-E), la richiesta contenente dati non più rispondenti a verità secondo le relative modalità indicate nel Regolamento Operativo;
- che l'indirizzo PEC al quale il GSE S.p.A. deve inviare le comunicazioni è
- che l'indirizzo del Soggetto Responsabile al quale inviare le comunicazioni è: ViaCAP, Comune, Provincia, telefono, email
- che la presente richiesta annulla e sostituisce integralmente quella identificata con il Codice FER ed è la sola da considerare ai fini della formazione della graduatoria;
- di aver versato il contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dal DM 24 dicembre 2014 (c.d. "Decreto Tariffe"), secondo le modalità indicate nel Regolamento Operativo;
- di allegare alla presente domanda, per la verifica dei requisiti tecnici e documentali, la documentazione prevista nell'Allegato D del Regolamento Operativo, assumendo la responsabilità di quanto ivi contenuto e indicato, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del DM2019;
- di essere consapevole che, qualora l'analisi condotta dal GSE sulla documentazione trasmessa rilevi l'assenza o la mancata evidenza del possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Asta e/o dei criteri di priorità dichiarati, l'impianto sarà escluso dalla graduatoria;
- che la copia del progetto autorizzato caricata nel Portale FER-E corrisponde all'originale approvato dall'Amministrazione competente, anche con silenzio assenso in caso ad esempio di PAS o SCIA, e allegato al Titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto inclusivo di tutte le eventuali varianti autorizzate;
- di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel Portale FER-E, sulla base dei quali il GSE provvederà a formare la graduatoria;

- di aver verificato che la presente Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporti tutti i dati e le informazioni inserite, mediante upload informatico, dal sottoscritto sul Portale FER-E e sia completa in ogni sua parte;
- di aver preso visione ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") dell'Informativa Privacy pubblicata sul sito del GSE ed in particolare delle modalità di trattamento dei dati personali, nonché di essere consapevole delle finalità istituzionali perseguite dal GSE per il tramite delle fonti normative e regolamentari che consentono al GSE di erogare i servizi specificamente richiesti attraverso il presente procedimento, dei dati personali che ne sono direttamente o indirettamente oggetto, del fatto che tali dati possono essere raccolti e comunicati per finalità di interesse generale e/o pubblico ai seguenti soggetti, elencati a titolo esemplificativo: Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di regolazione, Concessionari di pubblico servizio elettrico, Istituti di Credito e Assicurativi, Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.).

Data __/__/____

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale _____

ⁱ Il titolo autorizzativo/abilitativo si intende conseguito alla data in cui l'Amministrazione competente ha rilasciato l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione. Il titolo autorizzativo/abilitativo non sarà pertanto ritenuto conseguito in presenza di un atto endoprocedimentale, quale, in via esemplificativa, il verbale della conferenza dei servizi, seppur di contenuto positivo, in caso di Autorizzazione Unica. Nell'ipotesi di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all'Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di conferenza di servizi, atti di amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo (articolo 23 DPR 380/2001 e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 28/2011). Nell'ipotesi di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), il titolo abilitativo si intende conseguito il giorno del deposito della relativa documentazione all'Ente comunale competente salvo che nei successivi sessanta giorni tale Ente non ne sospenda l'efficacia ovvero chieda documentazione integrativa.

ⁱⁱ Il titolo concessorio si intende conseguito alla data di rilascio della concessione, oppure, se oggetto di rinnovo, alla data del relativo provvedimento. Nel caso di impianti idroelettrici su canali e cavi dei Consorzi di bonifica e irrigazione il titolo concessorio può essere sostituito dall'Autorizzazione prevista dall'art. 166 del D.Lgs. 152/2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua. Qualora in detti casi il titolo concessorio o l'autorizzazione che lo sostituisce siano nella titolarità del Consorzio di bonifica e irrigazione e la domanda di iscrizione al Registro sia presentata da un soggetto diverso, ai fini dell'iscrizione al Registro, è necessario che alla data di presentazione della domanda sia stato sottoscritto e registrato l'atto redatto ai sensi del R.D. 368/1904 e s.m.i. con il quale sono regolati i rapporti tra il Consorzio e il soggetto richiedente.

ⁱⁱⁱ Con riferimento al requisito del possesso del preventivo di connessione accettato in via definitiva, si rappresenta che le modalità di accettazione sono definite dall'Allegato A alla Deliberazione ARERA ARG/elt 99/08 e s.m.i. – Testo Integrato delle Connessioni Attive (nel seguito TICA).

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), del TICA, la data di accettazione del preventivo per la connessione è definita come "la data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione". Lo stesso TICA definisce le modalità di gestione delle modifiche ai preventivi.

Ai fini della partecipazione alle Aste e dell'eventuale successiva ammissione agli incentivi a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, ferme restando la validità e l'avvenuta accettazione alla data di iscrizione, sono ammesse modifiche al preventivo di connessione accettato in via definitiva di cui il Soggetto Responsabile ha dichiarato gli estremi, unicamente se previste e avvenute con le modalità del TICA.

Nel caso di voltura della pratica di connessione, che include il preventivo accettato in via definitiva, è necessario che alla data di iscrizione al Registro il Gestore di Rete abbia preso atto della voltura, in conformità a quanto previsto dal TICA al Titolo II BIS "VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE".

^{iv} La potenza ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DM 23 giugno 2016 rileva ai fini della modalità di accesso, della formazione delle graduatorie, della tipologia di incentivo e del relativo livello.

^v Con riferimento ai soli criteri di priorità, quanto sopra non si applica nel caso il contingente non sia saturato, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti (art.20 DM2019).

Allegato E.4 - Modello di richiesta di iscrizione alle Aste C per impianto singolo

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche.

Il sistema genererà in modo automatico il modello da utilizzare per la richiesta di iscrizione sulla base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o indicate dal Soggetto Responsabile sul Portale FER-E.

Richiesta di Iscrizione all'Asta per impianto singolo

Codice FER :

Codice CENSIMP:

Codice di Salvataggio:

***Richiesta di iscrizione al Registro per impianto singolo alimentato da fonte rinnovabile
oggetto di un intervento di rifacimento***

Codice identificativo del bando:

Tipo di iscrizione: ASTA

Gruppo: C

Numero procedura: XX

Anno 20XX

(ai sensi del Titolo IV del DM 4 luglio 2019 e del DPR n.445/2000)

La presente richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l'apposita applicazione informatica (Portale FER-E) secondo le indicazioni riportate nel "Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019" (nel seguito, Regolamento Operativo) e nel "Bando pubblico per la partecipazione all'Asta per gli impianti alimentati da fonte eolica, fotovoltaica, idroelettrica e a gas residuati dei processi di depurazione" (nel seguito, Bando), pubblicati sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a, il,
residente a, in via, Comune di, codice fiscale
....., partita IVA, nella qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per le persone giuridiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a, il, in
qualità di legale rappresentante del/della..... con sede in, codice fiscale,
Partita IVA, Soggetto Responsabile dell'impianto,

RICHIEDE

di partecipare all'Asta per l'impianto, i cui dati sono specificati nel seguito, di cui all'art. 17 DM 4 luglio 2019 (nel seguito, DM2019), riferito ai contingenti di potenza per impianti appartenenti al Gruppo C

E DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o nell'ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 e ai sensi del DM 31 gennaio 2014 (c.d. Decreto Controlli),

- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel DM2019, nel Regolamento Operativo e nel Bando;

- che il Soggetto Responsabile dell'impianto è una persona fisica/una persona giuridica/un'Amministrazione Pubblica;
- di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo autorizzativo/abilitativoⁱ per l'intervento di e per l'esercizio dell'impianto e che il titolo è tuttora valido ed efficace;
- che l'impianto è stato autorizzato con i seguenti titoli:
 - rilasciato da in data
 - rilasciato da in data
 -
- di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo concessorioⁱⁱ, tuttora valido ed efficace, e che lo stesso si riferisce all'impianto in oggetto;
- che la concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico (titolo concessorio) è stata rilasciata con i seguenti titoli:
 - rilasciato da in data
 - rilasciato da in data
 -
- di essere titolare del preventivo di connessione redatto dal Gestore di Rete ed accettato in via definitivaⁱⁱⁱ o, nei casi in cui l'intervento previsto non comporti alcuna modifica della connessione alla rete esistente, titolare della pratica di connessione;
- che l'impianto è registrato sul sistema GAUDIⁱ e la registrazione è stata validata dal Gestore di Rete;
- che l'impianto oggetto della presente richiesta è ubicato nel Comune di, (...), in, n., Località (non obbligatoria), coordinate geografiche

Elemento	Coordinate geografiche
componente 1	
componente 2	

- che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, come indicato nel titolo autorizzativo/progetto autorizzato, sono:

Elemento	Provincia	Comune	Foglio	Particella
componente 1				
componente 2				

- che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, secondo la situazione catastale vigente al 1 gennaio 2018 sono:

Elemento	Provincia	Comune	Foglio	Particella
componente 1				
componente 2				

- che in relazione alle definizioni di cui alla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 al DM2019, la fonte rinnovabile/tipologia dell'impianto è
- che l'impianto appartiene al Gruppo C;
- che la categoria dell'intervento è un rifacimento;
- che l'impianto risponde/risponderà alla definizione di impianto ibrido di cui all'art. 2, comma 1, lettere g) e h), del DM 23 giugno 2016;
- che l'intervento rispetta le disposizioni del DL 145/2013, convertito con modifiche dalla Legge n. 9/2014 e del DM 6 novembre 2014, recante "Rimodulazione degli incentivi per impianti a fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico" (cd. "Spalma Incentivi"), tenuto conto di quanto previsto dall'art.56 del DL 76/2020 recante "Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi" (cd. "DL semplificazioni");
- che la potenza dell'impianto, debitamente autorizzata, come definita all'art. 2, comma 1, lettera p), del DM 23 giugno 2016 è pari a kW;
- che l'impianto anche successivamente all'intervento di rifacimento, non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti di produzione di energia elettrica e risponde alla definizione di impianto di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del DM 23 giugno 2016;

- che la potenza dell'impianto, come definita all'art. 5, comma 2, del DM 23 giugno 2016, nella disponibilità del Soggetto Responsabile o di soggetti a esso riconducibili è pari akW^{iv};
- che il/i codice/i CENSIMP degli altri impianti ricadenti nelle condizioni di applicazione dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 29 del DM 23 giugno 2016 è/sono:;
- che non sono iniziati i lavori di realizzazione dell'impianto/intervento / sono iniziati i lavori di realizzazione dell'impianto/intervento ma l'impianto/intervento risponde ai requisiti per l'accesso diretto agli incentivi ai sensi dell'articolo 4 del DM 23 giugno 2016 / sono iniziati i lavori di realizzazione dell'impianto/intervento ma l'impianto/intervento è risultato idoneo in posizione non utile nel registro aperto ai sensi del DM 23 giugno 2016;
- che il codice CENSIMP dell'impianto, secondo la registrazione validata sul sistema GAUDI è
- che il codice di rintracciabilità associato dal Gestore di Rete alla richiesta di connessione è
- che l'intervento di rifacimento e le relative spese non comprendono opere di manutenzione ordinaria e opere effettuate per adeguare l'impianto a prescrizioni di legge, ivi incluse, per gli impianti idroelettrici, le eventuali opere indicate come obbligatorie nella concessione per l'utilizzo della risorsa;
- che l'impianto rispetta/rispetterà la condizione prevista dall'art. 17, comma 1, lettera a) del DM2019 e che i lavori di realizzazione sono iniziati/inizieranno dopo un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto, come definita nella Tabella 1.1 dell'allegato 1 del DM 23 giugno 2016, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4.2.2 dell'Allegato 2 del DM 23 giugno 2016;
- che l'impianto non beneficia di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali;
- che l'impianto ha/non ha usufruito dell'incentivo CIP6/92, dal ___/___ al ___/___;
- che l'impianto ha/non ha usufruito dei Certificati Verdi, dal ___/___ al ___/___;
- che l'impianto ha/non ha usufruito della Tariffa omnicomprensiva (TO), dal ___/___ al ___/___;
- che l'impianto oggetto della presente richiesta è/non è realizzato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 28/2011 e che la potenza necessaria al rispetto del medesimo obbligo è pari akW;
- di non incorrere nelle condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con i meccanismi incentivanti di cui al DM2019 e di non ricadere nel divieto di cumulo degli incentivi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 28/2011 (anche in riferimento all'utilizzo dei componenti rigenerati, come individuati nel Regolamento Operativo);
- che, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale e per l'intera durata del periodo incentivante, l'impianto non usufruirà del meccanismo dello scambio sul posto, né del regime di ritiro dedicato dell'energia immessa in rete;
- che l'intervento risponde alla definizione di rifacimento di cui all'art. 2 e al par. 4 dell'Allegato 2 del DM 23 giugno 2016, tenuto conto degli artt. 17 e 21 del DM2019, come precisato nel Regolamento Operativo;
- che la produzione prevista di energia elettrica imputabile eventualmente a fonte fossile sarà inferiore al 5% della produzione elettrica totale;
- che la data di prima entrata in esercizio dell'impianto, così come definita nel Regolamento Operativo, è avvenuta il ___/___/___;
- la data dell'ultimo giorno in cui si sono percepiti incentivi è il ___/___/___
- che l'entità di energia elettrica non prodotta nell'ultimo anno solare di produzione dell'impianto a seguito dell'attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna è kWh;
- che l'impianto possiede, come documentato dalla specifica attestazione, le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 5, lettera c) del DM2019, fatto salvo i casi di rifacimento che non comportano un aumento della potenza media di concessione;
- che, ai fini della definizione della Tariffa offerta, la Tariffa di riferimento è quella di cui all'Allegato 1 del DM2019;
- di richiedere una riduzione percentuale offerta sulla Tariffa di riferimento, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del DM2019, pari a: __, __ %;
- di essere consapevole che qualora l'impianto/intervento ricada nel perimetro di applicazione dell'art.56 comma 3 del D.L. 76/2020, ai sensi del comma 4 del suddetto articolo, il valore della Tariffa offerta, rilevante ai fini della formazione della graduatoria e della definizione dell'eventuale Tariffa spettante in caso di ammissione in posizione utile, sarà calcolato sommando alla riduzione offerta un'ulteriore riduzione pari al 3% nel caso di iscrizione ai Registri o al 5% nel caso di iscrizione alle Aste;
- che sono rispettate tutte le condizioni previste all'art. 16, comma 2 del DM2019;
- di essere consapevole che, qualora l'impianto risulti ammesso in posizione utile in una graduatoria del DM 23 giugno 2016 o di una precedente procedura del DM2019, con la presente iscrizione si intende presentata rinuncia alla posizione utile precedentemente acquisita;
- di essere consapevole che, qualora l'impianto sia stato ammesso in posizione utile nella precedente graduatoria di un Registro per interventi di rifacimento del DM 23 giugno 2016 e abbia presentato rinuncia oltre sei mesi dalla

data di pubblicazione della medesima graduatoria o sia decaduto perché non entrato in esercizio entro i termini previsti dall'art. 17, comma 4, dello stesso decreto, in caso di ammissione agli incentivi ai sensi del DM2019, ai fini delle determinazioni della Tariffa spettante, alla Tariffa offerta sarà applicata una riduzione del 15% ai sensi dell'art. 17, comma 5, del DM 23 giugno 2016;

- che il GSE non ha svolto attività di supporto allo sviluppo dell'impianto in oggetto o di rientrare in una delle esclusioni previste dall'art. 3, comma 12, del DM2019;
- di essere consapevole che eventuali modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla Dichiarazione generata dal Portale FER-E costituiscono causa di esclusione dell'impianto dalla graduatoria;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato. Qualora queste intervengano durante il periodo di apertura delle Aste, di impegnarsi ad annullare sul sistema informatico (Portale FER-E), la richiesta contenente dati non più rispondenti a verità secondo le relative modalità indicate nel Regolamento Operativo;
- che l'indirizzo PEC al quale il GSE S.p.A. deve inviare le comunicazioni è
- che l'indirizzo del Soggetto Responsabile al quale inviare le comunicazioni è: ViaCAP, Comune, Provincia ..., telefono, email
- che la presente richiesta annulla e sostituisce integralmente quella identificata con il Codice FER ed è la sola da considerare ai fini della formazione della graduatoria;
- di aver versato il contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dal DM 24 dicembre 2014 (c.d. "Decreto Tariffe"), secondo le modalità indicate nel Regolamento Operativo;
- di allegare alla presente domanda, per la verifica dei requisiti tecnici e documentali, la documentazione prevista nell'Allegato D del Regolamento Operativo, assumendo la responsabilità di quanto ivi contenuto e indicato, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del DM2019;
- di essere consapevole che, qualora l'analisi condotta dal GSE sulla documentazione trasmessa rilevi l'assenza o la mancata evidenza del possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Asta e/o dei criteri di priorità dichiarati, l'impianto sarà escluso dalla graduatoria;
- che la copia del progetto autorizzato caricata nel Portale FER-E corrisponde all'originale approvato dall'Amministrazione competente, anche con silenzio assenso in caso ad esempio di PAS o SCIA, e allegato al Titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto inclusivo di tutte le eventuali varianti autorizzate;
- di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel Portale FER-E, sulla base dei quali il GSE provvederà a formare la graduatoria;
- di aver verificato che la presente Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporti tutti i dati e le informazioni inserite, mediante upload informatico, dal sottoscritto sul Portale FER-E e sia completa in ogni sua parte;
- di aver preso visione ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") dell'Informativa Privacy pubblicata sul sito del GSE ed in particolare delle modalità di trattamento dei dati personali, nonché di essere consapevole delle finalità istituzionali perseguite dal GSE per il tramite delle fonti normative e regolamentari che consentono al GSE di erogare i servizi specificamente richiesti attraverso il presente procedimento, dei dati personali che ne sono direttamente o indirettamente oggetto, del fatto che tali dati possono essere raccolti e comunicati per finalità di interesse generale e/o pubblico ai seguenti soggetti, elencati a titolo esemplificativo: Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di regolazione, Concessionari di pubblico servizio elettrico, Istituti di Credito e Assicurativi, Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.).

Data ___/___/_____

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale _____

¹ Il titolo autorizzativo/abilitativo si intende conseguito alla data in cui l'Amministrazione competente ha rilasciato l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione. Il titolo autorizzativo/abilitativo non sarà pertanto ritenuto conseguito in presenza di un atto endoprocedimentale, quale, in via esemplificativa, il verbale della conferenza dei servizi, seppur di contenuto positivo, in caso di Autorizzazione Unica. Nell'ipotesi di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all'Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di conferenza di servizi, atti di amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo (articolo 23 DPR 380/2001 e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 28/2011). Nell'ipotesi di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), il titolo abilitativo si intende conseguito il giorno del

deposito della relativa documentazione all'Ente comunale competente salvo che nei successivi sessanta giorni tale Ente non ne sospenda l'efficacia ovvero chieda documentazione integrativa.

ⁱⁱ Il titolo concessorio si intende conseguito alla data di rilascio della concessione, oppure, se oggetto di rinnovo, alla data del relativo provvedimento. Nel caso di impianti idroelettrici su canali e cavi dei Consorzi di bonifica e irrigazione il titolo concessorio può essere sostituito dall'Autorizzazione prevista dall'art. 166 del D.Lgs. 152/2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua. Qualora in detti casi il titolo concessorio o l'autorizzazione che lo sostituisce siano nella titolarità del Consorzio di bonifica e irrigazione e la domanda di iscrizione al Registro sia presentata da un soggetto diverso, ai fini dell'iscrizione al Registro, è necessario che alla data di presentazione della domanda sia stato sottoscritto e registrato l'atto redatto ai sensi del R.D. 368/1904 e s.m.i. con il quale sono regolati i rapporti tra il Consorzio e il soggetto richiedente.

ⁱⁱⁱ Con riferimento al requisito del possesso del preventivo di connessione accettato in via definitiva, si rappresenta che le modalità di accettazione sono definite dall'Allegato A alla Deliberazione ARERA ARG/elt 99/08 e s.m.i. – Testo Integrato delle Connessioni Attive (nel seguito TICA).

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), del TICA, la data di accettazione del preventivo per la connessione è definita come "la data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione". Lo stesso TICA definisce le modalità di gestione delle modifiche ai preventivi.

Ai fini della partecipazione alle Aste e dell'eventuale successiva ammissione agli incentivi a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, ferme restando la validità e l'avvenuta accettazione alla data di iscrizione, sono ammesse modifiche al preventivo di connessione accettato in via definitiva di cui il Soggetto Responsabile ha dichiarato gli estremi, unicamente se previste e avvenute con le modalità del TICA.

Nel caso di voltura della pratica di connessione, che include il preventivo accettato in via definitiva, è necessario che alla data di iscrizione al Registro il Gestore di Rete abbia preso atto della voltura, in conformità a quanto previsto dal TICA al Titolo II BIS "VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE".

^{iv} La potenza ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DM 23 giugno 2016 rileva ai fini della modalità di accesso, della formazione delle graduatorie, della tipologia di incentivo e del relativo livello.

^v Con riferimento ai soli criteri di priorità, quanto sopra non si applica nel caso il contingente non sia saturato, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti (art.20 DM2019).

Allegato E.5 - Modello di richiesta di inserimento di un impianto in un aggregato ai Registri A/A-2/B

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche.

Il sistema genererà in modo automatico il modello da utilizzare per la richiesta di iscrizione sulla base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o indicate dall'Aggregatore e dal Soggetto Responsabile sul Portale FER-E.

Richiesta di inserimento dell'impianto in un Aggregato d'impianti

Codice FER :

Codice CENSIMP:

Codice di Salvataggio:

Codice Aggregato:

Codice Token:

Richiesta di inserimento dell'impianto alimentato da fonte rinnovabile di nuova costruzione nell'aggregato di impianti per la successiva iscrizione a cura dell'Aggregatore, giusto mandato conferito con la presente Dichiarazione, al Registro

Codice identificativo del bando:

Tipo di iscrizione: INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NELL'AGGREGATO D'IMPIANTI PER LA SUCCESSIVA ISCRIZIONE, A CURA DELL'AGGREGATORE, AL REGISTRO

Gruppo: A / A-2 / B

Numero procedura: XX

Anno 20XX

(ai sensi del Titolo II del DM 4 luglio 2019 e del DPR n.445/2000)

La presente richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al soggetto Aggregatore e al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l'apposita applicazione informatica (Portale FER-E) secondo le indicazioni riportate nel "Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019" (nel seguito, Regolamento Operativo) e nel "Bando pubblico per l'iscrizione al Registro per gli impianti alimentati da fonte eolica, fotovoltaica, idroelettrica e a gas residuati dei processi di depurazione" (nel seguito, Bando), pubblicati sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a, il,
residente a, in via, Comune di, codice fiscale
....., partita IVA, nella qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per le persone giuridiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a, il, in
qualità di legale rappresentante del/della..... con sede in, codice fiscale,
Partita IVA, Soggetto Responsabile dell'impianto,

RICHIEDE

al soggetto aggregatore (nel seguito, Aggregatore), di inserire l'impianto, i cui dati identificativi sono indicati nel seguito, nell'Aggregato d'impianti creato dal suddetto Aggregatore e identificato dai seguenti codici:

- Codice Aggregato:
- Codice Token:

per la successiva iscrizione al Registro di cui all'art. 9 del DM 4 luglio 2019 (nel seguito, DM2019), riferito ai contingenti di potenza per impianti appartenenti al Gruppo A/A-2/B

A TAL FINE CONFERISCE MANDATO

all'Aggregatore.....dell'aggregato d'impianti identificato dal Codice Aggregato e dal Codice Token sopra riportati, a inviare, entro il termine di chiusura dei Registri:

- l'offerta di riduzione percentuale della Tariffa di riferimento, unica per l'intero aggregato, definita dall'Aggregatore a propria discrezione;
- la richiesta di iscrizione ai Registri, unica per l'intero aggregato, nelle tempistiche definite dall'Aggregatore; autorizzando, nel contempo l'Aggregatore, a suo insindacabile giudizio, a presentare, eventualmente, richiesta di rinuncia dell'iscrizione al Registro prima della pubblicazione delle graduatorie da parte del GSE;

E DICHIARA

ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o nell'ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art.76 del DPR 445/2000 e ai sensi del DM 31 gennaio 2014 (c.d. Decreto Controlli),

- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel DM2019, nel Regolamento Operativo e nel Bando;
- di essere consapevole che la richiesta d'iscrizione all'Aggregato d'impianto possa essere respinta dall'Aggregatore, cui ha conferito apposito mandato, laddove ritenesse, a suo giudizio, che per il presente impianto non vi siano i requisiti per l'iscrizione al Registro e/o i criteri sulla base dei quali è stato definito l'Aggregato;
- di essere consapevole che l'Aggregatore può presentare, a propria discrezione, la rinuncia prima della pubblicazione delle graduatorie;
- di aver preso visione delle caratteristiche dell'aggregato d'impianti identificato dal Codice Aggregato e Codice Token sopra riportati, così come definite dall'Aggregatore, con particolare riferimento:
 - al tipo di iscrizione (Registro o Asta);
 - al gruppo di appartenenza (A, A-2 o B);
 - ai criteri di priorità previsti dal DM2019 di cui ci si intende avvalere per l'aggregato di impianti ai fini della formazione della graduatoria;
- che l'impianto ha le caratteristiche dell'aggregato di impianti identificato dal Codice Aggregato e Codice Token sopra riportati, così come definite dall'Aggregatore;
- di essere in possesso dei criteri di priorità previsti dal DM2019 di cui ci si intende avvalere per l'aggregato di impianti ai fini della formazione della graduatoria, dichiarati dall'Aggregatore;
- di essere consapevole che:
 - ai fini dell'iscrizione ai Registri, tutti gli impianti facenti parte di un stesso aggregato, devono, pena l'esclusione o la decadenza dell'intero aggregato, possedere tutti i requisiti generali previsti per i singoli impianti e far parte dello stesso gruppo di appartenenza: A, A-2 o B (DM2019, art.2.1.d e art.8.1);
 - ai fini della formazione della graduatoria, per un aggregato ciascun criterio di priorità si applica solo qualora ricorra per tutti gli impianti dell'aggregato (DM2019, art.9.7);
 - la mancanza dei criteri di priorità dichiarati dal Soggetto Responsabile ai fini della partecipazione all'aggregato, comporta l'esclusione o la decadenza dell'intero aggregato;
 - ai fini della costituzione di un aggregato, gli impianti che ricadano nelle condizioni di cui all'art.5 comma 2 e/o all'art.29 del DM 23 giugno 2016 sono considerati come un unico impianto;
 - l'invio della richiesta di iscrizione entro il termine di chiusura dei Registri è nell'esclusiva responsabilità dell'Aggregatore;
 - l'Aggregatore non verifica del possesso dei requisiti specifici necessari per l'iscrizione ai Registri e dei criteri di priorità previsti dal DM2019, della correttezza e conformità delle Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà inviate dai soggetti che richiedono l'inserimento dell'impianto in un aggregato d'impianto e dei dati inseriti dai medesimi soggetti nel Portale FER-E;
 - nessuna responsabilità potrà essere imputata in capo all'Aggregatore in caso di dichiarazione falsa, mendace o errata effettuata dal sottoscritto Soggetto Responsabile o da altri Soggetti Responsabili che hanno effettuato la richiesta di inserimento dell'impianto nell'aggregato d'impianti identificato dal Codice

- Aggregato e dal Codice Token sopra riportati, per effetto della quale l'intero aggregato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possa essere escluso dalla graduatoria del relativo Registro;
- l'Aggregatore invierà a sua discrezione l'offerta di riduzione percentuale della Tariffa di riferimento valevole per l'aggregato ai fini della formazione della graduatoria e che, successivamente, in fase di accesso agli incentivi ed eventuale ammissione agli stessi la Tariffa dell'impianto sarà calcolata sulla base della potenza dell'intero aggregato e con la percentuale di riduzione offerta dall'Aggregatore in sede di iscrizione al Registro
 - con riferimento al criterio di priorità di cui all'art.9, comma 2, lettera g) del DM2019, cosiddetto *"del minor valore della Tariffa offerta"*, sarà considerato il valore massimo tra le Tariffe di riferimento dei singoli impianti che costituiscono l'aggregato, decurtate della eventuale riduzione percentuale offerta, comune a tutti gli impianti dell'aggregato (DM2019, art.9.7.a e art.9.7.b), come presentata dall'Aggregatore;
 - in caso di ammissione in posizione utile nella graduatoria del Registro di riferimento la Tariffa di riferimento, alla quale sarà applicata l'eventuale riduzione offerta, per la determinazione della Tariffa offerta e quindi della Tariffa spettante a ciascun impianto sarà individuata nella tabella 1.1. dell'Allegato 1 al DM2019 sulla base della fonte del singolo impianto, ma in funzione dalla potenza complessiva dell'aggregato;
 - la richiesta d'iscrizione al Registro sarà effettuata dall'Aggregatore e potrà considerarsi inviata al GSE solo in seguito al completamento da parte dell'Aggregatore delle operazioni previste dal Regolamento Operativo, in particolare l'Aggregatore può ultimare l'invio della richiesta di iscrizione ai Registri, solo:
 - dopo aver definito l'esito delle richieste di inserimento dei singoli impianti nell'aggregato e, dunque, dopo aver consolidato lo stesso;
 - a seguito dell'avvenuto caricamento della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'offerta di riduzione percentuale della Tariffa di riferimento, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76, debitamente sottoscritta;
 - a seguito dell'avvenuto caricamento della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà d'iscrizione ai Registri, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76, debitamente sottoscritta;
 - di essere consapevole che il GSE non è parte del rapporto intercorrente tra Soggetti Responsabili e Soggetto Aggregatore e che nessuna responsabilità può essere imputata al GSE in di controversia tra Soggetto Responsabile e l'Aggregatore o i Soggetti Responsabili titolari degli altri impianti facenti parte dell'Aggregato;
 - che il Soggetto Responsabile dell'impianto è una persona fisica/una persona giuridica/un'Amministrazione Pubblica;
 - di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo autorizzativo/abilitativoⁱ per l'intervento di e per l'esercizio dell'impianto e che il titolo è tuttora valido ed efficace;
 - che l'impianto è stato autorizzato con i seguenti titoli:
 - rilasciato da in data
 - rilasciato da in data
 -
 - di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo concessorioⁱⁱ, tuttora valido ed efficace, e che lo stesso si riferisce all'impianto in oggetto;
 - che la concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico (titolo concessorio) è stata rilasciata con i seguenti titoli:
 - rilasciato da in data
 - rilasciato da in data
 -
 - di essere titolare del preventivo di connessione redatto dal Gestore di Rete e accettato in via definitivaⁱⁱⁱ o, nei casi in cui l'intervento previsto non comporti alcuna modifica della connessione alla rete esistente (per interventi diversi dalla nuova costruzione), titolare della pratica di connessione;
 - che l'impianto è registrato sul sistema GAUDÌ e la registrazione è stata validata dal Gestore di Rete;
 - che l'impianto oggetto della presente richiesta è ubicato nel Comune di, (...), in, n. ..., Località (non obbligatoria), coordinate geografiche

Elemento	Coordinate geografiche
componente 1	
componente 2	

- che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, come indicato nel titolo autorizzativo/progetto autorizzato, sono:

Elemento	Provincia	Comune	Foglio	Particella
componente 1				
componente 2				

- che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, secondo la situazione catastale vigente al 1 gennaio 2018 sono:

Elemento	Provincia	Comune	Foglio	Particella
componente 1				
componente 2				

- che in relazione alle definizioni di cui alla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 al DM2019, la fonte rinnovabile/tipologia dell'impianto è
- che l'impianto appartiene al Gruppo
- che la categoria dell'intervento è nuova costruzione;
- che l'impianto risponde/risponderà alla definizione di impianto ibrido di cui all'art.2, comma 1, lettere g) e h), del DM 23 giugno 2016;
- che la potenza dell'impianto, debitamente autorizzata, come definita all'art.2, comma 1, lettera p), del DM 23 giugno 2016 / all'art.2, comma 1, lettera b), del DM2019 è pari akW;
- che l'impianto non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti di produzione di energia elettrica e risponde alla definizione di impianto di cui all'art.2, comma 1, lettera a), del DM 23 giugno 2016 / all'art.2, comma 1, lettera a), del DM2019;
- che la potenza dell'impianto, come definita all'art.5, comma 2, del DM 23 giugno 2016, nella disponibilità del Soggetto Responsabile o di soggetti a esso riconducibili è pari a kW^{iv};
- che il/i codice/i CENSIMP degli altri impianti ricadenti nelle condizioni di applicazione dell'art.5, comma 2, e dell'art.29 del DM 23 giugno 2016 è/sono:
- che non sono iniziati i lavori di realizzazione dell'impianto/intervento / sono iniziati i lavori di realizzazione dell'impianto/intervento ma l'impianto/intervento risponde ai requisiti per l'accesso diretto agli incentivi ai sensi dell'articolo 4 del DM 23 giugno 2016 / sono iniziati i lavori di realizzazione dell'impianto/intervento ma l'impianto/intervento è risultato idoneo in posizione non utile nel registro aperto ai sensi del DM 23 giugno 2016;
- che il codice CENSIMP dell'impianto, secondo la registrazione validata sul sistema GAUDÌ è
- che il codice di rintracciabilità associato dal Gestore di Rete alla richiesta di connessione è
- che l'impianto oggetto della presente richiesta è/non è realizzato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art.11 del D.Lgs. 28/2011 e che la potenza necessaria al rispetto del medesimo obbligo è pari akW;
- di non incorrere nelle condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con i meccanismi incentivanti di cui al DM2019 e di non superare i vincoli di cumulo degli incentivi di cui all'art.26 del D.Lgs. 28/2011 (anche in riferimento all'utilizzo dei componenti rigenerati, come individuati nel Regolamento Operativo);
- che, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale e per l'intera durata del periodo incentivante, l'impianto non usufruirà del meccanismo dello scambio sul posto, né del regime di ritiro dedicato dell'energia immessa in rete;
- che l'intervento risponde alla definizione didi cui all'art.2 e all'Allegato 2 del DM 23 giugno 2016, come precisato nel Regolamento Operativo;
- che l'impianto sarà di nuova costruzione e realizzato con componenti di nuova costruzione e pertanto mai impiegati in altri impianti, secondo la definizione dell'art.2, comma 1, lettera a), del DM2019;
- che l'impianto fotovoltaico sarà realizzato con moduli collocati a terra, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del DM2019 e rispetta le disposizioni di cui all'art. 65 del Decreto Legge 1/2012, convertito con Legge 27/2012, come modificato con Legge 11 settembre 2020 n. 120, circa il divieto di accesso agli incentivi per impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole;
- che l'impianto fotovoltaico è realizzato con moduli installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui sarà operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- che l'impianto possiede, come documentato dalla specifica attestazione, le caratteristiche di cui all'art.3, comma 5, lettera c) del DM2019;

- che la produzione prevista di energia elettrica imputabile eventualmente a fonte fossile sarà inferiore al 5% della produzione elettrica totale;
- che l'impianto è/sarà realizzato su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati oppure cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, oppure su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 oppure per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
- che l'impianto sarà realizzato su scuole/ospedali/edifici pubblici/altri edifici/fabbricato rurale;
- che l'impianto è/sarà realizzato su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
- che l'impianto utilizza/utilizzerà acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
- che l'impianto utilizza/utilizzerà salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
- che l'impianto utilizza/utilizzerà parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
- che l'impianto prevede/prevedrà la copertura delle vasche di digestato;
- che l'impianto è/sarà connesso in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche con una potenza di ricarica maggiore del 15% della potenza dell'impianto e che ciascuna colonnina ha/avrà una potenza maggiore di 15 kW; di impegnarsi pertanto, a pena di decadenza dall'eventuale posizione utile conseguita, a installare almeno una colonnina, in conformità con quanto specificato nell'Allegato C.3 del Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alla Aste del DM2019 e di essere consapevole che, in caso di ammissione in posizione utile, ai fini dell'accesso agli incentivi e del rispetto dei termini prescritti dall'art. 10, commi 1 e 2 del DM2019 l'impianto sarà considerato in esercizio solo a seguito dell'avvenuta attivazione della connessione dello stesso al/ai punto/i di ricarica;
- che l'impianto sarà iscritto a Registro quale parte di un aggregato di impianti;
- di aver presentato la cauzione (fideiussione) provvisoria di cui agli artt. 12,14 e 15 del DM2019;
- di impegnarsi a presentare la cauzione (fideiussione) definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti secondo le modalità definite agli artt. 12,14 e 15 del DM2019 e a trasmettere al GSE la medesima cauzione (fideiussione) entro 90 giorni dall'espletamento positivo dell'iscrizione al Registro;
- di essere consapevole che, qualora l'impianto risulti ammesso in posizione utile in una graduatoria del DM 23 giugno 2016 o di una precedente procedura del DM2019, con la presente iscrizione si intende presentata rinuncia alla posizione utile precedentemente acquisita;
- di essere consapevole che, qualora l'impianto sia stato ammesso in posizione utile nella precedente graduatoria di un Registro del DM 23 giugno 2016 e abbia presentato rinuncia oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della medesima graduatoria o sia decaduto perché non entrato in esercizio entro i termini previsti dall'art. 11, comma 2, dello stesso decreto, in caso di ammissione agli incentivi ai sensi del DM2019, ai fini delle determinazioni della Tariffa spettante, alla Tariffa offerta sarà applicata una riduzione del 15% ai sensi dell'art. 11, comma 3, del DM 23 giugno 2016;
- di essere consapevole che, qualora l'impianto sia stato ammesso in posizione utile in una delle precedenti graduatorie del DM2019 e abbia presentato rinuncia oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della medesima graduatoria o sia decaduto perché non entrato in esercizio entro i termini previsti dall'art.10, comma 2, dello stesso decreto, in caso di ammissione agli incentivi ai sensi del DM2019, beneficerà della Tariffa spettante decurtata del 5%;
- di essere consapevole che, qualora l'impianto risulti ammesso in graduatoria in posizione utile, l'eventuale trasferimento di titolarità a terzi comporta la riduzione del 50% della Tariffa offerta;
- che il GSE non ha svolto attività di supporto allo sviluppo dell'impianto in oggetto o di rientrare in una delle esclusioni previste dall'art.3, comma 12, del DM2019;
- di essere consapevole che eventuali modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla Dichiarazione generata dal Portale FER-E costituiscono causa di esclusione dell'impianto dalla graduatoria;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE e all'Aggregatore tutte le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato. Qualora queste intervengano durante il periodo di apertura dei Registri, di impegnarsi a richiedere all'Aggregatore di annullare sul sistema informatico (Portale FER-E), la richiesta dell'intero Aggregato contenente dati non più rispondenti a verità secondo le relative modalità indicate nel Regolamento Operativo;

- che l'indirizzo PEC al quale il GSE S.p.A. deve inviare le comunicazioni è
- che l'indirizzo del Soggetto Responsabile al quale inviare le comunicazioni è: ViaCAP, Comune, Provincia, telefono, email
- di aver versato il contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dal DM 24 dicembre 2014 (c.d. "Decreto Tariffe"), secondo le modalità indicate nel Regolamento Operativo;
- di allegare alla presente domanda, per la verifica dei requisiti tecnici e documentali, la documentazione prevista nell'Allegato D del Regolamento Operativo, assumendo la responsabilità di quanto ivi contenuto e indicato, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del DM2019;
- di essere consapevole che, qualora l'analisi condotta dal GSE sulla documentazione trasmessa rilevi l'assenza o la mancata evidenza del possesso dei requisiti per l'iscrizione al Registro e/o dei criteri di priorità dichiaratiⁱ, l'impianto sarà escluso dalla graduatoria;
- di essere consapevole che, il ricorrere di uno o più motivi di esclusione per uno o più impianti determina l'esclusione dell'intero aggregato^{vi};
- che la copia del progetto autorizzato caricata nel Portale FER-E corrisponde all'originale approvato dall'Amministrazione competente, anche con silenzio assenso in caso ad esempio di PAS o SCIA, e allegato al Titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto inclusivo di tutte le eventuali varianti autorizzate;
- di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel Portale FER-E, sulla base dei quali il GSE provvederà a formare la graduatoria;
- di aver verificato che la presente Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporti tutti i dati e le informazioni inserite, mediante upload informatico, dal sottoscritto sul Portale FER-E e sia completa in ogni sua parte;
- di aver preso visione ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") dell'Informativa Privacy pubblicata sul sito del GSE ed in particolare delle modalità di trattamento dei dati personali, nonché di essere consapevole delle finalità istituzionali perseguite dal GSE per il tramite delle fonti normative e regolamentari che consentono al GSE di erogare i servizi specificamente richiesti attraverso il presente procedimento, dei dati personali che ne sono direttamente o indirettamente oggetto, del fatto che tali dati possono essere raccolti e comunicati per finalità di interesse generale e/o pubblico ai seguenti soggetti, elencati a titolo esemplificativo: Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di regolazione, Concessionari di pubblico servizio elettrico, Istituti di Credito e Assicurativi, Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.).

Data __/__/____

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale _____

ⁱ Il titolo autorizzativo/abilitativo si intende conseguito alla data in cui l'Amministrazione competente ha rilasciato l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione. Il titolo autorizzativo/abilitativo non sarà pertanto ritenuto conseguito in presenza di un atto endoprocedimentale, quale, in via esemplificativa, il verbale della conferenza dei servizi, seppur di contenuto positivo, in caso di Autorizzazione Unica. Nell'ipotesi di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all'Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di conferenza di servizi, atti di amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo (articolo 23 DPR 380/2001 e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 28/2011). Nell'ipotesi di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), il titolo abilitativo si intende conseguito il giorno del deposito della relativa documentazione all'Ente comunale competente salvo che nei successivi sessanta giorni tale Ente non ne sospenda l'efficacia ovvero chiedi documentazione integrativa.

ⁱⁱ Il titolo concessorio si intende conseguito alla data di rilascio della concessione, oppure, se oggetto di rinnovo, alla data del relativo provvedimento. Nel caso di impianti idroelettrici su canali e cavi dei Consorzi di bonifica e irrigazione il titolo concessorio può essere sostituito dall'Autorizzazione prevista dall'art.166 del D.Lgs. 152/2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua. Qualora in detti casi il titolo concessorio o l'autorizzazione che lo sostituisce siano nella titolarità del Consorzio di bonifica e irrigazione e la domanda di iscrizione al Registro sia presentata da un soggetto diverso, ai fini dell'iscrizione al Registro, è necessario che alla data di presentazione della domanda sia stato sottoscritto e registrato l'atto redatto ai sensi del R.D. 368/1904 e s.m.i. con il quale sono regolati i rapporti tra il Consorzio e il soggetto richiedente.

ⁱⁱⁱ Con riferimento al requisito del possesso del preventivo di connessione accettato in via definitiva, si rappresenta che le modalità di accettazione sono definite dall'Allegato A alla Deliberazione ARERA ARG/elt 99/08 e s.m.i. – Testo Integrato delle Connessioni Attive (nel seguito TICA).

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), dell'Allegato, la data di accettazione del preventivo per la connessione è definita come "la data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione". Lo stesso TICA definisce le modalità di gestione delle modifiche ai preventivi.

Ai fini dell'iscrizione ai Registri e dell'eventuale successiva ammissione agli incentivi a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, ferme restando la validità e l'avvenuta accettazione alla data di iscrizione, sono ammesse modifiche al preventivo di connessione accettato in via definitiva di cui il Soggetto Responsabile ha dichiarato gli estremi, unicamente se previste e avvenute con le modalità del TICA.

Nel caso di voltura della pratica di connessione, che include il preventivo accettato in via definitiva, è necessario che alla data di iscrizione al Registro il Gestore di Rete abbia preso atto della voltura, in conformità a quanto previsto dal TICA al Titolo II BIS "VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE".

^{iv} La potenza ai sensi dell'art.5, comma 2, del DM 23 giugno 2016 rileva ai fini della modalità di accesso, della formazione delle graduatorie, della tipologia di incentivo e del relativo livello.

^v Con riferimento ai soli criteri di priorità, quanto sopra non si applica nel caso il contingente non sia saturato, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti (art.20 DM2019).

^{vi} Nel solo caso di assenza o di mancata evidenza del possesso di uno o più dei criteri di priorità dichiarati all'atto dell'iscrizione, qualora risulti saturato il relativo contingente, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti (art.20 DM2019), l'esclusione è limitata al/ai solo/i impianto/i per cui non ricorra il possesso del criterio, a condizione che l'aggregato permanga costituito da almeno due impianti. Resta fermo che, ai fini della individuazione della modalità di accesso (Registro/Asta) e della Tariffa di riferimento, farà fede la potenza complessiva dell'aggregato (comprensiva degli impianti esclusi) come dichiarata all'atto di iscrizione.

Allegato E.6 - Modello di richiesta di inserimento di un impianto in un aggregato alle Aste A/B

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche.

Il sistema genererà in modo automatico il modello da utilizzare per la richiesta di iscrizione sulla base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o indicate dall'Aggregatore e dal Soggetto Responsabile sul Portale FER-E.

Richiesta di inserimento di un impianto in un Aggregato d'impianti

Codice FER :

Codice CENSIMP:

Codice di Salvataggio:

Codice Aggregato:

Codice Token:

Richiesta di inserimento dell'impianto alimentato da fonte rinnovabile di nuova costruzione nell'aggregato di impianti per la successiva iscrizione a cura dell'Aggregatore, giusto mandato conferito con la presente Dichiarazione, all'Asta

Codice identificativo del bando:

Tipo di iscrizione: INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NELL'AGGREGATO D'IMPIANTI PER LA SUCCESSIVA ISCRIZIONE, A CURA DELL'AGGREGATORE, ALL'ASTA

Gruppo: A / B

Numero procedura: XX

Anno 20XX

(ai sensi del Titolo III del DM 4 luglio 2019 e del DPR n.445/2000)

La presente richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al soggetto Aggregatore e al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l'apposita applicazione informatica (Portale FER-E) secondo le indicazioni riportate nel "Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019" (nel seguito, Regolamento Operativo) e nel "Bando pubblico per la partecipazione all'Asta per gli impianti alimentati da fonte eolica, fotovoltaica, idroelettrica e a gas residuati dei processi di depurazione" (nel seguito, Bando), pubblicati sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a, il,
residente a, in via, Comune di, codice fiscale
....., partita IVA, nella qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per le persone giuridiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a, il, in
qualità di legale rappresentante del/della..... con sede in, codice fiscale,
Partita IVA, Soggetto Responsabile dell'impianto,

RICHIEDE

al soggetto aggregatore (nel seguito, Aggregatore)....., di inserire l'impianto, i cui dati identificativi sono indicati nel seguito, nell'Aggregato d'impianti creato dal suddetto Aggregatore e identificato dai seguenti codici:

- Codice Aggregato:

- Codice Token:

per la successiva iscrizione all'Asta per l'impianto, i cui dati sono specificati nel seguito, di cui all'art. 14 del DM 4 luglio 2019 (nel seguito, DM2019), riferito ai contingenti di potenza per impianti appartenenti al Gruppo A/B

A TAL FINE CONFERISCE MANDATO

all'Aggregatore.....dell'aggregato d'impianti identificato dal Codice Aggregato e dal Codice Token sopra riportati, a inviare, entro il termine di chiusura delle Aste:

- l'offerta di riduzione percentuale della Tariffa di riferimento, unica per l'intero aggregato, definita dall'Aggregatore a propria discrezione;
- la richiesta di iscrizione alle Aste, unica per l'intero aggregato, nelle tempistiche definite dall'Aggregatore;

autorizzando nel contempo l'Aggregatore, a suo insindacabile giudizio, a presentare eventualmente richiesta di rinuncia dell'iscrizione all'Asta prima della pubblicazione delle graduatorie da parte del GSE;

E DICHIARA

ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o nell'ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art.76 del DPR 445/2000 e ai sensi del DM 31 gennaio 2014 (c.d. Decreto Controlli),

- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel DM2019, nel Regolamento Operativo e nel Bando;
- di essere consapevole che la richiesta d'iscrizione all'Aggregato d'impianto possa essere respinta dall'Aggregatore, cui ha conferito apposito mandato, laddove ritenesse, a suo giudizio, che per il presente impianto non vi siano i requisiti per l'iscrizione all'Asta e/o i criteri sulla base dei quali è stato definito l'Aggregato;
- di essere consapevole che l'Aggregatore può presentare, a propria discrezione, la rinuncia prima della pubblicazione delle graduatorie;
- di aver preso visione delle caratteristiche dell'aggregato d'impianti identificato dal Codice Aggregato e Codice Token sopra riportati, così come definite dall'Aggregatore, con particolare riferimento:
 - al tipo di iscrizione (Registro o Asta);
 - al gruppo di appartenenza (A o B);
 - ai criteri di priorità previsti dal DM2019 di cui ci si intende avvalere per l'aggregato di impianti ai fini della formazione della graduatoria;
- che l'impianto ha le caratteristiche dell'aggregato di impianti identificato dal Codice Aggregato e codice Token sopra riportati, così come definite dall'Aggregatore;
- di essere in possesso dei criteri di priorità previsti dal DM2019 di cui ci si intende avvalere per l'aggregato di impianti ai fini della formazione della graduatoria, dichiarati dall'Aggregatore;
- di essere consapevole che:
 - ai fini dell'iscrizione alle Aste, tutti gli impianti facenti parte di un stesso aggregato, devono, pena l'esclusione o la decadenza dell'intero aggregato, possedere tutti i requisiti generali previsti per i singoli impianti e far parte dello stesso gruppo di appartenenza: A o B (DM2019, art.2.1.d e art.8.1);
 - ai fini della formazione della graduatoria, per un aggregato ciascun criterio di priorità si applica solo qualora ricorra per tutti gli impianti dell'aggregato;
 - la mancanza dei criteri di priorità dichiarati dal Soggetto Responsabile ai fini della partecipazione all'aggregato, comporta l'esclusione o la decadenza dell'intero aggregato;
 - ai fini della costituzione di un aggregato, gli impianti che ricadano nelle condizioni di cui all'art.5 comma 2 e/o all'art.29 del DM 23 giugno 2016 sono considerati come un unico impianto;
 - l'invio della richiesta di iscrizione entro il termine di chiusura delle Aste è nell'esclusiva responsabilità dell'Aggregatore;
 - l'Aggregatore non verifica il possesso dei requisiti specifici necessari per l'iscrizione alle Aste e dei criteri di priorità previsti dal DM2019, della correttezza e conformità delle Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà inviate dai soggetti che richiedono l'inserimento dell'impianto in un aggregato e dei dati inseriti dai medesimi soggetti nel Portale FER-E;
 - nessuna responsabilità potrà essere imputata in capo all'Aggregatore in caso di dichiarazione falsa, mendace o errata effettuata dal sottoscritto Soggetto Responsabile o da altri Soggetti Responsabili che

hanno effettuato la richiesta di inserimento dell'impianto nell'aggregato identificato dal Codice Aggregato e dal Codice Token sopra riportati, per effetto della quale l'intero aggregato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possa essere escluso dalla relativa Asta;

- l'Aggregatore invierà a sua discrezione l'offerta di riduzione percentuale della Tariffa di riferimento valevole per l'aggregato ai fini della formazione della graduatoria e che, successivamente, in fase di accesso agli incentivi ed eventuale ammissione agli stessi la tariffa dell'impianto sarà calcolata sulla base della potenza dell'intero aggregato e con la percentuale di riduzione offerta dall'Aggregatore in sede di iscrizione all'Asta;
- la richiesta d'iscrizione all'Asta sarà effettuata dall'Aggregatore e potrà considerarsi inviata al GSE solo in seguito al completamento da parte dell'Aggregatore delle operazioni previste dal Regolamento Operativo, in particolare l'Aggregatore può ultimare l'invio della richiesta di iscrizione alle Aste, solo:
 - dopo aver definito l'esito delle richieste di inserimento dei singoli impianti nell'aggregato e, dunque, dopo aver consolidato lo stesso;
 - a seguito dell'avvenuto caricamento della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'offerta di riduzione percentuale della Tariffa di riferimento, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76, debitamente sottoscritta;
 - a seguito dell'avvenuto caricamento della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà d'iscrizione alle Aste, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76, debitamente sottoscritta;
- di essere consapevole che il GSE non è parte del rapporto intercorrente Soggetti Responsabili e Soggetto Aggregatore e che nessuna responsabilità può essere imputata al GSE nel caso di tra Soggetto Responsabile e l'Aggregatore o i Soggetti Responsabili titolari degli altri impianti facenti parte dell'aggregato;
- che il Soggetto Responsabile dell'impianto è una persona fisica/una persona giuridica/un'Amministrazione Pubblica;
- di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo autorizzativo/abilitativoⁱ per l'intervento di e per l'esercizio dell'impianto e che il titolo è tuttora valido ed efficace;
- che l'impianto è stato autorizzato con i seguenti titoli:
 - rilasciato da in data
 - rilasciato da in data
 -
- di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo concessorioⁱⁱ, tuttora valido ed efficace, e che lo stesso si riferisce all'impianto in oggetto;
- che la concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico (titolo concessorio) è stata rilasciata con i seguenti titoli:
 - rilasciato da in data
 - rilasciato da in data
 -
- di essere titolare del preventivo di connessione redatto dal Gestore di Rete e accettato in via definitivaⁱⁱⁱ o, nei casi in cui l'intervento previsto non comporti alcuna modifica della connessione alla rete esistente (per interventi diversi dalla nuova costruzione), titolare della pratica di connessione;
- che l'impianto è registrato sul sistema GAUDÌ e la registrazione è stata validata dal Gestore di Rete;
- che l'impianto oggetto della presente richiesta è ubicato nel Comune di, (...), in, n., Località (non obbligatoria), coordinate geografiche

Elemento	Coordinate geografiche
componente 1	
componente 2	

- che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, come indicato nel titolo autorizzativo/progetto autorizzato, sono:

Elemento	Provincia	Comune	Foglio	Particella
componente 1				
componente 2				

- che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, secondo la situazione catastale vigente al 1 gennaio 2018 sono:

Elemento	Provincia	Comune	Foglio	Particella
componente 1				
componente 2				

- che in relazione alle definizioni di cui alla Tabella 1.1 dell'Allegato 1 al DM2019, la fonte rinnovabile/tipologia dell'impianto è :
- che l'impianto appartiene al Gruppo
- che la categoria dell'intervento è nuova costruzione;
- che l'impianto risponde/risponderà alla definizione di impianto ibrido di cui all'art.2, comma 1, lettere g) e h), del DM 23 giugno 2016;
- che la potenza dell'impianto, debitamente autorizzata, come definita all'art.2, comma 1, lettera p), del DM 23 giugno 2016 / all'art.2, comma 1, lettera b), del DM2019 è pari akW;
- che l'impianto non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti di produzione di energia elettrica e risponde alla definizione di impianto di cui all'art.2, comma 1, lettera a), del DM 23 giugno 2016 / all'art.2, comma 1, lettera a), del DM2019;
- che la potenza dell'impianto, come definita all'art.5, comma 2, del DM 23 giugno 2016, nella disponibilità del Soggetto Responsabile o di soggetti a esso riconducibili è pari a kW^{iv};
- che il/i codice/i CENSIMP degli altri impianti ricadenti nelle condizioni di applicazione dell'art.5, comma 2, e dell'art.29 del DM 23 giugno 2016 è/sono:
- che non sono iniziati i lavori di realizzazione dell'impianto/intervento / sono iniziati i lavori di realizzazione dell'impianto/intervento ma l'impianto/intervento risponde ai requisiti per l'accesso diretto agli incentivi ai sensi dell'articolo 4 del DM 23 giugno 2016 / sono iniziati i lavori di realizzazione dell'impianto/intervento ma l'impianto/intervento è risultato idoneo in posizione non utile nel registro aperto ai sensi del DM 23 giugno 2016;
- che il codice CENSIMP dell'impianto, secondo la registrazione validata sul sistema GAUDÌ è
- che il codice di rintracciabilità associato dal Gestore di Rete alla richiesta di connessione è
- che l'impianto oggetto della presente richiesta è/non è realizzato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art.11 del D.Lgs. 28/2011 e che la potenza necessaria al rispetto del medesimo obbligo è pari akW;
- di non incorrere nelle condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con i meccanismi incentivanti di cui al DM2019 e di non superare i vincoli di cumulo degli incentivi di cui all'art.26 del D.Lgs. 28/2011 (anche in riferimento all'utilizzo dei componenti rigenerati, come individuati nel Regolamento Operativo);
- che, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale e per l'intera durata del periodo incentivante, l'impianto non usufruirà del meccanismo dello scambio sul posto, né del regime di ritiro dedicato dell'energia immessa in rete;
- che l'intervento risponde alla definizione didi cui all'art.2 e all'Allegato 2 del DM 23 giugno 2016, come precisato nel Regolamento Operativo;
- che l'impianto sarà di nuova costruzione e realizzato con componenti di nuova costruzione e pertanto mai impiegati in altri impianti, secondo la definizione dell'art.2, comma 1, lettera a), del DM2019;
- che l'impianto fotovoltaico sarà realizzato con moduli collocati a terra, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del DM2019 e rispetta le disposizioni di cui all'art. 65 del Decreto Legge 1/2012, convertito con Legge 27/2012, come modificato con Legge 11 settembre 2020 n. 120, circa il divieto di accesso agli incentivi per impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole;
- che l'impianto possiede, come documentato dalla specifica attestazione, le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 5, lettera c) del DM2019;
- che la produzione prevista di energia elettrica imputabile eventualmente a fonte fossile sarà inferiore al 5% della produzione elettrica totale;
- di essere in possesso dei rating di legalità, di cui all'art.5-ter del Decreto Legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, pari ad almeno due "stellette";
- che l'impianto è/sarà realizzato su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati oppure cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, oppure su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali

- sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 oppure per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
- che l'impianto è/sarà realizzato su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
 - che l'impianto utilizza/utilizzerà acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
 - che l'impianto utilizza/utilizzerà salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
 - che l'impianto utilizza/utilizzerà parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
 - che l'impianto prevede/prevedrà la copertura delle vasche di digestato;
 - che l'impianto sarà iscritto alla presente Asta quale parte di un aggregato di impianti;
 - che, ai fini della definizione della Tariffa offerta, la Tariffa di riferimento è quella di cui all'Allegato 1 del DM2019;
 - di aver presentato la cauzione (fideiussione) provvisoria di cui agli artt. 14 e 15 del DM2019;
 - di aver presentato la cauzione (fideiussione) provvisoria di cui all'art.12, comma 2 del DM2019;
 - di rispondere ai requisiti in termini di solidità finanziaria ed economica adeguata alle iniziative per cui si chiede l'accesso ai meccanismi di incentivazione, come risultante dalla documentazione allegata redatta ai sensi dell'art.12 del DM2019;
 - di impegnarsi a presentare la cauzione (fideiussione) definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti secondo le modalità definite agli artt. 14 e 15 del DM2019 e a trasmettere al GSE la medesima cauzione (fideiussione) entro 90 giorni dall'espletamento positivo dell'Asta;
 - di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - di essere consapevole che, qualora l'impianto risulti ammesso in posizione utile in una graduatoria del DM 23 giugno 2016 o di una precedente procedura del DM2019, con la presente iscrizione si intende presentata rinuncia alla posizione utile precedentemente acquisita;
 - di essere consapevole che, qualora l'impianto sia stato ammesso in posizione utile nella precedente graduatoria di un Registro del DM 23 giugno 2016 e abbia presentato rinuncia oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della medesima graduatoria o sia decaduto perché non entrato in esercizio entro i termini previsti dall'art. 11, comma 2, dello stesso decreto, in caso di ammissione agli incentivi ai sensi del DM2019, ai fini delle determinazioni della Tariffa spettante, alla Tariffa offerta sarà applicata una riduzione del 15% ai sensi de del l'art. 11, comma 3, del DM 23 giugno 2016;
 - di essere consapevole che, qualora l'impianto risulti ammesso in graduatoria in posizione utile, l'eventuale trasferimento di titolarità a terzi comporta la riduzione del 50% della Tariffa offerta;
 - che il GSE non ha svolto attività di supporto allo sviluppo dell'impianto in oggetto o di rientrare in una delle esclusioni previste dall'art. 3, comma 12, del DM2019;
 - di essere consapevole che eventuali modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla Dichiarazione generata dal Portale FER-E costituiscono causa di esclusione dell'impianto dalla graduatoria;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE e all'Aggregatore tutte le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato. Qualora queste intervengano durante il periodo di apertura delle Aste, di impegnarsi a richiedere all'Aggregatore di annullare sul sistema informatico (Portale FER-E), la richiesta dell'intero Aggregato contenente dati non più rispondenti a verità secondo le relative modalità indicate nel Regolamento Operativo;
 - che l'indirizzo PEC al quale il GSE S.p.A. deve inviare le comunicazioni è
 - che l'indirizzo del Soggetto Responsabile al quale inviare le comunicazioni è: ViaCAP , Comune , Provincia ... , telefono , email
 - di aver versato il contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dal DM 24 dicembre 2014 (c.d. "Decreto Tariffe"), secondo le modalità indicate nel Regolamento Operativo;
 - di allegare alla presente domanda, per la verifica dei requisiti tecnici e documentali, la documentazione prevista nell'Allegato D del Regolamento Operativo, assumendo la responsabilità di quanto ivi contenuto e indicato, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del DM2019;
 - di essere consapevole che, qualora l'analisi condotta dal GSE sulla documentazione trasmessa rilevi l'assenza o la mancata evidenza del possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Asta e/o dei criteri di priorità dichiarati, l'impianto sarà escluso dalla graduatoria;
 - di essere consapevole che, il ricorrere di uno o più motivi di esclusione per uno o più impianti determina l'esclusione dell'intero aggregato^{vi};

- che la copia del progetto autorizzato caricata nel Portale FER-E corrisponde all'originale approvato dall'Amministrazione competente e allegato al Titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto inclusivo di tutte le eventuali varianti autorizzate;
- di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel Portale FER-E, sulla base dei quali il GSE provvederà a formare la graduatoria;
- di aver verificato che la presente Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporti tutti i dati e le informazioni inserite, mediante upload informatico, dal sottoscritto sul Portale FER-E e sia completa in ogni sua parte;
- di aver preso visione ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") dell'Informativa Privacy pubblicata sul sito del GSE ed in particolare delle modalità di trattamento dei dati personali, nonché di essere consapevole delle finalità istituzionali perseguite dal GSE per il tramite delle fonti normative e regolamentari che consentono al GSE di erogare i servizi specificamente richiesti attraverso il presente procedimento, dei dati personali che ne sono direttamente o indirettamente oggetto, del fatto che tali dati possono essere raccolti e comunicati per finalità di interesse generale e/o pubblico ai seguenti soggetti, elencati a titolo esemplificativo: Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di regolazione, Concessionari di pubblico servizio elettrico, Istituti di Credito e Assicurativi, Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.).

Data __/__/____

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale _____

ⁱ Il titolo autorizzativo/abilitativo si intende conseguito alla data in cui l'amministrazione competente ha rilasciato l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione. Il titolo autorizzativo/abilitativo non sarà pertanto ritenuto conseguito in presenza di un atto endoprocedimentale, quale, in via esemplificativa, il verbale della conferenza dei servizi, seppur di contenuto positivo, in caso di Autorizzazione Unica. Nell'ipotesi di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all'Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di conferenza di servizi, atti di amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo (articolo 23 DPR 380/2001 e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 28/2011). Nell'ipotesi di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), il titolo abilitativo si intende conseguito il giorno del deposito della relativa documentazione all'Ente comunale competente salvo che nei successivi sessanta giorni tale Ente non ne sospenda l'efficacia ovvero chiedi documentazione integrativa.

ⁱⁱ Il titolo concessorio si intende conseguito alla data di rilascio della concessione, oppure, se oggetto di rinnovo, alla data del relativo provvedimento. Nel caso di impianti idroelettrici su canali e cavi dei Consorzi di bonifica e irrigazione il titolo concessorio può essere sostituito dall'Autorizzazione prevista dall'art.166 del D.Lgs. 152/2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua. Qualora in detti casi il titolo concessorio o l'autorizzazione che lo sostituisce siano nella titolarità del Consorzio di bonifica e irrigazione e la domanda di iscrizione al Registro sia presentata da un soggetto diverso, ai fini dell'iscrizione al Registro, è necessario che alla data di presentazione della domanda sia stato sottoscritto e registrato l'atto redatto ai sensi del R.D. 368/1904 e s.m.i. con il quale sono regolati i rapporti tra il Consorzio e il soggetto richiedente.

ⁱⁱⁱ Con riferimento al requisito del possesso del preventivo di connessione accettato in via definitiva, si rappresenta che le modalità di accettazione sono definite dall'Allegato A alla Deliberazione ARERA ARG/elt 99/08 e s.m.i. – Testo Integrato delle Connessioni Attive (nel seguito TICA).

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), dell'Allegato, la data di accettazione del preventivo per la connessione è definita come "la data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione". Lo stesso TICA definisce le modalità di gestione delle modifiche ai preventivi.

Ai fini della partecipazione alle Aste e dell'eventuale successiva ammissione agli incentivi a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, ferme restando la validità e l'avvenuta accettazione alla data di iscrizione, sono ammesse modifiche al preventivo di connessione accettato in via definitiva di cui il Soggetto Responsabile ha dichiarato gli estremi, unicamente se previste e avvenute con le modalità del TICA.

Nel caso di voltura della pratica di connessione, che include il preventivo accettato in via definitiva, è necessario che alla data di iscrizione al Registro il Gestore di Rete abbia preso atto della voltura, in conformità a quanto previsto dal TICA al Titolo II BIS "VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE".

^{iv} La potenza ai sensi dell'art.5, comma 2, del DM 23 giugno 2016 rileva ai fini della modalità di accesso, della formazione delle graduatorie, della tipologia di incentivo e del relativo livello.

^v Con riferimento ai soli criteri di priorità, quanto sopra non si applica nel caso il contingente non sia saturato, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti (art.20 DM2019).

^{vi} Nel solo caso di assenza o di mancata evidenza del possesso di uno o più dei criteri di priorità dichiarati all'atto dell'iscrizione, qualora risulti saturato il relativo contingente, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti (art.20 DM2019), l'esclusione è limitata al/ai solo/i impianto/i per cui non ricorra il possesso del criterio, a condizione che l'aggregato permanga costituito da almeno due impianti. Resta fermo che, ai fini della individuazione della modalità di accesso (Registro/Asta) e della Tariffa di riferimento, farà fede la potenza complessiva dell'aggregato (comprensiva degli impianti esclusi) come dichiarata all'atto di iscrizione.

Allegato E.7 - Modello di richiesta di iscrizione ai Registri A/A-2/B per un aggregato di impianti

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche.

Il sistema genererà in modo automatico il modello da utilizzare per la richiesta di iscrizione sulla base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o indicate dall'Aggregatore e dal Soggetto Responsabile sul Portale FER-E.

Richiesta di Iscrizione al Registro per un aggregato d'impianti

Codice di Salvataggio:

Codice Aggregato:

Codice Token:

Richiesta di iscrizione al Registro per l'aggregato di impianti alimentati da fonte rinnovabile di nuova costruzione

Codice identificativo del bando:

Tipo di iscrizione: REGISTRO

Gruppo: A / A-2 / B

Numero procedura: XX

Anno 20XX

(ai sensi del Titolo II del DM 4 luglio 2019 e del DPR n.445/2000)

La presente richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l'apposita applicazione informatica (Portale FER-E) secondo le indicazioni riportate nel "Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019" (nel seguito, Regolamento Operativo) e nel "Bando pubblico per l'iscrizione al Registro per gli impianti alimentati da fonte eolica, fotovoltaica, idroelettrica e a gas residuati dei processi di depurazione" (nel seguito, Bando), pubblicati sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a, il,
residente a, in via, Comune di, codice fiscale
....., partita IVA, nella qualità di Soggetto Aggregatore dell'aggregato d'impianti
(nel seguito, Aggregatore) identificato dai seguenti codici:

Per le persone giuridiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a, il, in
qualità di legale rappresentante del/della..... con sede in, codice fiscale,
Partita IVA, nella qualità di Soggetto Aggregatore dell'aggregato d'impianti (nel seguito, Aggregatore)
identificato dai seguenti codici:

- Codice Aggregato:.....
- Codice Token:.....

RICHIEDE

di iscrivere l'aggregato d'impianti come sopra specificato, costituito dai seguenti impianti

Codice FER	CENSIMP	Potenza	Soggetto Responsabile

--	--	--	--

al Registro di cui all'art. 9 del DM 4 luglio 2019 (nel seguito, DM2019), riferito ai contingenti di potenza per impianti appartenenti al Gruppo A /A-2/ B

E DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o nell'ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art. 76 del DPR 445/2000

- di aver ricevuto apposito mandato dai Soggetti Responsabili degli impianti di cui alla precedente tabella a presentare la richiesta di iscrizione ai Registri e a definire l'eventuale riduzione percentuale offerta;
- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel DM2019, nel Regolamento Operativo e nel Bando;
- di essere consapevole che tutti gli impianti facenti parte di uno stesso aggregato, devono, pena l'esclusione o la decadenza dell'intero aggregato, possedere tutti i requisiti generali previsti per i singoli impianti e far parte dello stesso gruppo di appartenenza: A, A-2 o B;
- che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell'aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, ognuno per il proprio impianto, che l'impianto appartiene al Gruppo (A o A-2 o B) indicato dal sottoscritto Aggregatore;
- di essere consapevole che, ai fini della formazione della graduatoria, per un aggregato ciascun criterio di priorità si applica solo qualora ricorra per tutti gli impianti dell'aggregato (DM2019, art.9.7);
- di essere consapevole che, pena l'esclusione o la decadenza dell'intero aggregato, potranno essere iscritti in un aggregato solo gli impianti che posseggono tutti i criteri di priorità dichiarati dall'Aggregatore all'atto della definizione delle caratteristiche dell'aggregato;
- che la potenza complessiva dell'aggregato d'impianti, pari alla somma delle potenze ai sensi dell'art.2.1.p del DM 23 giugno 2016 (ove applicabile) e dell'art.2.1.b del DM2019 (ove applicabile) dichiarate da ciascun Soggetto Responsabile, di ciascun impianto facente parte dell'aggregato è pari akW;
- che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell'aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, ognuno per il proprio impianto, che l'impianto è/sarà realizzato su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati oppure, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, oppure su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 oppure per le quali risulta chiuso il procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
- che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell'aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, ognuno per il proprio impianto, che l'impianto sarà realizzato su scuole/ospedali/edifici pubblici/altri edifici/fabbricato rurale;
- che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell'aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, ognuno per il proprio impianto, che l'impianto è/sarà realizzato su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
- che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell'aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, ognuno per il proprio impianto, che l'impianto utilizza/utilizzerà acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
- che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell'aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, ognuno per il proprio impianto, che l'impianto utilizza/utilizzerà salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
- che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell'aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, ognuno per il proprio impianto, che l'impianto utilizza/utilizzerà parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
- che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell'aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, ognuno per il proprio impianto, che l'impianto prevede/prevedrà la copertura delle vasche di digestato;
- che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell'aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, ognuno per il proprio impianto, che l'impianto è/sarà connesso in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche con una potenza di ricarica maggiore del 15% della potenza dell'impianto e che ciascuna colonnina ha/avrà una potenza maggiore di 15 kW;
- che, il valore di Tariffa rilevante ai fini della definizione della graduatoria, è quello di cui all'Allegato 1 del DM2019;

- di richiedere una riduzione percentuale offerta sulla Tariffa di riferimento, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del DM2019, pari a: __, __ %;
- che, il valore della Tariffa offerta, rilevante ai fini della definizione della graduatoria, è il valore massimo risultante dall'applicazione della riduzione percentuale offerta alla Tariffa di riferimento di ciascun impianto, ai sensi dell'art. 9, comma 7, lettera b) del DM2019;
- di essere consapevole che eventuali modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla Dichiarazione generata dal Portale FER-E costituiscono causa di esclusione dell'aggregato dalla graduatoria;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato. Qualora queste intervengano durante il periodo di apertura dei Registri, di impegnarsi ad annullare sul sistema informatico (Portale FER-E), la richiesta contenente dati non più rispondenti a verità secondo le relative modalità indicate nel Regolamento Operativo;
- che l'indirizzo PEC al quale il GSE S.p.A. deve inviare le comunicazioni è ;
- che l'indirizzo dell'Aggregatore al quale inviare le comunicazioni è: ViaCAP, Comune, Provincia ..., telefono, email
- di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel Portale FER-E, sulla base dei quali il GSE provvederà a formare la graduatoria;
- di aver verificato che la presente Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporti tutti i dati e le informazioni inserite, mediante upload informatico, dal sottoscritto sul Portale FER-E e sia completa in ogni sua parte;
- di aver preso visione ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") dell'Informativa Privacy pubblicata sul sito del GSE ed in particolare delle modalità di trattamento dei dati personali, nonché di essere consapevole delle finalità istituzionali perseguite dal GSE per il tramite delle fonti normative e regolamentari che consentono al GSE di erogare i servizi specificamente richiesti attraverso il presente procedimento, dei dati personali che ne sono direttamente o indirettamente oggetto, del fatto che tali dati possono essere raccolti e comunicati per finalità di interesse generale e/o pubblico ai seguenti soggetti, elencati a titolo esemplificativo: Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di regolazione, Concessionari di pubblico servizio elettrico, Istituti di Credito e Assicurativi, Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.).

Data __/__/____

Firma dell'Aggregatore _____

Allegato E.8 - Modello di richiesta di iscrizione alle Aste A/B per un aggregato di impianti

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche.

Il sistema genererà in modo automatico il modello da utilizzare per la richiesta di iscrizione sulla base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o indicate dall'Aggregatore e dal Soggetto Responsabile sul Portale FER-E.

Richiesta di Iscrizione all'Asta per un aggregato d'impianti

Codice di Salvataggio:

Codice Aggregato:

Codice Token:

Richiesta di iscrizione all'Asta per l'aggregato di impianti alimentati da fonte rinnovabile di nuova costruzione

Codice identificativo del bando:

Tipo di iscrizione: ASTA

Gruppo: A / B

Numero procedura: XX

Anno 20XX

(ai sensi del Titolo III del DM 4 luglio 2019 e del DPR n.445/2000)

La presente richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l'apposita applicazione informatica (Portale FER-E) secondo le indicazioni riportate nel "Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019" (nel seguito, Regolamento Operativo) e nel "Bando pubblico per la partecipazione all'Asta per gli impianti alimentati da fonte eolica, fotovoltaica, idroelettrica e a gas residuati dei processi di depurazione" (nel seguito, Bando), pubblicati sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a, il,
residente a, in via, Comune di, codice fiscale
....., partita IVA, nella qualità di Soggetto Aggregatore dell'Aggregato d'impianti
(nel seguito, Aggregatore) identificato dai seguenti codici:

Per le persone giuridiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a, il, in
qualità di legale rappresentante del/della..... con sede in, codice fiscale,
Partita IVA,

nella qualità di soggetto Aggregatore dell'aggregato d'impianti (nel seguito, Aggregatore) identificato dai seguenti codici:

- Codice Aggregato:.....
- Codice Token:.....

RICHIEDE

di iscrivere l'aggregato d'impianti come sopra specificato, costituito dai seguenti impianti

Codice FER	CENSIMP	Potenza	Soggetto Responsabile

all'Asta di cui all'art. 14 del DM 4 luglio 2019 (nel seguito, DM2019), riferito ai contingenti di potenza per impianti appartenenti al Gruppo A/B

E DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o nell'ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art. 76 del DPR 445/2000

- di aver ricevuto apposito mandato dai Soggetti Responsabili degli impianti di cui alla precedente tabella a presentare la richiesta di iscrizione alle Aste e a definire l'eventuale riduzione percentuale offerta;
- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel DM2019, nel Regolamento Operativo e nel Bando;
- di essere consapevole che tutti gli impianti facenti parte di uno stesso aggregato, devono, pena l'esclusione o la decadenza dell'intero aggregato, possedere tutti i requisiti generali previsti per i singoli impianti e far parte dello stesso gruppo di appartenenza: A o B;
- che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell'aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, ognuno per il proprio impianto, che l'impianto appartiene al Gruppo (A o B) indicato dal sottoscritto Aggregatore;
- di essere consapevole che, ai fini della formazione della graduatoria, per un aggregato ciascun criterio di priorità si applica solo qualora ricorra per tutti gli impianti dell'aggregato (DM2019, art.9.7);
- di essere consapevole che, pena l'esclusione o la decadenza dell'intero aggregato, potranno essere iscritti in un aggregato solo gli impianti che posseggono tutti i criteri di priorità dichiarati dall'Aggregatore all'atto della definizione delle caratteristiche dell'aggregato;
- che la potenza complessiva dell'aggregato d'impianti, pari alla somma delle potenze ai sensi dell'art.2.1.p del DM 23 giugno 2016 (ove applicabile) e dell'art.2.1.b del DM2019 (ove applicabile) dichiarate da ciascun Soggetto Responsabile, di ciascun impianto facente parte dell'aggregato è pari a kW;
- che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell'aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, di essere in possesso dei rating di legalità, di cui all'art. 5-ter del decreto legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, pari ad almeno due "stellette";
- che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell'aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 al, ognuno per il proprio impianto, che l'impianto è/sarà realizzato su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati oppure cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, oppure su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 oppure per le quali risulta chiuso il procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
- che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell'aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, ognuno per il proprio impianto, che l'impianto è/sarà realizzato su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
- che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell'aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, ognuno per il proprio impianto, che l'impianto utilizza/utilizzerà acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
- che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell'aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, ognuno per il proprio impianto, che l'impianto utilizza/utilizzerà salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
- che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell'aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, ognuno per il proprio impianto, che l'impianto utilizza/utilizzerà parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
- che tutti i Soggetti Responsabili degli impianti dell'aggregato hanno dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, ognuno per il proprio impianto, che l'impianto prevede/prevedrà la copertura delle vasche di digestato;
- che, ai fini della definizione della Tariffa offerta, la Tariffa di riferimento è quella di cui all'Allegato 1 del DM2019;
- di richiedere una riduzione percentuale offerta sulla Tariffa di riferimento, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del DM2019, pari a: __, __ %;

- di essere consapevole che eventuali modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla Dichiarazione generata dal Portale FER-E costituiscono causa di esclusione dell'aggregato dalla graduatoria;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato. Qualora queste intervengano durante il periodo di apertura delle Aste, di impegnarsi ad annullare sul sistema informatico (Portale FER-E), la richiesta contenente dati non più rispondenti a verità secondo le relative modalità indicate nel Regolamento Operativo;
- che l'indirizzo PEC al quale il GSE S.p.A. deve inviare le comunicazioni è ;
- che l'indirizzo del Soggetto Responsabile al quale inviare le comunicazioni è: ViaCAP , Comune , Provincia ... , telefono , email
- di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel Portale FER-E, sulla base dei quali il GSE provvederà a formare la graduatoria;
- di aver verificato che la presente Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporti tutti i dati e le informazioni inserite, mediante upload informatico, dal sottoscritto sul Portale FER-E e sia completa in ogni sua parte;
- di aver preso visione ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") dell'Informativa Privacy pubblicata sul sito del GSE ed in particolare delle modalità di trattamento dei dati personali, nonché di essere consapevole delle finalità istituzionali perseguite dal GSE per il tramite delle fonti normative e regolamentari che consentono al GSE di erogare i servizi specificamente richiesti attraverso il presente procedimento, dei dati personali che ne sono direttamente o indirettamente oggetto, del fatto che tali dati possono essere raccolti e comunicati per finalità di interesse generale e/o pubblico ai seguenti soggetti, elencati a titolo esemplificativo: Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di regolazione, Concessionari di pubblico servizio elettrico, Istituti di Credito e Assicurativi, Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.).

Data ___/___/_____

Firma dell'Aggregatore _____

**Allegato E.9 - Modello di offerta economica ai sensi dell'art.9 del DM 4 luglio 2019
per impianto singolo**

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche.

Il sistema genererà in modo automatico il modello da utilizzare per la richiesta di offerta di riduzione percentuale sulla base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o indicate dal Soggetto Responsabile sul Portale FER-E.

Offerta di riduzione percentuale rispetto al valore della Tariffa di riferimento per impianto singolo

Codice FER:

Codice CENSIMP:

Codice di Salvataggio:

***Offerta di riduzione percentuale rispetto al valore base della Tariffa di riferimento per
impianti singoli alimentati da fonte rinnovabile per interventi di nuova costruzione, integrale
ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e rifacimenti***

Codice identificativo del bando:

Tipo di iscrizione: REGISTRO

Gruppo: A / A-2 / B / C

Numero procedura: XX

Anno 20XX

(ai sensi del Titolo II del DM 4 luglio 2019 e del DPR n.445/2000)

La presente Offerta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. mediante l'apposita applicazione informatica secondo le indicazioni riportate nel "Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019" (di seguito, Regolamento Operativo) e nel "Bando Pubblico per la partecipazione alla Procedura pubblica per la selezione dei progetti da iscrivere a Registro per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile" (di seguito, Bando), pubblicati sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a, il,
residente a, in via, Comune di, codice fiscale
....., partita IVA, nella qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto identificato
dal codice FER.....,

Per le persone giuridiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a, il,
in qualità di legale rappresentante del/della..... con sede in, codice fiscale,
Partita IVA, Soggetto Responsabile dell'impianto identificato dal codice FER.....,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o nell'ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 e ai sensi del DM 31 gennaio 2014 (c.d. Decreto Controlli),

- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel DM 4 luglio 2019 (nel seguito, DM2019), nel Regolamento Operativo e nel Bando;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal DM2019, dal Regolamento Operativo e dal Bando ai fini della partecipazione al Registro;

- di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel Portale FER-E, sulla base dei quali il GSE provvederà formare la graduatoria;
- di impegnarsi a non apportare modifiche integrazioni e/o alterazioni alla presente Offerta, generata automaticamente sulla base dei dati inseriti nel Portale FER-E del GSE;

E PRESENTA

la seguente offerta di riduzione percentuale rispetto alla Tariffa di riferimento di cui all'Allegato 1 del DM2019 così come individuato dall'art. 9 dello stesso DM2019, per l'impianto FER.....:

- Riduzione percentuale: __, __ %

Data __/__/____

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale _____

**Allegato E.10 - Modello di offerta economica ai sensi dell'art.13 del DM 4 luglio 2019
per impianto singolo**

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche.

Il sistema genererà in modo automatico il modello da utilizzare per la richiesta di offerta di riduzione percentuale sulla base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o indicate dal Soggetto Responsabile sul Portale FER-E.

Offerta di riduzione percentuale rispetto al valore della Tariffa di riferimento per impianto singolo

Codice FER:

Codice CENSIMP:

Codice di Salvataggio:

***Offerta di riduzione percentuale rispetto al valore base della Tariffa di riferimento per
impianti singoli alimentati da fonte rinnovabile per interventi di nuova costruzione, integrale
ricostruzione, riattivazione, potenziamenti e rifacimenti***

Codice identificativo del bando:

Tipo di iscrizione: ASTA

Gruppo: A / B / C

Numero procedura: XX

Anno 20XX

(ai sensi del Titolo III del DM 4 luglio 2019 e del DPR n.445/2000)

La presente Offerta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. mediante l'apposita applicazione informatica secondo le indicazioni riportate nel "Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019" (di seguito, Regolamento Operativo) e nel "Bando Pubblico per la partecipazione alla Procedura competitiva per la selezione dei progetti da iscrivere ad Asta per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile" (di seguito, Bando), pubblicati sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a, il,
residente a, in via, Comune di, codice fiscale
....., partita IVA, nella qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto identificato
dal codice FER.....,

Per le persone giuridiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a, il, in
qualità di legale rappresentante del/della..... con sede in, codice fiscale,
Partita IVA, Soggetto Responsabile dell'impianto identificato dal codice FER.....,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o nell'ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 e ai sensi del DM 31 gennaio 2014 (c.d. Decreto Controlli),

- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel DM 4 luglio 2019 (nel seguito, DM2019), nel Regolamento Operativo e nel Bando;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal DM2019, dal Regolamento Operativo e dal Bando ai fini della partecipazione all'Asta;

- di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel Portale FER-E, sulla base dei quali il GSE provvederà formare la graduatoria;
- di impegnarsi a non apportare modifiche integrazioni e/o alterazioni alla presente Offerta, generata automaticamente sulla base dei dati inseriti nel Portale FER-E del GSE;

E PRESENTA

la seguente offerta di riduzione percentuale rispetto alla Tariffa di riferimento di cui all'Allegato 1 del DM2019 così come individuato dall'art. 13 dello stesso DM2019, per l'impianto FER.....:

- Riduzione percentuale: __, __ %

Data __/__/____

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale _____

Allegato E.11 - Modello di offerta economica ai sensi degli artt.9 e 13 del DM 4 luglio 2019 per aggregati di impianti

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche.

Il sistema genererà in modo automatico il modello da utilizzare per la richiesta di offerta di riduzione percentuale sulla base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o indicate dall'Aggregatore sul Portale FER-E.

Offerta di riduzione percentuale rispetto al valore base della Tariffa di riferimento per aggregato di impianti

Codice Aggregato:

Codice di Salvataggio:

Offerta di riduzione percentuale rispetto al valore base della Tariffa di riferimento per aggregato di impianti alimentati da fonte rinnovabile di nuova costruzione

Codice identificativo del bando:

Tipo di iscrizione: REGISTRO / ASTA

Gruppo: A / A-2 / B

Numero procedura: XX

Anno 20XX

(ai sensi del Titolo II/III del DM 4 luglio 2019 e del DPR n.445/2000)

La presente Offerta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. mediante l'apposita applicazione informatica secondo le indicazioni riportate nel "Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019" (di seguito, Regolamento Operativo) e nel "Bando Pubblico per la partecipazione alla Procedura pubblica/competitiva per la selezione dei progetti da iscrivere a/ad Registro/Asta per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile" (di seguito, Bando), pubblicati sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a, il,
residente a, in via, Comune di, codice fiscale
....., partita IVA, nella qualità di Soggetto Aggregatore dell'aggregato identificato
dal codice AGGR_.....,

Per le persone giuridiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a, il,
in qualità di legale rappresentante del/della..... con sede in, codice fiscale,
Partita IVA, Soggetto Aggregatore dell'aggregato identificato dal codice AGGR_.....,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o nell'ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 e ai sensi del DM 31 gennaio 2014 (c.d. Decreto Controlli),

- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel DM 4 luglio 2019 (nel seguito, DM2019), nel Regolamento Operativo e nel Bando;
- di essere in possesso di tutti requisiti previsti dal DM2019, dal Regolamento Operativo e dal Bando;
- di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel Portale FER-E, sulla base dei quali il GSE provvederà formare la graduatoria;

- di impegnarsi a non apportare modifiche integrazioni e/o alterazioni alla presente Offerta, generata automaticamente sulla base dei dati inseriti nel Portale FER-E del GSE;

E PRESENTA

la seguente offerta di riduzione percentuale rispetto alla Tariffa di riferimento di cui all'Allegato 1 del DM2019, così come individuato all'art. 9/all'art. 13 dello stesso DM2019, per gli impianti costituenti l'aggregato AGGR_.....:

- Riduzione percentuale: __, __ %

Data __/__/____

Firma dell'Aggregatore _____

Allegato E.12 - Modello di dichiarazione di capacità finanziaria

Il sistema genererà in modo automatico il modello parzialmente precompilato sulla base delle informazioni indicate dal Soggetto Responsabile sul Portale FER-E.

Il modello dovrà essere debitamente completato (senza apportare modifica alcuna al testo già compilato) e sottoscritto dal Dichiarante per il successivo caricamento sul Portale FER-E.

Spett. le
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
....., lì .../.../.....

PREMESSO CHE:

- il Soggetto Responsabile, C.F., P.IVA
....., capitale sociale Euro, iscritta presso il Registro delle imprese di ... (di seguito, "Richiedente") intende presentare una richiesta di iscrizione (di seguito, "Richiesta") all'Asta di cui all'art. 11 del DM 4 luglio 2019 indetta dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito, "GSE") relativamente all'impianto (di seguito, "l'Intervento"), anche identificato con Codice FER....., di:
 1. Fonte e Tipologia:
 2. Potenza: kW;
 3. Importo: euro;
- l'art. 12 del DM 4 luglio 2019 prevede tra l'altro che il Richiedente, in sede di presentazione della propria Richiesta, consegna al GSE una dichiarazione rilasciata da un istituto bancario attestante la solidità finanziaria ed economica del Richiedente in relazione alle iniziative per le quali si chiede l'accesso ai meccanismi di incentivazione (di seguito la "Dichiarazione");
- il Richiedente ha richiesto alla scrivente di rilasciare la Dichiarazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la scrivente (di seguito il "Dichiarante")
.....,
con sede legale in
....., C.F.
....., P.IVA., in persona dei suoi legali
rappresentanti, in
qualità di **Istituto bancario iscritto nell'elenco delle Banche presso la Banca d'Italia**

DICHIARA CHE

- a. il Richiedente, allo stato attuale, gode della capacità finanziaria ed economica adeguata in relazione all'entità dell'intervento per cui partecipa all'Asta di cui all'art. 11 del **DM 4 luglio 2019**, tenuto conto della redditività attesa dello stesso e della capacità finanziaria del gruppo di appartenenza;
- b. in ogni caso, la presente Dichiarazione non costituisce, né dovrà essere interpretata come una garanzia prestata dal dichiarante sull'adempimento, da parte del Richiedente degli obblighi derivanti dalla realizzazione dell'investimento;
- c. la presente Dichiarazione non costituisce, né può essere interpretata, come impegno da parte della dichiarante a emettere alcuna garanzia.

[Dichiarante]

[Firma del legale rappresentante]

Allegato E.13 - Modello di dichiarazione su impegno a finanziare l'investimento

Il sistema genererà in modo automatico il modello parzialmente precompilato sulla base delle informazioni indicate dal Soggetto Responsabile sul Portale FER-E.

Il modello dovrà essere debitamente completato (senza apportare modifica alcuna al testo già compilato) e sottoscritto dal Dichiarante per il successivo caricamento sul Portale FER-E.

Spett. le
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
....., lì .../.../.....

PREMESSO CHE:

- il Soggetto Responsabile, C.F., P.IVA capitale sociale Euro, iscritta presso il Registro delle imprese di ... (di seguito, "Richiedente") intende presentare una richiesta di iscrizione (di seguito, "Richiesta") all'Asta di cui all'art. 11 del DM 4 luglio 2019 indetta dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito, "GSE") relativamente all'impianto (di seguito, "l'Intervento"), anche identificato con Codice FER....., di:
 1. Fonte e Tipologia:
 2. Potenza: kW;
 3. Importo: euro (*);
- l'art. 12 del DM 4 luglio 2019 prevede tra l'altro che il Richiedente, in sede di presentazione della propria Richiesta, consegna al GSE una dichiarazione rilasciata da un istituto bancario (di seguito il "Dichiarante") attestante l'impegno da parte di questi ultimo a finanziare l'intervento per il quale si chiede l'accesso ai meccanismi di incentivazione (di seguito la "Dichiarazione");
- il Richiedente ha richiesto alla scrivente di rilasciare la Dichiarazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la scrivente (di seguito il "Dichiarante")
.....,
....., con sede
legale in
.....
....., C.F.,
P.IVA., in persona dei suoi legali rappresentanti
....., in qualità di
Istituto bancario iscritto nell'elenco delle Banche presso la Banca d'Italia

DICHIARA

l'impegno a finanziare l'intervento per il quale il richiedente partecipa all'Asta di cui all'art. 11 del DM 4 luglio 2019.

[Dichiarante]

[Firma del legale rappresentante]

(*) Alla voce importo il Portale FER-E inserisce il costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto convenzionalmente determinato come segue:

- per gli impianti fotovoltaici, moltiplicando la potenza dell'impianto ai sensi dell'art.2.1.b del DM2019 per 1.000 €/kW (DM2019, art.12.3);
- per gli impianti diversi dai fotovoltaici, moltiplicando la potenza dell'impianto ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016 per il 90% del costo specifico di riferimento di cui alla Tabella I dell'Allegato 2 del DM2016 (DM2019, art.15.3).

Allegato E.14 - Modello di dichiarazione capitalizzazione adeguata

Il sistema genererà in modo automatico il modello parzialmente precompilato sulla base delle informazioni indicate dal Soggetto Responsabile sul Portale FER-E.

Il modello dovrà essere debitamente completato (senza apportare modifica alcuna al testo già compilato) e sottoscritto dal Dichiarante per il successivo caricamento sul Portale FER-E.

Spett. le
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
....., lì .../.../.....

PREMESSO CHE:

- Il Soggetto Responsabile, C.F., P.IVA
....., capitale sociale Euro, iscritta presso il Registro delle imprese di
... (di seguito, "Richiedente") intende presentare una richiesta di iscrizione (di seguito, "Richiesta") all'Asta di cui all'art.
11 del DM 4 luglio 2019 indetta dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito, "GSE") relativamente
all'impianto (di seguito, "l'Intervento"), anche identificato con Codice FER....., di:
 1. Fonte e Tipologia:
 2. Potenza: kW;
 3. Importo: euro;
- l'art. 12 del DM 4 luglio 2019 prevede tra l'altro che il Richiedente, in sede di presentazione della propria Richiesta,
consegna al GSE una propria dichiarazione di adeguata capitalizzazione in relazione alla entità dell'intervento.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la
....., con sede
legale in
.....
....., C.F.
P.IVA., in persona dei suoi legali rappresentanti
.....

DICHIARA

- a. che l'importo dell'Intervento ai sensi dall'art 12, comma 1 lettera b) del DM 4 luglio 2019, ammonta a euro
- b. di disporre di un capitale sociale interamente versato e/o versamenti in conto futuro aumento di capitale per un ammontare pari a euro
- c. che il rapporto tra il capitale di cui al punto b) e l'ammontare dell'Investimento di cui al punto a) è uguale o superiore al valore minimo stabilito nell'articolo 12 del DM 4 luglio 2019.

[Dichiarante]

[Firma del legale rappresentante]

Allegato E.15 – Modello di garanzia provvisoria

Il sistema genererà in modo automatico il modello parzialmente precompilato sulla base delle informazioni indicate dal Soggetto Responsabile sul Portale FER-E.

Il modello dovrà essere debitamente completato (senza apportare modifica alcuna al testo già compilato) e sottoscritto dal Dichiarante per il successivo caricamento sul Portale FER-E.

Modello di garanzia incondizionata a prima richiesta di cui agli articoli 12,14 e 15 del DM 4 luglio 2019 (fideiussione provvisoria)

Spett. le
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
....., lì .../.../.....

PREMESSO CHE

- il Soggetto Responsabile, con sede legale in, C.F., P.IVA, capitale sociale Euro, iscritta presso il Registro delle imprese di ... (di seguito, "Richiedente") intende presentare una richiesta di iscrizione (di seguito, "Richiesta") al Registro/all'Asta di cui all'art. 8/11 del DM 4 luglio 2019 indetta dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito, "GSE") relativamente all'impianto (di seguito, "l'Intervento"), anche identificato con Codice FER....., di:
 1. Fonte e Tipologia:
 2. Potenza: kW;
 3. Importo: euro;
- che gli art. 14 e 15 del Decreto prevedono la costituzione di una garanzia provvisoria per l'iscrizione al Registro/all'Asta rilasciata da istituti bancari per la realizzazione dell'intervento per il quale si richiede l'iscrizione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la scrivente,
....., con sede legale in, C.F., P.IVA., in persona dei suoi legali rappresentanti (di seguito, Garante), in qualità di Istituto bancario iscritto nell'elenco delle Banche presso la Banca d'Italia;

rilascia la presente Garanzia incondizionata a prima richiesta in favore del GSE e nell'interesse di (*il Richiedente*) secondo i termini e alle condizioni di seguito indicati.

1. La Garanzia è valida ed efficace sino alla prima delle scadenze tra:
 - i. 12 mesi decorrenti dalla data di emissione, e quindi fino al giorno/...../....., fermo restando l'obbligo del Richiedente di procurare, almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, successive proroghe annuali della presente Garanzia fino alla data di cui al punto (ii) che segue. La mancata proroga, nei termini indicati, è causa di escussione con conseguente scopo di cauzione dell'importo escusso, agli stessi termini e condizioni della presente Garanzia, ove applicabili;
 - ii. la data della comunicazione di svincolo da parte del GSE;
2. il Garante, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Richiedente sino all'ammontare massimo garantito di cui al punto 3 e nel periodo di validità e di efficacia della presente Garanzia di cui al punto 1;
3. il Garante si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare l'importo dovuto nei limiti del capitale garantito e, in deroga a quanto disposto dall'art. 1945 del codice civile, nonostante le eccezioni spettanti al debitore

- principale, a fronte di semplice richiesta scritta del GSE, fino all'ammontare massimo complessivo di Euro [.....,00 (...../00)];
4. a seguito della richiesta di cui al precedente punto 3, il Garante pagherà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico bancario, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento;
 5. la presente Garanzia potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo;
 6. il Garante, con la presente Garanzia, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile;
 7. il Garante espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GSE, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente Garanzia;
 8. il Garante espressamente rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
 9. ogni comunicazione relativa alla presente Garanzia dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e si intenderà ricevuta nel momento in cui giungerà all'indirizzo del destinatario che per questo istituto bancario è di seguito indicato (.....);
 10. la presente Garanzia è retta dal diritto italiano e il Foro di Roma sarà competente – in via esclusiva – per ogni e qualsiasi controversia ad essa relativa.

Il Garante

Il Garante dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopra estese clausole e di approvare specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole:

2 (rinuncia alla preventiva escussione), 3 (rinuncia ad eccezioni), 4 (termini di pagamento), 6 (rinuncia ad eccezioni), 7 (rinuncia ad eccezioni), 8 (rinuncia a decorrenza dei termini), 10 (Foro competente).

Il Garante

Allegato E.16 – Modello di garanzia definitiva

La fideiussione definitiva deve essere recapitata in originale al GSE entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, dai soggetti che sono risultati aggiudicatari.

È cura del Soggetto Responsabile o della Banca emittente la fideiussione elaborare la fideiussione definitiva che deve avere contenuto identico a quello riportato nel presente modello, a meno delle parti da compilare relative alla specifica richiesta FER, di cui deve essere indicato il codice identificativo, impianto e Soggetto Responsabile.

Modello di garanzia incondizionata a prima richiesta di cui agli articoli 12, 14 e 15 del DM 4 luglio 2019 (fideiussione definitiva)

Spett. le
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
....., lì .../.../.....

PREMESSO CHE

- il Soggetto Responsabile, con sede legale in, C.F., P.IVA, capitale sociale Euro, iscritta presso il Registro delle imprese di ... (di seguito, "Richiedente") ha presentato una richiesta di iscrizione (di seguito, "Richiesta") al Registro/all'Asta di cui all'art. 8/11 del DM 4 luglio 2019 indetta dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito, "GSE") relativamente all'impianto (di seguito, "l'Intervento"), anche identificato con Codice FER....., di:
 1. Fonte e Tipologia:
 2. Potenza: kW;
 3. Importo: euro;

- che gli art. 14 e 15 del Decreto prevedono la costituzione di una garanzia definitiva entro 90 giorni dalla comunicazione da parte del GSE di esito positivo della richiesta di iscrizione al Registro/all'Asta rilasciata da istituti bancari in conformità ai suddetti articoli del Decreto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la scrivente,
.....,
....., con sede legale in
....., C.F., P.IVA., in persona dei suoi legali rappresentanti
..... (di seguito, Garante), in qualità di Istituto bancario iscritto nell'elenco delle Banche presso la Banca d'Italia;

rilascia la presente Garanzia incondizionata a prima richiesta in favore del GSE e nell'interesse di (*il Richiedente*) secondo i termini e alle condizioni di seguito indicati.

1. La Garanzia ha durata annuale, automaticamente rinnovabile, di anno in anno sino alla comunicazione di svincolo da parte del GSE. Pertanto, ad ogni scadenza annuale, la Garanzia continua ad essere valida ed efficace per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, senza necessità di atti di proroga o di rinnovo espressi, salva la predetta

comunicazione di svincolo da parte del GSE o la revoca del Garante, quest'ultima da esercitarsi con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data di scadenza.

In caso di tempestiva revoca del Garante, il Richiedente deve sostituire la presente Garanzia, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, con altra fideiussione conforme al presente Modello allegato al Regolamento Operativo. La mancata sostituzione, secondo le modalità e nei termini indicati, è causa di escussione della presente Garanzia, con conseguente scopo di cauzione dell'importo escusso. Qualora il preavviso di revoca del Garante non sia ricevuto dal GSE entro il sopra indicato termine di 90 (novanta) giorni, a prescindere dalla causa del ritardo e anche se esso sia riconducibile alla forza maggiore o al caso fortuito, la revoca si ha per non esercitata e la presente Garanzia è automaticamente rinnovata per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi;

2. il Garante, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Soggetto Responsabile sino all'ammontare massimo garantito di cui al punto 3 e nel periodo di validità e di efficacia della presente Garanzia di cui al punto 1;
3. il Garante si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare l'importo dovuto nei limiti del capitale garantito e, in deroga a quanto disposto dall'art. 1945 del codice civile, nonostante le eccezioni spettanti al debitore principale, a fronte di semplice richiesta scritta del GSE, fino all'ammontare massimo complessivo di Euro [.....,00 (...../00)];
4. in particolare, il Garante è tenuto a provvedere in modo immediato al pagamento, a mezzo bonifico bancario, della somma indicata in Euro nella richiesta di cui al precedente punto 3 e, comunque, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima e con valuta per il beneficiario lo stesso giorno dell'ordine di bonifico;
5. la presente Garanzia potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo;
6. il Garante, con la presente Garanzia, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile;
7. il Garante espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GSE, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente Garanzia;
8. il Garante espressamente rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
9. ogni comunicazione relativa alla presente Garanzia dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e si intenderà ricevuta nel momento in cui giungerà all'indirizzo del destinatario che per questo istituto bancario è di seguito indicato (.....);
10. la presente Garanzia è retta dal diritto italiano e il Foro di Roma sarà competente – in via esclusiva - per ogni e qualsiasi controversia ad essa relativa.

Il Garante

Il Garante dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopra estese clausole e di approvare specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole: 1 (durata ed escussione), 2 (rinuncia alla preventiva escussione), 3 (rinuncia ad eccezioni), 4 (termini di pagamento), 6 (rinuncia ad eccezioni), 7 (rinuncia ad eccezioni), 8 (rinuncia a decorrenza dei termini), 10 (Foro competente).

Il Garante

Allegato E.17 – Modello di rinuncia per impianto singolo

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche.

Il sistema genererà in modo automatico il modello da utilizzare per la richiesta di iscrizione sulla base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o indicate dal Soggetto Responsabile sul Portale FER-E.

Rinuncia della richiesta di iscrizione al Registro/all'Asta per impianto singolo

Codice FER:

Codice CENSIMP:

Rinuncia all'iscrizione e ai diritti derivanti dall'eventuale ammissione alla Graduatoria dell'impianto singolo che ha partecipato al Registro/Asta di cui all'art. 10/17/15 del DM 4 luglio 2019

Codice identificativo del bando:

Tipo di iscrizione: REGISTRO / ASTA

Gruppo: A / A-2 / B / C

Numero procedura: XX

Anno 20XX

(ai sensi del Titolo II/III/IV del DM 4 luglio 2019 e del DPR n.445/2000)

Per le persone fisiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a, il,
residente a, in via, Comune di, codice fiscale
....., partita IVA, nella qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto,

Per le persone giuridiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a, il, in
qualità di legale rappresentante del/della..... con sede in, codice fiscale,
Partita IVA, Soggetto Responsabile dell'impianto,

DICHIARA

ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o nell'ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art.76 del DPR 445/2000 e ai sensi del DM 31 gennaio 2014 (c.d. Decreto Controlli),

- di rinunciare all'iscrizione e ai diritti derivanti dall'eventuale ammissione alla graduatoria del Registro/dell'Asta di cui all'art.10/15/17 del DM 4 luglio 2019, riferito ai contingenti di potenza per impianti appartenenti al Gruppo: A / A-2 / B / C - Numero procedura:- Anno 20....., relativa all'impianto nel seguito descritto:

Tipo di iscrizione: REGISTRO / ASTA

Gruppo: A / A-2 / B / C

Numero procedura: XX – Anno 20.....

Codice FER: FER.....

Codice CENSIMP: IM.....

Codice di Rintracciabilità:

Ubicazione impianto: Comune di (..), VIA N.
.....;

Fonte:

Categoria di intervento:

Potenza ai sensi dell'art.2 del DM 23 giugno 2016 / dell'art.2 del DM 4 luglio 2019: kW;

- di essere consapevole che, ai sensi dell'art.15, comma 4 del DM 4 luglio 2019, nel caso la rinuncia sia comunicata entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 30% della cauzione (fideiussione) definitiva; nel caso sia comunicata fra sei e dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 50% della cauzione (fideiussione) definitiva; successivamente il GSE provvede ad escutere l'intera cauzione (fideiussione) definitiva;
- di essere consapevole che la comunicazione della rinuncia dopo il sesto mese dalla pubblicazione della graduatoria comporta, nel caso in cui l'impianto venga successivamente riadesso con un'altra procedura ai meccanismi di incentivazione, la riduzione della Tariffa offerta ai sensi del DM 4 luglio 2019 del 5% rispetto alla Tariffa spettante applicabile.

Data __/__/____

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale _____

Allegato E.18 – Modello di rinuncia per aggregato di impianti

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche.

Il sistema genererà in modo automatico il modello da utilizzare per la richiesta di iscrizione sulla base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o indicate dall'Aggregatore e dal Soggetto Responsabile sul Portale FER-E.

Rinuncia della richiesta di iscrizione al Registro/all'Asta per aggregato di impianti
Codice Aggregato:

Rinuncia all'iscrizione e ai diritti derivanti dall'eventuale ammissione alla Graduatoria dell'aggregato di impianti che ha partecipato al Registro/Asta di cui all'art. 10/15 del DM 4 luglio 2019

Codice identificativo del bando:

Tipo di iscrizione: REGISTRO / ASTA

Gruppo: A / A-2 / B

Numero procedura: XX

Anno 20XX

(ai sensi del Titolo II/III del DM 4 luglio 2019 e del DPR n.445/2000)

Per le persone fisiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a, il,
residente a, in via, Comune di, codice fiscale
....., partita IVA, nella qualità di Soggetto Aggregatore dell'aggregato identificato
dal codice AGGR_.....,

Per le persone giuridiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a, il,
in qualità di legale rappresentante del/della..... con sede in, codice fiscale,
Partita IVA, Soggetto Aggregatore dell'aggregato identificato dal codice AGGR_.....,

DICHIARA

ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o nell'ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art.76 del DPR 445/2000 e ai sensi del DM 31 gennaio 2014 (c.d. Decreto Controlli),

- di rinunciare all'iscrizione e ai diritti derivanti dall'eventuale ammissione alla graduatoria degli impianti costituenti l'aggregato AGGR_....., del Registro/dell'Asta di cui all'art.10/15 del DM 4 luglio 2019, riferito ai contingenti di potenza per impianti appartenenti al Gruppo: A / A-2 / B - Numero procedura:..... – Anno 20....., relativa agli impianti nel seguito descritti:

CODICE FER	CODICE CENSIMP	Soggetto Responsabile	Potenza ai sensi dell'art.2.1.p del DM 23 giugno 2016 /dell'art.2.1.b del DM 4 luglio 2019	Fonte
.....
.....
.....

.....
.....

Data __/__/____

Firma del Soggetto Responsabile o del Rappresentante Legale _____